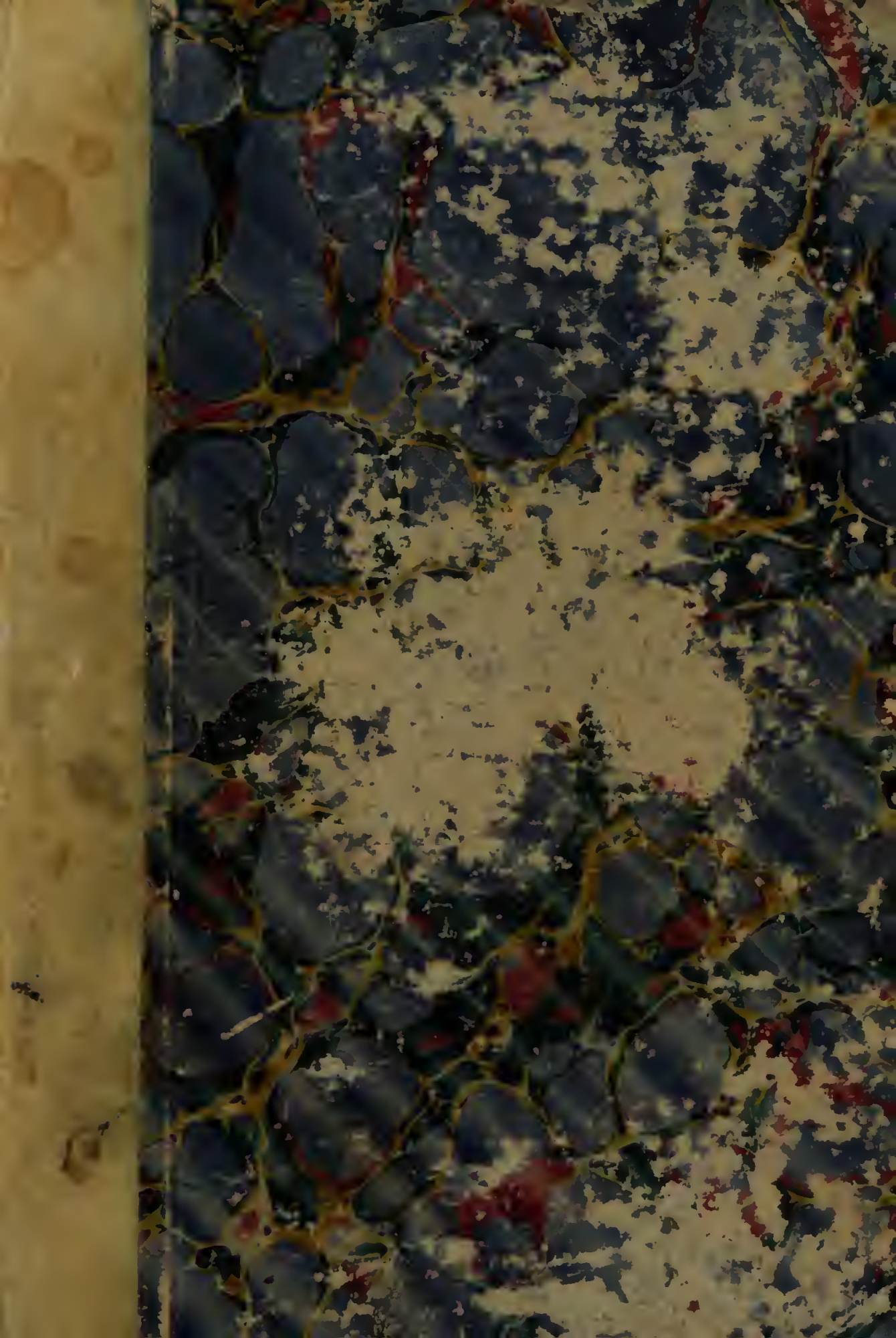

Digitized by Google

Digitized by Google

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE (1789)
A QUELLA DELLE RIFORME ITALIANE (1847)

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME TERZO
PARTE SECONDA

TORINO
DELL'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, N° 31, casa Pomba
1864

. A. B. 9.

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME TERZO

Digitized by Google

Digitized by Google

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE, 1789
A QUELLA DELLE RIFORME ITALIANE, 1847

DI

FEDERIGO SCLOPIS

PARTE SECONDA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, n. 33.
1864

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

Digitized by Google

LIBRO IV

—

STATI PONTIFICII.

Digitized by Google

CAPO I.

Pontificati di Pio VII e di Leone XII.

Quando la rivoluzione francese entrò armata nella penisola italiana sedeva sulla cattedra di S. Pietro il pontefice Pio VI. Benevolo d'animo, colto d'ingegno, magnifico nelle opere, egli sebbene già assai innoltrato negli anni, non mancò di coraggio, allorchè nel 1796 respinse le proposte del Direttorio francese dicendo che « nè la religione, nè la buona fede gli permettevano di accettare tali patti (1) ».

Allora fu che Bonaparte il quale si erà già mostrato avverso a quelle improntitudini sconsigliate ed acerbe, ebbe incarico dal Direttorio istesso di riprendere le trattative colla S. Sede sulle basi che gli si dava facoltà di fissare a suo talento. E così smettendo ogni provocazione ed amarezza, egli scriveva da Verona il 28 ottobre 1796 a Cacault ministro di Francia a Roma « io ambisco assai più d'essere il salvatore che

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, an. 1796, n. 42.

Digitized by Google

« il distruttore della Santa Sede..... Se a Roma si « vorrà essere savii, noi ne approfitteremo per dare « la pace a cotesta bella parte del mondo, e per tran- « quillare le timorate coscienze di molti popoli (1) ».

Non si mostrò guari sollecito Pio VI a tener l'invito di Napoleone per nuovi negoziati, ed avvedutosi poscia che la Francia e la Spagna segretamente trattavano a danno della Santa Sede (2), più e più s'accostava all'Austria ed agli altri sovrani che erano in guerra colla Francia. Accortosi a sua volta di ciò Bonaparte troncò gl'indugi e si spinse colle sue forze nelle Marche; minacciato così di presso il governo pontificio stipulò con quel generale in capo il trattato di Tolentino, del 19 febbraio 1797, col quale il papa cedeva alla Francia la città d'Avignone ed il contado Venesino colle loro dipendenze e le legazioni di Bologna, di Ferrara e di Romagna, insieme con varii altri patti che dimostravano come il vinto si ponesse a discrezione del vincitore.

L'indebolimento portato da questo trattato al dominio pontificio non tardò ad essere seguito dalla

(1) *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte.* — Paris, Panckoucke 1819, tom. 2, p. 160-61.

(2) Il principe della Pace per ingrandire in Italia lo Stato all'infante duca di Parma proponeva di togliere al Papa buona porzione dello Stato della Chiesa. — V. la lettera del Cardinal Busca segretario di Stato del 7 gennaio 1797, inserta nel volume secondodella sovracitata *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte*, p. 520 e segg. — V. Nel volume stesso a pag. 518 la lettera di Rewbell a Bonaparte del 3 febbraio 1797, che scopre intieramente i disegni del Direttorio francese contrari non solamente agli interessi politici della Santa Sede ma anche alla stessa religione cattolica.

Digitized by Google

distruzione totale del medesimo per la proclamazione della repubblica di che abbiamo fatto cenno nel primo capo della prima parte di questo volume.

Espulso Pio VI dalla sua capitale, e trasportato violentemente in Francia, terminò i suoi giorni nella città di Valenza in Delfinato.

Prevedendo le difficoltà che si sarebbero incontrate per le circostanze dei tempi nella riunione del Conclave per l'elezione del suo successore, egli aveva disposto che esso si ragunasse dove si sarebbe trovato il più gran numero di cardinali. E trovandosene appunto nel settembre del 1799, un buon numero in Venezia, ivi fu tenuto nel chiostro di S. Giorgio Maggiore il Conclave, dal quale uscì eletto sommo pontefice il cardinale Barnaba Chiaramonti già vescovo d'Imola.

Il cardinale Chiaramonti era valente nelle dottrine ecclesiastiche, d'animo mite, di costumi esemplari. La prudenza di lui erasi mostrata in parecchie occasioni, e massime quando essendo vescovo d'Imola egli erasi adoperato a scansare i pericoli che minacciavano una parte de' suoi diocesani involti nella sollevazione di Lugo, avvenuta nel 1796. Il nuovo papa si mostrò anche dotato di senno pratico, quando immediatamente dopo la sua esaltazione nominò a pro-segretario di Stato il prelato Ercole Consalvi, che poscia in tante occorrenze fece prova di singolare abilità qual diplomatico e quale uomo di governo (1).

(1) Un uomo di spirito scettico, vivace osservatore delle cose italiane faceva il più bell'elogio del cardinale Consalvi dicendo di lui che *rien*

Non tardò il nuovo Papa che assunse il nome di Pio VII, a restituirsi a Roma consegnatagli dai Napolitani che l'avevano dianzi occupata insieme colle provincie adiacenti, e ristabilì con tenuissime modificazioni l'antico governo (1).

Ma volle egli ad un tempo perdonare a tutti quelli che dopo la cessazione del regime pontificio si erano fatti rei verso il sovrano, sotto l'eccezione però di coloro che si fossero resi colpevoli di ribellione prima dell'epoca suddetta. Aggiungeva poi il novello pontefice, lusingarsi che i suoi sudditi imitando il suo esempio, si sarebbero fatti « una gloria di secondare « le sue mire nel sopire gli odii e le querele (2) ».

Poco stante Pio VII rivolse l'animo a riordinare lo Stato; ed aggiustate come meglio potevasi in quelle circostanze ancora difficili, le finanze dello Stato, si abolirono alcuni dazii e si surrogò una tassa fondiaria calcolata al dodici per cento circa sul fruttato dei fondi rustici, ed al quattro per cento su quello dei fondi urbani.

Secondando i provvidi divisamenti del suo ministro, il Papa promulgava la libertà commerciale avvertendo « che le più colte nazioni d'Europa, ed alcune « popolazioni d'Italia a Roma più vicine, avevano « già provato con felice e calcolata esperienza che

n'est au dessus de la modestie et du désintéressement de ce grand ministre.— Rome, Naples et Florence en 1817 *par M. de Stendhall*, p. 128.

(1) Constitut. *Post diuturnas : super restauratione regiminis pontificii, tertio Kal.* novembris 1800.

(2) Editto della Segreteria di Stato del 31 ottobre 1800.

Digitized by Google

« tutte le leggi proibitive e vincolanti l'industria ed « il commercio erano del pari perniciose che vane; « e di fatto i loro Stati essere divenuti tanto più flo- « ridi ed opulenti quanto più si erano allontanati dal « sistema di regolamento. Imperciocchè questo po- « teva forse convenire in altr'epoca ed in altre combi- « nazioni politiche; ma non poteva certamente soste- « nersi nelle recenti circostanze in cui si rendeva più « che mai indispensabile il bisogno d'incoraggiare « l'agricoltura, e di avvivare l'azione delle manifat- « ture ed il movimento dell'interna circolazione ».

E queste dottrine esposte nel moto proprio dell'11 marzo 1801, che s'accordavano colle migliori teoriche dell'economia pubblica allora per anco così poco accette agli statisti, chiarivano quale fosse l'intelletto, quale la risolutezza del segretario di Stato cardinale Consalvi.

Si tentò di stabilire un sistema d'ipoteche sotto il titolo *d'intavolazione*, ma non si potè porlo definitivamente in esecuzione (1).

Procedendo in questa via di utili riforme, si accinse il Papa ad un'impresa quanto vasta, altrettanto ardua, quale era quella di ridurre a regolare coltivazione e di ripopolare quelle campagne che si estendono nei dintorni di Roma e quindi sulle spiaggie del Mediterraneo per lungo tratto dal promontorio Circeo al monte Argentaro, ed alle quali si dà volgarmente il nome di campagna di Roma.

(1) Moto proprio del 4 novembre 1801, § 4, editto del Camerlengo del 6 maggio 1803.

Pio VII ed il suo ministro non si lasciarono sgomentare dai tanti ostacoli che si frapponevano a tale impresa provenienti dal clima malsano, dagli interessi di grandi proprietarii ai quali i latifondi sebbene dedicati alla semplice pastorizia meglio convengono che i piccoli poderi, da'vincoli fedecommessarii e primogeniali, ed in alcuni luoghi dalla invalsa promiscuità di dominio per cui dovevano i terreni per un determinato giro d'anni rimanere incolti affinchè servissero al pascolo.

Di già due Papi, Sisto IV (1471-87) e Clemente VII (1523) avevano tentato di migliorare la coltura di que' terreni, ma non erano riusciti a farvi opera durevole. Pio VII, consigliato dal cardinale Consalvi e co' suggerimenti del prelato Paolo Vergani, ripigliava l'impresa. Il sistema accolto nella costituzione del 18 settembre 1802 tendeva all'indicato scopo con mezzi indiretti; non voleva già il Papa chiamar coloni dal di fuori, fabbricar villaggi, sottoporre un'intiera popolazione ai rischi di un rivolgimento subitaneo e pericoloso, ma intendeva all'incontro valersi di tutti i centri di popolazione già esistenti per estendere attorno ad essi la piccola coltivazione, far piantare vigne ed ulivi accanto a quelli che già davano provento, affidarsi al beneficio che il buon esempio produce, e commettere la cura di quei poderi suburbicarii a contadini che non lasciassero per anco l'abitazione nella città. Aggiungevasi però una specie di sanzione che teneva carattere di penalità ad un tempo e di incoraggiamento; si stabiliva cioè che

tutti i terreni incolti dell'agro romano e del pontino, del Lazio, di marittima e campagna, della Sabina e del patrimonio, esistenti nello spazio di un miglio contiguo ad altri terreni già coltivati intorno ai diversi paesi, oltre le tasse solite, e la sopratassa di otto paoli, ne pagassero un'altra di cinque paoli a rubbio finchè non fossero coltivati e suddivisi.

Vennero generalmente applaudite le intenzioni del legislatore, ma diverse furono le opinioni sull'efficacia di questa legge (1). Dopo alcuni anni si riconobbero insufficienti i mezzi da essa prescelti, e, tolte le sopratasse, si lasciò continuare la riprovata usanza, nè più si mutarono le condizioni di quelle campagne.

Venne alcuni anni dopo Pio VII in aperta rottura coll'imperatore Napoleone sia per l'occupazione di Ancona fattasi dalle armi francesi nel 1806, sia per le replicate infrazioni alla regolare osservanza dei concordati che il Papa erasi fatto a denunziare.

Non cessava Napoleone dall'insistere perchè il Papa chiudesse i porti pontificii all'Inghilterra e ad ogni

(1) Parecchi scritti comparvero alla luce sulla questione complessa di che parliamo. Notevolissime fra esse sono la memoria di monsignor Nicolai sulle campagne romane, e le dissertazioni dell'egregio signor A. Coppi *su i luoghi una volta abitati ed ora deserti dell'Agro romano.*

Non si debbe dimenticare che l'illustre Sismondi nel libro intitolato: *Etudes sur l'economie politique*, pubblicato in due tomi a Parigi nel 1837-38, approvava il sistema eletto da Pio VII, e che noi abbiamo brevemente esposto, come l'ottimo partito da seguire e da sviluppare. — V. inoltre sulla questione accennata il libro pubblicato a Parigi nel 1831, dal conte di Tournon col titolo di *Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des Etats romains.*

altra potenza che fosse in guerra colla Francia e vi aggiungeva minacce e dichiarazioni di pretesa supremazia sullo Stato romano. Rispondeva Pio VII allegando gli antichissimi titoli di sovranità della Santa Sede ed invocando il principio di « non dovere « il capo della Chiesa porsi in uno stato permanente « di alienazione o di contrasto con alcuna delle po- « destà della terra che racchiudono cattolici nel suo « seno (1) ».

Il cardinale Consalvi che aveva consigliato il Papa a star fermo su queste massime dovette cedere all'urto delle lagnanze di Napoleone, e lasciò l'ufficio di segretario di Stato.

Dei particolari di queste vertenze ne abbiamo già toccato tanto che basti nella prima parte di questo volume. Travalicando pertanto dal tempo in cui Pio VII fu violentemente strappato da Roma nel luglio 1809 a quello in cui gli si restituì la sua libertà nel marzo del 1814, noteremo come Napoleone informato che nel congresso di Châtillon gli alleati avessero stabilito che l'Italia dovesse essere divisa in Stati indipendenti, volle prevenire in certa guisa per atto di autorità propria l'effetto di quella deliberazione, e decretò il 10 marzo anzidetto essere restituiti al Papa i due dipartimenti, di Roma e del Trasimeno, facendo tosto partire Pio VII alla volta della sua capitale. Ma più che per la tardiva risoluzione di Napoleone quel Papa riebbe i suoi Stati, per la delibera-

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1806, n. 51.

zione assai più larga in suo favore delle Potenze alleate.

Delegato a precedere il Papa nel prendere possesso di quegli Stati fu il prelato Rivarola, che cedendo all'impetuoso desiderio di disfare ciò che dai Francesi erasi operato, con editto 13 maggio di quell'anno 1814 dichiarava i codici francesi essere perpetuamente aboliti nei dominii della Santa Sede, senza però derogare al sistema ipotecario, corrispondente (a quanto ivi si diceva) all'antica *intavolazione;* richiamarsi in osservanza l'antica legislazione civile e criminale, e pratica giudiziaria vigente all'epoca della cessazione del governo pontificio. Aggiungeva inoltre quel delegato che volendosi provvedere con maggiore ponderazione alle questioni sopra le successioni, si sarebbero date a suo tempo le opportune disposizioni. Vennero contemporaneamente dal Rivarola soppressi lo stato civile, i diritti di registro, la carta bollata ed il demanio che si qualificava di *sacrilego*. I diritti feudali furono sospesi sino ad ulteriore determinazione, ma poco stante, cioè ai 30 luglio successivo, furono ristabiliti con editto del pro-segretario di Stato. Lo stesso delegato nominava poi una congregazione di governo per provvedere temporaneamente agli affari vigenti dello Stato.

Frattanto il cardinale Consalvi erasi quale plenipotenziario del Papa recato al Congresso di Vienna per proporvi le istanze della Santa Sede. In questa missione egli si fondava principalmente sul riflesso che il trattato di Tolentino avesse perduto ogni forza in

Digitized by Google

seguito alla distruzione di una delle parti contraenti per opera dell'altra, non potendosi più la parte distrutta ritenere vincolata da obblighi anteriori verso il suo distruttore. Si esitò da principio nel comitato delle grandi Potenze ad ammettere tale sistema proposto dal Consalvi, ma Luigi XVIII, sapendo di non poter restituire Avignone ed il contado Venesino alla Santa Sede, volle almeno, a modo quasi di compenso, farsi sostenitore delle altre domande che si ponevano innanzi nell'interesse di quella. Così le raccomandazioni del re di Francia valsero a fare restituire al Papa le tre legazioni di Bologna Ferrara e Ravenna, nelle quali da prima la Prussia aveva proposto di trasferire il re di Sassonia. Non si dee per altro tacere che l'opinione più generale nel Congresso di Vienna era che quelle provincie stavano per diritto di conquista a libera disposizione delle Potenze alleate. Il principio dell'indivisibilità di territorio, respinto in ciò che toccava la Francia, non si riputava guari più ammessibile rispetto alla Santa Sede, per la ragione che tutto ciò che è capace di temporale accrescimento può in certi casi esserlo anche di diminuzione (1). Tuttavia le considerazioni più favorevoli alla ristaurazione del dominio pontificio infine prevalsero e coll'atto finale del Congresso di Vienna vennero restituiti al Papa i suoi antichi Stati ad eccezione del contado Venesino e della città di Avignone che rimasero alla Francia, e della parte della legazione di Ferrara

(1) V. Flassan, *Histoire du Congrès de Vienne*, tom. 2, p. 119.— V. Schoëll, *Recueil de pièces, etc.*, tom. 5, p. 317 e segg.

posta sulla sponda sinistra del Po, che venne ceduta all'Austria a cui si conferì pure diritto di guarnigione in Ferrara stessa ed in Comacchio.

Confermato solennemente nella possessione de' suoi Stati, Pio VII, seguendo i suggerimenti del suo valente ministro, diede opera al riordinamento del governo interno, e ne uscì quel famoso moto proprio del 6 di luglio 1816, che venne accolto con grandi applausi perchè mirava a larghe e salutari riforme. E veramente mentre i sovrani delle varie parti d'Italia si affaticavano a richiamare alla vita i sepolti frammenti delle vecchie legislazioni, e si peritavano nel continuare a conservare ciò che da più anni aveva fatto buona prova, solo perchè traeva l'origine da una temuta, tuttochè vinta Potenza, era bello il vedere il principe che più d'ogni altro aveva sofferto nelle trascorse vicende mostrarsi cotanto inchinevole a fare risorgere provvedimenti accomodati colle novelle idee del secolo, ed acconciarvisi colla veggente ragione anzichè con un cieco risentimento.

Mirabile è la dichiarazione che in questo suo moto proprio poneva il pontefice, cioè che avrebbe creduto « di mancare a se stesso ed a quello zelo che « animar lo doveva a costantemente vegliare alla « stabile felicità de' suoi sudditi se non si fosse stu- « diato di porre a profitto i preziosi momenti che la « Provvidenza divina sembrava aver preparato per « procedere ad una generale ed uniforme sistema- « zione di tutto lo Stato. Riconoscendo egli aperta- « mente l'impossibilità di tornare all'antico stato di

« cose, perchè sorte in tutti i paesi d'Europa nuove « abitudini, nuovi interessi, nuove opinioni, nuove « idee nell'amministrazione e nella pubblica econo- « mia, e nuovi lumi per cui vedevasi l'assoluta ne- « cessità di pareggiare gli Stati della Chiesa agli altri « d'Europa ».

Col mentovato moto proprio che era stato precedentemente esaminato da una congregazione economica composta di diversi cardinali e di altri egregi soggetti, e poscia sanzionato dal pontefice, si confermava l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle provincie ultimamente restituite alla Santa Sede col trattato di Vienna. Nelle altre provincie in cui quelle giurisdizioni erano state così precipitosamente e improvvidamente ristabilite, si dava facoltà ai baroni di rinunciarvi senza perderne il titolo onorifico. Si ordinava a quelli che le volessero conservare di supplire a tutte le spese necessarie alla retta amministrazione della giustizia coll'approvazione della Segreteria di Stato. Si lasciavano tuttavia sussistere nella loro integrità le giurisdizioni del cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del maggiordomo in Castel Gandolfo.

Lo Stato ecclesiastico venne diviso in diciannove delegazioni, oltre la capitale ed i luoghi suburbani alla medesima immediatamente soggetti. Le delegazioni che tanto era dire quanto provincie, si suddividevano in governi, e questi in comunità.

Un prelato col titolo di delegato presiedeva all'amministrazione, e aveva presso di sè una congregazione governativa col voto consultivo, la quale doveva

Digitized by Google

essere composta di privati individui dei più notabili. Fra le delegazioni quattro ve n'erano Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì che avendo a capo un cardinale serbarono l'antico nome di legazioni.

Furono istituiti in ciascun capo-luogo di delegazione, tribunali di prima istanza che giudicassero collegialmente, e quattro tribunali d'appello, uno in Bologna, un altro in Macerata, e due in Roma che erano gli antichi della Rota e dell'uditore della Camera. Si stabilì che un tribunale detto della segnatura che equivaleva a quello di cassazione, conoscesse della validità e della giustizia delle sentenze. I giudici non più dalle parti per mezzo di sportule ma dal governo direttamente ricevettero i loro stipendii.

Tre Commissioni composte di cinque individui ciascuna furono create per la compilazione de' codici civile, penale, di procedura criminale e di commercio. E frattanto si abolirono tutti gli statuti municipali, tranne la parte concernente all'agricoltura.

L'abolizione dei fedecommessi nelle provincie novellamente riacquistate in virtù del trattato di Vienna fu confermata; per le altre in cui essa era rimasta sospesa, si provvide in modo che restassero sciolti i beni che sotto il cessato governo erano stati alienati o passati ad altra persona per la morte del gravato. Quanto agli stabili già vincolati che non avessero sofferto mutazione ed il cui valore ascendesse a quindicimila scudi romani, si dichiarò durativo il vincolo fedecommessario fino alla quarta generazione, e si permise che nuovi fedecommessi s'istituissero purchè

i beni non fossero inferiori al valore di quindicimila scudi, e la durata non eccedesse la quarta generazione.

Con una avvertenza appropriata ad un paese ricco di capi d'arte, si dichiarò potersi eziandio vincolare come aggiunte ai fedecommessi le raccolte di statue e di pitture.

Si ordinò la compilazione di un nuovo catasto regolato a misura ed a stima con un modulo comune, in cui si avesse riguardo alla bontà, alla posizione ed ai prodotti del suolo, come anche alle differenti specie di coltivazione e d'infortunii, ed a tutt'altro che dovesse aversi in considerazione acciò il censimento fosse dappertutto corrispondente alla forza intrinseca ed al valore reale dei fondi; onde procedere a tale operazione doveva deputarsi una congregazione particolare. Si ristabilirono ad un tempo le imposte pel bollo e pel registro, e si mantennero le conservazioni delle ipoteche; si prescrisse la liquidazione de' residuali luoghi di monte (che tanto è dire iscrizioni sul debito pubblico) alla ragione del quarto del loro valore originario, unitamente ai frutti a tutto l'anno precedente. Si mandò formare un registro generale del debito pubblico del quale si corrispondessero i frutti al cinque per cento, ed istituire poi una cassa d'ammortizzazione.

Finalmente il Papa in questo moto proprio si riservò ancora d'aggiungere nuovi provvedimenti per favorire le arti liberali, l'industria, l'agricoltura ed il commercio.

Grande come si è detto fu l'applauso con che venne salutata questa riforma largita dal senno di Pio VII e preparata dalla prudente solerzia del cardinale Consalvi, e senza indugio si pose mano all'eseguimento delle promesse in essa contenute. Le Commissioni incaricate di compilare il codice civile ed il codice criminale, con quelli delle corrispondenti procedure compirono il loro lavoro. Tra i deputati all'opera di quelle riforme primeggiava l'avvocato Vincenzo Bartolucci, insigne giureconsulto romano, che quantunque da Napoleone fosse stato chiamato a far parte del Consiglio di Stato, non perdette menomamente per ciò la fiducia del suo antico sovrano (1).

Il moto proprio del 6 di luglio 1816 si considerò nell'andar del tempo qual tipo di miglioramenti durevoli negli stati pontificii, e così vedremo i succes-

(1) Vincenzo Bartolucci nato a Roma il 22 d'aprile 1753, morto nel 1823, era stato da Pio VI chiamato alla carica di avvocato fiscale concistoriale. Quando Roma fu unita all'impero francese venne dall'imperatore Napoleone nominato primo presidente della Corte imperiale di quella città, poi nel 1811 entrò a far parte del Consiglio di Stato di Francia. Rimpatriò all'epoca della ristaurazione e fu da Pio VII e dal cardinale Consalvi prescelto alla grande opera del moto proprio di che parliamo. — Vedi *Nouvelle biographie universelle publiée par M. Firmin Didot frères sous la direction de M. le docteur Hoefer*, Paris 1853.

Il cavaliere Ferdinando Dal Pozzo buon giudice in questa materia così scrisse di lui: « Le travail (di cui qui si parla) fut principalement « confié à un des hommes le plus éminents en savoir que j'aie connu « de ma vie, le feu avocat Bartolucci; on n'en trouve pas deux de cette « force même dans un grand pays. — V. Observations sur la nouvelle « organisation judiciaire établie dans les Etats de S. M. le roi de Sar- « daigne par l'édit du 27 septembre 1822, Londres 1823, p. VI ».

sori di Pio VII accostarvisi od allontanarsene secondo che essi favorivano od avversavano i progressi sociali ed economici.

Dei codici promessi da Pio VII non fu pubblicato che quello di procedura civile (1), ma coll'avvertenza che dovesse soltanto regolare il corso dei giudizii sulle cause civili e profane, ad eccezione di quelle che per ragione di materia o di persona propriamente appartenessero al foro ecclesiastico, sulle quali dovevano restar ferme le pratiche e le forme vigenti nelle curie e nei tribunali ecclesiastici.

Questo codice contenente mille ottocento e dieci articoli, era preceduto da un preambolo nel quale si rendeva ragione dell'opera in queste parole che riferiamo in disteso perchè comprendono uno de' migliori programmi che si possano porgere di un sistema di procedura: « Ordinammo alla Commis-
« sione di cominciare il lavoro del codice di pro-
« cedura civile, da formarsi in guisa che divenga
« l'unico fonte da cui prendan norma tutti gli atti
« della tela giudiziaria nelle materie civili, e che
« conservi unitamente alla più esatta corrispon-
« denza con le disposizioni contenute nel suddi-
« visato moto proprio, la maggiore possibile uni-
« formità dei metodi da osservarsi nell'ordine giu-
« diziario, la maggior brevità e semplicità conci-
« liabile colla maturità dei giudizii; l'allontana-

(1) Moto proprio sul nuovo codice di procedura civile del 22 novembre 1817.

« mento di tutte le formalità inutili ed abusive; la « più facile intelligenza degli atti giudiziarii onde i « litiganti possano senza il velo di clausule espresse « in un linguaggio, per lo più ad essi ignoto, cono- « scere lo stato e l'andamento dei loro affari; la « esclusione di que' privilegi che lasciando in libertà « di una delle parti la scelta dei giudici e dei tri- « bunali intralciano e confondono la regolarità dei « giudizii; la soppressione di quelle sottigliezze fo- « rensi che aprono la strada agli artifizii dei difen- « sori di una delle parti onde prolungare ed avvi- « luppare i giudizii, e ritardare a danno dell'altra « l'adempimento delle obbligazioni ed il consegui- « mento de' suoi diritti: finalmente la certezza la più « positiva di forme, che senza violentare la coscienza « dei giudici, restringano al possibile il loro arbi- « trio, e secondino la gran massima che dichiara « ottime quelle leggi che attribuiscono il minimo « possibile arbitrio ai giudici, ed ottimi quei giudici « che attribuiscono il minimo possibile arbitrio a « loro stessi ».

Riconosciutesi poi in questo codice varie imperfezioni, si cercò di porvi riparo con posteriori dichiarazioni.

Nel 1821 fu esteso in tutto lo Stato pontificio il codice di commercio del regno italico che era rimasto in vigore nelle provincie che di quello avevano fatto parte, non senza però introdurvi alcune modificazioni relative particolarmente ai diritti delle mogli, e colla dichiarazione che dovesse aversi soltanto

come regolamento provvisorio da osservarsi sino alla pubblicazione d'un nuovo codice (1).

Si pose mano alla formazione del catasto; si costituì il registro del debito pubblico senza che si stabilisse durante il ministero del cardinale Consalvi, la divisata cassa d'ammortizzazione.

Non ebbero neppure seguito distinto i promessi favori alle arti liberali, all'industria, all'agricoltura ed al commercio.

Quanto all'esercizio dei diritti connessi colle giurisdizioni feudali ancora riservati ai possessori delle medesime, avvenne ciò che era facile prevedere, vale a dire che i baroni anzichè sottoporsi ai carichi che il governo vi aveva aggiunti, preferirono di rinunziarvi immediatamente; e sull'esempio datone dal principe Colonna si ebbero molte rinunzie (2).

Di un altro atto legislativo di Pio VII vuol essere fatta speciale menzione, perchè accennava a larghi propositi rispetto al diritto internazionale. Vogliamo

(1) Editto della segreteria di Stato del 1° giugno 1821, nel quale si contengono pure disposizioni sull'organizzazione dei tribunali di commercio.

(2) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1816, n. 5. — Lo stesso signor A. Coppi nelle sue *Memorie colonnesi*, pubblicate in Roma nel 1855 a facce 414, scrive: « Appena letto il *motu proprio* il principe Colonna « disse allo scrittore di queste memorie che non badava alle spese, ma « non soffriva vincoli, voler essere quasi sovrano come i suoi ante- « nati, o semplice privato. Quindi rinunziò immediatamente alla vinco- « lata giurisdizione. Il suo esempio fu quindi seguito dalla maggior « parte dei baroni ».

Ventisette erano nello Stato ecclesiastico i feudi dei Colonnesi di Paliano e comprendevano una popolazione di più di 60,000 anime.

dire della notificazione del segretario di Stato dell'11 di marzo 1821, colla quale si dichiarò: « ammet-
« tersi negli Stati pontificii l'esecuzione dei giudi-
« cati emanati da competenti tribunali stranieri
« nelle cause profane contro laici sulle requisitorie
« dei suddetti tribunali, purchè i giudicati dello
« Stato pontificio sieno in egual modo eseguiti nei
« dominii stranieri; ciò per altro presumersi frat-
« tantochè non vi sia particolare motivo per dubi-
« tare di tale reciprocanza (1) ».

Chiuderemo i cenni relativi al governo di Pio VII ricordando la dichiarazione che questi faceva al momento in cui ingrossava la procella politica nel 1821, cioè che egli « per la sua qualità di capo visibile
« della Chiesa e come sovrano essenzialmente paci-
« fico, non cesserebbe di sostenere, come aveva sin
« allora sostenuto, una perfetta neutralità verso
« tutte le nazioni (2) ».

Carico d'anni e di meriti quel pontefice moriva il 20 di agosto 1823.

Gli succedeva il cardinale Annibale Della Genga

(1) Pellegrino Rossi che allora stava a Ginevra pubblicò nell'eccellente giornale *Annales de législation et de jurisprudence* (tomo 2, p. 63 e segg.) con grande elogio la traduzione di questo provvedimento. Il fuoruscito italiano, il futuro ministro di Pio IX vi aggiungeva queste riflessioni: « La religion et la bonne politique, les intérêts spirituels et
« une sage administration civile, la garde de ses ouailles et le bien
« de son peuple ne sont donc pas des choses incompatibles: on peut
« donc se conformer aux lumières et aux besoins de son siècle et don-
« ner au regne de César, aux choses de ce monde l'appui solide de
« l'opinion publique sans porter atteinte pour cela à l'édifice religieux ».

(2) Editto del cardinale segretario di Stato degli 8 febbraio 1821.

Digitized by Google

che prese nome di Leone XII, dicesi in grata memoria di Leone X, il quale aveva beneficato il pittore Gerolamo Genga suo antenato (1).

Leone XII, che come scrive il Coppi (2), *era avverso alle novità civili del Consalvi e tenace degli antichi usi aristocratici*, non tardò a mutare quello che dal suo predecessore erasi fatto.

Con moto proprio del 5 ottobre 1824, questo pontefice provvide sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizii. Tale riforma fu preparata da una Commissione di giureconsulti, ed esaminata e approvata da una Congregazione consultiva di cardinali.

Riferiremo il concetto di questo complessivo atto di legislazione colle parole istesse del suo preambolo, e così si vedrà quanta distanza corresse tra lo spirito delle istituzioni di Pio VII e quello degli ordinamenti del suo successore.

« Nel nuovo piano, alcune delegazioni meno am-
« ple, sono state riunite all'altre più vicine, conser-
« vate però le une e le altre nel rango in cui erano
« prima: ai tribunali collegiali di prima istanza sono
« stati surrogati dei giudici singolari, più acconci
« all'istruzione dei processi; ristretto il numero dei
« giudici in alcuni tribunali, altri tolti del tutto tanto
« nelle delegazioni quanto in Roma, ma eretto in
« Roma un tribunale particolare di commercio, di
« cui si era privi; cessano i così detti giudici sup-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1823, n. 16.
(2) L. c., anno 1824, n. 8.

« plenti, la di cui istituzione potè sembrare opportuna
« nel sistema dei tribunali collegiali, ora poi nell'a-
« dottato piano di riforma diviene affatto superflua;
« facilitato immensamente il corso dei giudizii, sia
« per la loro celerità, sia per il minor dispendio.

« Alle Comunità ed ai Consigli ampliate le facoltà;
« i Consigli meglio equilibrati tra li diversi ordini
« di persone; restituita alla nobiltà quella distin-
« zione di cui gode in tutti gli Stati civilizzati; ac-
« cordato finalmente ai proprietarii, oltre il suffragio
« nelle pubbliche deliberazioni, una più estesa e più
« libera disposizione delle loro sostanze.

« E ciò » soggiunge il novello pontefice « che ri-
« chiamava maggiormente la nostra vigilanza e le
« nostre provvidenze, viene mantenuta nel suo pieno
« lustro e vigore la giurisdizione episcopale, e re-
« stituita alle prerogative colla quale l'esercizio della
« medesima fu ampliata da Benedetto XIV nostro
« predecessore di felice ricordanza. Quindi con quella
« uniformità che deve essere lo scopo principale di
« una savia legislazione, le stesse prescrizioni di
« procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma,
« più nobile e più adattato al corso degli atti giu-
« diziali, regoleranno tutti i giudizii, tanto nelle
« curie laiche quanto nelle ecclesiastiche; tolto
« l'uso introdottosi che nello Stato pontificio le cause
« ecclesiastiche si agitassero in un linguaggio e le
« cause laiche in un altro, onde frequentemente in
« un medesimo tribunale ed in una medesima adu-
« nanza si parlassero due favelle ».

Digitized by Google

Quale fosse la tendenza di questa riforma ognun sel vede, e quali ne dovessero essere gli effetti ognuno lo poteva giudicare solo argomentando dalla somma delle prescrizioni sovra riferite. Fra le quali ci sembra dovere notare come alla saluberrima disposizione dell'art. 31 del moto proprio di Pio VII che stabiliva dovere i tribunali di prima istanza giudicare sempre collegialmente nel numero non minore di tre, si surrogava l'istituzione di un giudice solo riputando ciò più acconcio all'istruzione dei processi senza tener conto della maturità e dell'imparzialità dei giudicati. Il moto proprio di Pio VII all'art. 98 prescriveva che i processi e le sentenze si farebbero e si promulgherebbero da tutti i giudici e tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma in lingua italiana, e che le sentenze sarebbero motivate. All'incontro l'art. 95 del moto proprio di Leone XII ordinava che avanti tutti i tribunali dello Stato tutti gli atti inclusivamente alle sentenze, dovessero stendersi in lingua latina, permettendo però ai difensori l'estensione delle scritture in lingua italiana, a riserva di quelle della Rota, Camera, Segnatura ed A. C. E così gli elementi della tutela dei diritti delle persone abbisognavano di un traduttore per divenire d'uso generale agli interessati.

Coll'art. 155 del moto proprio di Pio VII si disponeva che i consiglieri di comunità dovessero scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei che esercitano in figura di capi le professioni e le arti non vili e non sordide.

L'articolo 155 del moto proprio di Leone XII statuiva che i Consigli di ogni comunità dovessero essere composti di due classi di persone di numero uguale. La prima di patrizi o nobili ove sono, oppure di famiglie più distinte, la seconda di cittadini; e di più dal successivo articolo 158, la qualità di consigliere rendevasi ereditaria.

Tanto basta per dimostrare come Pio VII, legislatore, mirasse provvidamente al tempo presente ed all'avvenire, e Leone XII, parimenti legislatore, volgesse lo sguardo e i desiderii a tempi irrevocabilmente passati. Così intensa era l'avversione di questo Papa ad ogni istituzione moderna, che non esitò neppure a sopprimere nello Stato pontificio la Commissione dianzi esistente per promuovere la vaccinazione (1). E così viva era in lui l'illusione di porre il mondo a ritroso, che formò seriamente il progetto di ristabilire le giurisdizioni baronali, colla facoltà ai baroni di armare nei loro feudi truppe particolari, ed occorrendo la guardia nazionale colle divise di famiglia; e ciò a spese del pubblico erario, compensandone l'importo nel pagamento della tassa fondiaria. Questo incredibile progetto non ebbe seguito, ma non se ne potè cancellare la memoria (2).

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1824, n. 10.

(2) Coppi, l. c., anno 1828, n. 4.

Quest'autore, informatissimo di tali materie, scrive che Leone XII intendeva che la proposta del desiderato ristabilimento delle giurisdizioni feudali gli venisse fatta dai patrizii romani; e che aderirono alla proposizione Bolognetti, Cenci, Buoncompagni, Colonna di Sciarra; al-

Digitized by Google

Nel 1827 Leone XII pubblicò, ai 27 di dicembre, un altro moto proprio nel quale si comprendono varie disposizioni in riforma di quello del 1824; soppresse affatto i Consigli presso i capi delle provincie e prescrisse varie norme per ordinare le classi dei nobili e dei cittadini, insistendo sempre nella prediletta sua idea che la nobiltà precipuamente influisse al decoro del principato.

Promulgò in fine lo stesso Papa il 21 dicembre 1828 un moto proprio ed un analogo regolamento sul metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione onde riparare ai funesti effetti della confusione che regnava allora in quel ramo di servizio pubblico.

l'opposto si mostrarono contrarii Altieri, Barberini, Borghese, Chigi, Colonna di Paliano, Doria e Rospigliosi, avvertendo questi ultimi non essere più tali istituzioni analoghe allo spirito del secolo.

Digitized by Google

CAPO II.

Pontificato di Gregorio XVI.

—

A Leone XII, trapassato nel 1829, succedette Pio VIII che regnò solo venti mesi, e che, per valermi delle autorevoli parole del Coppi, *governò lo Stato con dolcezza, e poco fece, ma questo istesso gli procacciò favore dopo Leone XII che tante cose aveva innovate.*

Dopo la morte di Pio VIII fu eletto papa il cardinale Mauro Cappellari che prese il nome di Gregorio XVI. Ai primi giorni di questo nuovo pontificato si levò nell'Emilia una violenta bufera rivoluzionaria che si spinse fino alle vicinanze di Roma. La rivoluzione avvenuta in Francia nel luglio del 1830 aveva scossi gli animi e ridestate le speranze di quelli che anelavano a cangiar le forme di costituiti governi ed a far trionfare le idee, che con un nome di significato elastico, epperciò più atto a diffondersi, si chiamarono liberali. Tutti questi moti di popoli procedevano dall'esempio della Francia, e non potevano

Digitized by Google

riuscire ad effetto durevole se non coll'aiuto di essa; ebbelo il Belgio e compì la sua rivoluzione staccandosi dall'Olanda; non l'ebbe la Polonia, e dopo una lotta gigantesca fu prostrata; non l'ebbero quelle provincie italiane, e dopo una prolungata agitazione tornarono alle antiche signorie. Se i rivolgimenti non conseguirono l'intiero effetto che si proponevano i rivoltosi, non è men vero però che in quell'agitazione accaddero mutazioni di governi ed atti legislativi che manifestavano gli intendimenti di una parte politica messasi gagliardamente all'opera. Non sarà inutile pertanto che di ciò pure qui si ragioni; e tanto più converrà fermarsi alquanto su questi casi, perchè da essi ricavasi la misura del progresso che le idee liberali avevano fatto verso una pratica attuazione, e si svelano le aspirazioni che poscia grandeggiando produssero gli avvenimenti del 1848, e degli anni posteriori.

E qui più ancora che altrove ci atterremo ai testi degli atti officiali, cautela necessaria per chi trattando di leggi vuole cansare ogni influsso di passione.

L'atto che rivela più estesamente i desiderii e lo scopo di coloro che eransi fatti iniziatori di una rivoluzione italiana, è il manifesto dell'avvocato Giovanni Vicini, presidente del governo provvisorio di Bologna, pubblicato il 25 febbraio 1831 (1).

« Bologna » ivi si diceva « antica sede degli Etru-« schi, ascritta dopo alla cittadinanza romana, indi

(1) Riferito dal Coppi nel tomo 8 degli *Annali d'Italia*, stampato in Roma nel 1851.

« mantenuta dagli stessi imperatori in una parte della
« sua libertà, e fatta in fine capace dal Magno Ottone
« a reggersi sotto forma di repubblica, infine essersi
« data alla protezione di Nicolò III. Essersi per patto
« lasciato il libero reggimento della repubblica; ma
« tanto quel pontefice, quanto i suoi successori
« (tranne Eugenio IV), aver sempre tentato di con-
« vertire la protezione in assoluto dominio. Final-
« mente essersi convenuto con Nicolò V che in per-
« petuo durare dovesse il libero governo della città
« sotto le forme stabilite da' suoi statuti. Il cardi-
« nale legato della Santa Sede nulla potesse delibe-
« rare senza il consentimento dei patrii magistrati.
« L'erario bolognese fosse separato dal pontificio, e
« tutti gli introiti dovessero versarsi nelle casse del
« Comune. I Bolognesi avessero il diritto di difen-
« dersi in perpetuo colle armi proprie. Queste condi-
« zioni, sebbene confermate da ventisette pontefici,
« essersi col tempo tolte di mezzo. Il libero reggi-
« mento essersi mutato in dispotico dominio. I papi
« avere imposto gravissimi tributi a loro profitto, ed
« avere invasa la provincia colle loro armi, non per
« difenderla, ma per opprimerla. La violazione dei
« patti rompere il trattato, quindi Bologna avere
« giustamente promulgata la sua emancipazione dal
« dominio temporale dei papi. A queste cause parti-
« colari di emancipazione aggiungersi i motivi co-
« muni a tutte le provincie, ond'era composto lo Stato
« pontificio; motivi che desunti dal mal operare dei
« governanti contro i fini dell'istituzione d'ogni buon

« governo, legittimano sempre al cospetto della giu-
« stizia la sollevazione dei popoli. Di fatti, non solo
« niuna legge fondamentale, nè alcuna nazionale
« rappresentanza, ma niun Consiglio nelle provincie,
« niuna autorità nei municipii, niuna tutela delle
« persone e delle sostanze. Un'orrenda confusione
« nell'esercizio dei poteri. Un principe sovrano es-
« sere circondato da altri settantadue principi, ai
« quali era dato il parlare in nome di quello, ed il
« pubblicare leggi ed ordinamenti. Spesso le leggi del
« sovrano divenire nulle per l'arbitrio di coloro ai
« quali era commesso l'eseguimento. Nelle provincie
« spedirsi presidi a governarle a fiamme ed a fuoco.
« La legislazione civile essere tratta in molta parte
« dal diritto giustinianeo, cui andavano derogando i
« *motu proprii* diversi, a seconda che diversificava la
« persona dei pontefici. Aggiungersi la congerie dei
« canoni, delle costituzioni papali, delle decisioni in-
« finite dei tribunali aventi forza di legge e fra loro
« opposte. Essere leggi criminali, bandi varii nelle
« diverse provincie. L'amministrazione della giusti-
« zia non poter essere che una conseguenza mo-
« struosa di quelle menti che erano le fautrici o in-
« ventrici di una sì viziosa legislazione. Oltre i giu-
« dici laicali, esservi gli ecclesiastici, e privilegi senza
« numero rendere mal certa la competenza dei tribu-
« nali. La Segnatura, che avrebbe dovuto corrispon-
« dere ad una ben ordinata Cassazione, non essere
« ad altro istituita che a perpetuare le liti. Nella
« giustizia punitiva, un preside legato di una pro-

« vincia, avere la facoltà di chiamare a sè le cause
« che importassero una pena sino a dieci anni di
« galera, e deciderle in via economica senza appello,
« tolto il regolare processo, e rimossa la contesta-
« zione del reato e qualsivoglia mezzo di difesa. Non
« reggere l'animo a parlare delle sanguinose Com-
« missioni istituite nelle Marche e nella Romagna,
« ad unico intendimento di punire le opinioni degli
« uomini. Le torture, i ceppi e le catene, i premii allo
« spionaggio e le impunità, essere stati i mezzi di sì
« atroce istituzione. L'istruzione pubblica essere or-
« dinata di un modo acconcio a confondere piuttosto
« che a chiarire gli intelletti dei giovani. La mala ver-
« sazione delle pubbliche e delle private sostanze por-
« tando i popoli ad estrema rovina, destare la com-
« passione dello straniero. I pubblici fondi venuti alla
« Santa Sede dai governi precedenti, essere assegnati
« a turbe di oziosi raccolti nei chiostri. La provincia
« di Bologna (mentre le altre erano in eguale e peg-
« gior condizione), ridotta a soli trecentomila abi-
« tanti, tributare alle pubbliche casse più che sei
« milioni di franchi. Neppure una terza parte esserne
« erogata nelle cause della pubblica utilità delle pro-
« vincie. Una grossa somma essere consumata nella
« cattiva amministrazione delle finanze; l'altra parte
« essere ingoiata dal pubblico tesoro. Dopo l'ultima
« rivoluzione di Parigi, lo spirito di libertà che bol-
« liva negli animi di tutti, aver preso maggior lena
« ed essersi mostrato alla scoperta in grandissima
« parte d'Europa, e specialmente in Italia, troppo

« lungamente oppressa. Quivi essersi domandato da « prima, se la semplice confederazione avesse potuto « soddisfare alla pubblica salute, ma essersi tosto « conosciuto quali e quanti sieno i mali del fede- « ralismo. Si proclamasse adunque perfettissima « unione, si costituissero le unite provincie in un « solo Stato, in un solo governo, in una sola fa- « miglia ».

A quest'atto, che colla veemenza di popolari passioni e coll'invocazione della storia esprimeva un'accusa giuridica del passato, un invito diplomatico pel presente, ed un programma politico per l'avvenire, tenne dietro l'indomani l'adunanza dei deputati delle varie città rivoltate, nella quale questi giurarono di « anteporre ad ogni municipale vantaggio la co- « mune utilità, e promulgarono a voti unanimi la « totale emancipazione di fatto e di diritto dei paesi « e provincie venute a libertà, e colà sino allora « rappresentate dal dominio temporale dei papi (1) ».

Convennero altre volte insieme i deputati, fra i quali si notavano Orioli, Silvani, Vicini e Zannolini per Bologna, Recchi per Ferrara, Terenzio Mamiani per Pesaro, Pasolini per Ravenna, ed Andrea Cattabeni per Senigallia, ed estesero ed approvarono un progetto di costituzione provvisoria che venne poscia promulgata il 4 di marzo dell'anno stesso 1831.

Posta la divisione dei tre poteri, l'esecutivo, il legislativo ed il giudiziario, e mantenuta l'osservanza della religione cattolica, apostolica, romana nella

(1) Coppi, l. c.

Digitized by Google

sua piena autorità, quella costituzione riconosceva il potere esecutivo, composto di un presidente, e di un Consiglio dei ministri, essere provvisoriamente il capo supremo dello Stato.

Il potere legislativo doveva esercitarsi dalla Consulta legislativa composta di un rappresentante d'ogni provincia proposto per essa, ed a maggioranza di voti eletto dall'assemblea cui ugualmente spettava il nominare il presidente ed il Consiglio dei ministri. Si stabiliva che le provincie avessero ad essere amministrate da un prefetto e da un Consiglio di prefettura; e le comunità da magistrati municipali sotto la tutela e vigilanza dei prefetti; che il potere giudiziario dovesse esercitarsi da tribunali.

L'assemblea nominava nel suo seno una Commissione incaricata di presentare nel termine di una settimana un progetto di legge per la convocazione dei comizi, collo scopo di eleggere deputati per un'assemblea costituente, la quale formasse un piano di costituzione dello Stato.

Il nuovo governo fu costituito nello stesso giorno 4 di marzo. A' 10 poi dello stesso mese i deputati presenti, nell'assenza temporanea della maggior parte de' componenti la Consulta legislativa, dichiararono di « riconoscere per ragioni di pubblica necessità il « diritto nel potere esecutivo di esercitare per allora « le funzioni legislative, affinchè la cosa pubblica « non mancasse dei necessari provvedimenti ».

Ma per la poca forza che era in quel governo, e per la resistenza che non tardò ad incontrare, nulla

Digitized by Google

si fece da esso che porti di essere registrato in una storia della legislazione.

La Francia, d'onde era uscito l'esempio avidamente raccolto da questi che si qualificavano liberali italiani, e da cui solo poteva aspettarsi un aiuto per sostenere l'impresa dell'iniziato rivolgimento a fronte dell'Austria che sicuramente l'avrebbe osteggiato, punto non si curò di secondare quel moto e quelle aspirazioni. Bastolle di collocarsi in sito dove potesse frenare l'Austria se questa volesse troppo spingere il suo predominio in Italia, ed occupò, come vedremo in appresso, la città ed il porto d'Ancona. Così la Francia negli affari d'Italia avvertì, secondo che le detta la sua naturale politica, a' soli interessi francesi (1).

Si posero innanzi i soliti principii di non intervento limitato, e di diritto di precauzione; e si ebbe campo di scorgere una volta di più ciò che in politica non si dovrebbe mai dimenticare, vale a dire che i principii generali non mai s'allargano abbastanza per comprendere tutti i fatti ed adattarli a tutti i casi; ond'è che essi valgono piuttosto come

(1) « Nous sommes entrés en Italie » scriveva Casimiro Périer al conte di Sainte Aulaire in febbraio 1832 « parce que, du moment où les Autri- « chiens y paraissaient, nos intérêts autant que l'amour propre national « etaient exposés; nous ne pouvons avoir la pensée de favoriser des « rébeiiions désapprouvées; mais nous devons faire respecter un terri- « toire, sur le quel nous ne saurions souffrir, de la part de l'Autriche, « une occupation même momentanée. — Vedi *Mémoires pour servir* « *à l'Histoire de mon temps*, par M. Guizot, tomo 2, pag. 453-54 ».

armi per le controversie, che come regole di andamento pratico.

Il novello Papa Gregorio XVI, sopraffatto da quegli avvenimenti, seguì la consueta via dei principi in simili frangenti; rivolse parole di clemenza ai sollevati e s'acconciò con chi aveva forze sufficienti per reprimere la rivoluzione, più ancora nell'interesse proprio che in quello del Papa. Questi, per mezzo del segretario di Stato, pubblicava, il 2 di aprile dello stesso anno, un editto in cui si diceva che « sollecito il santo Padre di eseguire ciò che già aveva « annunziato a'suoi popoli, si occupava premuroso « d'investigare i bisogni per rimediarvi prontamente « con quelle disposizioni benefiche, le quali in pro « di tutti nella sua generosità e sapienza aveva ideato « in parte, ed in parte era per adottare, appena che « più accurate notizie sulle particolari circostanze « dei luoghi potessero additargli quali potessero es- « sere le più opportune. Incominciare un'êra no- « vella ».

Ma intanto sembrando che per la concorrenza dell'Austria e della Francia, che amendue avevano occupato militarmente parte degli Stati Pontificii, fossero per prodursi serie complicazioni, gli ambasciatori di quelle due Potenze entrarono in conferenza co'ministri di Prussia, di Russia e di Sardegna residenti in Roma, e con un inviato della Gran Bretagna. Questi diplomatici non ebbero mai plenipotenze speciali pert ale conferenza; il governo pontificio si astenne costantemente dal riconoscerla, ma non ricusò

di trattare individualmente co' membri della medesima (1).

La conferenza doveva occuparsi di dar consigli per rimediare ai mali futuri nell'amministrazione interna degli Stati pontificii.

Le grandi Potenze d'Europa non erano mosse da sentimenti eguali nel compiere queste parti verso il Papa. Il principe di Metternich non aspirava a rendere le riforme efficaci, l'imperatore di Russia non lo desiderava. A questo parevano aspirazioni non fondate, all'altro usurpazioni sulla legittima autorità del sovrano. Avevano le due Potenze accondisceso a prender parte in tali trattative per non urtare di fronte colle idee dei governi di Francia e d'Inghilterra che si potevano credere disposte a giungere a qualche risultato positivo e miravano, anzichè al fare, ad impedire che si facesse.

La conferenza riuscì a compilare un *memorandum* che porta la data del 21 di maggio 1831, e che in sostanza conteneva i seguenti suggerimenti:

« Sembrare » essa diceva « che nell'interesse generale « dell'Europa, due punti fondamentali si dovessero « considerare nello Stato ecclesiastico: 1° che il go- « verno pontificio fosse fondato sopra basi solide coi « miglioramenti meditati ed annunziati dallo stesso « santo Padre sin dal principio del suo pontificato; « 2° che questi miglioramenti costituendo, secondo « l'espressione dell'editto del cardinale Bernetti, « un'êra novella, fossero per mezzo di una garanzia

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1831, n. 98.

« interna posti al sicuro dei cambiamenti inerenti
« alla natura d'ogni governo elettivo. Per giungere a
« questo scopo salutare, e che per causa della posi-
« zione geografica e sociale dello Stato ecclesiastico è
« di un interesse europeo, parere indispensabile che
« il provvedimento organico da darsi da sua Sua San-
« tità muovesse da due principii vitali:

1° « Dall'applicazione dei miglioramenti di che
« si tratta non solo alle provincie sollevate, ma an-
« che a quelle rimaste fedeli, ed alla capitale;

2° « Dall'ammessibilità dei laici agli offici am-
« ministrativi e giudiziarii.

Proseguiva il *memorandum* proponendo che « que-
« sti miglioramenti dovessero abbracciare tanto il
« sistema giudiziario che l'amministrativo munici-
« pale e provinciale;

« Quanto all'ordine giudiziario e l'esecuzione in-
« tiera e lo sviluppo delle promesse del moto pro-
« prio di Pio VII del 1816, poter somministrare
« i mezzi più efficaci per soddisfare alle lagnanze
« generali;

« Circa all'amministrazione locale il ristabilimento
« e l'ordinamento generale delle municipalità elette
« dalla popolazione, e la fondazione di franchigie
« municipali che ne regolassero l'azione negli inte-
« ressi locali dei comuni, dover essere la base indi-
« spensabile di qualunque miglioramento ammini-
« strativo.

« In secondo luogo poi l'ordinamento di Consigli
« provinciali, sia di un Consiglio amministrativo per-

« manente destinato ad aiutare il governatore della « provincia nell'esercizio delle sue funzioni, sia di « una ragunanza più numerosa scelta nel seno delle « nuove municipalità, e destinata ad essere consul- « tata negli interessi più importanti della provincia, « sembrerebbe estremamente utile per invigilare sul- « l'amministrazione comunale, per repartire le im- « posizioni, e per illuminare il governo sui veri « bisogni della provincia ».

Aggiungevasi nel *memorandum* « essere d'una « immensa importanza un ordine stabilito nella fi- « nanza e nell'amministrazione del debito pubblico « che somministrasse una guarentigia tanto deside- « rabile pel credito del governo, e contribuisse es- « senzialmente ad aumentarne le sorgenti e ad assi- « curare uno stabilimento centrale nella capitale, « incaricato come Corte suprema de' conti, della vigi- « lanza sopra tutte le spese. Quanto più una tale in- « stituzione avesse il carattere d'indipendenza, e la « impronta di una unione intima del governo e dello « Stato, tanto più essa corrisponderebbe alle inten- « zioni benefiche del sovrano ed all'aspettativa ge- « nerale. Per giungere a tale scopo sembrare che i « membri di quella Corte dovrebbero essere scelti « dai Consigli locali, e formare coi consiglieri del « governo una Giunta o Consulta amministrativa la « quale potrebbe forse divenire parte di un Consiglio « di Stato, i cui membri sarebbero nominati dal so- « vrano fra i notabili per nascita, per ricchezza, o « per talenti.

« Senza uno o più stabilimenti centrali di questa « natura intimamente congiunti co' notabili di un « paese così abbondante di elementi aristocratici, « sembrare che la natura di un governo elettivo toglierebbe necessariamente ai miglioramenti « che formerebbero la gloria eterna del pontefice regnante quella stabilità che era così necessaria ».

Il concetto e la forma di questo *memorandum* nulla avevano in sè di risoluto e di perentorio; erano voti, suggerimenti, e rispettose proposte; erano fredde raccomandazioni ravvolte fra circonlocuzioni pompose. Dopo d'averlo compilato i ministri delle Potenze non ebbero istruzioni per sollecitarne l'effettuazione, di modo che esso rimase lettera morta, e non attestò neppure la decisa volontà di que' che l'avevano messo innanzi.

Gregorio XVI all'incontro, pochi mesi dopo, promulgò una serie di nuovi ordinamenti, dei quali daremo un sunto ai lettori. Ma prima conviene ancora che si narri come i rappresentanti in Roma delle Potenze, che avevano preso parte nella conferenza, rispondessero all'istanza che il cardinale segretario di Stato loro faceva con nota circolare del 4 di luglio dello stesso anno, in cui annunziando loro l'imminente partenza delle truppe austriache dal territorio pontificio, aggiungeva che il santo Padre « aveva contentati i governi amici con riforme, amnistie e « rinunzia alla confisca, e che in cambio desiderava « si sostituisse una forza morale alla fisica; pregare

« perciò che si facesse sentire l'interesse che quegli
« amici prendevano alla conservazione dello Stato
« pontificio ».

I membri della conferenza consultarono fra loro, ed in fine, il 10 dello stesso mese di luglio, firmarono un protocollo nel quale si consegnavano le seguenti risposte :

L'ambasciadore d'Austria dichiarava « che l'impe-
« tore accordava la guarentigia degli Stati sottomessi
« alla sovranità della Santa Sede secondo i trattati
« del 1815, guarentigia estesa similmente sulla con-
« servazione in tutta la sua estenzione del potere
« temporale del sommo pontefice, al quale potere
« non avrebbe mai permesso che si attentasse ; ri-
« conoscere nella Santa Sede, come in qualunque
« altro governo, il diritto incontrastabile di chiamare
« quel soccorso straniero che credesse più opportuno
« per sedare le turbolenze interne ».

L'ambasciadore di Francia esprimeva « come i voti
« della sua nazione per la tranquillità interna degli
« Stati pontificii non avessero mai cessato un istante
« di essere così ardenti come sinceri. Circa la gua-
« rentigia, la Francia la darebbe quando il governo
« pontificio avrebbe eseguito gl'indicati miglioramenti ».

Il ministro di Prussia esponeva « che il suo sovrano
« fedele ai trattati ed ai principii conservatori del
« diritto pubblico d'Europa, considererebbe nuove
« turbolenze non solo come attentati contro il so-
« vrano, ma altresì come contrarie agli interessi più

« cari dell'Europa, che ha riconosciuto l'indipen-
« denza del potere temporale del Papa, il quale era
« di una troppo grande importanza per soffrire che
« si tentasse di distruggerlo ».

Il ministro di Russia avvertiva che mancando d'istruzioni « si trovava in una situazione particolare,
« ma che credeva ciò nondimeno poter dichiarare
« che la sua Corte non poteva non aderire ai senti-
« menti ed ai principii di quella di Vienna ».

Il ministro di Sardegna si spiegava nel senso che
« se mai nuovi tumulti minacciassero la sovranità
« temporale e l'indipendenza del sommo Pontefice,
« mettendo così a repentaglio eziandio la sicurezza
« degli altri Stati d'Italia, per quanto il santo Padre
« potrebbe impiegare tutti i mezzi di repressione che
« giudicasse opportuni, invocando anche il soccorso
« di altra Potenza, da cui lo sperasse più pronto ed
« efficace, non di meno il re di Sardegna era pa-
« rimente disposto a cooperare, ove d'uopo, dal
« canto suo al ristabilimento dell'ordine pubblico
« in tutti quei modi che le circostanze lo permet-
« tessero ».

In fine il commissario inglese si limitava a comunicare un articolo di un dispaccio di lord Palmerston, ministro allora degli affari esteri, del 29 giugno precedente, col quale partecipava « che circa la propo-
« sizione di guarentirsi dalle cinque Potenze la so-
« vranità temporale del Papa, il governo della Gran
« Bretagna faceva voti per la tranquillità. Ma molte
« considerazioni, e molte elevate e locali circostanze

« impedivano al governo inglese di prender parte in « simile impegno ».

Mentre da que' diplomatici si compilava questo protocollo, il Papa provvedeva per le promesse riforme. Il 5 luglio dello stesso anno, il cardinale segretario di Stato, pubblicò un editto sull'ordinamento amministrativo delle comunità e delle provincie. Era tale editto diviso in tre titoli, il primo relativo all'ordinamento comunale, il secondo all'ordinamento provinciale, il terzo per confermare e migliorare alcune disposizioni del moto proprio di Pio VII del 6 di luglio 1816, cadute in desuetudine.

La sostanza di questa legge era la seguente:

Ogni provincia doversi amministrare da un delegato che fosse prelato, o da un legato se al governo della medesima si destinasse un cardinale. Presso ogni delegato vi fosse una Congregazione governativa composta di quattro consiglieri, nominati dal sovrano. Avessero questi il voto deliberativo circa il rendimento di conti e l'esame dei bilanci preventivi così delle comunità come delle respettive provincie. In tutto il rimanente il voto della Congregazione non fosse che consultivo, e la risoluzione definitiva dipendesse dal delegato.

Le Congregazioni si rinnovassero parzialmente. I Consigli delle comunità fossero composte da sedici a quarantotto consiglieri secondo la relativa popolazione. I membri di que' Consigli fossero per la prima volta nominati dai rispettivi delegati coll'approvazione della segreteria di Stato. Accadendo vacanze

dopo le prime istituzioni, le elezioni dei nuovi consiglieri si facessero nei Consigli medesimi a pluralità di voti, riservata l'approvazione del delegato; i consiglieri fossero scelti nelle classi dei possidenti (compresi gli ecclesiastici aventi beni proprii) degli uomini di lettere, di negozianti e di que' che esercitassero in figura di capi, le professioni e le arti non vili e non sordide. I consiglieri comunitativi si rinnovassero per terzi in ogni biennio. Ogni comunità avesse inoltre una magistratura per esercitare le funzioni rappresentative della medesima, e che fosse composta da tre a nove individui (secondo il maggiore o minor numero delle popolazioni) detti *anziani* e da un capo denominato *gonfaloniere* o *priore*. In ogni provincia un Consiglio provinciale si adunasse annualmente sotto la presidenza del delegato, e fosse composto di tanti individui possidenti, commercianti, o dotti, scelti dai consiglieri comunitativi, sulla base di uno per ventimila abitanti. Questo Consiglio provinciale si rinnovasse ogni due anni. L'adunanza del medesimo non fosse che una sola volta all'anno, e non potesse durare più di quindici giorni. Il governo avesse facoltà di sciogliere a suo talento gli anzidetti Consigli provinciali e di ordinare la elezione anche intiera di nuovi Consigli. A questi Consigli spettava il deliberare su i pubblici lavori della provincia e su i conti dell'azienda provinciale.

Varii altri editti inoltre si pubblicarono per ordinare il sistema giudiziario sulle traccie del moto proprio di Pio VII, del 6 luglio 1816, che si appre-

sentava sempre come il punto di partenza delle necessarie riforme, e tale che se fosse stato più svolto nelle sue disposizioni e più intieramente e costantemente applicate avrebbe adempiti i voti della miglior parte della popolazione degli Stati pontificii.

Si ristabilirono i tribunali collegiali anche in prima istanza, e si ammisero a sedervi come giudici molti laici. Si dichiarò espressamente cessare la giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa in qualunque causa o materia con che s'intese rendere indipendente il potere giudiziario (1).

Tennero dietro a questi provvedimenti un regolamento di procedura civile del 31 ottobre dello stesso anno, ed un editto del segretario di Stato del 5 successivo novembre, contenente un codice di procedura criminale che dianzi mancava totalmente. In esso fra le altre disposizioni si stabilì « che nelle discussioni delle cause criminali s'interrogassero i testimoni in presenza dell'accusato e de' suoi difensori; che questi perorassero la loro causa in presenza di tutti i giudici uniti. Si appose tuttavia la dichiarazione che nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione ed altri attentati alla pubblica sicurezza, si procedesse sempre in via spedita e sommaria, col mezzo di ministri specialmente deputati per la formazione del processo, nominati in ogni caso dalla segreteria di Stato; il giudizio sui medesimi essere riserbato al tribunale supremo della Consulta, incaricato della

(1) Editto del segretario di Stato del 5 ottobre 1831.

direzione e del modo delle procedure, a seconda delle facoltà che gli verrebbero concedute e che nelle rispettive circostanze potrebbe, occorrendo, impetrare ».

Con un altro editto del cardinale segretario di Stato del 20 di settembre 1832; fu pubblicato un regolamento, ossia codice sui delitti e sulle pene. Dichiaravasi però ad un tempo che quanto ai tribunali ecclesiastici, od alla cognizione dei delitti di loro competenza non meno per ragione di persone che per ragione di materia restassero nel loro precedente vigore le leggi canoniche. Si stabilì pure che nei delitti di Stato il condannato perdesse ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimanesse di ragione ed a disposizione del governo, a riparazione di qualunque danno.

Si lodarono del resto specialmente in quel codice la precisione con che vennero specificati i delitti, e la generale mitezza delle pene inflitte.

Dell'ordinamento giudiziario relativo alle pene, parleremo più distesamente in appresso, avvertendo soltanto che questo codice è in gran parte una riproduzione del codice penale francese, coll'unione di alcune disposizioni tolte dal codice penale austriaco.

Si cercò pure in quel torno di rimediare ai disordini che si erano introdotti nell'amministrazione delle rendite dello Stato, instituendo una Congregazione di revisione composta di un cardinale, di quattro prelati chierici di Camera, e di quattro deputati laici

Digitized by Google

scelti nella capitale e nelle provincie, con incarico di riordinare l'anzidetta amministrazione sovra un piede semplice e ben combinato, onde ciascun ministero conoscesse, amministrasse da se solo e fosse responsabile della propria tangente di fondi e di spese, e fosse soggetto ad una continua sindacazione. Si prescriveva alla Congregazione istessa di determinare con precisione quali dovessero essere le spese dello Stato, le provinciali e le comunali; e di stabilire un metodo veramente nitido di tener le scritture di tutte le computisterie pubbliche.

La Congregazione doveva anche determinare il metodo da seguirsi nella formazione della tabella preventiva generale e del bilancio generale d'entrata e d'uscita dello Stato. Questi due documenti dopo d'essere stati esaminati ed approvati dalla Congregazione dovevano essere comunicati ai cardinali ed ai capi delle pubbliche amministrazioni.

Si commetteva inoltre alla Congregazione istessa di proporre al sovrano, oltre i prescritti nell'editto del segretario di Stato che conteneva le disposizioni sovraccennate (1) quegli altri miglioramenti ai quali si potesse far luogo.

Per quanto affrettate e magnificate da chi le promulgava fossero queste riforme accompagnate da altre di minore importanza, esse non valsero punto a ricondurre i popoli, e singolarmente quelli delle Legazioni all'antica devozione verso il sovrano.

(1) Editto 21 novembre 1831.

Digitized by Google

La pubblicazione delle nuove leggi venne colà impedita e si mandarono a Roma deputati a chiederne la sospensione, domandandosi ad un tempo che non si mandassero truppe pontificie in quelle provincie, ma vi rimanessero le sole guardie civiche, pagate a pubbliche spese ; ogni provincia avesse in Roma dei deputati per suoi particolari affari. I Bolognesi aggiunsero la domanda che non si spedissero ecclesiastici a governarla.

Non essendosi fatta aperta resistenza dal governo pontificio, crebbe l'ardore degli opponenti, ed il 22 di dicembre dell'anno stesso (1831), i pro-legati e governatori di provincie coi loro consiglieri ed i capi degli stati maggiori delle guardie civiche di Bologna, di Forlì e di Ravenna, si adunarono nella città di Bologna, e nel dì 25 dello stesso mese stabilirono che a' 2 del prossimo gennaio fossero in Bologna deputati di quelle tre provincie, eletti alla proporzione di uno sovra ogni sedicimila abitanti, da cui si sarebbero concertate le istanze da umiliarsi al sommo Pontefice in nome di quelle popolazioni.

Gregorio XVI disapprovò altamente coteste deliberazioni, e forte si dolse che così male fosse stato ricevuto ciò ch'egli sin allora aveva fatto per quelle provincie (1). Ma per ciò non si acquetarono gli ani.

(1) Dispaccio del pro-legato di Bologna del 26 dicembre e risposta del segretario di Stato del 30 dello stesso mese 1831.

Ricordiamo che in tutta questa narrazione si segue da noi quanto è riferito nel tomo VIII degli *Annali d'Italia*, di A. Coppi, stampati in Roma nel 1851.

Digitized by Google

mi, e le cose si spinsero a tale, che venutosi all'armi, ne riuscì che gli Austriaci entrarono nelle Legazioni, ed i Francesi occuparono Ancona senza però impedire che in quella città si promuovesse pubblicamente la distruzione del governo pontificio allora esistente (1).

Intanto nuovi uffici diplomatici si praticavano in Roma e si mettevano vieppiù allo scoperto le intenzioni delle varie Corti che avevano preso parte nel *memorandum* del 21 maggio dell'anno precedente.

Casimiro Périer, capo del ministero di Francia, dichiarava nella Camera dei deputati il 7 marzo 1832 « che non altrimenti che la spedizione francese nel « Belgio, quella d'Ancona, concepita nell'interesse « generale della pace come nell'interesse politico « della Francia, avrebbe avuto per effetto di contri- « buire ad assicurare contro ogni pericolo di colli- « sione quella parte d'Europa, raffermando la Santa « Sede, procurando alle popolazioni italiane vantaggi « reali e certi, e ponendo un termine ad interventi « periodici, che erano di peso alle Potenze che li « eseguivano, e potevano essere un continuo soggetto « d'inquietudine pel riposo dell'Europa ».

L'Austria si mostrava ricisamente contraria alle più larghe concessioni chieste al sommo Pontefice ravvisandole « come pericolose per il resto d'Italia e

(1) Cesare Balbo nel suo stupendo *Sommario della storia d'Italia* (p. 447 della decima edizione, prima fiorentina) dice che il tempo che immediatamente succedette a questi sollevamenti « fu l'epoca della « maggior divisione tra governanti e governati italiani »; e noi dobbiamo ravvisarla adesso come divisione incipiente, e che progredì sino a quegli avvenimenti che mutarono intieramente l'assetto della penisola.

« come sorgenti immancabili di turbolenze perma-
« nenti negli Stati nei quali erano state ammesse...
« Non avere però essa tralasciato nel tempo stesso
« d'impegnare il sommo Pontefice, non solo a per-
« severare nella intiera esecuzione delle disposizioni
« legislative di già pubblicate, ma anche a dare alle
« medesime un carattere di stabilità che le mettesse
« al sicuro dei cangiamenti futuri, senza impedire
« utili perfezioni (1) ».

Il commissario britannico a sua volta dichiarava
« che il suo governo non nudriva più alcuna spe-
« ranza di poter fare qualche bene in questo affare,
« e perciò gli aveva ordinato di ritornare a Fi-
« renze (2) ».

Ristabilita la quiete pubblica, se non la riconciliazione degli animi, Gregorio XVI proseguì in alcune riforme degli ordini legislativi.

Fra questi è notevolissimo il regolamento legislativo e giudiziario degli affari civili in forma di moto proprio del 10 novembre 1834, entrato in osservanza nel principio dell'anno 1835; con questo regolamento veniva soddisfatto alla promessa espressa dal Papa nel suo moto proprio del 1831, e si svolgevano i principii del sempre encomiato moto proprio di Pio VII del 1816.

Molto esteso è tale regolamento nel quale si

(1) Nota del principe di Metternich a F. Lamb, ambasciadore inglese a Vienna, in data 28 luglio 1832.

(2) Nota di G. H. Seymour ai rappresentanti in Roma delle grandi Potenze in data 7 settembre 1832.

rende conto del modo tenuto per la compilazione di questo codice, e dello spirito in cui fu concepito.

« Avendo noi » dice ivi il Papa « sottoposto a ri-
« gorosa censura il progetto di tale regolamento, lo
« abbiamo trovato pienamente conforme ai bisogni
« dei popoli soggetti al dominio della Santa Sede;
« perlochè speriamo con fondamento, che assecon-
« dando i magistrati, siccome debbono, la nostra
« volontà, si raggiunga il fine a cui furono saggia-
« mente dirette le cure di Pio VII nel promulgare la
« sua legislazione; di seguire cioè la grande mas-
« sima che dichiara ottime quelle leggi le quali at-
« tribuiscono ai giudici il minimo arbitrio, senza
« violentare la loro coscienza, ed ottimi i giudici i
« quali attribuiscono il minimo possibile arbitrio a
« loro stessi ».

Questo regolamento diviso in titoli, capitoli e sezioni, comprende mille ottocento e sei paragrafi, per i quali si stabiliscono disposizioni di diritto civile, regole di procedura, norme di competenza e d'ordine giudiziario, riferendosi nella parte in cui non viene altrimenti disposto con esso, alle leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche.

Lo stesso regolamento porta che sieno considerate come una parte del diritto civile vigente nello Stato pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto del 1° giugno 1821; e che rimangano pure in osservanza gli statuti locali in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territo-

rio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali.

Questo codice forma la base di quella che può chiamarsi legislazione speciale odierna dello Stato pontificio; fu elaborato con principii analoghi a quelli che diressero altre compilazioni di leggi eseguite in Italia dopo il 1814 (1). Nelle successioni intestate è mantenuto con attenta cura il favore dell'agnazione; nella materia delle ipoteche si è in qualche parte migliorato il sistema francese, massimamente per l'obbligo d'iscrizione imposto anche alle ipoteche legali; si sono conservate le sostituzioni fedecommessarie e sebbene queste non potessero di regola costituirsi se non in beni immobili, vi si aggiunsero tuttavia delle eccezioni che accennano a certe condizioni affatto speciali di condizioni di famiglia e di abitudini del paese (2).

(1) Sul regolamento di cui parliamo non meno che su quello relativo ai delitti ed alle pene di che abbiamo toccato di sopra vedasi un libro recente del signor Maurizio Pujos avvocato alla Corte di Parigi, intitolato: *De la législation civile criminelle et administrative des Etats pontificaux*, dove sono accuratamente notate le analogie tra la legislazione pontificia e la francese, ed esaminati e discussi varii punti capitali della prima.

(2) Così al n. 40 del citato regolamento si stabilisce che: « è permesso « di sottoporre al peso della restituzione in aggiunta e come appendice « ai beni immobili costituenti la eredità fedecommissaria o primogeniale:

« 1° Le raccolte di statue, di pitture, di monumenti antichi, di « stromenti o macchine di fisica, d'astronomia, d'anatomia, i gabinetti « di storia naturale, le biblioteche e generalmente le collezioni d'oggetti « che riguardano scienze o arti liberali;

« 2° Un capitale di gioie, gemme, oro, o argento lavorato, o di altri oggetti preziosi ».

Finalmente si osservarono i giusti riguardi verso gli stranieri, dichiarandoli capaci di succedere e di acquistare nello Stato pontificio, se e come per le leggi vigenti nei paesi esteri saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificii, salve le convenzioni politiche ed i trattati (1).

Fa seguito a questo regolamento un editto del cardinale segretario per gli affari di Stato interni del 17 dicembre dell'anno istesso 1834, nel quale si provvede per l'ordinamento e la disciplina degli uffizii ipotecarii, la disciplina pei magistrati ed officiali addetti all'amministrazione della giustizia, e le tasse dei giudici civili.

Con un editto del 25 luglio 1835, furono creati tribunali amministrativi col titolo di Congregazioni governative, la cui giurisdizione venne ancora ampliata con un'istruzione dichiarativa del 12 novembre 1836. Per gli affari concernenti agl'interessi dei Comuni e delle provincie, si ebbero i Consigli provinciali, dalle cui decisioni fu ammesso appello od al cardinale Legato dov'esso risiedeva, od alla Congregazione di buon governo, riservata la cognizione delle controversie tra il fisco ed i Comuni, o tra il fisco e le provincie ai magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo della Camera apostolica; in terza ed ultima istanza siffatte vertenze furono devolute ad un Consiglio supremo, composto del cardinale decano del sacro Collegio, del cardinale

(5) §. 8 del citato regolamento.

Digitized by Google

presidente della revisione dei conti, del cardinale segretario per gli affari di Stato interni, e di tre prelati auditori di Rota.

Di un altro provvedimento legislativo, e di un atto di alta influenza religiosa, fatti da Gregorio XVI, dobbiamo ancora parlare.

Vogliamo dire del regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare, contenuto nell'editto del cardinale segretario di Stato del 1° aprile 1842, e delle lettere apostoliche del 3 dicembre 1839, colle quali il Papa seguendo gli esempi de' suoi predecessori Paolo III, Urbano VIII, Benedetto XIV e Pio VII, condannò l'infame commercio della tratta dei negri, ed avvertì e scongiurò caldissimamente nel Signore tutti i cristiani affinchè non ardissero di vessare ingiustamente gl'Indiani, i mori ed altri simili uomini, spogliarli dei loro beni, o ridurli in servitù, o prestare aiuto a chi ciò facesse.

Così Papa Gregorio XVI continuava la disapprovazione e l'ammonimento che la Santa Sede da tre secoli esprime contro un traffico che disonora l'umanità.

Non altrimenti che alcune altre legislazioni dell'Europa, quella degli Stati pontificii fu sottoposta a severo esame e ad amare critiche, ma trovò pure i suoi difensori, fra cui negli ultimi anni si distinse un chiaro giureconsulto francese, che staccandosi dalle dottrine del suo paese, prese ad esaltare la legislazione di quegli Stati che gli parve in molte parti da preferire perfino ai gloriosi esempi della

stessa sua patria, ed esclamò: *a Roma, lo spirito delle leggi rimanga romano come il loro titolo!* (1)

Spositori anzichè giudici noi crediamo che a porgere un'idea esatta dell'indole della legislazione operante, ossia dell'amministrazione della giustizia a Roma, valga assai il prospetto dei tribunali che sedevano in essa alla fine del regno di Gregorio XVI, con che chiuderemo questo capitolo della nostra storia.

Debbesi anzitutto premettere essere tre i gradi di giurisdizione che la legge ammette nelle cause ordinarie. Dalle sentenze proferite in prima istanza, tranne poche eccezioni, si può sempre appellare. Quando la seconda sentenza riesce conforme alla prima, non vi ha luogo ad altro appello; ma se la prima fu revocata o riformata, anche in parte, si può dar luogo ad un nuovo appello in terzo grado di giurisdizione. Le decisioni proferite in terzo grado, quantunque disformi dalle due precedenti, non vanno più soggette ad appello, ed acquistano forza di cosa giudicata, trascorso lo spazio di dieci giorni, durante il quale la parte soccombente può porgere richiamo onde la causa venga nuovamente discussa dal tribunale aumentato dal concorso di tutti i giudici che lo compongono.

Qualunque sentenza inappellabile può, entro il termine di tre mesi, essere intaccata in via di nullità, mediante ricorso per annullamento o circoscrizione

(1) *Rome devant l'Europe*, par M. Paul Sauzet, 3me edit., p. 266.

di atti avanti il tribunale supremo della Segnatura. Alcune volte compete quindi ai litiganti un quarto grado di giurisdizione allorchè la Segnatura concede il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

La competenza è determinata dalla natura delle azioni e dal valore della lite.

Nei tre gradi ordinarii di giurisdizione, e nel quarto quando vi si fa luogo, l'ordine giudiziario in materia civile venne composto nel modo seguente: I governatori, i tribunali civili, i tribunali di commercio, i tribunali d'appello, il tribunale del senatore di Roma, ossia di Campidoglio investito della giurisdizione cumulativamente col tribunale dell'A. C. per le cause laiche tra e contro meri laici, della città di Roma e dell'agro romano; il tribunale dell'A. C. (1) composto del prelato uditore di Camera presidente, di tre prelati luogotenenti, e di nove togati; il tribunale della Sacra Rota. E qui trattandosi di tribunale d'antica fama e che può aversi come il supremo nella giurisdizione ordinaria, non sarà fuor di proposito il notarne le competenze molteplici, e le forme di procedimento affatto singolari (2).

(1) Non ci dilungheremo nel cercare il significato di questa sigla, poichè essa è invariabilmente serbata negli atti ufficiali. Ma sembra che contenga le iniziali dell'*auditor cameræ*, poichè il prelato auditore della camera ne è il presidente.

(2) Del Tribunale della Rota romana dopo il 1814 faceva il seguente elogio Francesco Forti più d'una volta da noi lodato in questa storia: « Chi ne legge le decisioni può restar maravigliato osservando la continuazione del sapere antico, come se una rivoluzione ed una dominazione straniera non avessero rotta la serie delle antiche tradizioni ». — *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. 1, capo III, sezione 5.

La Rota adunque giudica in seconda istanza le cause maggiori di scudi 500 o di valore indeterminato decise dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie, e le cause ecclesiastiche giudicate dai tribunali vescovili, dal vice-gerente e luogotenente del vicariato, o dal giudice ecclesiastico. Come tribunale supremo decide in terza ed ultima istanza le cause risolute con sentenze disformi dai due turni del tribunale civile, ovvero quelle giudicate dall'altro turno rotale in appello con sentenza disforme da quella di primo grado; quelle eziandio decise dai tribunali civili e commerciali delle province, ed in secondo grado dai tribunali d'appello di Bologna e Macerata, e commerciale d'Ancona. Come tribunale privativo, la Rota decide le questioni sui rescritti o chirografi pontificii rimesse al medesimo, non che quelle di restituzione in intiero; le quali cause vengono decise dall'intiero tribunale.

La Rota è composta di dodici auditori, fra i quali si annoverano collocati di diritto prelati francesi, spagnuoli e tedeschi; ogni auditore ha un aiutante di studio e due segreti.

Principia a proporne la causa il decano o chi ne fa le veci, e talvolta l'uditore che gli siede a destra in luogo del vice-decano, e ciò per turno, ciascuno de'quali si compone del Ponente, proponente la causa, e dei quattro uditori che gli siedono a sinistra e si chiamano *corresponsali*, i quali concorrono con esso nel giudicare. Una volta il Ponente non aveva voce deliberativa, l'ha poi ottenuta, e così costituendosi

Digitized by Google

un numero dispari di giudici, si ha più facilità nelle votazioni.

Se le parti non si sono precedentemente messe d'accordo per determinare la formola, secondo la quale le quistioni, o dubbii, debbono essere poste, primo dovere del tribunale è di stabilire tal formola; sulla richiesta delle parti il Ponente comunica loro in iscritto la formola appoggiata ai motivi. Se una delle parti non s'accomoda a tale proposta, essa dee dimandare un nuovo esame, l'altra parte risponde, e quindi il Ponente mette al piede delle allegazioni in iscritto, non ammettendosi discussioni orali dei patrocinanti, *audiatur*, oppure *expediatur;* nel primo caso si ammette un nuovo esame e si ricomincia da capo; nel secondo si passa oltre e si procede a sentenza.

Il tribunale della piena Camera giudica in grado d'appello le cause ove sia interessato il pubblico erario, decise dai tribunali civili e dal turno camerale, e che osserva i metodi e le forme dei giudizii rotali.

Finalmente il supremo tribunale di Segnatura, che non altrimenti che la Rota ritiene la mista giurisdizione, cioè tanto di cause civili che di cause ecclesiastiche. Esso giudica le domande di annullamento e circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze. Decide anche le questioni di restituzione in intiero, di competenza, di unione, e di rivocazione di cause, e di ricuse di giudici.

Fuori della cerchia della giurisdizione ordinaria,

vi hanno, oltre i tribunali ecclesiastici, che giudicano sopra le materie meramente ecclesiastiche, quali sono le curie vescovili, varie Congregazioni speciali, come quella d'immunità ecclesiastica, quella della visita apostolica, ecc. Si mantennero pur anche giurisdizioni eccezionali, quali sono la Congregazione della reverenda fabbrica di S. Pietro per l'adempimento dei legati pii, la Lauretana per gli affari della santa Casa di Loreto, dichiarando la legge privilegiate le cause che ne risguardano in qualunque modo gl'interessi; la Congregazione del Censo che pronunzia inappellabilmente sovra tutte le questioni che si riferiscono ai limiti delle province, dei distretti, de' governi e dei Comuni.

Passando ai tribunali criminali è duopo avvertire anzitutto che non essendovi negli Stati pontificii un codice di polizia correzionale, onde evitare che le punizioni eccedano la giusta misura corrispondente ai delitti, l'arbitrio del giudice anzichè il testo della legge divenne la regola dei giudizi.

Quanto ai reati maggiori si hanno otto gradi di penalità, la morte semplice ovvero accompagnata da esemplarità ossia aggravamento di tormento; la galera in vita; la galera a tempo; i lavori pubblici; l'esilio; la reclusione o detenzione; l'ammenda; la privazione e la interdizione dalle cariche pubbliche, e dei diritti civili (1).

(1) Ci serviamo della parola *reati* che ci pare più esatta perchè comprensiva dei delitti e dei crimini, quantunque *il regolamento sui delitti e sulle pene del* 20 *settembre* 1832 che abbiamo citato di sopra usi la parola *delitto* per amendue le specie.

Digitized by Google

I reati si dividono in due categorie secondo la diversità delle pene. Diconsi minori quelli che si puniscono con l'ammenda o colla condanna ai lavori pubblici che non si estenda a più d'un anno, maggiori quelli colpiti da pena più grave.

La cognizione dei reati maggiori punibili colla morte percorre due gradi di giurisdizione. In tutti i casi si può domandare la revisione sia per difetto di competenza, sia per falsa applicazione della legge, sia per eccesso di potere.

I governatori e gli assessori legali delle province giudicano in prima istanza tutti i reati minori commessi nel loro distretto. I tribunali civili tengono la giurisdizione in prima istanza dei reati capitali, in seconda degli altri reati maggiori; sono essi ancora giudici di revisione per le quistioni di competenza tra gli assessori ed i governatori.

La seconda istanza nelle cause capitali venne attribuita ai tribunali d'appello di Bologna e di Macerata per le provincie comprese nel loro distretto. Gli stessi tribunali conobbero della revisione per ogni altra condanna, eccettuate quelle alla pena di morte. Nella Comarca ossia provincia suburbana di Roma, i governatori giudicano pure i reati minori. A Roma esistono tre tribunali criminali, quelli cioè del prelato Auditore della Camera apostolica, del prelato governatore di Roma, e del senatore. I capi di questi tre tribunali eleggono un avvocato luogotenente criminale che giudica in prima istanza i reati minori. La seconda istanza pei reati minori e la

prima per i maggiori appartiene alle giurisdizioni criminali della Camera apostolica, del governatore e del senatore di Roma. Ogni processo di reato maggiore dee essere giudicato da un collegio composto di quattro giudici; per compiere questo numero così la congregazione come i tribunali ricevono degli aggiunti.

La seconda istanza, per i reati maggiori, relativa alle sentenze delle tre giurisdizioni sovraindicate non che dei tribunali indipendenti dai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, spetta alla Sacra Consulta divisa in due turni ed investita della stessa autorità che hanno i tribunali di appello anzidetti; essa giudica le quistioni di competenza insorte in quei distretti, pronunzia in via di revisione sulle condanne capitali, ed ha giurisdizione esclusiva sovra i reati politici.

I reati ecclesiastici e contro le persone rivestite di ordini sagri sono di competenza delle curie ecclesiastiche che possono anche esercitarla in via di prevenzione nelle cause miste. Dalle sentenze della curia vescovile si appella alla curia metropolitana, ed in alcuni casi alla congregazione dei vescovi e regolari, in grado anche di revisione.

Il tribunale del cardinale vicario in Roma conosce dei reati contro i buoni costumi.

I delitti di contrabbando si giudicano nelle provincie dai governatori e dagli assessori; in Roma dal luogotenente criminale, o dal prelato tesoriere, o dal camerlengato. I reati militari dipendono dai tribunali militari.

Digitized by Google

Le offese contro la religione si sottopongono alla congregazione della S. romana ed universale Inquisizione, detta anche di Sant'Uffizio.

Benchè non siasi costituito presso i tribunali pontificii un regolare ministero pubblico, vi ebbe però in ogni tribunale un procuratore fiscale incaricato d'invigilare sull'andamento dei processi criminali, dirigerli, ordinarne la pubblicazione e fare le sue requisitorie all'udienza.

Furono pure stabiliti i giudici processanti, il cui numero è determinato dalla maggiore o minore quantità di affari, destinati ad occuparsi della istruzione del processo sotto la direzione del fiscale. Simile attribuzione fu anche commessa ai governatori nelle cause criminali relative a fatti avvenuti nel loro distretto, e da decidersi da' tribunali di prima istanza, non che ai sostituti dei governatori nei processi di competenza di questi ultimi.

Tanto presso i tribunali di prima istanza, che presso i tribunali d'appello sono stabiliti difensori col titolo di avvocati o procuratori dei poveri che non abbiano mezzi di provvedersi di un difensore particolare.

Gli avvocati a Roma si distinguono in *rotali*, cioè ammessi a patrocinare davanti alla *Rota* e ad ogni altro tribunale, o congregazione, e chiamansi anche *presenti in Curia*, ed in avvocati concistoriali, che non sono più di dodici ed hanno carichi particolari di assistenze ad officii pubblici. I procuratori si dividono in quattro classi, cioè, di collegio, rotali, di se-

gnatura, ed innocenziani, secondo che esercitano le loro incumbenze presso le congregazioni, presso la Rota, presso la Segnatura, o presso i tribunali di prima istanza.

In questa condizione stava la legislazione romana quando morì Gregorio XVI il 1° di giugno 1846. Di quanto avvenne sotto il pontificato del regnante Pio IX non parleremo, essendo ciò compreso in un periodo di tempo a cui più non si estende la nostra narrazione.

Digitized by Google

LIBRO V

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Regno di Ferdinando di Borbone prima del 1806.

Dopo che Carlo III di Borbone lasciò la corona di Napoli per cingere quella di Spagna (1), s'andò via via rallentando quel moto di miglioramenti civili che erasi impresso nel governo delle Due Sicilie (2). I tempi del nuovo regno di Ferdinando, sotto un Consiglio di reggenza composto nella maggior parte da uomini di Corte, ma in cui prevaleva la mente e la esperienza del ministro Tanucci, furono tranquilli, e la calma durò fino all'appressarsi della rivoluzionaria bufera che muoveva di Francia.

La legislazione napoletana e siciliana per natural conseguenza delle diverse vicende e delle varie dominazioni cui andarono soggette quelle contrade pri-

(1) Nel 1759.

(2) Questo rallentamento divenne più sensibile dopo l'uscita di Tanucci dal ministero nel 1776.

Digitized by Google

vilegiate di tanto sorriso di cielo, riuscì in un complesso di ordinamenti svariatissimi, e per la loro antichità divenuti assai discordanti dalla ragione dei nuovi bisogni sociali. Quindi ne nacque la convenienza e quasi direbbesi la necessità di un arbitrio di provvedimenti particolari che all'occorrenza valessero a rimediare ai funesti effetti della moltiplicità e della incoerenza delle fonti ordinarie della legislazione (1).

(1) Nei precedenti volumi di questa storia si fece già estesa e distinta menzione delle varie fasi percorse dalla legislazione delle provincie meridionali d'Italia; crediamo tuttavia pregio dell'opera l'accennare qui partitamente di nuovo le fonti della legislazione anzidetta quali esistevano fino al 1806:

1° Il diritto romano;

2° Il diritto canonico;

3° I libri dei fondi;

4° Le costituzioni del regno (*constitutiones regni Siciliæ*) nelle quali si comprendevano le leggi dei re normanni e svevi, cioè Ruggiero, i due Guglielmi, e Federigo II, riunite dal famoso Pier delle Vigne, e pubblicate da Federigo II nel Parlamento tenuto in Melfi nel 1231, le leggi posteriori emanate fino al 1250 furono aggiunte alla prima collezione per opera di Bartolommeo di Sessa e di Loffredo Beneventano;

5° I capitoli del regno (*capitula*) ovvero le leggi promulgate dai principi angioini, cioè Carlo I e Carlo II, Roberto e Carlo suo figliuolo, Giovanna, Ladislao, Isabella;

6° Le prammatiche aragonesi, spagnuole e borboniche, cui tengono dietro i reali dispacci di Carlo e di Ferdinando di Borbone contenenti atti legislativi, o risoluzioni di casi singolari;

7° I *riti della gran Corte della vicaria*, pubblicati da Giovanna II d'Angiò nel 1434, rivestiti d'autorità di legge e concernenti all'ordinamento giudiziario, ed alla procedura; vi si aggiunge una legge d'Isabella moglie di Renato d'Angiò, del 1436;

8° I *riti della regia Camera della Sommaria*, ovvero regola-

A risalire soltanto sino alle prammatiche della dinastia aragonese che all'epoca di cui parliamo formavano ancora la parte più ampia e più attuabile del corpo del diritto napoletano, trovavasi in esse un cumulo di provvedimenti d'ogni maniera, politici, ecclesiastici, finanziarii, economici, militari e civili, di procedura civile e criminale, e fino di gius internazionale, dipendenti da trattati conchiusi colle potenze straniere. E per rendere (non oserei dire più chiara ed ordinata) più voluminosa questa massa incomposta di ordini sovrani e di precetti legislativi vi s'aggiunse il corredo dei commentarii fra cui si noverano quelli del Costanzo, dei Maradei, del Capobianco, del Novario, e specialmente del Rovita (1).

Inoltre colle prammatiche borboniche si aveva una moltitudine di così detti *dispacci*. Essi, secondo che li definisce uno scrittore dotto e pratico in queste materie (2) « erano rescritti regii per l'organo dei

menti per la riscossione e l'amministrazione delle rendite fiscali; vennero raccolti dal celebre Andrea d'Isernia, e poscia vi s'aggiunsero *arresti* e *decisioni* della stessa R. Camera relativi a materie fiscali, riunite dal reggente De Marinis;

9° Le consuetudini locali fra cui primeggiano quelle di Napoli e suo distretto, compilate in gran parte dall'illustre giureconsulto Bartolommeo da Capua, e pubblicate nel 1500 da Carlo II d'Angiò; esse riguardavano le successioni, le doti, le servitù prediali, ecc. Furono commentate dal Napodano, ed il suo commento ebbe forza di legge.

(1) Nella storia delle leggi e dei magistrati napoletani del Grimaldi si hanno i sunti di tutte le prammatiche a venir fino all'anno 1770 all'incirca.

(2) Discorso sopra la storia delle leggi patrie di Gaspare Capone, consultore di Stato, parte prima, §. CLIII, Napoli 1845.

Digitized by Google

« segretari di Stato dei diversi dipartimenti ad oc-
« casioni per ordinario particolari, coi quali si cor-
« reggevano di mano in mano gli errori e gli abusi,
« e dichiaravansi i dubbi che sorgevano in ogni ramo
« di legislazione. Quando i dispacci risolvevano punti
« generali per modo di regola, questi soli avevano
« forza di legge ne' casi simili (1) ».

Egli è evidente come tale forma elastica di fare leggi senza ponderazione (giacchè in Napoli Consiglio di Stato nè altro collegio istituito per l'elaborazione delle leggi non esisteva se non di nome, e senza solennità), di lasciare ai singoli ministri l'autorità di prescrivere norme generali colla sola implicita annuenza del principe, dovesse produrre confusione e talvolta contraddizione negli ordini pubblici. Erano questi atti di autorità sovrana la conseguenza diretta dei principii che Giustiniano poneva nella legge 12 del suo codice sotto il titolo *de legibus* e che un erudito ed arguto scrittore francese giustamente chiamava *passaporto pel dispotismo* (2).

L'ordinamento del regno nei tempi prossimi all'invasione francese stava nel modo seguente: ogni comune aveva per l'amministrazione della giustizia un governatore destinato dal barone, se la terra era feudale; dal re, se essa era regia. Nelle dodici provincie in che allora si spartiva il regno al di qua del Faro,

(1) Si ha per Napoli una raccolta di questi dispacci in undici tomi in-4°, fatta da Pietro Gatta.

(2) *Charles Giraud, introduction historique aux éléments du droit romain*, par Heineccius, p. 565.

Digitized by Google

risiedeva un tribunale collegiale col nome di regia Udienza, che esercitava in prima istanza giurisdizione civile e criminale sotto certe limitazioni. Stava a capo di ogni regia Udienza un preside che reggeva l'intiera provincia unendo in sè tre poteri, il giudiziario, l'amministrativo ed il militare; confusione enorme ed improvvida, che accusa l'infanzia nell'arte di governare, o la tendenza ad unificare nell'intento di esercitare un arbitrio illimitato.

In Foggia era un tribunale speciale pei casi detti *locati* del tavoliere di Puglia di cui avremo da parlare in appresso, e si chiamava della dogana di Foggia.

I tribunali maggiori risiedevano tutti nella città di Napoli. Il più antico era la gran Corte della vicaria che si divideva in civile e criminale. La civile si componeva di sei giudici, fra due ruote o sezioni, ed amministrava la giustizia per tutte le dodici provincie tanto in grado d'appello dalle sentenze dei tribunali locali e delle regie udienze, quanto, sotto certe distinzioni, anche in prima istanza (1). Ad amendue

(1) La gran Corte della vicaria era tribunale di prima istanza pel civile di tutte le cause di pupilli, vedove, e persone miserabili, qualora non avessero eletto il loro foro, non che delle cause di *sgombro* (sfratto) delle case della città di Napoli; nel criminale, era giudice di tutte le cause riguardanti reati commessi nel circuito della città di Napoli e suoi casali, e di quelle che concernevano a reati commessi in ufficio dai governatori e giudici regii del regno.

Era tribunale di appello nel civile di tutti i decreti proferiti dalle regie udienze, dai decreti proferiti dai governatori locali, e dai giudici di seconda e terza istanza di tutto il regno; e nel criminale per tutti i

le ruote presiedeva un reggente. La gran Corte della vicaria era subordinata al sacro regio Consiglio, il quale si divideva in quattro ruote ed aveva un solo presidente. Giudicava esso in grado d'appello dalle sentenze della vicaria, ed in prima ed ultima istanza nelle cause civili di tutto il regno quando erano del valore di cinquecento ducati ed oltre (1). I quattro capi delle ruote del sacro regio Consiglio col presidente del medesimo formavano la real Camera, collegio che sovrastava a tutta la magistratura napoletana. Un altro tribunale supremo per le cause tutte d'interesse del regio erario vi era col titolo di regia Camera della Sommaria. A questa spettava pure di rivedere i conti pubblici e di dirigere le amministrazioni comunali; si componeva di tre ruote; i suoi membri chiamavansi presidenti; in parte addetti al contenzioso, in parte preposti solo alla revisione dei

decreti proferiti nei giudizii criminali della regia Udienza, salvi i casi in cui procedevasi per speciale delegazione.

(1) Questa giurisdizione il sacro regio Consiglio la esercitava in concorso con altre giurisdizioni. Era esso parimente tribunale di prima istanza in tutte le cause di feudi e titoli, purchè non vi fosse interesse del fisco; nelle quistioni intorno alla nobiltà delle famiglie; nelle quistioni di elezioni di amministratori municipali, salve alcune eccezioni; per supplire il consenso dei genitori in cause di matrimonio; nelle cause di scioglimento di vincoli fedecommissarii.

Era poi magistrato d'appello dai decreti della gran Corte della vicaria nelle cause maggiori di 500 ducati; dai decreti dei bajuli, da' decreti dei consiglieri delegati delle arti, banchi e monti; dai decreti del collegio dei dottori; dai decreti proferiti dalla vicaria criminale.

Il sacro regio Consiglio amministrava i patrimonii degli insolvibili quando erano dedotti innanzi ad esso.

Digitized by Google

conti. Erano pure ad assisterli parecchi ragionieri detti *razionali* di Camera.

La real Camera di Santa Chiara era nel tempo stesso tribunale giudiziario inappellabile e corpo consulente, surrogato al Consiglio collaterale con prammatica del 1735.

Un tribunale supremo si aveva per le cause commerciali; v'erano le udienze di guerra, e Casa reale per le cause militari, e per le persone impiegate nel servizio della Corte.

Per le cause della gente di mare e per gli affari marittimi vi aveva il tribunale dell'ammiragliato e consolato, da cui si dava appello al supremo magistrato del commercio che esercitava pure superiore giurisdizione sui tribunali speciali dell'arte della seta e dell'arte della lana.

Un tribunale misto conosceva in grado supremo degli affari dipendenti dal concordato conchiuso tra Benedetto XIV e Carlo III nel 1741 (1). Per tutte le cause ecclesiastiche e privilegiate degli ecclesiastici procedevano le curie vescovili, eccetto pei delitti atrocissimi di essi ecclesiastici, su cui sentenziava il cappellano maggiore con una giunta di magistrati laici (2).

(1) Dopo l'espulsione dei gesuiti, così a Napoli come in Sicilia s'istituì la giunta detta *degli abusi*, che si perdette in vani proponimenti e poco o nulla operò.

(2) Non migliore dell'ordine della giurisdizione era l'ordine dei procedimenti criminali. Ecco come questo viene con sugosa brevità descritto dal savio e circospetto signor Fulchiron (*Voyage dans l'Italie méridionale*, tome deuxième):

Le cause, tranne le minime, finivano tutte nei tribunali supremi, sia che fossero ivi cominciate, sia che vi fossero state portate in appello; ma non s'intendevano definitivamente risolte se la controversia non aveva ricevuto due sentenze conformi dello stesso tribunale supremo, salvo se la prima decisione per non essersi denunziata in tempo utile fosse passata in forza di cosa giudicata.

Tutti questi Magistrati giudicavano col diritto del regno, cioè costituzioni, capitoli, consuetudini, riti della gran Corte e della regia Camera, prammatiche, dispacci, per modo di regola, ed in supplimento col diritto romano e canonico (1).

La prevalenza dei tribunali di eccezione era divenuta tale che si diceva essere la giurisdizione ordi-

« Respectant les ordonnances de son père, Ferdinand laissa subsister « une vicieuse procédure criminelle, et les jugements rendus sur simple enquête dirigée par les greffiers. La torture était toujours appliquée « aux prévenus, les juges pouvaient infliger des peines arbitraires, et « le *truglio* était une condamnation sommaire sans procédure ni défense. On y avait recours pour vider les prisons lorsqu'elles étaient « trop pleines de malfaiteurs.

« Il devint même plus fréquent et au lieu qu'auparavant il fallait le « consentement de l'accusé, on passa outre sans le consulter, et cependant le nombre des malfaiteures ne diminuait pas.

« Ce qui contribuait, pour ainsi dire, à les encourager c'était de trop « fréquentes amnisties accordées par les événements heureux arrivés à « la famille regnante. On en proclama dixneuf dans le cours de trente « années, et les bandits établissaient leurs calculs de probabilité sur « l'espoir d'une naissance, ou d'un prochain mariage de prince royal. « Le peuple et le gouvernement tournaient ainsi continuellement dans « un cercle vicieux de brigandages, de forfaits et d'imprudents pardons ».

(1) Capone, discorso citato, parte prima, n. CLIV.

naria un ramo e quasi una eccezione della straordinaria e delegata (1).

Questa moltiplicità di giurisdizione, questa confusione di poteri, e questo concentramento d'ogni moto d'affari nella capitale dovevano produrre, e producevano infatti perniciosissimi effetti, fra i quali non ultimo quello di lasciare incerta la competenza per modo che talvolta si doveva piatire lunghi anni prima che si sapesse da chi si dovesse proferire la sentenza.

Tutto a Napoli era in balìa dei curiali. S'ingerivano essi nell'amministrazione pubblica non meno che nelle liti de' privati, e ciò perchè tutto si voleva fare per vie giudiziarie.

Si voleva fare un ponte? Narra un acuto scrittore napoletano « si doveva litigare; si voleva fare una « strada? Si doveva litigare. Ciascuno del popolo ha « in Napoli il diritto di opporsi al bene che voi volete « fare (2) ».

Non minore della turba forense, stava in Napoli la turba degli impiegati del governo (3).

(1) Distesamente già si narrarono nel capo III della seconda parte del secondo volume di questa storia le varietà delle giurisdizioni napolitane tra il XVI ed il XVII secolo; rinviando pertanto i lettori a quella sposizione, ci basterà il notare che al tempo dell'invasione del regno per parte dei Francesi al principio di questo secolo, le giurisdizioni ordinarie erano sette, e quelle di eccezione erano ventisette.

(2) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, opera scritta nel 1800, seconda edizione, pag. 70.

(3) *En général la grande plaie de ce pays c'est la trop grande multiplicité d'employés.* Così scriveva il re Giuseppe a suo fratello

Una grande temperanza ne' pubblici aggravii s'era introdotta sotto Carlo III, onde si potè scrivere sulla tomba del principale di lui ministro, Bernardo Tanucci, che avendo per quarant'anni e più diretto il governo del regno *non impose mai alcun nuovo dazio*. Era di poi succeduto un governo meno stretto e riguardoso nel cavar danaro dai sudditi; ed a riforme di alcuni dazii per renderli più produttivi s'aggiunsero rivendicazioni di fondi fiscali da lunghissimi anni venuti in possesso di privati, operate con modi acerbi ed atti a produrre assai più male che bene (1).

L'antico uso di tributo straordinario che chiamavasi *donativo*, e che presupponeva l'esistenza di una rappresentanza nazionale erasi smesso, e venne ripreso; nè si mancò di fare operazioni su i banchi di Napoli in pro del governo. Con un editto del 1794 emanato a suggerimento di Giuseppe Zurlo, re Ferdinando riunì sotto la forma di solidale obbligazione

l'imperatore Napoleone in una lettera da Napoli il 28 febbraio 1806. — V. *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tomo 2.

(1) Riferiamo come curiosità stranissima il seguente fatto:

« Forse un giorno non si crederà che il furore delle rivendiche era « giunto a segno, che i cavalieri dell'ordine Costantiniano immaginando « non so qual parentela tra Ferdinando IV gran maestro dell'Ordine « e S. Antonio Abate, diedero a credere al re che tutti i beni, i quali « nel regno fossero sotto l'invocazione di questo Santo si appartenes- « sero a lui; ed egli in ricompensa del consiglio e delle cure che met- « tevano i cavalieri in ricercare tali beni dovunque fossero, credette « utile allo Stato e in conseguenza giusto togliere tali beni a coloro « che utilmente li coltivavano, e darli ad altri, i quali, essendo cavalieri « costantiniani avevano il diritto di vivere oziosi ». — *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, pag. 77.

scambievole per le carte di credito emesse, i sette Banchi dianzi stabiliti nella città di Napoli, di cui il primo creato nel 1575, col titolo della *pietà*, e l'ultimo nel 1640, con quello del *Salvatore*, sotto la immediata vigilanza del sovrano. Questo atto che fu dapprima altamente applaudito soggiacque dopo a severe censure (1).

Per dare o per accrescere fede alle operazioni del Banco vennero con regio editto assegnati i beni allodiali dello Stato ad ipoteca delle cedole emesse dal Banco anzidetto.

Non ci faremo ad esporre le peripezie del Banco napoletano, perchè tal narrazione non s'accorderebbe colle proporzioni naturali del nostro lavoro, ma se ne diede un cenno per l'importanza dell'argomento e per le conseguenze che di là ne vennero.

Non sappiamo sino a qual punto possa dirsi fondato il giudizio espresso dal Colletta, che il sistema

(1) « V. Il Banco di Napoli per Nicola Nisco deputato al Parlamento italiano. Torino 1862, pag. 11 e segg.

Sulla natura del Banco di Napoli quale si trovò riformato. V. anche Capone, discorso citato, §. CLXIV.

Il Colletta al n. 12 del cap. 2, libro 3, della sua *Storia del reame di Napoli*, narra le vicende della riserva dei Banchi, e le accuse al governo per i fatti succeduti alla stessa riforma.

Siccome parlando delle cose di Napoli abbiamo da riferirsi più d'una volta a questa storia del generale Colletta che levò al suo apparire sì alto grido, crediamo debito d'imparzialità storica l'indicare alcuni giudizii che su di essa si addussero: quali sono, per esempio, lo scritto di Pasquale Borelli intitolato: *Saggio sul romanzo storico* di Pietro Colletta, e l'esame della *Storia del reame di Napoli* di Pietro Colletta, dal 1794 al 1825, opera di Andrea Cacciatore.

Digitized by Google

ipotecario meritamente lodato nel codice Napoleone fosse in gran parte raffigurato trent'anni prima (cioè coll'istituzione dell'archivio eseguita nel 1786) nell'archivio regio di Ferdinando: « questo invero, prosegue a dire il Colletta « meno vasto, poco pre- « cettivo, niente avaro; il francese, ampio, forzante, « fiscale (1) ».

Lo storico militare credette che la conservazione e la notizia di titoli ipotecarii bastasse ad assicurare gli effetti delle ipoteche, ma egli in ciò s'ingannava a partito; un sistema ipotecario incompiuto e non obbligatorio è una compiuta delusione, e la precedenza del merito in questa parte mal si contesterebbe alle leggi francesi.

Le riforme che si andavano facendo non procedevano sempre sciolte e spedite. « Ci erano molti passi « retrogradi » avverte un distintissimo scrittore di queste materie (2); « dopo i primi esperimenti e « spesso una riforma utile da un lato veniva distrutta, « dall'altro per altre poco considerate innovazioni; « ovvero sovente la mala esecuzione guastava la bontà « della legge. Si vietava a cagion d'esempio la ri- « concessione de' feudi, ed intanto si concedevano « terre a tali condizioni che erano nel fatto poco

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib, 2, cap. 2, n. 17.

(2) Con più giuste e temperate parole parla di questa istituzione il sig. Giovanni Manna nel suo pregiatissimo libro *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi.* — Napoli 1839: qualificandola di rimedio salutare e desiderato contro i rigiri dei debitori, pag. 177. Riferiamo le parole dello stesso autore nel libro sovracitato a pag. 179.

« lontane dalle feudali. Si restringevano le effrenate « giurisdizioni di un tribunale, e sorgeva un altro « che usurpava altrettanto, come avvenne dell'u- « dienza generale di guerra e di casa reale ».

Quanto savia altrettanto contrastata era stata negli anni un po' più lontani una legge (1) per cui sbandita dal foro l'autorità dei dottori, si prescriveva ai giudici di citare nelle loro sentenze il testo della legge sulla quale appoggiavasi il giudicato, e di addurre i ragionamenti ed i punti di diritto e di fatto onde erano stati mossi i giudici a proferirle.

Male accolto fu dai giudici siffatto provvedimento che imponeva loro la necessità di rendere a se stessi dapprima e poscia al pubblico precisa e rigorosa ragione dei motivi del giudicato anzichè lasciarli nella vecchia abitudine di parlare da oracoli (2). Fu male accolta dai curiali perchè scemando la incertezza nel portato dalla sentenza scemava pure la facilità della continuazione e della riproduzione delle liti. Ma il pubblico n'ebbe grande vantaggio, apprezzato dai

(1) Nel 1774.

(2) Chiunque abbia per qualche tempo esercitato l'officio di giudice sa quanta differenza passi tra il primo e direi quasi spontaneo concetto di una decisione, e l'ultimo prodotto dell'esame diretto ad esporre le cause ed i termini della medesima; sa come la prima impressione spesso si dilegui col processo analitico dei fatti espresso in iscritto e col riscontro del testo della legge a piena soddisfazione del vero e del giusto. L'illustre Nicola Niccolini nel suo discorso. *Delle attribuzioni* della Corte suprema di giustizia (n. 16) dice che « la motivazione di- « venne il mezzo onde rendere conto ai litiganti, al pubblico ed al go- « verno della verità e della fede che presedeva ai giudizi ».

giusti estimatori delle cose e n'ebbe gran merito il ministro Tanucci che l'aveva ideata e promossa.

Ciò non impedì tuttavia che verso la fine del secolo a suggerimento di Saverio Simonetti allora ministro venisse tolto l'obbligo della motivazione (1).

Il sistema feudale che assai gravoso al popolo si faceva sentire, ebbe negli ultimi anni del secolo in Napoli considerevoli mitigazioni. Sia che ciò fosse il seguito delle massime che in varii casi particolari si erano introdotte sotto il ministero del Tanucci, sia che potentemente vi contribuissero gli scritti applauditi di Delfico (2), di Signorelli (3), di Galanti (4), di Filangieri (5), e l'eco di quanto si predicava in Francia, certo egli è che nel 1791, il governo di re Ferdinando, incominciò ad abolire i pedaggi; ordinò poscia che nella vendita dei beni devoluti al fisco, si sopprimesse la qualità feudale, e nel 1792 prescrisse che si dividessero i fondi i quali erano confusamente soggetti a servitù di uso.

Il metodo di vendere tutto ciò che il fisco aveva ricevuto dalle mani dei baroni, fu continuato come per lo avanti, in guisa che, tolta la giurisdizione ed il nome de' feudi, furono sovente venduti i diritti i più onerosi e i più assurdi; ma il fisco ne' contratti di vendita erasi sottoposto all'eventualità dell'evizione,

(1) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, p. 72.
(2) *Riflessione sulla vendita dei feudi.*
(3) *Vicende della coltura delle Sicilie.*
(4) *Descrizione storica e geografica delle Sicilie.*
(5) Nelle sue opere *passim.*

onde i magistrati senza confondere i diritti del terzo con quelli del compratore, hanno poi abolito ogni diritto ingiusto, ed hanno condannato il fisco alla restituzione del prezzo (1).

Non rimarremo più oltre su questa materia, riservandoci di esporla più minutamente quando si parlerà dell'abolizione totale della feudalità eseguita sotto i re Giuseppe e Gioachino. Ma non passeremo però qui sotto silenzio, per affinità di materia, la legge con cui re Ferdinando nel 1801, prescrisse che nelle famiglie patrizie qualunque fosse la loro ricchezza la dote alle figlie non potesse superare la somma di quindicimila ducati.

Maria Carolina d'Austria sposa a Ferdinando IV (2) portò sul trono di Napoli congiunta a naturale vivacità d'ingegno, profonda ambizione di dominio, alla quale era stata aperta la via per l'antica usanza del regno che la regina dopo aver dato alla luce un maschio venisse ammessa in Consiglio. Male augurata quanto strana prerogativa di cui si valse largamente la figlia di Maria Teresa, e che ebbe più tristi conseguenze per l'inerzia e l'ignoranza del real consorte (3).

(1) Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, p. 85, 150.

(2) Nel 1768.

(3) Senza negare la benefica influenza che per la finezza dell'ingegno e per la tenerezza del cuore non poche donne esercitarono sugli affari di Stato, non è men vero per altro che le cure del regno paiono meno acconce a quel sesso, destinato a diversa e più celeste missione. Sovra ogni altra autorevole ne pare in questa materia l'opinione della celebre Cristina regina di Svezia:

Il savio ministro Tanucci resistette quanto potè a cotesta intervenzione che riputava funesta al paese, ma non valse a superare l'ascendente di una giovane regina che già aveva dato un successore al trono, e già erasi chiarita di tanto superiore al marito nei maneggi e negli spedienti. Il lodato ministro, ritiratosi dalla carica non senza rammarico, trascorse gli ultimi anni della sua vita non senza gloria, ed il suo nome rimarrà riverito tra quelli de' maggiori statisti italiani del secolo XVIII.

Quando verso il fine del secolo, le opinioni rivoluzionarie uscite di Francia, si sparsero fino agli estremi confini della penisola italiana, si tentarono le consuete prove di rimedii straordinarii che produssero i soliti effetti di straordinarie esacerbazioni. S'istituì una Giunta di Stato che procedesse contro i reati politici; coloro che vi presero una parte operosa furono designati all'odio pubblico (1); gli odii privati cercarono di aprirsi la via alle private vendette, e la paura, i sospetti, e gl'iniqui propositi

« Mon sentiment est » scrive ella nella sua autobiografia « que les « femmes ne devraient jamais règner; et j'en suis si persuadée que « j'aurais ôté sans doute tout le droit de succèssion a mes filles, si je « me fusse mariée. Car j'aurais sans doute plus aimé mon royaume « que mes enfants, et c'est le trahir que de permettre que la succession « tombe aux filles. Je dois être crue d'autant plus que je parle contre « mon propre intérêt. Mais je fais profession de dire la verité à mes « dépens, etc. ».

Mémoires pour servir à l'histoire de Christine reine de Suède; recueil fait par Arckenoltz. Amsterdam et Leipzig 1751-1760, tom. 5, pag. 67.

(1) Castelcicala, Vanni, Guidobaldi.

agitarono il popolo e prepararono la rovina della dinastia.

La regina reputavasi consigliatrice e direttrice dei rigori del governo e tanto più le se ne deve colpa quanto maggiore pareva essere la di lei dipendenza dai suggerimenti di Giovanni Acton che, straniero di nascita, era subitamente salito al più alto grado di fiducia presso i sovrani.

Ma se gravi e minacciosi erano questi sintomi del male politico che serpeggiava in Napoli, peggiore era la condizione generale del regno travagliato da vecchi disordini e da incomportabile corruzione. E perchè meglio s'acconci fede ai nostri detti, riprodurremo qui quanto scriveva un lodato scrittore napoletano.

« Si era fatto un computo verso il principio del « secolo (XVIII) che gli omicidii commessi in tutta la « Sicilia di qua dal Faro arrivavano al numero di un « centinaio e mezzo in un anno; questo parve eccesso « e si tentarono mezzi da provvedere, e si richiese di « consiglio il più alto tribunale del regno. Ora verso « il cadere del secolo il numero degli omicidii in « ogni anno quasi trapassò i mille, nè pareva che « la cosa recasse gran fatto maraviglia. Similmente « degli altri delitti avveniva ; il ruolo di Napoli nu- « merò fino a trentamila ladri. Anche nuovi generi di « misfatti crescevano, ed è nota l'enormità degli av- « velenamenti usati specialmente dalle donne, ed il « nuovo tribunale creato a questo oggetto (1). D'altra

(1) *Giunta dei Veleni*, creata sotto Carlo III.

« parte l'impunità, sopratutto nelle provincie, era
« scandalosa: gli archivii comunali e provinciali
« erano pieni zeppi di processi criminali ordinati e
« non avviati, perchè mancava o un ricco querelante
« che promovesse la inquisizione o un ricco impu-
« tato che allettasse i rapaci inquisitori. La miseria
« era incitamento a' delitti e scudo d'impunità. In-
« tanto la vergognosa ricchezza degli inquisitori cre-
« sceva, e l'uffizio del Mastrodatti in pochi anni
« aumentò il suo prezzo d'affitto da ducati trecento a
« ducati mille e cinquecento annui. Nella medesima
« proporzione cresceva l'avidità del segretario del-
« l'udienza, del fiscale e dell'avvocato dei poveri, il
« cui uffizio era stranamente ed iniquamente snatu-
« rato. Quanto ai giudici provinciali era necessità
« mutarli incessantemente, perchè stringevano in
« poco tempo pratiche e traffichi ignominiosi con i
« ricchi delle provincie. Quasi la medesima corru-
« zione era nella capitale: i curiali crescevano ogni
« giorno in pigrizia, in ignoranza, ed in ricchezza.
« Si contavano i redditi annuali dei così detti *primarii*
« dai cinque e seimila fino a ventimila ducati, ed
« intanto l'antico tenore di vita austero e studioso
« era cessato, ed eransi abituati a vita molle e deli-
« cata. L'antica ambizione era mutata in lusso e cor-
« tigianeria. Nè il contegno dei giudici discordava
« dai modi degli avvocati e de' curiali. Essi erano
« divenuti più che mai pieghevoli ai riguardi ed alle
« seduzioni: e surse allora un metodo di patrocinare
« nel nostro foro, che, iniquo e vergognoso nel fatto,

Digitized by Google

« si ammantò di un nome onesto, e fu questo il
« metodo detto di *condotta*. Metodo di condotta era
« in sostanza l'arte di procurarsi i voti con tutte altre
« vie che con quella della persuasione; e quelli
« erano più riputati avvocati che meglio riuscivano
« in prevedere e valutare i sentimenti e le opinioni
« di ciascun giudice, e in trovare il lato debole da
« sorprenderlo e acquistarlo a' suoi clienti. Era ini-
« quità e si appellava prudenza (1) ».

In tale tristizia di tempi e corruttela d'uomini, così eloquentemente e veridicamente descritta trascorsero gli ultimi anni del secolo, e si andò incontro alla rivoluzione avvenuta in Napoli al giungere dell'esercito francese, e continuata dal gennaio al giugno del 1799. Di quest'epoca abbiamo toccato abbastanza parlando delle repubbliche surte in Italia all'alito del governo di Francia. Passeremo dunque senz'altro a narrare quello che accadde dopo che Ferdinando Borbone riacquistò la perduta autorità nelle provincie al di qua del Faro; non senza però prima notare una particolarità unica, propria a Napoli, degna di essere considerata da chi vuol farsi un'idea esatta del carattere delle nazioni.

Singolare condizione della popolazione napoletana era allora l'avere in sè quella frotta scioperatissima cui si dava nome di *lazzari*, traendolo dalla miseria in cui vivevano. Non si nasceva lazzaro, dice il Col-

(1) *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, di Giovanni Manna. — Napoli 1839, p. 180-81-82.

letta, ma si diventava. Il lazzaro che s'appigliava ad esercitare arte o mestiere perdeva il nome di lazzaro. Formavano essi una specie di congregazione di fatto se non di diritto; ogni anno in giorno di festa sceglievano il loro capo per acclamazione senza riconoscere i votanti o numerare i voti. E con questi capi conferiva il governo sugli ordini delle grasce e talvolta sulla difesa del governo stesso. Capo lazzaro era Tommaso Aniello, quando, nel 1647, ribellò la città. Non so se sia giusto ed utile l'encomiare gli incomposti moti della plebe, ma so che sempre è degna di lode la resistenza animosa per l'indipendenza della patria; epperò non cadranno in dimenticanza gli sforzi eroici fatti dai lazzari nel 1799 per respingere l'esercito francese che invadeva il regno, sotto una volta di fuoco, sopra un fiume di sangue (1).

E l'ardimentosa difesa dei sudditi rendeva più vergognosa la fuga del principe.

Il re che sei mesi prima era fuggito vilmente da Napoli, sordo alle calde preghiere del popolo che voleva e forse avrebbe potuto difenderlo, prima di tornare a Napoli fece rivocare da Nelson la capitolazione de' Castelli firmata dal cardinal Ruffo suo vicario generale, da Micheroux generale delle sue armi e dai comandanti delle forze russe, inglesi e turche.

La regina aveva indotto il consorte a quel passo, e commettendo alla famosa lady Hamilton di persua-

(1) V. il libro intitolato: *Championnet général des armées de la république française ou les campagnes de Hollande, de Rome et de Naples*, par A. R. C. de St-Albin. — Paris 1861, p. 173.

dere Nelson alla disdetta, aggiungeva « voler prima « perdere tutti e due i regni che avvilirsi a capito- « lare co' ribelli ».

Con questi risentimenti pregni di tante ingiustizie, forieri di tanti mali si ristabilì il governo di Ferdinando al di qua del Faro, e ne seguirono quelle vendette con sì vivi colori descritti dagli storici di quell'età e di quel paese; vendette che tanto maggior campo pigliavano quanto più grossa era la parte della popolazione che teneva per il re ed abborrendo la rivoluzione eccedeva ferocemente nell'uso della vittoria (1).

Tornando il re a Napoli dopo pronunziato l'annullamento della capitolazione, nominava una Giunta per giudicare i colpevoli di ribellione (2) con riserva di dichiarare con altre ordinanze la qualità dei reati, le pene, il procedimento; rimetteva la pena ai lazzari pel sacco dato alla Reggia, e riduceva a mani del fisco i beni di sette conventi ricchissimi degli ordini di San Benedetto e della Certosa. Finalmente in quello stesso giorno 30 giugno 1799 Ferdinando disfece l'antica rappresentanza comunale della città di Napoli la quale si componeva di un sindaco, de' cinque nobili eletti da' seggi Capuano, Montagna, Nido, Porto

(1) « I maggiori prestigi della rivoluzione francese, *libertà* ed *egua- « glianza*, erano per il nostro popolo non pregiati nè visti ». — Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 4, cap. 1, n. 3.

(2) A parlare più esattamente era questa una riforma, e l'unione in una sola delle precedenti Giunte di Stato destinate a giudicare i ribelli che eran stati stabiliti in Napoli e nell'isola di Procida.

Digitized by Google

e Portanuova e dal seggio del popolo, e di un Consiglio di ventinove che rammentavano la preesistente divisione in ventinove seggi. Della nobiltà ascritta ai seggi ed esautorata del municipale ufficio si formò un solenne registro col titolo quanto pomposo altrettanto insignificante *di Libro d'oro*.

Per determinare secondo le sue intenzioni l'effetto dell'inquisizione cui stava per procedere la Giunta di Stato anzidetta, il re dichiarava con appositi editti primieramente che il regno era divenuto di conquista, di poi che il re non lo aveva mai perduto.

La nuova legge di maestà annunziata e che retroagiva su casi anteriori era concepita in termini vaghi e generici che potevano estendersi a piacimento dei giudici. Di questa legge formata in contraddizione a tutti i principii di una morale e regolare legislazione ed in virtù di cui si sono giudicate forse più di trentamila persone, non è stato mai pubblicato il testo, e pare anzi che essa avesse forma di semplice istruzione (1).

Dagli estratti per altro che ne lasciarono gli storici, si ricava che per essa legge erano dichiarati rei di lesa maestà in primo grado e quindi da punirsi coll'estremo supplizio :

1° Tutti coloro che avessero occupati i primarii impieghi della sedicente repubblica ;

(1) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, p. 279 ; in questo saggio si leggono appunto i capi della legge che noi riferiamo. Concorda il Colletta nella sua storia, lib. 5, cap, 1. V. gli *Annali* del Coppi.

2° Tutti coloro che fossero cospiratori prima della venuta dei Francesi;

3° Tutti coloro che nelle due anarchie avessero fatto fuoco sul popolo dalle finestre;

4° Tutti coloro che avessero continuato a battersi in faccia alle armi del re, comandate dal cardinale Ruffo, o a vista del re che stava a bordo delle navi inglesi;

5° Tutti coloro che avessero assistito all'innalzamento dell'albero di libertà nella piazza dello Spirito Santo (perchè colà in quell'occasione erasi atterrata la statua di Carlo III), ed alla festa nazionale in cui si lacerarono le bandiere reali, e le inglesi prese agli insorgenti;

6° Tutti coloro che durante il tempo della repubblica avessero o predicando o scrivendo, offeso il re o l'augusta sua famiglia;

7° Tutti coloro che avessero dimostrato la loro aderenza alla sedicente caduta repubblica.

Quanto a quelli che erano ascritti alla sala patriotica, benchè (ivi dicevasi) *colle loro mani istesse avessero segnata la loro sentenza di morte*, pure sua maestà per la sua innata clemenza li condannava all'esilio in vita colla perdita de' beni se avessero prestato il giuramento; quelli che non lo avevano prestato erano condannati a quindici anni d'esilio.

Finalmente coloro i quali avessero avuto cariche subalterne, e non si fossero resi colpevoli d'altri delitti, erano riserbati all'indulto che il re avrebbe poi conceduto (1).

(1) La Giunta di Stato ebbe poi ordine di spedire i giudizii ed i pro-

La Giunta di Stato nella capitale, i visitatori mandati appositamente nelle provincie erano incaricati dell'esecuzione di quella legge di sangue, *tenendo in mira di purgare il regno dai nemici del trono e dell'altare.* Promotore ed esecutore spietato di cotesti ordini fu Vincenzo Speciale di esecrata memoria (1).

Non meno del tenore di questa legge od istruzione che dir si voglia, ne fu oltre ogni dire atroce la esecuzione, cosicchè le relazioni dei processi che ne seguirono ne fanno raccapricciare d'orrore (2).

Quando un principe giunge al punto di abbandonarsi a così efferati intendimenti, quando non misura i fatti de' suoi sudditi se non alla stregua delle sue passioni e de' suoi capricci ed usa all'impazzata della facoltà di punire, ben può dirsi ch'egli ha scavato la fossa alla sua dinastia.

Alle esacerbazioni politiche si aggiunsero i funesti

cessi, e ciò fatto, e poi bruciate per segno d'oblio le carte dei suoi archivii, cessò dal suo officio nel 1803 e fu composto altro magistrato che in forma di commissione militare giudicasse dei reati politici.

(1) L'egregio sig. A. Coppi ne' suoi *Annali d'Italia*, meritevoli di tanta fede, all'anno 1799, parlando di questi fatti dice: « Nato Vincenzo « Speciale nella terra di Burgio in Sicilia ed iniziato nella giudicatura « del foro di Palermo, era un uomo che nel decidere le liti fra privati « non aveva fama d'ingiusto. Ma trattandosi d'interessi fiscali, diveniva « maniaco e conculcava tutti i principii dell'onesto per far trionfare la « causa del fisco. Non aveva ribrezzo d'insultare villanamente i carce- « rati ed i loro congiunti, e si assicura che giungeva talvolta ad alte- « rare i processi per dimostrare il delitto che non si provava. Fece « quindi comunicare alla Giunta, con dispaccio dei 7 di settembre, le « istruzioni di condannare sommariamente i rei secondo varie classi « che indicò, a diverse pene ed alla confisca dei beni.

(2) V. il citato *Saggio storico* a p. 285 e segg.

Digitized by Google

effetti del disordine nelle amministrazioni, e del dissesto nelle finanze. Le imposte ordinarie non bastando per far fronte alle eccessive spese, il governo di re Ferdinando nel corso di dieci anni (dal 1795 al 1805) accrebbe con violenti mezzi le sue entrate di quaranta milioni di ducati, rappresentanti il doppio di tutto il numerario circolante. Oltre quest'aumento d'imposta una somma a un dipresso uguale erasi presa, sia per imprestito sia come oggetto di confisca nei Banchi dello Stato, depositarii delle ricchezze di un gran numero di particolari. Di più, quando Ferdinando lasciò Napoli, sul cominciare del 1806, i danari e le cose preziose che stavano ancora nei Banchi furono trasportati in Sicilia (1).

Ridotto a tale condizione rimaneva il regno di Napoli in balìa dei Francesi.

(1) V. in proposito il lodato libro del signor Fulchiron.

CAPO II.

Regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioachino Murat.

—

Il proclama dato da Napoleone al campo imperiale di Schœnbrunn il 27 dicembre 1805 cominciava con queste parole, di cui non imprendiamo a sostenere la sincerità. « Da dieci anni io ho fatto tutto per sal-« vare il re di Napoli; egli ha fatto tutto per per-« dersi », e dopo aver dichiarato che la dinastia di Napoli aveva cessato di regnare l'imperatore diceva a' suoi soldati: « mio fratello sarà alla vostra testa; « egli conosce i miei divisamenti; egli è depositario « della mia autorità, egli ha tutta la mia fiducia; « circondatelo colla vostra ».

Così Giuseppe Bonaparte prendeva le mosse come generale presente e come re futuro.

Ferdinando di Borbone videsi abbandonato all'istante da quegli ausiliarii russi ed inglesi che dianzi l'avevano rinfrancato con prosontuose e fallaci spe-

ranze. Appena i lazzari, assai mutati da quelli del 99, fecero mostra di sè: Giuseppe entrato in Napoli prendeva possesso del regno in nome di Napoleone.

Giuseppe veniva a Napoli con miti pensieri e voleva conciliarsi l'affetto della popolazione piuttosto che tenerla soggetta col solo timore. Al suo primo entrare nella capitale domandava ad uno dei membri del Consiglio di reggenza che il principe Francesco, vicario generale di Ferdinando partendo aveva istituito (1), quale fosse l'avvocato che godesse in Napoli di maggior concetto e si reputasse il più capace a far l'ufficio di segretario di Stato. Gli fu nominato Don Francesco Ricciardi. Non contento a questo, Giuseppe, secondo che egli stesso racconta nella sua autobiografia, commise al maresciallo Massena che uguale interrogazione facesse ai popolani, e la risposta dei popolani non si disferenziò da quella del consigliere di reggenza (2). D. Francesco Ricciardi

(1) Componevano la reggenza il principe di Canosa (seniore), Michel Angelo Cianciulli, ed il generale Naselli. Il Cianciulli godeva di egregia riputazione, e fu tosto nominato ministro della giustizia; ad esso sono dovute le leggi del 20 maggio 1808 su i delitti e sulle pene e sull'ordinamento giudiziario, e quelle del 22 detto maggio sulla giurisdizione correzionale e di polizia di cui parleremo in appresso.

(2) Giuseppe così scrive in proposito di questa scelta a voce di popolo nella sua autobiografia premessa alla raccolta intitolata: *Mémoires et Correspondance politique et militaire du roi Joseph, publiés, annotés, et mis en ordre* par A. Du Casse.

Ritornato Massena: « C'est l'homme du peuple, me dit-il: j'envoyai « quérir l'homme du peuple, qui était aussi celui de la régence de Fer« dinand; je lui annoncai sa nomination qu'il accepta. Les deux pre« miers napolitains que j'ai connus, sont aussi ceux que j'ai le plus « estimés pendant mon régne ».

fu quindi chiamato ad inaugurare un ministero, e durante una lunga carriera percorsa dopo, seppe sempre cattivarsi gli animi della gente intelligente ed onesta.

Non indugiò Giuseppe a formarsi un ministero, e volle comporlo principalmente di personaggi napolitani che fossero dal paese conosciuti ed apprezzati (1). Non andò guari tuttavia che si fece più larga parte ai Francesi nei Consigli del nuovo re, sia che parte de' Napoletani non sembrasse sufficiente all'ufficio, sia che Napoleone intendesse far prevalere colà le idee francesi. Così al Miot, poi conte di Melito, toccarono il portafoglio delle finanze poscia quello dell'interno; il Saliceti, di cui tanto si parla nella *Storia dei rivolgimenti italiani*, ebbe quello della polizia; il generale Matteo Dumas fu fatto ministro della guerra, e Rœderer membro del Senato conservatore di Francia, divenne ministro delle finanze.

A quest'ultimo mostravasi singolarmente affezionato Giuseppe, e lo sosteneva contro le frequenti disapprovazioni che gli venivano dall'imperatore, il quale lo teneva per uomo dabbene, ma inclinevole troppo ad alcune teoriche che sapevano più del fantastico che del positivo.

In virtù di lettere patenti date in Parigi il 30 marzo 1806, Giuseppe fu da Napoleone proclamato

(1) Il principe di Bisignano, il commendatore Pignatelli-Cerchiara, il duca di Cassano, il duca di Campochiaro, ecc.

ed istituito re di Napoli e di Sicilia, sebben nulla egli possedesse al di là del Faro, e la di lui discendenza legittima mascolina per ordine di primogenitura chiamata a succedergli. Si creavano nell'atto medesimo sei grandi feudi dell'impero francese con titoli di ducati, e si apponeva sul regno la riserva di una rendita annuale di un milione di franchi da distribuirsi a militari francesi di vario grado, che avessero renduti più segnalati servigi alla patria ed al trono (1). Collo stesso atto si dichiarava le corone di Francia, d'Italia e di Napoli non potere mai essere riunite sopra lo stesso capo, ed il re di Napoli dover rimanere in perpetuo gran dignitario dell'impero francese col titolo di grande elettore.

Venne tosto dal nuovo re creato un Consiglio di Stato (2), composto quasi per intiero di Napoletani, ma l'esito di questa istituzione, che aveva fatto così buona prova in Francia, non corrispose alle speranze che se n'erano concepite (3). Il territorio conti-

(1) Gli assegnamenti di tale rendita erano dichiarati inalienabili per dieci anni, salvo vi fosse speciale autorizzazione dell'imperatore.

(2) *Bollettino delle Leggi del regno delle Due Sicilie*, anno 1806, num. 71.

Da prima il Consiglio di Stato era incaricato di emettere il suo parere in ogni affare in cui sul rapporto dei ministri fosse dal re consultato, tranne la materia dei tributi per cui dovevasi assolutamente ricercare la sua opinione. Si modificò poscia l'istituzione; il re ritenne la presidenza del Consiglio che rimase composta dei principi della famiglia reale, dei ministri di Stato, del presidente della Corte di cassazione, d'un numero di consiglieri non minore di ventisei nè maggiore di trentasei, e da un numero di *relatori* e di *uditori*, e dividevasi in quattro sezioni: giustizia e culti; interno e polizia; finanza; guerra e marina.

(3) *Mémoires de Miot, comte de Melito*, tom. 2, p. 331.

nentale del regno fu diviso in quattordici provincie. Fu tolta la confusione fino allora ammessa per cui un preside raccoglieva nelle sue mani la triplice autorità, militare, amministrativa e giudiziaria. Le autorità furono digiunte. Ad ogni provincia fu preposto un intendente investito della sola autorità amministrativa (1). La provincia era divisa in distretti, ed in ciascun distretto eravi un sotto-intendente. Presso l'intendente stava un Consiglio incaricato del contenzioso amministrativo.

Nei singoli Comuni furono stabilite le municipalità col nome di decurionati. L'elezione dei decurioni spettava ai capi delle famiglie iscritte su' ruoli delle contribuzioni.

Siccome le influenze de' feudatarii si estendevano su coteste elezioni, si stabilì che i decurioni fossero tratti a sorte fra i proprietarii che avessero un'entrata netta di ventiquattro ducati.

I decurionati sceglievano fuori del loro numero gl'impiegati municipali, ed i commissarii incaricati della verificazione dei conti. Componevasi il decurionato da dieci a trenta membri, secondo il numero degli abitanti nel Comune.

Spettava al decurionato di fare le proposte de' candidati per i Consigli di distretto e per i Consigli provinciali.

I Consigli provinciali, composti di venti membri ciascuno, dovevano riunirsi una volta all'anno al

(1) *Bollettino delle leggi*, n. 136.

tempo prescritto dal re. Essi stavano in ufficio per quattro anni, e le loro sessioni annue erano di venti giorni.

I Consigli generali ripartivano le imposte fra i distretti, verificavano i conti resi dagl'intendenti circa all'impiego dei fondi lasciati a loro disposizione, e trasmettevano il risultato del loro operato al ministro delle finanze.

Era ufficio speciale dei Consigli provinciali il ricevere dagli amministrati le osservazioni, le doglianze, i richiami che essi poi dovevano trasmettere al ministro dell'interno, accompagnati dal loro parere e dalle proposte di quanto a loro giudizio dovesse farsi per rimediare al male e promuovere il bene.

I Consigli distrettuali composti di dieci membri, esercitavano pel distretto funzioni analoghe a quelle dei Consigli provinciali: ripartivano le imposte addossate al distretto tra i diversi Comuni. La loro sessione era di quindici giorni.

I presidenti dei Consigli erano scelti dal re.

L'intendente, negli ultimi giorni dell'anno, veniva sottoposto al sindacato de' suoi amministrati e *censurato se manchevole*, per servirmi delle parole del Colletta (1), *ed accusato se ingiusto: vicenda in cui risiede la civil libertà.*

E così si consolava il Colletta, posando massimamente sul Consiglio di Stato, trovava essere quel reggimento opportunissimo al luogo ed agli uomini

(1) *Storia del reame di Napoli*, libro 6, capo 3.

che giudicava non allora bastanti a più libere istituzioni, e poscia aggiungeva queste savissime parole: *che si vogliono costumi non leggi per far libero un popolo, nè la libertà proceder per salti di rivoluzione, ma per gradi di civiltà*. Parole che dovrebbero essere scritte sovra le porte delle aule delle assemblee legislative, e più ancora scolpite nelle menti e nei cuori di que' che vi seggono!

Non altrimenti che l'ordinamento amministrativo fu l'ordinamento giudiziario stabilito colle norme francesi. Scomparvero colle nuove leggi que' tanti e sì svariati tribunali di cui abbiamo già deplorato l'esistenza. Si stabilirono in modo certo ed uniforme le giurisdizioni; non più dispacci ministeriali che pigliassero forza di legge.

Un ministro della giustizia doveva invigilare sull'amministrazione della giustizia, senza però poter mai incagliarne il corso presso i tribunali.

Si cercò di accelerare il corso dei processi criminali. Quattro Commissioni istituite da Giuseppe durante il suo viaggio in Calabria nell'aprile del 1806 (1), giudicarono, entro il termine loro fissato di tre mesi, circa cinquemila persone, fra cui ve n'erano di quelle che da vent'anni stavano in carcere. Le condanne capitali proferite da queste Commissioni ve-

(1) Il decreto di erezione di questa commissione portava che i reati posteriori al 15 febbraio 1806, epoca dell'entrata dei Francesi in Napoli, continuerebbero ad essere soggetti alla giurisdizione ordinaria.— V. *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 2, p. 150-151.

nivano però sottoposte alla revisione del tribunale supremo in Napoli.

Quattro tribunali speciali furono poi sostituiti alle Commissioni che avevano compiuto il loro officio per reprimere il brigantaggio a mano armata. Il giudizio davanti a questi tribunali era pubblico; la pena del talione infliggevasi ai calunniatori che avessero provocato ingiuste prigionie.

Sulle carceri si stese pure l'attenzione del sovrano, per assicurarne la salubrità, e tenere i prigionieri divisi secondo la qualità de' reati, di cui erano accusati; assegnati luoghi di pena separati per la reclusione delle donne; stabilite infermerie pei malati, ed anche pe' convalescenti.

Rispetto alle finanze, pronti e radicali furono i cambiamenti fatti da Giuseppe, e diretti al doppio intento di crescere e rendere eque nella loro applicazione le imposte.

Sotto il governo borbonico il regno pagava da dodici a quindici milioni di ducati all'erario: di più il popolo era gravato di molesti tributi in pro dei feudatarii, cui doveva prestare inoltre onerosi ed umilianti servigi.

La metà delle imposte era ceduta ai creditori.

Appena asceso al soglio Giuseppe ordinò l'incamerazione di tutti gli *arrendamenti* (1). Con questa voce spagnuola, che dinotava l'origine del balzello (2), si

(1) Legge del 25 giugno 1806.

(2) *Arrendar:* dare o pigliare una possessione in affitto.

indicavano le rendite dei dazi indiretti, le quali si trovavano per la più parte vendute a diverse compagnie di privati, che chiamavansi *consegnatarii*, col diritto di percepirle direttamente o di amministrarle per loro conto con date regole. Gli arrendamenti venivano distinti tra loro dai nomi degli oggetti su cui cadeva il dazio: come de' sali, dell'olio, delle farine, del vino, del tabacco, della neve, delle carte da giuoco, ecc.

Otto uffizii diversi esistevano in Napoli per le visite delle cose tassate e per la riscossione dei dazi; alcune parti di questi dazi si riscuotevano da particolari che li avevano acquistati. Il rimanente proveniva da diritti inerenti ad uffizi ed impieghi restituiti, e la riscossione s'operava da' titolari degli istessi uffizi che, senza scopo effettivo, e neppure apparente di veruna utilità pubblica, di nulla si curavano fuorchè del proprio lucro.

Tutte coteste rendite furono richiamate al fisco; si aggiunse l'imposta diretta fondiaria, che colpisce senza distinzione o privilegio veruno, ogni maniera di proprietà stabile, ed un'altra diretta sull'industria personale; si stabilì l'imposta sugli atti giudiziarii, sui contratti, ecc., onde si venne a comporre un nuovo sistema di finanza, modellato esso pure su quel di Francia (1).

La fondiaria si presentò quindi, come vedremo,

(1) Leggi dell'8 agosto e dell'8 novembre 1806. La diretta sull'industria personale venne poi tolta.

quale un surrogato di tutti i tributi diretti, e ciò sulla base della rendita netta presunta, valutata in danaro, di tutta la superficie del regno, che si possegga come proprietà fruttifera, o capace di fruttificare (1).

L'incamerazione degli arrendamenti fu un'operazione assai complicata. I possessori di quelli dovettero giustificare, in seguito a questa mutazione i loro titoli di credito davanti ad un Consiglio creato per procedere alla liquidazione del debito nazionale. Vennero loro offerti tre mezzi di rimborso, cioè o per concessione di stabili, o per pagamento in danaro, o per iscrizione di rendite sul gran libro che stava per aprirsi sotto la duplice guarentigia di una cassa istituita per pagare siffatte rendite, e di una cassa di esdebitazione provvista in modo da poter estinguere di mano in mano il capi tale del debito consolidato.

Si stabilì che queste due casse fossero assolutamente separate dal Tesoro, ed indipendenti dal ministro delle finanze che non aveva sovr'esse altro diritto se non quello di invigilarle. Sottratte così al pericolo di dover fornire fondi per servizi estranei alla loro istituzione, queste casse erano amministrate da per-

(1) Nella costituzione primitiva dell'*imponibile*, i frutti della terra furono tutti valutati in grano, sì per essere il grano il frutto il più comune del regno, sì perchè il prezzo del grano suol essere il regolo per tutte le altre derrate. Ed il grano, allora più caro che nei tempi seguenti, fu posto a carlini 25 il tomolo, come a prezzo medio. — Capone, discorso citato, §. CLXI.

sonaggi ragguardevoli che rendevano conto direttamente al re delle loro operazioni.

Le preesistenti contribuzioni dirette erano svariatissime, non se ne contavano nientemeno che centoquattro specie diverse, spartite in ventitre divisioni (1), non egualmente applicate a tutti i regnicoli, cosicchè certe classi della popolazione ne andavano quasi immuni mentre altre ne erano aggravatissime.

Tutta questa moltitudine di carichi fu, come si è detto, ridotta in un regolare sistema che sostituì alla moltiplicità l'unità del tributo fondiario imposto su tutte le classi dei sudditi egualmente e senz'altra eccezione che quella giudicata indispensabile per promuovere l'agricoltura (2).

Le contribuzioni indirette furono anche sottratte ad ogni maniera di privilegio, e riunite sotto un'amministrazione centrale che si estendeva sulle dogane, il lotto, il bollo, il protomedicato, la crociata, bal-

(1) *Mémoires et Correspondance, politique et militaire du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre*, par A. Du Casse, tom. 5, pag. 78 e 79.

Erano dazi tra i principali: « il testatico chiamato di *once a fuoco*, « tassato dal fisco per comunità, spartito nelle famiglie per teste . .

« . . . . . .

« Pagavano i baroni le antiche taglie dell'*adoa*, del *rilevio*, del *ca-* « *vallo montato*, leggiere e disuguali ». Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 1.

(2) L'imposta non poteva oltrepassare il quinto del prodotto netto dei fondi, ma essa colpiva ancora i terreni incolti e ciò all'intento di spingere i possessori ad intraprenderne la coltura.

zello desunto secondo l'uso spagnuolo da antiche prestazioni a titolo religioso.

S'istituì pure un'amministrazione speciale per i beni demaniali, ovvero del patrimonio dello Stato.

Eranvi nel regno vasti terreni appartenenti ai Comuni che lasciavansi incolti e sterili; questi furono distribuiti fra i terrazzani coll'obbligo di corrispondere un'annua retribuzione al tesoro. Così si servì doppiamente all'utile pubblico, giovando all'erario e stimolando l'industria agricola.

A tenore del conto presentato dal Rœderer, che dirigeva le finanze, le spese salivano ad un milione e dugentomila ducati al mese, e le riscossioni ordinarie non sommavano che a seicentomila ducati. Le entrate straordinarie, quali l'imprestito sul commercio, ed una parte dei proventi dei beni sequestrati fornivano un supplemento di circa dugentomila ducati. Rimaneva adunque una deficienza di quattrocentomila ducati al mese (1).

(1) Napoleone non esitava a proporre a suo fratello l'uso degli estremi rimedii in materia di finanza: così gli scriveva da Osterode il 1° marzo 1807. « En jetant un coup d'œil sur le rapport de M. Rœderer, je me « suis convaincu que vous avez des moyens immenses. Quand on paye « 26 millions de dette publique, on peut retarder les payements d'un « an et l'on a sur le champ 26 millions (*Mémoires et correspondance « du roi Joseph*, tom. 3, pag. 310-311). Vous ne payez rien. Vos fi- « nances sont horriblement administrées; elles sont toutes en métaphy- « sique; l'argent cependant est une chose très-physique ». Giuseppe in una lettera a Napoleone del 5 dello stesso mese giustifica il suo ministro delle finanze Rœderer. Lettere di Napoleone Giuseppe del 1807. — *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 4. pag. 20. Intorno al Rœderer vedasi quanto sta scritto ne' *mémoires histo-*

Mentre la somma delle imposte pubbliche si accresceva, e coll'estendersi ad ogni specie di beni facevasi anche più grave, si volle diminuire il prezzo del sale, gravezza che più si sente dal popolo minuto, e tocca anche indirettamente agl'interessi agricoli. Siffatta diminuzione è sempre tra i primi voti di un governo filantropico. Ma Napoleone, che misurava gl'interessi politici ad altra stregua, non che lodare redarguiva il fratello per siffatto provvedimento, invitandolo a non risparmiare le imposte (1).

Il governo del re Giuseppe si rivolse per aver danari ad altri partiti. Tutti i conventi che erano nel regno sotto le regole di S. Benedetto e di S. Bernardo, come i più ricchi, furono con legge del 13 febbraio 1807 soppressi, ed i loro beni passarono nel patrimonio dello Stato, assegnata però una congrua pensione ai singoli membri delle soppresse corporazioni e fatta loro facoltà di entrare nel clero secolare. Con una disposizione della legge medesima si conservarono gli ordini dei mendicanti, a cui venne affidata l'istruzione nelle pubbliche scuole elementari (2).

riques politiques et litteraires sur le royaume de Naples, par le comte Grégoire Orloff. Tom. 2, pag. 238.

(1) « Si vous avez aboli l'impôt du sel, vous avez mal fait. Avec ces « ménagements vous ne prénez ni la Sicile, ni Gaëte, et vous manquez « des choses les plus nécéssaires. Comment aurez vous une armée, une « marine si vous accoutumez vos peuples a ne rien payer? Il faut qu'ils « payent autant qu'en France ».

Lettera di Napoleone a Giuseppe da St-Cloud il 21 giugno 1806 nella raccolta del signor Du Casse.

(2) Crediamo pregio dell'opera il fare una non breve disgressione in proposito di questa legge:

Si ordinò poscià la vendita dei beni dei Gesuiti, che assai tempo prima erano stati soppressi, de' luoghi pii e Monti di pietà, non che de' terreni allodiali spettanti alla Corona fino alla concorrente di dieci milioni di franchi. La vendita di questi beni facevasi senza riserva e ritenzione alcuna de' diritti feudali che potessero esservi annessi; dal che si argomentava la prossima abolizione dell'intiera feodalità.

Per la connessità della materia accenneremo qui come il re Giuseppe si mostrasse sollecito della conservazione dei Banchi di Napoli. Egli non tardò guari

Essa era preceduta da un preambolo in cui si diceva: « La forza « delle cose obbligare ogni nazione a seguire più o meno lentamente « il movimento impresso sullo spirito di ciascun secolo. Gli ordini re- « ligiosi, i quali avevano resi tanti servigi nei tempi di barbarie, es- « sere divenuti meno utili per effetto del successo medesimo delle loro « istituzioni ».

Decretavasi pertanto essere soppressi in tutto il regno gli ordini delle regole di S. Benedetto, ecc., ecc. La soppressione dei conventi erasi risoluta dopo una calda discussione. I Francesi che sedevano nei Consigli del re di Napoli avrebbero voluto che la soppressione si estendesse a tutti indistintamente gli ordini religiosi, ma il duca di Cassano, non senza ragione, rappresentò che i monaci mendicanti vivevano in grande intimità col popolo da cui erano amati, e che sarebbe stato pericoloso il separarneli.

Giuseppe che studiosamente attendeva a procacciarsi l'assistenza e l'approvazione di Napoleone avendolo interrogato su ciò che si era fatto in questa occorrenza, ebbe una risposta in cui tutto si svela quel tatto pratico che così eminentemente distingueva l'imperatore. Questi adunque in una lettera scritta da Finckestein il 14 aprile 1807 così parlava al fratello: « Puisque vous voulez que je vous parle de ce qui s'est « fait à Naples je vous dirai que je n'ai pas été entièrement content « du préambule de la suppression des couvents. Pour ce qui regarde « la religion il faut que le langage soit pris dans l'esprit de la reli- « gion, e non dans celui de la philosophie: c'est là le grand art de

ad ordinare con ispecial divieto che i biglietti di Banco detti *fedi di credito* o *polizze* continuerebbero ad avere corso e ad essere ricevuti nelle casse dello Stato, qual numerario effettivo, e che continuerebbero in osservanza tutte le disposizioni date cogli editti del re Ferdinando circa la soddisfazione dei biglietti di Banco, ed il trasporto dei beni caduti in pagamento colle corrispettive obbligazioni governative.

Una legge dell'11 di giugno dello stesso anno 1806

« celui qui gouverne et que n'a point un homme de lettres ou un écri-
« vain. Pourquoi parler des services rendus aux lettres et aux scien-
« ces par les religieux? Ce n'est pas ce qui les a rendus recomman-
« dables; c'est l'administratiou des secours de la religion. Ce préam-
« bule est tout philosophique et je crois que ce n'est pas-là le cas. Je
« trouve que c'est insulter les hommes que l'on chasse. Le préambule
« de la suppression des moines aurait été bien s'il avait été dans le
« systéme des moines. On supporte moins impatiemment des choses
« fâcheuses d'un homme qui est dans votre sens que d'un homme qui
« se montre d'une opinion opposée. Il fallait dire que le grand nom-
« bre des moines rendait leur existence difficile; que la dignité de l'Etat
« veut qu'ils aient de quoi vivre, de-là la necessité d'une réforme;
« qu'il est une partie qu'il faut conserver parce qu'elle est nécessaire
« pour l'administration des sacrements; qu'il est une partie à réformer
« etc. etc. je vous dis cela comme principe général; je conçois une
« mauvaise opinion d'un gouvernement dont les édits sont dirigés par
« le bel esprit. L'art est que chaque édit ait le style et le caractère de
« l'homme du métier. Or un moine instruit qui aurait partagé l'opinion
« de la suppression des moines, ne se serait pas expliqué de cette ma-
« nière. Les hommes supportent le mal lorsqu'on n'y joint pas l'insulte
« et lorsque les ennemis de l'état ne se montrent pas avoir porté le
« coup. Or les ennemis de l'état des moines sont les hommes de lettres
« et les philosophes. Vous savez que je ne les aime pas non plus puisque
« je les ai détruits partout ». (*Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 3, p. 335-36. »

organizzò provvisoriamente i Banchi, riunendoli in un solo, eccettuato il banco di San Giacomo, che fu destinato a speciale servizio della tesoreria del governo. Poscia, soppresso il Banco dei particolari (1), furono i beni patrimoniali di quello riuniti al demanio dello Stato, che divenne ad un tratto l'unico debitore di tutti i creditori del Banco ed il comune pagatore delle sue cedole (2).

Mutavansi provvisoriamente in Napoli gli ordini amministrativi e finanziarii perchè era indispensabile che questi fossero tosto connaturati col governo, ma non così sollecitamente si provvedeva per la legislazione civile.

Napoleone che aveva provato gli effetti del suo codice civile in Francia, intendeva che il medesimo fosse pure introdotto senza indugio in Napoli. « Stabilite » egli scriveva al fratello il 6 giugno 1806 da S.t-Cloud « stabilite il codice civile a Napoli, tutto ciò che non vi « è bene affetto, si distruggerà allora in pochi anni, « e si raffermerà tutto quanto voi vorrete conser- « vare. Ecco il gran vantaggio del codice civile. Se « il divorzio v'impiccia per Napoli, non vedo diffi- « coltà a far scomparire cotesto articolo; tuttavia lo « credo utile; giacchè, perchè il Papa avrebbe a sen- « tenziare quando vi ha causa d'impotenza od altra « forza maggiore dipendente dall'ordine civile? Tut-

(1) Legge 20 maggio 1808.

(2) V. quanto ai particolari di questa operazione il citato libro del signor Nisco: *Il Banco di Napoli*, pag. 17.

« tavia se ciò credete necessario cangiatelo. Quanto « agli atti dello stato civile voi potete lasciarli ai « parroci. Mediante tali modificazioni bisogna stabi- « lire in casa vostra il codice civile; esso consolida « la vostra potenza, poichè, in virtù di esso tutto ciò « che è fedecommesso cade, e delle grandi case non « rimangono più che quelle che voi erigete in feudo.

« Questo è che mi ha fatto raccomandare un co- « dice civile e mi ha portato a stabilirlo (1) ».

Rispondeva Giuseppe pochi giorni dopo alle incalzanti raccomandazioni dell'imperatore suo fratello (2). « Che il codice Napoleone non dovrebbe « darsi a Napoli prima della spedizione della Sicilia (che allora si preparava); « la Sicilia », soggiungeva il re, « è veramente governata da signori che sono « padroni del paese; converrebbe di non farli certi « della perdita dei loro beni e della grandezza di « loro casa, prima di essersi impadroniti dell'isola, « e di trovarvisi rassodati tanto che basti a cattivarci « gli uni colla persuasione, gli altri colla paura ».

Napoleone lasciò trascorrere sedici mesi, poi ripigliò le sue istanze scrivendo a Giuseppe (3): « Non « so se abbiate stabilito il codice Napoleone nel « vostro regno. Bramerei che vi entrasse in vigore « come legge civile dei vostri Stati cominciando dal « 1° del prossimo gennaio. La Germania lo adotta,

(1) *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 2, p. 276.
(2) Lettera del 15 giugno 1806 da Napoli, l. c., p. 301.
(3) Lettera del 30 ottobre 1807, l. c. tom. 4, p. 30.

« la Spagna non tarderà ad adottarlo. È molto utile « che così si faccia ».

E Giuseppe prevedendo che l'impresa di Sicilia farebbesi di giorno in giorno più incerta, aderiva pienamente ai desiderii dell'imperatore, spiegandosi in questa forma (1): « dacchè sono qui mi sono occu- « pato a spianare tutti gli ostacoli che potrebbero « opporsi all'introduzione del codice, in un paese « dove i curiali da lunghi anni tengono il campo, e « formano il corpo più numeroso e più attivo. La « distruzione dei fedecommessi ha preparato la via, « e penso che il codice sarà bene accolto quando « sarà promulgato, il che avverrà nel prossimo gen- « naio ».

E diffatti già con legge del 15 marzo dell'anno medesimo 1807 erano state abolite le sostituzioni fedecommissarie; erasi riconosciuto ne' sostituiti viventi, se discendenti, il diritto alla totalità della successione; se collaterali, alla metà soltanto.

Svelta così questa radice di fatti e di aspirazioni incompatibili co' principii di eguaglianza civile e di libera disponibilità dei beni, su cui riposa il codice Napoleone, ebbe questo a fare bene augurata comparsa in un paese che non cessò poscia mai di comprenderne i benefizii.

Ma non potè quel codice essere promulgato che più d'un anno dopo, sia perchè forse tutti i lavori preparatorii non fossero compiti, sia perchè si pre-

(1) In lettera del 20 novembre 1807, l. c. p. 66.

sentisse una mutazione nella persona del sovrano sul trono di Napoli. Parleremo dunque in seguito di questa promulgazione.

Si è già toccato della creazione del Consiglio di Stato, in cui si ventilavano i progetti di legge, ed i maggiori provvedimenti, e non è da dimenticare la sollecitudine incessante con cui il nuovo re attendeva alle cure del regno.

L'indole di Giuseppe era riposata e schietta; la sua educazione era più italiana che francese; ed essendosi trattenuto meno ne' servigi militari serbava miglior concetto de' servizi civili. Ne' suoi verd'anni aveva egli assiduamente udito le lezioni di diritto pubblico universale dettate dal celebre Lampredi (1).

Con tale tempra d'animo e con queste abitudini di vita anteriore, Giuseppe era proclive ad accogliere tutto che avesse aspetto di filantropico e di liberale; teneva in pregio le idee di riforme quali sopratutto gli venivano presentate dal suo ministro Rœderer; faceva gran caso della guardia urbana o nazionale, e si credeva amato dai popoli del novello regno. A tutte queste miti disposizioni contrapponeva Napoleone consigli ispirati dall'istinto della dominazione, e dalla profonda cognizione degli effetti delle politiche agitazioni (2).

(1) « J'étais surtout assidu à Pise (1787) au cours de Lampredi « qui enseignait le droit public universel, et professait le dogme de la « souveraineté du peuple ». Così scriveva egli stesso nella citata sua autobiografia.

(2) Riferiremo qui un breve saggio di questi consigli tratto dalle lettere pubblicate dal signor Du Casse.

Qualunque fossero le istigazioni fraterne, le qualità benevoli del nuovo re di Napoli fecero bella mostra di sè, e non venne meno la sua sollecitudine per il paese commesso alle sue cure.

Giuseppe, stimolato sempre dall'imperatore fratello a procedere franco, spedito e rigoroso negli atti del suo regno, prescrisse a ciascuno de' suoi ministri di rendergli periodicamente in ristretto il conto di ciò che per essi erasi fatto dal 18 febbraio 1806, giorno in cui egli aveva assunte le redini del governo. Doveva il ministro esporre ad un tempo le cause che avessero dato luogo a qualche ritardo od a qualche difficoltà nell'eseguimento delle nuove leggi.

Questo conto si rendeva il giorno primo ed il quindicesimo d'ogni mese.

Ogni quindici giorni, se stiamo a quanto ne riferisce l'editore delle sue memorie (1), Giuseppe regolava egli stesso la ripartizione dei fondi da assegnarsi ai diversi rami d'amministrazione, verificando le somme entrate, e quelle uscite nella precedente quindicina.

« Il ne faut pas perdre de vue que la force et la justice sévère sont « la bonté des rois ». — Lettera 6 agosto 1806.

« Un seul cri italien *chassez les barbares au de là des Alpes* vous « arrachera toute votre armée ». — Lettera 9 agosto 1806.

« Croyez que vous ne vous soutiendrez jamais dans ce pays; tôt ou « tard vous aurez une insurrection ». — Lettera del 1° marzo 1806.

« Que veut dire cette garde nationale de Naples? C'est s'appuyer sur « un faible roseau, si ce n'est pas donner des armes à ses ennemis. « Ah! que vous connaissez peu les hommes!

(1) L. c., tom. 3, p. 82.

Il Consiglio di Stato istituito per agevolare al sovrano l'opera legislativa, riusciva talora d'impaccio. Il ministero essendo diviso tra Francesi e Napoletani, la rivalità e la discordia non avevano tardato ad introdurvisi. Questi contrasti facevansi più aperti e risentiti quando si toccava alla corda oltremodo sensibile delle materie di finanza, e l'opposizione si mostrò allo scoperto allorchè si venne a deliberare sul modo di eseguire la legge relativa alla contribuzione fondiaria.

Per rendere meglio istruito il lettore de' fatti e delle conseguenze di questo antagonismo, riferiremo in disteso quanto ne racconta il sovracitato editore delle memorie del re Giuseppe, che v'ha ragione di credere assai bene informato di tali particolari, lasciando però il medesimo responsabile de' suoi detti (1).

Nel Consiglio di Stato, Saliceti e Rœderer andavano di rado d'accordo. Il primo non celava una certa gelosia, e non trascurava veruna occasione di muovere contro a ciò che faceva il secondo.

Saliceti intendeva al postutto a stabilire la sua famiglia in Napoli, e quindi si accostava al partito napolitano che mirava ad allontanare i ministri francesi. Verso la metà di dicembre del 1806, quando si presentò la legge sulle finanze, Saliceti parve se ne volesse chiarire avversario deciso; Rœderer la difese vigorosamente; furono caldissime le dispute, ripe-

(1) L. c., p. 83 e segg.

Digitized by Google

tuti gli assalti; credevano i Napoletani aver superato la prova contro Rœderer. Il re che aveva serbato fino allora il silenzio, spiegò nella seduta del 16 la sua opinione in questi sensi: « Ho tenuto dietro » egli disse « ad una discussione strettamente connessa « colle cause di pubblica utilità; sperai udire argo- « menti di ragione; non ho udito altro che voci di « passioni. Lo spirito di parte è il solo che vi cam- « peggi.

« Credete voi, o signori, che io voglia conservare « i privilegi? No per certo, questa non è l'intenzione « mia, e saprò vincere gli ostacoli che si frappor- « ranno al compimento di quanto io intendo di fare « per liberare il popolo dall'aggravio degli abusi sotto « cui esso geme ».

Da questa consulta, o a meglio dire da questa dichiarazione di sovrano volere, uscì la legge di cui già abbiamo fatto parola, che mutò il vecchio sistema finanziario del regno.

E poichè siamo su questa materia converrà che si avverta essersi allora in Napoli esteso il tributo diretto anche su i possessori di rendite dello Stato.

Vasto soggetto, su cui ne' primi tempi portò l'esame il Consiglio di Stato, fu quello de' provvedimenti da farsi pel tavoliere di Puglia.

Trovasi nella Puglia un ampissimo tratto di terreno conosciuto generalmente col nome di *tavoliere*, che doveva rimanere incolto ed aperto alle mandre vaganti, secondo l'uso introdotto alla foggia spagnuola e protetto dalle istituzioni della *mesta*, che pur si

mantiene in Ispagna. Scarsa ivi la popolazione agricola, più scarso ancora l'amore di essa pel lavoro de' campi; possessori infingardi che facevano venire dagli Abruzzi ogni anno torme di lavoratori che supplissero a quello che essi dovevano fare; proprietarii di mano morta poco curanti dell'interesse di chi verrebbe dopo di loro: tale era lo stato delle cose: difficile problema proposto al legislatore.

Con apposita legge fu distribuito fra gran numero di coloni la parte di quel territorio non dissodata, attribuitene loro rispettive porzioni in diritto di proprietà sotto l'obbligo di rimborsare il capitale in ragione del 4 per 0|0 all'anno.

Fu soppressa la dogana di Foggia, giurisdizione privilegiata non solo per gli interessi fiscali ma anche per giudicare dei reati e delle cause pecuniarie de' pastori e de' padroni delle greggie. Vennero tolte le gravezze che colpivano specialmente i coltivatori, e fu conservato il solo diritto di pascolo per le mandre e le greggie durante l'estate, ed a solo titolo provvisorio, sulle terre incolte, e colla proibizione di continuarlo dal momento che quelle terre si mostrerebbero in parte coperte di messi, di prati, o di piantagioni.

Al tribunale per lo avanti incaricato di provvedere su queste bonificazioni all'agricoltura, che procedeva lentamente, fu sostituita una Giunta speciale (1).

(1) Su ciò che concerne al Tavoliere di Puglia vedi *Bollettino delle leggi delle Due Sicilie* 1806, n. 75. V. Cagnazzi *Lettera sul Tavoliere*

Ma egli è omai tempo che si parli di quanto si fece in Napoli, sotto la dinastia francese, per togliere una delle cause permanenti de' mali che travagliavano quel paese, vogliamo dire la feudalità.

Ed affinchè l'opportunità e l'urgenza dei provvedimenti si misuri dalla qualità de' fatti a cui essi si riferivano, sarà mestieri l'esporre con qualche larghezza quale fosse lo stato di codesta feudalità. E lo faremo camminando sulle tracce di chi ebbe a prendersi maggior pensiere dell'eseguimento di queste riforme (1).

Se la feudalità non serbava più l'aspetto primiero d'istituzione politica, se tra i feudatarii non pochi ve n'erano che professavano opinioni conformi al progresso filosofico di cui mena così gran vanto la seconda metà del secolo XVIII, ciò non valeva tuttavia a far cessare l'effetto di quegli ordinamenti che, serbando privilegi gravosi al popolo, impedivano che si riducesse a norma equa e benefica il consorzio civile.

Una prima ma non generale e radicale abolizione di feudalità erasi fatta, come già accennavamo nel

di Puglia. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, lib. 6, capo 5, n. 19, dove c'è una elegantissima sommaria descrizione di quello che era il Tavoliere, e della sua trasformazione. — Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, tom. 3. Coppi, *Annali d'Italia*, an. 1806, n. 16. Nel corso di questa storia avremo occasione di tornare su questa materia e di entrare in varii particolari alla medesima relativi.

(1) Il libro intitolato *Storia degli abusi feudali*, di Davide Winspeare, già procuratore generale presso la Commissione feudale a Napoli 1811.

capo precedente, ma l'albero serbava le sue radici e continuava a produrre i suoi frutti. Una parte dei diritti personali annessi ai fondi, ancora si manteneva, un'altra erasi trasmutata in prestazioni in danaro. Continuavano ad esistere in parecchi luoghi del regno varie specie di angarie e di parangarie, come le opere de' rustici ne' fondi baronali, la somministrazione degli animali per la coltura, il peso della riscossione delle rendite baronali, il peso di alcuni servizi domestici, l'ufficio dei corrieri e delle messaggerie necessarie al barone. Ogni altro diritto personale trovossi commutato in prestazione in danaro (1).

Pressochè tutte le proprietà private, nel recinto di ciascun feudo, erano soggette a terraggi, a decime, a quinte, in favore de' baroni. Su queste terre medesime i baroni avevano il pascolo esclusivo, non solo pe' loro bestiami, ma anche per quelli su cui volessero fare industrie. Impedita era la chiusura dei fondi, e la coltivazione n'era limitata, così pel tempo come per la qualità dei prodotti. Dure erano siffatte condizioni, ed il modo con che se ne esigeva l'adempimento ancora le esacerbava; la più parte delle prestazioni sulla seminagione esigevasi in proporzione dell'estensione seminata, qualunque fosse stato

(1) Chi fosse vago di conoscere i nomi e le qualità di questi diritti potrà soddisfarsi scorrendo il catalogo che ne compilò il Winspeare nel citato suo libro e che occupa non meno di sessanta pagine dove sono registrati da 1400 titoli di prestazioni diverse.

il prodotto delle raccolte o la vicenda che queste avessero sofferto.

In certi luoghi le condizioni anzidette facevansi ancora più gravose e vessatorie. La terra d'Otranto era soggetta per i suoi prodotti naturali ed industriali, ad un dazio generale in favore de' baroni (1). Annoveravansi tra i prodotti naturali tributarii le cave di pietra, l'acqua piovana e lo sterco; fra gli industriali l'opera dei contadini non meno che quella degli artieri e de' mercatanti cadeva sotto il dazio. La decima s'estendeva a tutto, sino al prezzo dei contratti. Tenevansi in vigore i diritti per la guarentigia e per la protezione delle persone: quelli sulla pudicizia delle donne erano trasmutati in altrettante capitazioni (2).

(1) L'onorevolissimo sig. commendatore Giuseppe Ferrigni, vice-presidente del Senato del regno, ed avvocato generale presso la suprema Corte di cassazione sedente in Napoli, volle con isquisita cortesia fornire varie importanti notizie e schiarimenti all'autore di questa storia, che lieto di essersene potuto giovare, gliene attesta qui la più sincera riconoscenza. L'ingegno e la dottrina del sig. Ferrigni rendono preziosi per l'autore non meno che pe' lettori cotesti schiarimenti, tra i quali riferiremo distesamente il seguente:

« Le prestazioni decimali (da cui era aggravata la terra di Otranto) « forse in origine erano balzelli imposti dai principi di Taranto e conti « di Lecce che tennero la dominazione di quella provincia. Ma in pro- « gresso divennero una specie di censo imposto come parte di prezzo « ai concessionarii delle terre. Per la storia di tali decime è da tener « presente un dotto rapporto del Winspeare fatto al ministro dell'in- « terno Zurlo nel 17 agosto 1809 inserto nel *Bollettino delle sentenze* « *della Commissione feudale*, vol. 7, suppl. p. 129.

(2) Nel summentovato catalogo di prestazioni feudali datoci dal Winspeare si legge:

I fondi in terra d'Otranto erano gravati ad un tempo della decima, della quinta od altra prestazione in genere sul prodotto principale, d'un canone in danaro, del diritto esclusivo del pascolo o d'una decima sull'erba o sugli animali in favor del barone, della decima della paglia e di tutti i più minuti prodotti.

La causa di tali sterminati aggravii era l'opinione invalsa nella giurisprudenza (1), fomite in Napoli di tante maniere d'abusi, che le popolazioni di Lecce avessero tutto ricevuto dalle mani dei baroni, e che i diritti di costoro non fossero se non riserve del primitivo dominio.

Nelle Calabrie le servitù del pascolo avevano prodotto conseguenze ancora più funeste alla proprietà privata. Sia per consuetudine avvalorata dalla prepotenza, sia per convenzioni forzate, i feudatarii occuparono la vicenda del pascolo di tutti i fondi privati. L'intervallo da questa vicenda a quella delle seminagioni, o per la diversa qualità delle terre, o pel diverso

« Capitazione per ogni massaro a titolo di Bayliva, portolania e fida
« . . . . . per ogni colono;
« . . . . . per ogni bracciante;
« . . . . . per ogni vedova ».

(1) Si attribuisce a Marino Freccia celebre giureconsulto e magistrato del secolo XVI il triste vanto d'essere stato l'iniziatore di questa giurisprudenza.

È da ritenersi però che in terra d'Otranto erano da secoli remoti venute ad abitare popolazioni greche, come nelle Calabrie s'erano ricoverate moltissime famiglie albanesi. Le une e le altre essendo considerate quali genti straniere, e non avendo guari mezzi di contrastare, fu più facile ai baroni il sottoporle a gravose ed abusive condizioni.

prezzo dei pascoli invernali, era di due sino a sei anni. I baroni pertanto spesso possedevano il fondo per un quinquennio, e permettevano poi al padrone di raccogliere i frutti del sesto anno.

I demanii, ovvero le terre pubbliche de' Comuni, si trovavano o illegalmente alienati od ingombri di servitù e di prestazioni che i baroni avevano a proprio vantaggio costituite. Indarno l'autorità del governo erasi messa a rettificare questi mali intesi diritti, a far cessare siffatti soprusi le tergiversazioni del foro avevano vinto la forza della legge e del tempo.

« Non v'è forse » scrive il lodato Winspeare (1) « per altro soggetto una serie di leggi così seguita, « come quella che ha vietato ai baroni le chiusure « conosciute sotto il nome di *difese*, nè vi sono forse « esempi di una contravvenzione sì continua come « quella che i baroni hanno fatto a questi divieti ».

La regalia feudale erasi estesa nel regno di Napoli a tutte le acque fluenti. I baroni l'avevano poi abusivamente allargata comprendendo in essa qualunque uso a cui il corso delle acque potesse servire senza distinzione di acque pubbliche o private, e così erano essi divenuti gli unici possessori delle macchine idrauliche destinate all'industria non meno che di qualsivoglia specie di molini, trappeti, gualchiere e d'altro qualunque ordigno per valersi delle acque. I prezzi delle macinature erano quasi per monopolio regolati

(1) L. c., p. 93.

pure dai baroni; il diritto di pesca nel mare sovente, nei laghi sempre ad essi apparteneva.

Per ultimo saggio della prepotenza de' baroni, citeremo gli esempi di prestazioni affatto arbitrarie, imposte da loro ai Comuni, sotto titoli che aggiungevano al peso del gravame il marchio dell'avvilimento; tale era l'assegnamento annuo fatto da un comune ai *cani* del barone, un altro fatto *alle favorite* del barone nominatamente descritte, e poi perpetuato per quelle che avrebbero sostituite le prime, un altro sotto il bel nome di *amorevolezza*, un altro infine coll'indicazione in diverso senso intelligibile di *Dio volesse* (1).

Egli è in questa selva selvaggia di abusi, di disordini, di violenze le quali per essere state coperte da tolleranze diuturne e ridotte a forma di diritti, non serbavano meno i vizi intrinseci e i disastrosi influssi, che il governo doveva entrare arditamente e menare risolutamente la scure.

L'ordine e la risolutezza erano tanto più necessari poichè alcuni recenti provvedimenti fatti dal governo borbonico per diminuire alquanto i più malefici effetti della feudalità, non avevano raggiunto lo scopo.

Con legge del 2 d'agosto 1806 (2), si dichiarò abolita nel regno la feudalità. I titoli di nobiltà corrispondenti a feudi, si lasciarono agli attuali posses-

(1) V. Winspeare, l. c., p. 96-217. — Signorelli, *Vicende della coltura nelle Due Sicilie*, tom. 5, p. 23.

(2) *Bollettino delle leggi* 1806, n. 130.

sori trasmessibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura nella linea retta, sino al quarto grado nella collaterale. Le prestazioni personali ed i diritti proibitivi furono aboliti senza compenso; si conservarono però le prestazioni territoriali. I demanii appartenenti ai soppressi feudi, si mantennero agli attuali possessori, conservando ad un tempo alle popolazioni, su i medesimi, i loro usi civici sino alla divisione (1).

Con legge posteriore (2), si stabilì doversi ripartire i demanii tra i coproprietarii per essere posseduti come proprietà libere da quelli a cui sarebbero toccati. Ai Comuni, ovvero università, venne assegnata quella parte che fosse più vicina alle abitazioni, coll'obbligo di ripartirla fra cittadini, col peso del canone verso il Comune. Come conseguenza naturale di queste disposizioni, si commutarono poscia negli anni successivi in prestazioni pecuniarie i canoni già feudali che dianzi si pagavano co' generi istessi in natura, e fu data facoltà ai gravati di tali canoni di redimere, anche a rate, le annue prestazioni.

Di questa quanto importante, altrettanto complicata operazione, il governo Borbonico, come già av-

(1) « Demanii feudali erano nel loro nativo significato i dominii fondati. Ma l'uso aveva ristretto questa denominazione alle terre boscose « o altrimenti incolte di dominio dei baroni, sulle quali gli abitanti dei « feudi esercitavano qualche diritto, come di menarvi a pascere, di prenderne delle legna, di seminarvi, etc. ». — Capone, discorso citato, §. CLXVIII.

(2) *Bollettino delle leggi* 1806, n. 186.

vertimmo, si era fatto in certa guisa iniziatore con un editto del 1792 che era rimasto privo d'effetto, ed i principi francesi ripigliarono l'impresa con maggiore efficacia. Tuttavia in siffatta specie di leggi, dove per eseguirla si debbe urtare contro abitudini inveterate ed interessi moltiplici di finanze di Stato, e di famiglie possenti, è assai più facile il proporre la massima che l'apprestare i mezzi di eseguimento, cosicchè il merito si debbe spartire fra chi propone e chi compie.

« Epperò, come avverte il Colletta, la feudalità ben-
« chè scossa ed invecchiata non cadeva alle prime
« spinte, ed altre ne abbisognarono forti e molte sotto
« il regno del successore, sì che a dir vero Giuseppe
« ebbe il merito dell'intrapresa, Gioacchino dell'ope-
« ra (1) ». Che anzi stando alla narrazione del Bianchini versatissimo in questa materia, parte di que' provvedimenti, anche moltissimi anni dopo, erano rimasti scarsi d'effetto come vedremo in appresso.

Questa connessione d'opera fa sì che senza frapporre intervalli nella narrazione congiungeremo le varie parti del racconto di quella che si fece durante lo spazio dei due regni per abolire intieramente la feudalità.

Giuseppe proclive come già si disse ad osservare la pretta legalità, lasciò da prima che le contese sorte in gran numero dopo il colpo mortale datosi alla feudalità si portassero davanti alla giurisdizione ordinaria ed ai Consigli d'intendenza. Dovendosi

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 3, n. 25.

quindi i giudici attenere al rito consueto dei giudizii non potevasi sperare che i litigi avessero un termine pronto, nè che si evitassero le perplessità delle opinioni nel risolvere quistioni pregiudicate da tante e così invecchiate consuetudini. Essendosi riconosciuta l'inevitabile tardità che proveniva da questo metodo, si addivenne ad un altro partito che gli usi de' tempi e la tempra degli animi accoglieva allora senza difficoltà, sebbene non andasse mai disgiunto da una pericolosa sprezzatura delle rigide forme e delle più caute disamine (1).

S'istituì una corte speciale col titolo di *Commissione feudale*, stabilita in Napoli ed incaricata di mettere ad esecuzione la legge abolitiva dei feudi. Particolareggiate istruzioni furono ad essa date, conseguenza, o complemento della legge principale. La somma di tali istruzioni era la seguente: sotto la denominazione di rendite e diritti signorili essere compresi così i personali come i giurisdizionali non altrimenti che quelli i quali avevano per fondamento una prerogativa od una privativa; non essere più obbligatorie le convenzioni e le sentenze che avessero conservato tali specie di rendite e di diritto, o il loro

(1) Nella citata *Storia della finanza del regno di Napoli* del signor Lodovico Bianchini nella prima sezione del capitolo 2° del libro 7° si adducono varii particolari e si muovono alcune critiche in proposito della grande operazione dell'abolizione della feudalità nel regno di Napoli. A tale opera noi rimanderemo il lettore che desideri di entrare in quella materia assai più addentro che nol comportano i limiti ordinarii di una storia della legislazione non delle sole provincie napolitane ma di tutta Italia.

Digitized by Google

equivalente, trasformandoli in prestazioni di danaro, di opere, o di derrate; gli arretrati dipendenti da tali cause non essere più dovuti: presumersi, nel dubbio, signorili quelle rendite che non avessero per base nè la cessione della proprietà, o del godimento di essa, nè il ricambio di una cosa data, e d'altra ricevuta; essere di ragion pubblica l'uso delle acque pubbliche, salvo il diritto e salva la vigilanza del governo per la buona economia delle medesime; essere a carico di chi allegava titolo di feudalità universale sul territorio di un comune, il fornirne la prova mediante esibizione della relativa concessione emanata dal sovrano; restare eccettuati da questa regola i feudi recentemente abitati, per i quali il lungo possesso equivarrebbe alla concessione.

Non reputavasi però concessione o investitura l'atto di vendita che il fisco avesse fatto di un feudo.

Prescrivevano inoltre le mentovate istruzioni: tutti i feudi, tranne le *difese* costituite secondo le leggi del regno, essere soggette agli usi civici; una proprietà feudale per essere legittima dover provenire da una concessione, da un giudicato, o da un lungo univoco e non contraddetto possesso; tale possesso dover essere provato cogli atti della cancelleria aragonese, coi rilievi uniformi, con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni d'antica data.

Le alienazioni dei corpi e delle rendite comunali, ordinavasi da dette istruzioni dover andare soggette alle prammatiche 18 e 22 *de administrandis universitatibus*, ed alla legge 27 del titolo 1° del libro 12

del digesto che stabilisce non essere il comune obbligato per contratto di mutuo, se non nel caso che il danaro mutuato siasi impiegato in suo vantaggio; le stesse massime doversi osservare rispetto ai crediti de' baroni contro i Comuni per mutui, od altre legittime cause.

A tenore di queste istruzioni, per ciò che riflette le proprietà allodiali, i baroni dovevano essere giudicati colle leggi ordinarie; ove però queste proprietà fossero possedute non da loro, ma da cittadini col peso di un censo, dovere essi baroni produrre od il titolo del loro acquisto, od almeno la primitiva concessione da essi fatta del feudo soggetto al censo. Nei demanii feudali riconoscevansi come coloni inamovibili coloro che avessero coltivato lo stesso fondo per il corso di dieci anni. Ai coloni inamovibili, ossia perpetui, s'imponeva l'obbligo di pagare al barone, in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale delle colture di ogni anno, fatti immuni tuttavia da ogni prestazione i legumi e le piante degli orti. E poscia si dichiarò pure avere i coloni perpetui pieno diritto sull'erba dei loro fondi (1).

Nel procedere alle sue operazioni la Commissione feudale s'avvalorava colle stime, e colle verificazioni de' confini dei rispettivi fondi in presenza dei cittadini, assistendo, se lo volevano, i ministri del barone.

(1) V. Leggi degli 11 novembre 1808, e 27 febbraio 1809; il regio decreto 21 maggio 1810; il dispaccio del ministro dell'interno 19 settembre 1815.

E quanto ai riparti ripeterò quello che scrive il Colletta (1) — « La divisione tra comunità e baroni, o « re, o fisco, o chiesa fu sempre a vantaggio delle « comunità; e nella partizione delle terre fra' citta- « dini, fu prediletta la povertà; sì che donavano ai « più poveri, davano per piccolo prezzo a' meno po- « veri, vendevano al giusto agli agiati, escludevano « i ricchi. I miseri profittavano in tutti i modi, con « offesa (convien dirlo) delle consuete forme di pro- « cedimento, e pur talvolta della giustizia, imper- « ciocchè la feudalità era misfatto antico ed enorme « che la giustizia del nuovo secolo punì co' modi del « flagello della vendetta ». E noi qui apertamente dichiareremo che non possiamo ammettere che s'incontri giustizia nel fare le cose ingiuste (2) e che il popolo si moralizzi con simili largizioni che sanno di legge agraria ad altrui discapito.

Per eseguire le sentenze della Commissione feudale si mandarono, sul finire del 1809, in qualità di commissarii nelle provincie, magistrati di alto grado e di provata sufficienza che dovevano promuovere lo svincolamento delle proprietà dalle soggezioni feudali anche con procedimenti forzati. Per cura di quei

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 7, capo 2, n. 38.

(2) Ottimo il vecchio adagio francese *contre le droit nul droit*. E qui dobbiamo riferire un'avvertenza favoritaci dal lodato signor senatore Ferrigni, cioè « che le cose dette dal Colletta sulla Commissione « feudale sono inesatte; le massime di essa dopo il ritorno dei Borboni « furono fatte esaminare da una Commissione di giureconsulti onde « vedere se ci fossero errori e soprusi, e questa opinò non essere che « l'espressione della giurisprudenza e delle leggi preesistenti al 1806 ».

messi regii furono divise e suddivise le terre, cresciuto quindi il numero dei possidenti e moltiplicate le utili coltivazioni. Compiuta l'opera (1) il re Gioacchino dal campo di Reggio d'onde minacciava la Sicilia, dichiarando abolita la feudalità, dichiarò per legge irrevocabili le sentenze della Commissione feudale (2), e questa definitivamente disciolta. Lieto dell'operato quel re, volle che si tramandasse ai posteri la narrazione della quantità e qualità degli abusi feudali, affinchè la cognizione del male facesse degnamente apprezzare l'opportunità e l'efficacia del rimedio: « io riguardo » egli scriveva « l'abolizione assoluta della feudalità come il più grande dei benefizii « che potrò mai rendere al mio regno. Avendo regolato questo atto dell'autorità sovrana colla sola misura del bene e dell'interesse generale, voglio che il « quadro degli abusi passati, e la storia degli inutili « sforzi fatti per correggerli, facciano tacere le parziali rimostranze dell'interesse privato e dieno « a' miei sudditi una nuova prova della mia sollecitudine e de' miei costanti sforzi per la loro felicità ».

(1) La Commissione creata agli 11 novembre 1807 diede fine al suo incarico il 31 agosto 1810.

(2) Le decisioni della Commissione furono stampate, ed il ministro dell'interno conte Giuseppe Zurlo nel suo rapporto sulla condizione del regno di Napoli pubblicato nel 1812 così ne parla: « Quanto poi al « fondo di queste decisioni, esse sono motivate ed impresse; sarà per « conseguenza permesso di notare i principii forse malamente assunti « se mai ve ne sieno. Il tempo mostrerà che la Commissione ristretta fra « i limiti di un giudicio ha trattato per casi particolari e sotto un aspetto « relativo ai diritti delle parti quello che una legge generale e l'interesse pubblico avrebbe ordinato in un senso più esteso ».

E per ordine di quel re si compilò e si pubblicò effettivamente la storia degli abusi feudali da Davide Winspeare che abbiamo nominato con lode, già procuratore generale presso la Commissione feudale, e per tale ufficio divenuto il tutore dei Comuni da liberarsi. È questo un libro eruditissimo dove con grande vivezza si descrivono le miserie dei tempi andati, e si espongono del pari le prove storiche che ne attestano la verità; libro a cui noi abbiamo attinto la miglior parte de' fatti che su questa materia siamo venuti raccontando ai nostri lettori (1).

Ritorniamo ora ai fatti particolari del re Giuseppe notando anzitutto che egli abolì la legge che limitava le doti nelle famiglie patrizie, non meno che quella prescrivente che i beni feudali i cui possessori non lasciassero eredi oltre il terzo grado cadessero in devoluzione.

La Calabria insorta, si dovettero fare provvedimenti di rigorosa precauzione; vi fu proclamato, secondo il solito, lo stato d'assedio col corredo delle Commissioni militari per giudicare i rivoltosi e i briganti. I beni de' condannati erano confiscati e poscia venduti, ed il prezzo che se ne ritraeva avrebbe dovuto essere distribuito ai Comuni pacifici che avessero fatte somministranze all'esercito.

Al sequestro ordinato dalla corte di Palermo sui beni de' Napoletani che avevano mancato di fede al

(1) Questa storia fu stampata in Napoli nel 1811 presso Angelo Trani; non se ne ha che il primo libro. L'operato della commissione feudale risulta poi dalla voluminosa collezione delle sue sentenze.

Digitized by Google

re Ferdinando rispose il sequestro posto dal governo di Napoli su' beni de' Napoletani che entro un dato termine non fossero tornati in patria; e vi si appose la clausula che il prezzo ricavando dalle vendite di tali beni sarebbesi assegnato quale risarcimento in favore dei regnicoli che avessero sofferto danno per essere rimasti devoti alla parte francese.

Trovandosi tra gl'insorti, parecchi monaci, si ordinò alle comunità religiose, sotto pena della chiusura de' rispettivi conventi, d'indicare quelli tra loro confratelli che si fossero associati ai rivoltosi. Quest'ordine cotanto immorale portava con sè la pena del bando contro i ricusanti, ad eccezione dei settuagenarii che venivano trasportati in altri conventi del loro ordine.

Gli armigeri, soldati o sgherri dei baroni, furono ridotti in compagnie di cacciatori foggiati all'uso dei volteggiatori dell'esercito.

Giuseppe non potendo scostarsi dalla politica dell'imperatore Napoleone, dovette associarsi ai provvedimenti severissimi prescritti co'decreti di Berlino e di Milano, pel così detto blocco continentale, ma cercò almeno di temperarne il rigore omettendo di ordinare, come portavano i decreti francesi, che le mercanzie inglesi fossero bruciate nei porti.

Per mirabile effetto delle leggi economiche, relative allo svincolamento delle proprietà ed alla circolazione dei capitali fattesi dai principi francesi, quantunque ardesse all'estero non meno che nell'interno del regno la guerra, un salutare movimento

nel giro dei prodotti e l'industria trovava adito a vieppiù sprigionarsi (1).

Lagnavansi i vescovi dello Stato degli atti arbitrarii, e delle indebite vessazioni a cui andavano soggetti per l'obbligo che loro d'antico correva di pagare al monte frumentario una retribuzione conosciuta sotto nome di *spoglio*, rappresentativa del valore del mobiglio dei prelati defunti a cui essi succedevano. Tale retribuzione fu abrogata, e si assegnò invece a compenso per il monte una equivalente ritenzione sull'entrata annua delle rispettive mense.

L'istruzione pubblica fu pure promossa, sia col mantenere ed accrescere gli antichi istituti rivolti a quello scopo, sia all'intento ancora più importante di diffondere nel popolo l'istruzione primaria, di che grandemente si difettava. I comuni vennero obbligati a tenere ezandio nei luoghi meno abitati, un maestro per insegnare ai fanciulli insieme co' primi elementi delle lettere eziandio la dottrina cristiana; nè si mancò di cercare i mezzi d'istruire anche le fanciulle nei lavori donneschi. I vecchi metodi d'istru-

(1) V. Lodovico Bianchini, *della Storia delle finanze del regno di Napoli*, libri 7, capit. 1, sez. I del libro 7. Lo stesso autore nella sezione seconda del capitolo 5° di detto libro avverte che « lo stesso « governo (quello cioè dei principi francesi) operava sovente come se « l'intiero popolo nostro (il napolitano) fosse già maturo per ricevere « qualsiasi miglioramento in eminente grado, il che non essendo, ne « seguitava che molti utili proponimenti non trovando i necessari ap- « poggi in gran parte del popolo o erano disprezzati, o trasandati, e « non era possibile di praticarli. D'altra banda il governo istesso in « molti casi non fece acconcia scelta de' mezzi ».

zione furono ancora tollerati nei Comuni minori, di popolazione inferiore a tremila anime; nei Comuni maggiori s'introdussero metodi nuovi e migliori.

Venne creata l'Accademia di storia e d'archeologia con sufficiente assegnamento. I primi venti accademici furono eletti dal re tra gli scienziati di maggiore riputazione, e si notò, come argomento delle proporzioni in cui stavano gli studiosi nelle diverse classi della società, che fra questi venti, undici erano ecclesiastici e due soli appartenevano a famiglie nobili. Successivamente quest'accademia fu incorporata nella Società reale fondata su più larghe basi.

Oltre a varie scuole speciali furono in ciascuna provincia stabiliti collegi reali; settecento posti gratuiti ne' collegi vennero creati in pro' di figli di militari e d'impiegati benemeriti, i quali fossero distinti per ingegno, e meno provveduti di beni di fortuna.

Giuseppe, da uomo onesto e moderato quale era, scriveva a Napoleone il 3 d'ottobre 1807 (1), concepire egli, mercè di quanto aveva fatto e faceva, un ordine di cose in cui potesse dare all'imperatore suo fratello lo stesso numero di truppe che quegli aveva a lui fornito, senza più oltre chiedergli soccorsi di danaro; offerirgli sei vascelli, sei fregate e venticinquemila soldati per l'esercito in caso di guerra; a compiere tutte queste promesse Giuseppe non chiedeva se non quattro anni di prosperità.

(1) *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 4, p. 24.

Ma egli dopo non rimase se non pochi mesi sul trono di Napoli, nè per le vicende de' tempi si riuscì mai ad avere dopo in Napoli, la desiderata prosperità; che se poi essa si fosse ottenuta i Napoletani probabilmente non avrebbero veduto senza disgusto le ricchezze del loro paese voltarsi con tanta facilità ad esclusivo profitto di Francia.

Sul punto di lasciar Napoli Giuseppe, il 3 di giugno 1807, aveva promulgato un codice penale militare, e pubblicato varie importantissime leggi. E fu memorabile il giorno 20 maggio 1808, perchè in esso si promulgarono il regolamento di procedura nei giudizi criminali, la legge sopra l'organizzazione giudiziaria assimilata a quella di Francia, e la legge sui delitti e sulle pene, oltre parecchi altri decreti assai rilevanti sopra diverse materie di governo. Il 22 dello stesso mese fu sanzionata la legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale comprensiva di quanto s'attiene alla polizia tanto municipale che rurale, ed amministrativa ed alla giustizia correzionale.

Benchè la legge sui delitti e sulle pene non altrimenti che quella sulla giustizia correzionale muovessero dall'impulso francese, tuttavia esse ritennero tanto di fattura italiana da far ricordare le disquisizioni filosofiche della scuola di Filangieri e di Mario Pagano. Ne addurremo alcuni esempi che valgano a chiarire l'indole dell'opera conforme a quella de' suoi autori.

L'articolo 61 a proposito delle pene producenti

infamia s'allarga nelle seguenti spiegazioni — « L'in-
« famia è lo stato leso della dignità morale di un
« uomo; essa può diminuirsi nell'opinione altrui o
« perdersi intieramente. Questa diminuzione e que-
« sta perdita può dipendere dal giudizio libero della
« società per l'effetto necessario di qualunque azione
« turpe, e s'incorre allora nell'*infamia di fatto*; può
« dipendere da una dichiarazione solenne della legge
« che costituisce l'*infamia di diritto*. Oltre ai due
« suddetti gradi d'infamia la legge ne stabilisce un
« terzo in quell'atto col quale propone un cittadino
« come esempio d'ignominia. Questo terzo grado
« d'infamia, proprio alle pene specialmente esem-
« plari, contiene agli occhi della legge una degra-
« dazione morale del reo ». Ora chi non dirà che
questa è una lezione di professore anzichè un pre-
cetto legislativo?

E nell'articolo 85 ci si porge l'esempio di una
straordinaria incertezza nello stabilimento delle pene
che ai nostri giorni incontrerebbe non pochi op-
positori. — « Sono contrarii alla sicurezza esterna
« dello Stato » ivi si dice « i delitti di pirateria com-
« messi contro a sudditi di nazioni amiche o neutre;
« essi possono essere puniti col rigore di qualunque
« legge speciale che possa essere dettata dalla sicu-
« rezza dello Stato. In difetto di questa sono appli-
« cabili alla pirateria le leggi che verranno pre-
« scritte pe' furti e per gli altri delitti commessi col
« mezzo della violenza pubblica. Dove nel delitto
« di pirateria non sia intervenuto omicidio, furto

« o altro delitto, avrà solo luogo la pena della pub-
« blica violenza ».

La legge sulla giustizia correzionale si distingue poi per certa premura di correzione morale che non si presenta guari in varie altre legislazioni; così all'articolo 18 si prescrive « che l'ubbriachezza am-
« messa come circostanza scusante dall'art. 6 della
« legge penale, non lo è nei delitti di competenza
« della polizia »; e l'art. 109 statuisce che « qualun-
« que pubblicità su fatti d'incontinenza, che offenda
« la pubblica decenza, che contenga seduzione o
« scandalo pe' giovani e per gl'innocenti, può cadere
« nella facoltà dei giudici correzionali ».

Partito da Napoli Giuseppe, per recarsi presso l'imperatore che lo inviava quindi a cingere la corona di Spagna, mandò al regno che abbandonava, quasi ultimo saluto, uno Statuto costituzionale, dato nella città istessa di Baiona il 20 di giugno 1808.

Giunto a Napoli il 1° luglio successivo fu lo Statuto comunicato l'indomani al Consiglio di Stato perchè, uditane la lettura, lo registrasse come legge dello Stato. Al Consiglio di Stato presieduto dal ministro della giustizia, si diede pure comunicazione di una lettera dello stesso re, nella quale mostrandosi dolente di non aver potuto consultare il Consiglio sullo Statuto che gli inviava, confortavasi col pensiero che non sarebbesi trovato in esso se non l'applicazione di que' principii ch'egli aveva sovente manifestato nel seno del Consiglio, e che il Consiglio aveva pure approvati.

Lo Statuto costituzionale di che parliamo, era in parte foggiato su quello di Francia, in parte, e più particolarmente, su quello del regno italico.

Componevasi esso di undici capi; col primo si riconosceva la religione cattolica, apostolica, romana, come religione dello Stato.

Il secondo *della Corona*, il terzo *della reggenza*, il quarto *della famiglia reale*, provvedevano a casi di morte del re, alla discendenza, alla minorità; parlando della famiglia reale si stabiliva che la Corona reale fosse ereditaria nella discendenza diretta e legittima del sovrano, per ordine di primogenitura. I membri della famiglia reale erano personalmente sottoposti agli Statuti della famiglia imperiale di Francia; la dote della Corona dicevasi consistere nelle rendite dei siti reali, ed in una somma annua di un milione trecentoventimila ducati da fornirsi dal pubblico tesoro. Lo Stato doveva mantenere al re una guardia di quattromila uomini. Col quinto capo si creavano i grandi uffiziali della Corona nel modo stesso con cui erano ordinati in Francia.

Il capo sesto portava che il ministero fosse diviso in sei dicasteri: giustizia e culto; affari esteri; interno; finanze; guerra e marina; e polizia generale; e che un segretario di Stato col grado di ministro controsegnasse tutti gli atti.

Col capo settimo ordinavasi il Consiglio di Stato composto di non meno di ventisei, e di non più di trentasei membri. Attribuivasi al Consiglio di Stato la discussione e la compilazione dei progetti di leggi

civili e criminali, e de' regolamenti generali di amministrazione pubblica; il giudizio su conflitti di giurisdizione fra i corpi giudiziarii e gli amministrativi, sul contenzioso amministrativo, e sulle contribuzioni; la intimazione di giudizii contro gli agenti della pubblica amministrazione; e gli appelli *ab abusu* in materia ecclesiastica.

Il Consiglio rimaneva però corpo meramente consultivo.

L'autorità legislativa era data nel capo ottavo al Parlamento nazionale composto di cento membri, diviso in cinque *sedili*, quali erano del clero, della nobiltà, de' possidenti, de' dotti, e de' commercianti.

Per questa distribuzione si scorge come l'importanza del clero e della nobiltà rimanesse ancora tanta in Napoli da rendere conveniente di assegnar loro un collegio distinto in Parlamento, laddove nel regno d'Italia non si erano costituiti che i tre dei possidenti, dei dotti e dei commercianti. Ottanta sui cento membri dovevano essere scelti dal re, i venti che componevano il collegio dei possidenti eletti a tempi e forme prescritte da' collegi elettorali, e nominati dal re; gli ecclesiastici, i nobili, i dotti erano a vita; i possidenti ed i commercianti non duravano in ufficio che per una sessione.

Il Parlamento dovevasi radunare una volta almeno in ogni triennio. Il re lo convocava, lo prorogava e lo scioglieva a sua volontà.

La facoltà di proporre le leggi apparteneva unicamente al re.

Segrete erano le sedute, segrete le discussioni e le deliberazioni, e qualunque pubblicazione per via di stampa o di avviso al pubblico si facesse dal Parlamento o da uno de' suoi membri era considerata atto di ribellione.

Sulla proposizione degli oratori del Consiglio di Stato, il Parlamento doveva deliberare sul ripartimento delle contribuzioni tra le provincie, e su i cambiamenti notabili da farsi nella legislazione. Esso vedeva i conti delle finanze e poteva fare le rappresentanze che giudicasse opportune sugli abusi che si scorgessero nell'amministrazione.

Il capo nono provvedeva all'ordine giudiziario, dichiarandolo indipendente, riservato al re il diritto di grazia.

Col capo decimo si confermavano costituzionalmente le leggi preesistenti sopra l'amministrazione provinciale.

Coll'undecimo finalmente, intitolato *Disposizioni generali*, si definiva la cittadinanza, i suoi diritti, il modo di concederla ai forestieri; si confermava l'abolizione della feudalità, si guarentiva il debito pubblico, si manteneva la vendita dei beni dello Stato.

Tuttociò che fosse relativo all'amministrazione di Sicilia rimandavasi ad un atto particolare.

Di altri diritti costituzionali lo Statuto non parlava.

Questo atto solenne disposto sotto l'ispirazione di Napoleone, non fu che un ricordo, non vogliamo chiamarlo una derisione, lasciato da Giuseppe; e lo

Statuto rimase lettera morta, poichè sebbene esso sia stato pubblicato in tutto il regno di Napoli, il Parlamento nazionale non fu mai convocato.

Nella stessa città di Baiona dove Giuseppe aveva preso commiato da' suoi sudditi napoletani inviando loro, estremo dono, uno Statuto non duraturo, Napoleone arbitro di popoli e di regnanti, promulgava un altro Statuto costituzionale il 15 luglio dell'anno stesso 1808, col quale chiamava Gioacchino Murat granduca di Berg e di Cleves suo cognato al trono di Napoli e di Sicilia. Stabiliva l'imperatore che la Corona fosse ereditaria nella discendenza mascolina del nuovo re, per ordine di primogenitura, colla speciale condizione però che la regina Carolina Bonaparte moglie di Gioacchino, ove venisse a sopravvivere al marito ed ai figli maschi, dovesse salire al trono e governare in suo proprio nome.

Il re Gioacchino cedeva all'imperatore il suo granducato; e nel giorno stesso in cui Napoleone lo innalzava al trono, conchiudeva con esso una convenzione in virtù della quale i palazzi ed i terreni esistenti nello Stato romano, e noti col nome di beni farnesiani posseduti dalla Corona di Sicilia, erano alla medesima conservati.

L'imperatore cedeva a Gioacchino ed alla di lui consorte in proprietà particolare una rendita di cinquecentomila franchi sul milione di rendita in beni stabili, che si era riservato colle lettere patenti del 30 marzo 1806 di cui abbiamo già parlato. I fondi destinati alla dote de' sei grandi feudi creati nel regno

di Napoli erano messi a disposizione dell'imperatore pel 1° di gennaio 1809. La rendita netta di ciascuno di tali feudi doveva essere di sessantamila franchi. Gioacchino e la sua consorte cedevano a Napoleone tutti i beni da loro posseduti in Francia (1).

Il regno di Gioacchino s'appresenta come la continuazione di quello di Giuseppe. Questi segnò le grandi linee del nuovo ordinamento di un paese che abbisognava di molte salutari istituzioni, quegli condusse a compimento il disegno. Più energico del suo predecessore, Gioacchino cominciò dal cacciare dall'isola di Capri (2) gl'Inglesi che stando colà alla vedetta accusavano orgogliosamente d'impotenza chi occupava la reggia di Napoli. Molto egli si travagliò (3) nelle cose della milizia in cui per la gloria conseguita su i campi di battaglia aveva acquistato incontestabile autorità.

Per quanto ragguarda alle leggi, anzitutto è da rammentare, come di già accennammo, essere stato da Gioacchino promulgato il codice civile francese. Ciò avvenne nel 1809, colla dichiarazione però che le disposizioni di quegli articoli che concernevano il divorzio, non venissero fino a nuovo ordine osservati. Napoleone come si è già avvertito, prevedeva e non ricusava assolutamente questa sospensione, la quale però venne nel 26 dicembre dell'anno medesimo ri-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1808, n. 28.

(2) Le isole di Ponza e Ventotene furono poi anche poco stante evacuate dai Siciliani.

(3) V. Colletta *Storia del reame di Napoli*, lib. 7, cap. 1, n. 10.

vocata in guisa che al 1° gennaio il codice comprensivamente a tutto il titolo del divorzio, ebbe esecuzione nel regno fino alla ristaurazione dei Borboni che l'abolirono.

Piacerà senza dubbio al lettore il conoscere quanto scrisse in proposito dell'introduzione del codice Napoleone nel regno di Napoli l'illustre Francesco Ricciardi di cui abbiamo già fatto, e ci occorrerà ancora di fare onorevole menzione. A lui come ministro non meno che come giurista di chiaro grido spettava di apprezzare la nuova legge giunta dalla Francia.

Così il Ricciardi scriveva ad un amico (1). « Io non « feci altro che dirigere la stampa (di quel codice) « o per meglio dire emendare la barbara e spesso « infedele traduzione fattane in Milano. Proposi, egli « è vero parecchie modificazioni importanti, special- « mente nel titolo delle successioni, in quello delle « doti; quanto alla patria potestà; e mostrai la ne- « cessità di una giunta sull'enfiteusi; e di tutto distesi « gli articoli corrispondenti. Il mio rapporto letto ed « approvato nel Consiglio dei ministri fu mandato in « Francia; ma Cambacerès rescrisse in nome del- « l'imperatore che non si dovesse fare alcun cambia- « mento ».

Non è maraviglia che l'arcicancelliere di Francia consigliasse al suo sovrano di non acconsentire a mutare ciò che era in gran parte opera sua, ma non

(1) Lettera indiretta da Napoli il 21 ottobre 1834 al cav. Giulio di S. Quintino, preclaro letterato piemontese, che fu amico e collega dell'autore di questa storia.

è meno degno di encomio l'avvedimento del conte Ricciardi il quale non esitava a dimostrare la necessità di molte correzioni, che la qualità del paese cui stava per applicarsi la legge, richiedeva altamente.

Vennero ad un tempo promulgati i codici francesi pel commercio e quello per la procedura civile (1). Il codice di procedura criminale non fu promulgato, perchè intero non si poteva, e riformato non si volle.

Una legge speciale si pubblicò con cui si provvedeva all'istituzione de' maggioraschi per mantenere lo splendore delle famiglie (2).

Questa era pure una imitazione delle recenti istituzioni francesi. I maggioraschi nuovi si distinguevano dai vecchi stati aboliti, in due parti essenziali, cioè il non potersene istituire senza che vi fosse autorizzazione del governo, e l'avere tutti un modo di successione uniforme stabilito dalla legge.

I feudi e i fedecommessi erano da lunga pezza discreditati nella opinione più comune; e si osservò da altri opportunamente (3) che la rivoluzione aveva menato trionfo della distruzione loro. Dall'altra parte i governi nuovi volevano una nobiltà nuova che

(1) *Bollettino delle leggi del Regno di Napoli*, numeri 140, 142, 143 e 154.

La osservanza della procedura civile francese cominciò col 1° aprile del 1809; per alquanti mesi prima fu in vigore il regolamento pei giudici di pace e pei tribunali portato dal Decreto 20 maggio 1808.

(2) Legge del 21 dicembre 1809.

(3) Capone discorso citato, §. CLXXII.

Digitized by Google

avesse causa comune con esso loro e vivesse della loro vita. Dal conflitto di sì opposte mire si vide nascere un'apparente bizzarria; cioè che appena caduti i fedecommessi antichi sorse l'istituzione dei nuovi, ristretta però a maggioraschi che si tenevano di maggiore necessità per la monarchia.

Analoga a quella de' fedecommessi era l'istituzione dei così detti *Monti di famiglia;* epperò doveva aspettarsi una sorte eguale. Erano questi come tanti parziali patrimonii di singole o di più famiglie insieme unite, destinati a dotar colle rendite le donzelle, od a fornire sussidii per il mantenimento e l'educazione de' maschi. I beni compresi in tali monti erano inalienabili, e l'avanzo delle rendite si poneva a moltiplico. Con decreto dell'11 di settembre 1809 fu data agl'interessati facoltà di svincolare i beni assegnati a que' monti, e nel marzo del 1811 tale scioglimento divenne obbligatorio non senza fornire in seguito occasione a gravi litigi (1).

Si è detto che non si poteva introdurre in Napoli il codice di procedura criminale; e ciò perchè non si voleva ammettere il sistema de' giurati, nè l'organizzazione delle Corti d'assise; rimasero colà conseguentemente in vigore il regolamento del 20 e la legge del 22 di maggio 1808.

Gioacchino rivolse prontamente la sua attenzione

(1) Si citano in proposito particolarmente un'allegazione pei duchi di Laurenzana e di S. Vito del 28 dicembre 1812, ed un arresto della Corte suprema di Napoli del 22 novembre 1821 in causa Folgori contro Caccuri.

Digitized by Google

ai Banchi di Napoli, e dopo averne alquanto mutato l'ordinamento da quello che era sotto Giuseppe (1), volle ricomporlo (2). Abolì il Banco di Corte detto di S. Giacomo, ed ordinò che un solo e medesimo Banco servisse al governo ed a' privati. Gli assegnò i fondi necessarii ed affidò all'amministrazione del Banco la gestione de' suoi beni patrimoniali.

Il Banco venne incaricato del servizio di tutti i fondi pubblici delle pubbliche amministrazioni residenti in Napoli, di quelli della casa del re, e fu inoltre costituito cassiere necessario di tutti gli amministratori dei luoghi pii, e di tutti i corpi ecclesiastici, i quali non potevano tener danaro effettivo se non quello necessario per le giornaliere occorrenze, nè i debitori di tali stabilimenti potevano ottenere quietanza legale se i pagamenti non si facevano in fedi di Banco.

Le carte bancali poi andavano esenti dalle tasse di registro e di bollo; esse facevano piena fede in giudizio, ma non servivano a prova di convenzioni sinallagmatiche; non erano soggette a sequestro; erano ricevute come danaro contante in tutte le casse pubbliche, e potevano essere trasferite all'infinito e pagate a vista colla firma dell'ultimo giratario.

Alla soppressione parziale di alcune corporazioni religiose regolari eseguita da Giuseppe, Gioacchino fece tener dietro quella di tutti gli ordini religiosi

(1) Decreto 6 dicembre 1808. Legge 22 stesso mese ed anno.

(2) Legge 20 novembre 1809.

che erano possidenti allegando *essere ciò imperiosamente richiesto dalle circostanze* (1).

Parlando di legislazione ne' tempi moderni egli è impossibile il non far motto della polizia, appunto perchè essa è talvolta l'opposto della regolarità della legge, e talora il supplemento al difetto d'antiveggenza della medesima. Questa istituzione, che sembra rifuggire dalla severità e dalla precisione delle forme legali, fu e sarà sempre invocata come tutela proteggitrice, od esecrata come istrumento malefico, secondo la varietà de' tempi, delle persone e delle cose. Le rivoluzioni nel loro esordire scacciano la polizia e poi nel loro progredire la richiamano e se ne giovano. Non è possibile a verun governo civile il non farne uso; facile l'abusarne. Il governo francese a' tempi di cui parliamo si serviva largamente de' mezzi che la polizia anche la meno scrupolosa gli forniva onde purgare il paese da' malandrini, ed isventare le trame de' suoi nemici.

In Napoli la polizia organizzata all'uso francese, veniva riscaldata fors'anche dall'indole del popolo e

(1) *Bollettino delle leggi del regno di Napoli*, n. 442.

Il valore dei beni dei monasteri e dei conventi soppressi fu calcolato a circa centocinquanta milioni di ducati (Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, vol. 3, p. 475).

Su questo calcolo di 150 milioni di ducati così si esprime il lodato signor Fulchiron, l. c.:

« Somme qui me paraît exagerée, puisqu'en la divisant par le nom-
« bre des couvents supprimés (215) elle donne plus de 3,000,000 de
« francs pour chacun, et l'on sait qu'en général dans le midi de l'Italie
« et même dans les Etats pontificaux le clergé qui compte un nombreux
« personnel, n'est pas en possession d'une grande fortune ».

dalle vicende de' tempi; e se stiamo alle parole del Colletta (1) « punivansi uomini rei, ma la reità era « incitata: scaltrezza estrema delle moderne polizie, « pregiata come arte dai malvagi governi, abborrita « come delitto dagli onesti, tollerata e chiamata ta- « lento del secolo dagli uomini corrotti della so- « cietà ».

Motivo ed oggetto davano all'esercizio della polizia le divisioni ch'erano allora tra gli animi, giacchè per la maggior parte il popolo desiderava l'antico governo, mentre il minor numero e sopratutto quelli che avevano seguitato le parti della repubblica nel 1799, aderivano al nuovo. Non rari erano adunque i tentativi di sturbare l'ordine pubblico, il che forse non sarebbe riuscito difficile, come avverte il Bianchini (2), ove il governo di Giuseppe Bonaparte non avesse praticato spedienti di sommo rigore, e punizioni moltissime e straordinarie; ed ove meglio che delle milizie non si fosse giovato della segreta forza della polizia, la quale sovente usò non leali mezzi, che corruppero vieppiù la morale, e aprirono alle spie e ad altri disonesti uomini maggior campo ad ingrandirsi sull'altrui ruina.

Dirigeva la polizia di Napoli, Cristoforo Saliceti già da noi nominato. Còrso d'origine, dedito svisceratamente al servizio della famiglia Bonaparte, sagacissimo, e di nulla più curante che del succes-

(1) *Storia del Reame di Napoli*, lib. 6, cap. 3, n. 33.

(2) *Storia delle finanze del regno di Napoli*, lib. 7, capitolo 1, sezione 1.

so, esercitava egli accuratissimamente il suo ministero.

Ad esempio del modo e dell'arte con cui si procedeva allora dalla polizia, valga il racconto del miserando caso della famiglia del duca Frammarino, avvenuto nell'anno 1807.

In que' giorni una vasta trama erasi ordita dai nemici del governo francese collo scopo di porre a tumulto la città di Napoli e provocare una sollevazione generale. La figlia del duca Frammarino aveva per amante un impiegato nella polizia; essa un giorno consegna all'amante un biglietto raccomandandogli lo conservasse perchè ne' gravissimi casi che stavano per succedere avrebbe potuto salvargli la vita. L'impiegato di polizia rivela il fatto al Manzi che stava allora a capo della giustizia; si ordina l'arresto del giovine Frammarino presso cui si rinvengono documenti della congiura; interrogato la notte in castel Sant'Elmo dal Manzi, egli promette di fare rivelazioni se gli si assicura il perdono. Saliceti s'impegna per iscritto ad avervi riguardo ed a far salva la vita del giovane il quale rivela molte cose che fanno imprigionare molte persone. Non ostante la promessa data il giovane Frammarino è tradotto davanti ad una Commissione militare presieduta dal maresciallo Jourdan e condannato a morte. Invano il Manzi ricorre al Saliceti per ottenere la grazia formalmente promessa; il ministro di polizia ricusa ricisamente. Invano si domanda al vecchio duca Frammarino di rivolgersi alla clemenza del re Giu-

seppe; egli sordo alle suppliche ed alle lagrime dei figli vi si ricusa per non contrarre debito di gratitudine verso il novello abborrito sovrano. La sentenza di morte è eseguita. Il Manzi si ritira per tre mesi dalla carica, poi consente a riprenderla sulle istanze di Saliceti che dicesi abbia voluto, mancando alla fede impegnata, colla vista di un inflessibile rigore far tacere le voci che correvano essere venale la sua clemenza. Molti altri supplizii seguirono per l'istessa causa. Un primo moto di popolo destatosi a tale vista fu immediatamente colla forza acquetato.

All'esempio di stoica fermezza del vecchio duca Frammarino se ne accoppia un'altro nella storia dei rivolgimenti politici di Napoli prima del 1799, ed è quello di Emanuele De Deo che sotto il ministero di Acton, mentre inferociva la Giunta di Stato, essendo in cappella a ricevere gli estremi conforti di religione prima di salire al patibolo per condanna di reato politico, resistette alle suppliche che gli porgeva inginocchiato a' di lui piedi il vecchio suo padre, e ricusò la grazia di vita e d'impunità che gli era promessa anzichè rivelare la congiura ed i congiurati.

Tratti memorabili l'uno e l'altro sono codesti di generosità e di coraggio più che virile, e tanto da lodarsi quanto è da desiderare non avvenga il caso di vederli ripetere.

Il Saliceti due anni dopo moriva. Il nome di lui,

come già si disse, s'incontra spesso nella lunga storia degli avvenimenti che trassero l'Italia nella soggezione alla Francia: mestatore anzichè uomo di Stato: temuto, minacciato, e potente.

Ma una piaga contro cui non valeva la forza ordinaria del governo, non valeva la polizia, travagliava varie provincie del regno. Antica e profonda era essa, prodotta da cagioni proprie, dalla qualità dei luoghi e degli uomini.

Questa piaga era il brigantaggio, nome sconosciuto nelle altre parti d'Italia: sorta di esistenza di uomini che tiene del selvaggio, e del disperato. Assassini e ladri; assalitori all'aperto; traditori alla macchia; disprezzatori d'ogni pericolo e d'ogni legge, i briganti si giovano della qualità dei siti montuosi ed incolti, si valgono delle aderenze de' quieti abitanti tementi del sacco e della taglia, e si ridono delle resistenze regolari.

Ecco come descrive lo stato della Calabria a quei tempi chi faceva parte delle truppe francesi inviate a quietarla.

« Selve d'aranci, boschi d'ulivi, siepi di limoni; « tutto ciò sulla costa e presso le città; nella cam« pagna, non un villaggio, non una casa; essa è de« serta, inabitabile per mancanza di polizia e di leggi. « Come si coltiva? voi mi direte. Il contadino abita « in città, ed ara il contado; parte il mattino e si « ritira per la paura prima di notte. In un mese « nella sola provincia di Calabria vi furono più di « mille duecento assassinii. È Saliceti che me l'ha

« detto: come s'ardirebbe a dormire in una villa? « Si sarebbe scannati la prima notte (1) ».

Il brigantaggio cresceva accontandosi co' messi della Corte di Ferdinando e cogl'Inglesi, e si mostrava partito politico e ne assumeva le proporzioni; allora i briganti si chiamavano insorgenti. Fra Diavolo giustiziato a Napoli ebbe per ordine della regina Carolina solenni funerali a Palermo.

Continue e replicate erano le spedizioni di truppe contro i briganti con poco o nissun frutto per ristabilire la quiete. Le Commissioni militari si adoperavano con una celerità ed una fierezza, non so se sempre d'accordo colla stretta giustizia, a spedire i processi cui seguivano immediatamente i supplizii. Talvolta il governo inaspriva ancora oltre misura; testimone il caso del marchese Giambattista Rodio antico capo d'insorgenti, il quale accusato nel 1806 d'avere sommosso i popoli alle spalle dell'esercito francese, processato da una Commissione militare, venne dichia-

(1) *Paul Louis Courier lettres, inédites écrites de France et d'Italie.*

Lettera scritta da Mileto il 12 settembre 1806 al sig. di S.te-Croix. — Ivi si leggono pure riguardo agli insorgenti o briganti le seguenti parole: « Nous en tuons peu, nous en prenons encore moins. La nature du « pays, la connaissance et l'habitude qu'ils en ont, font que même étant « surpris, ils nous échappent aisément; non pas nous à eux. Ceux que « nous attrapons, nous les pendons aux arbres; quand ils nous prennent ils nous brûlent le plus doucement qu'ils peuvent ».

In tutto questo carteggio di Courier, durante il suo soggiorno nel regno di Napoli dall'aprile 1806 al novembre 1807, vi hanno curiosissimi particolari di cose e di persone, scritti con uno stile impareggiabile.

Digitized by Google

rato innocente. Il governo lo volle (contro ogni ragione e regola di diritto, poichè la prima sentenza per la giurisdizione del Tribunale era inappellabile) sottoporre ad un nuovo giudizio per cui fu condannato a morte, ed archibugiato alle spalle (1).

Ma neppure queste enormezze, che facevano rabbrividire gli onesti, giungevano ad intimorire i briganti.

Allora fu che Gioacchino si apprese a ciò che vi può essere di più ardito tra gli arbitrii di un sovrano ed ordinò che un generale avesse potere supremo nella Calabria su di ogni cosa militare o civile per la distruzione del brigantaggio, e permise ed autorizzò l'impiego dei mezzi anche i meno legali per giungere a quell'intento.

Il generale Manhès eletto a questo tremendo ufficio e degno di compierlo, cominciò le sue opera-

(1) Così quel misero in dieci ore fu giudicato due volte, assoluto e condannato, libero e spento. — Così il Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 1, n. 12.

P. L. Courier che stava allora a Napoli narra il fatto alquanto diversamente:

« Le pauvre Rodio pris dans un coin de la Calabre à la tête de quelques « insurgés, quoi qu'il eut fait une bonne et franche capitulation, fut pour- « tant arrêté, jugé par une commission militaire, et, chose étonnante, « acquitté. Il en écrivit la nouvelle à sa femme, à Catanzaro, et se « croyait hors d'embarras, mais l'empereur le fit reprendre et rejuger « par les mêmes juges, qui cette fois le condamnèrent, étant instruits « et avertis. Cela fit horreur à tout le monde, plus encore peut être aux « Français qu'aux Napolitains ».

Lettera del .... luglio 1807, scritta da Napoli al signor di S.te-Croix a Parigi.

zioni verso il fine dell'anno 1810, prescrivendo ad ogni comune di formare la nota de' proprii briganti, e si trovò che ascendevano a circa tremila. Proibì quindi ogni comunicazione con essi qualunque fosse il vincolo di sangue che li stringesse a' pacifici abitanti; fece trasportare tutte le greggie in luoghi custoditi e sospendere tutti i lavori di campagna. Dichiarò espressamente che se qualche contadino usciva dal paese con permesso superiore, chè tale si richiedeva, non potesse portar seco vitto di sorta alcuna, e tutto ciò sotto pena di essere immediatamente ucciso. Pubblicati siffatti ordini, in un giorno determinato tutti gli abitanti atti alle armi dovettero uscire in campagna per dar la caccia ed arrestare od uccidere i briganti che si trovassero nel loro territorio; alcuni tra quegli abitanti che non si mossero per l'intimata spedizione furono dalle truppe immediatamente messi a morte. Giustizia varia si fece dei briganti (1) ed il paese cessò dall'essere infestato.

« Il brigantaggio era enormità, dice il Colletta, « ed il generale Manhés fu istromento d'inflessibile « giustizia, incapace, come sono i flagelli, di limite o « di misura (2) ».

Noi domanderemo se da tanto sterminio fu distrutta la sorgente del brigantaggio?

Ritornando a fatti normali rammenteremo che sul principio dello stesso anno 1810 Gioacchino pro-

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1810, n. 20.

(2) *Storia del reame di Napoli*, capo 2, n. 29.

mulgò la legge della coscrizione militare, la quale venne stabilita dai diciassette ai venticinque anni.

A compimento poi dei provvedimenti legislativi fornitigli dalla Francia e da lui introdotti nel regno ordinò quel re nel 1812 che il codice penale dell'impero francese tradotto in lingua italiana avesse forza di legge dal primo giorno di ottobre dell'anno medesimo.

Ed appunto dal 1812 comincia la serie di quegli avvenimenti tra i quali travolto Gioacchino Murat ebbe così varia fortuna e trovò così miserando fine.

Non tralascieremo tuttavia di ricordare ancora che Gioacchino quando si vide circondato da maggiori pericoli pensò agli estremi rimedii e mandò fuori una costituzione che s'accostava a quella data alla Francia da Luigi XVIII. Essa portava la finta data di Rimini 30 marzo 1815 benchè mandata il 12 maggio, pubblicata il 18, *tardo e ridevole sostegno*, come assennatamente lo chiama il Colletta, *di cadente trono*.

Così terminava il regno dei congiunti di Napoleone nelle provincie meridionali d'Italia, regno su cui così si spiegava un recentissimo scrittore napoletano: « I Francesi si comportarono con senno: « nessuno degli emigrati del 99 fu assunto al mi- « nistero, e pure tra quelli si contavano uomini « assai pregevoli, come per esempio il Coco ed altri: « si compensarono debitamente alcuni ma con im- « pieghi subalterni; i ministri vennero eletti tra co- « loro che poco o nulla avevano partecipato agl'eventi

« come il chiarissimo Cianciulli, e taluno preso tra « quelli che avevano seguito i Borboni in Sicilia, tra « cui vogliamo a cagion d'onore indicare il celebre « conte Zurlo, i quali col Ricciardi e col De Thomasis « furono i migliori ministri che si ricordino presso « di noi (1)».

A'Francesi aggiungeremo noi è dovuta una maggiore regolarità ed attività di governo, che furono riconosciute e rispettate anche dopo la loro partenza dal regno, e quella eguaglianza civile che non cesseremo mai di ripetere essere tra le prime esigenze del secolo in cui viviamo

(1) Enrico Cenni, *Delle presenti condizioni d'Italia e del suo riordinamento civile*, Napoli novembre 1862, p. 186.

CAPO III.

Isola di Sicilia: sua storia costituzionale. Restaurazioni dei Borboni sul trono di Napoli.

La legislazione dell'isola di Sicilia veste un carattere affatto particolare per essersi *ab antico* in essa formate e svolte istituzioni prettamente costituzionali, e per aver avuto fino dai remoti secoli un diritto pubblico ecclesiastico tutto particolare, consistente nella perpetua legazìa apostolica attribuita ai suoi re, di che avremo poi occasione di parlare.

Come già venne da altri dottamente avvertito la costituzione siciliana ebbe nei primi suoi periodi molta analogia colla inglese (1).

(1) Citeremo lord Brougham il quale nel capo 6° dei suoi ***Principles of democratic and of mixed government***, porge il seguente curioso ragguaglio sul modo di convocazione del Parlamento in Inghilterra ed in Sicilia:

« So the writ of 23 Ed. I (12) requires to be chosen two burgesses « ***de discretioribus et ad laborandum potentioribus.*** In some writs « the term used is ***idonei;*** in some it is ***de sapientioribus et aptio-*** « ***ribus civibus,*** as the writ 11 Ed. I to cities and burghs. — The writ

In Sicilia non altrimenti che in Inghilterra la costituzione si svolse a poco a poco gradatamente; la cacciata co' vespri siciliani dei principi Angioini e la chiamata degli Aragonesi riuscì ad una grande riforma sotto il re Giacomo figliuolo di Pietro d'Aragona decretata dal Parlamento adunatosi in Palermo nel 1286, dove si stabilirono i casi nei quali potesse esigersi la colletta ossia tributo, e la quantità a cui essa dovesse ascendere.

Da quell'epoca incomincia la raccolta degli Statuti che hanno nome di capitoli del regno di Sicilia. Il capitolo fatto sotto il re Federico II aragonese, l'altro sotto il re Martino I, il terzo sotto il re Alfonso il Magnanimo allargarono e rassodarono l'autorità del Parlamento.

Da Ruggiero il normanno a Carlo III di Borbone nessun sovrano di Sicilia ardì assumere titolo ed autorità di re senza farsi riconoscere dal Parlamento

« summoning the Sicilian Parliament, in the same age (1240) required « syndics (mayors) to be sent *de melioribus et magis sufficientibus* ».

Nella difficoltà che s'incontra sul continente settentrionale italiano di procurarsi libri e documenti concernenti al tratto della Storia dell'isola di Sicilia di cui ci occupiamo, l'autore ha avuto la sorte di trovarsi assistito dal favore di comunicazioni particolari che gli vennero fatte dal signor professore consigliere Diego Orlando distintissimo scrittore sul diritto pubblico siciliano; dal signor avvocato Vito La Mantia che felicemente si occupa della storia della legislazione civile e criminale di quell'isola; e dal signor cav. avvocato Emanuele Bollati, egregio traduttore della Storia del diritto romano nel medio evo del Savigny, e tanto dotto quanto indefesso raccoglitore d'ogni maniera di documenti relativi alla storia della legislazione italiana. L'autore è lietissimo di poter qui attestare a questi preclari fautori dei suoi studii la più viva e sincera sua gratitudine.

e senza giurare ad un tempo la osservanza delle leggi del regno (1); solo Carlo d'Angiò aveva ommesso tale atto, e congiunto col titolo di usurpatore quello di despota; ma il fine vendicò poi il principio della reale signoria (2).

La potenza dei re che risiedevano fuori dell'isola non s'acconciò sempre coll'autorità del Parlamento siciliano onde dal regno di Giovanni, che è quanto a dire dalla metà del XIV secolo in poi cominciarono a far parte della legislazione di Sicilia le *prammatiche sanzioni* le quali sebbene procedessero dalla sola podestà reale erano tuttavia precedute da un voto del corpo di tutti i magistrati di Sicilia che tutti vi apponevano la loro firma. Non venne però per cotesta abusiva consuetudine soppressa la prerogativa del Parlamento di proporre leggi, nè mai si promulgò legge alcuna che abrogasse veruno dei capitoli del

(1) In una delle piazze di Palermo s'eresse una statua a Carlo V imperatore in memoria del giuramento prestato, leggesi sulla base l'epigrafe:

Felici tantum Cæsar iuravit in urbe.

(2) « Consigliamoti o figliuolo » scriveva papa Clemente IV a Carlo I « che, chiamati i baroni, i prelati, e i maggiori uomini della città, i « tuoi bisogni loro esponga e l'utilità del difendersi, e con lo assentimento di essi stabilisca il sussidio a te dovuto; di quello poi e dei « tuoi diritti sii tu contento; lascia tu liberi i sudditi. . . . . Ordina « col Parlamento in quali casi richieder possa la colletta ai vassalli « tuoi o de' baroni ». E il pio re nè Parlamento adunando, nè misura osservando alcuna, nè per bisogno pubblico, bandla l'un sull'altro più « fiate entro un anno quegli universali tributi, ecc.

Michele Amari, *Un periodo delle istorie Siciliane del secolo* XIII, capitolo IV.

regno. Anzi tutti questi furono confermati da tutti i re nel salire al trono, e di tutti i vice-re nell'entrare nell'esercizio della carica. E dal regno di Martino I, sino a quello di Filippo V si fecero dal Parlamento siciliano non meno di quarantotto capitoli, destinati tutti a confermare gli antichi privilegi nazionali (1).

A mantener vivi il ricordo ed il rispetto delle patrie franchigie valse l'istituzione della *Deputazione del regno*, la cui origine risale probabilmente al principio del secolo XV.

Ufficio proprio della deputazione del regno era lo esigere i donativi conceduti al re dal Parlamento, l'amministrarli, ed il ripartire le imposizioni ordinate a procurarli.

Il Parlamento si componeva di tre bracci, l'ecclesiastico, il baronale, ed il demaniale, ossia la rappresentanza dei Comuni.

La forma di procedere in Parlamento era che si aprisse con un discorso della Corona che chiamavasi anche *proposta*, e leggevasi dal protonotaro del regno; che dai tre bracci si discutessero separatamente, e poi si votassero i donativi ordinarii e straordinarii determinando i modi di contribuzione per i medesimi; si esponessero quindi le dimande collettive che

(1) Quando il marchese di Lede occupò la Sicilia a nome di Filippo V e a danno di Vittorio Amedeo II di Savoia, dichiarò che la spedizione si faceva perchè re Vittorio non aveva adempito all'articolo 5 del trattato di Utrecht in cui si era obbligato a conservare alla Sicilia *sus leyes, costitutiones, capitulos del reyno, pragmaticas costumbres, libertades, y immunitates, y exenciones*: (Di Blasi *Storia dei vice-re*, tom. 4, p. 163): allegazione che non fu provata.

il Parlamento rassegnava al sovrano; s'inserissero i dissensi che alcuno tra i bracci pronunciasse sul deliberato dagli altri; si aggiungessero in capi distinti le grazie speciali che si chiedevano al re in singoli distinti articoli; ed infine che si chiudesse, dopo sciolta la sessione, la serie degli atti colle risoluzioni sovrane comunicate a nome del re dal suo ministro alla deputazione del regno.

Aggiungeremo le regole principali che si osservavano rispetto alla forma delle deliberazioni parlamentari. Pubblico si dava il voto; ottenuta la maggioranza si stabiliva il donativo. Il concorso nella deliberazione dei bracci militare e demaniale non bastava se non concorreva eziandio l'ecclesiastico. Chi faceva parte di un braccio non poteva avere voto in un altro; il solo tesoriere generale del regno incaricato della incorporazione degli spogli dei vescovi ed abati parlamentari aveva diritto di voto nel braccio ecclesiastico per le prelazie vacanti, e nel braccio militare pei luoghi confiscati ed incorporati della regia Corte. Tre sessioni si tenevano per ogni Parlamento, nella prima si stabilivano i donativi; nella seconda si discorreva delle materie ragguardanti al bene pubblico ed all'interesse del regno e si determinavano le grazie da chiedersi al sovrano; nell'ultima si sceglievano i dodici membri della deputazione del regno.

Terminate le sessioni, i capi dei tre bracci ed i deputati novellamente eletti si portavano a fare l'offerta del donativo al re od a chi ne faceva le veci. Riferita dal capo del braccio ecclesiastico a nome di

tutto il regno l'offerta del donativo, il protonotaro leggeva la forma del donativo e le materie stabilite. Il re od il suo rappresentante approvando quanto si era determinato dava il suo assenso al protonotaro per la stipulazione dell'atto; e con ciò s'intendeva chiuso il Parlamento.

I baroni parlamentari durante il corso di tre mesi non potevano essere molestati per materie civili e criminali, e godevano tutti i privilegi civili e militari di cui erano provveduti quelli che stavano al servizio militare (1).

La deputazione del regno veniva formata da dodici membri, quattro per ciascun braccio; essa durava da un Parlamento all'altro, cosicchè sebbene i Parlamenti si adunassero solo ogni tre anni, rimaneva pur sempre quel che oggi chiamerebbesi *comitato permanente* inteso ad esercitare le più importanti funzioni, onde sotto un certo aspetto il Parlamento in Sicilia poteva dirsi ognora sedente.

Ma la esistenza del Parlamento non impediva il mal governo, ed il mal governo produceva la irritazione che talvolta si volgeva in congiura, od in tumulti ne' quali per valermi del giudizio datone da un Siciliano « pare che abbiano fatto a gara il governo « ed il popolo per far mostra d'ignavia e di debolezza. « Piani di repubbliche organizzate nelle bettole e sol« levazioni della plebe, che volea a tutti i conti il

(1) V. il libro intitolato *Fasti di Sicilia* descritti da Vincenzo Castelli principe di Torremuzza. — Messina 1820, tom. 2, p. 138-140.

« pane a buon mercato, spente tutte accarezzando e « contentando i ciurmatori (1) ».

I nobili diremo ancora col Palmeri *erano sistematicamente prepotenti, la plebe sistematicamente insubordinata, senza essere liberi alcuno dei due.*

Nella seconda metà del secolo XVIII il vice-re marchese Caracciolo fece uscire la popolazione dell'isola dal letargo in cui giaceva, e giunse al punto di levar via la massima parte dei danni provegnenti dalla feudalità. Il Caracciolo, come è noto, abolì pure in Sicilia il tribunale della inquisizione.

Al Caracciolo succedeva nella dignità vice-reale il principe di Caramanico e continuava lo stesso tenore di mite governo con una speciale protezione alle scienze ed alle lettere. Ma l'azione parlamentare frattanto s'infiacchiva massimamente perchè la rappresentanza dei Comuni invece di essere commessa ad uomini capaci ed indipendenti si affidava dalle città più distinte ai segretari del vice-re e le altre inviavano per deputati i loro avvocati, gente come dice lo stesso Palmeri (2) *venale per mestiere, vile per abitudine, ambiziosa per necessità.*

Così quando nel Parlamento del 1798 il re chiese un donativo di ventimila once al mese indefinitamente *per tutto il tempo che durerebbero i bisogni*, locchè era lo stesso che annullare col fatto Parlamento e la costituzione, i Comuni nel braccio demaniale servil-

(1) Palmeri, l. c., pag. 65.
(2) L. c., p. 72.

mente inchinaronsi, ma il clero ed i baroni nel cui braccio figuravano quali capi dell'opposizione i principi di Cassaro, di Trabia e di Pantelleria rigettarono assolutamente la proposta.

Secondo le antiche leggi e consuetudini trattandosi di sussidii, per approvare la legge doveva concorrere il voto di due bracci. Ma il re con un dispaccio, ossia lettera ministeriale che, come già avvertimmo, aveva dall'uso forza eguale ad un decreto sovrano, ordinò che il voto del solo braccio demaniale s'avesse per legge, e tre fra i membri della deputazione del regno si accingevano a dare eseguimento a quell'ordine, e spedivano le *significatorie* od ingiunzioni per la riscossione del dazio corrispondente. Non fu tarda la resistenza e minacciava serii disordini. In quel torno re Ferdinando cacciato dalla rivoluzione riparava in Sicilia, e non volendo attizzar fuoco nel popolo e nei baroni, fu rivocato l'ordine e si mantenne la prerogativa del Parlamento.

Nel 1802, dal Parlamento si cercò se fosse possibile di tenere la sede del governo del regno in Palermo (1). Prevedendo che il re Ferdinando poichè

(1) Ferdinando dichiarava all'epoca di quel Parlamento « che conosciuto avendo il giusto desiderio dei Siciliani di aver fra loro come « capo del governo un principe della real famiglia e che una *regal* « *Corte* permanente in Sicilia sarebbe il pegno, la sorgente e l'ornamento di tutti i beni, ne impegnava la sua sacra parola, ma nel tempo « stesso invitava il Parlamento a somministrare all'erario i mezzi necessarii per la sua permanenza con quello splendore alla sua condizione dovuto ». — V. *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo* XIX *sino al* 1850 *preceduto da un ra-*

aveva vedute le coste dell'Adriatico sgombre dalle truppe francesi si restituirebbe a Napoli, il Parlamento concedette un donativo di cento cinquantamila once all'anno destinato al servizio della Corte che fosse permanente in Sicilia, coll'espressa condizione che non rimanendo la Corte non si potesse esigere il donativo. Il re sanzionò lo Statuto senza punto curarsi di adempierne le condizioni e nel giugno abbandonò la Sicilia.

Ma non erano trascorsi ancora quattro anni che Ferdinando dovette di nuovo cercar rifugio nell'isola; ivi riconvocò tosto nel 1806 il Parlamento (1) ed ebbe

pido colpo d'occhio sulla fine del secolo XVIII, scritto dal fu Francesco Paternò Castello marchese di Raddusa. — Catania 1848, p. 19-20.

(1) A dare un'idea del modo e dello stile tenuto in questi atti parlamentari del 1806 cominceremo dal riferire le ultime parole della proposta reale letta dal protonotario del regno Pietro Papè principe di Valdina nella seduta del 20 giugno 1806, presente il re:

« Siate felici come siete fedeli; così benedica la Provvidenza i miei « disegni, così negli annali della Sicilia si consagri quest'epoca come « il termine di una serie di mali, dai quali siete stati preservati e come « il principio di una immensa catena di beni che non s'interrompa « giammai.

« Ricorderemo poi che i tre bracci chiesiastico, militare e demaniale « che il Parlamento generale compongono e che rappresentano tutto « questo fedelissimo regno, considerata la proposta cennata, e congre- « gatisi collegialmente nel Seminario arcivescovile di questa capitale, « cioè il chiesiastico nella cappella nominata di Santa Barbara, il mi- « litare nella camera di S. Luigi, ed il demaniale nella camera detta la « libraria, sono venuti in votare e conchiudere, ecc.

« Offeriva poi oltre gli altri donativi chiesti dal governo ducati cen- « tomila alla più amabile e virtuosa delle sovrane che rende colla sua « real presenza più sicura ed augusta la sorte della Sicilia.

Fra le grazie domandate da questo Parlamento sono notevoli quella

la moderazione o l'accorgimento di richiedere semplicemente la conferma degli antichi donativi senza cercare di ottenerne dei nuovi. Si appigliò bensì il governo regio ad altri partiti per cavar danaro onde far fronte alle maggiori spese che occorrevano per tentare se una propizia fortuna volesse ricondurlo a Napoli; esso si appropriò i capitali del Monte di Pietà di Palermo, e si valse delle confische dei beni pronunziate contro i suoi avversarii.

Il valsente dei frutti di beni sequestrati agli stranieri possidenti nell'isola ascese a duecentomila oncie. Ed inoltre l'Inghilterra in virtù del trattato di alleanza conchiuso il 30 marzo 1808 somministrava sussidii annui di trecentomila lire sterline.

Non mancavano in Sicilia i timori di congiure e di trame ordite in favore dei Francesi e non mancarono severissime repressioni. Fu mandato da Palermo a Messina dove si erano scoperte quelle cospirazioni, il marchese Artale in qualità di giudice delegato « il quale » per servirci delle parole del veridico ed accurato storico signor A. Coppi (1) « fece carce-

per la costruzione e sollecito progresso delle strade consolari del regno, e quelle relative all'equazione dei pesi e delle misure di tutto il regno e all'espediente di scriversi in volgare e di sottoscriversi dai contraenti gli atti dei notai.

La stampa officiale di questi atti parlamentari s'intitola: *Parlamento CXXV, Die Decima julii Nona Ind.* 1806.

(1) Vogliamo riferire le parole del signor A. Coppi perchè i ragguagli ch'egli ne dà ne'suoi annali d'Italia, anno 1808 n. 33 procedono da memorie particolari raccolte dallo storico a cui noi prestiam piena fede. Questi ragguagli dimostrano come fossero tristi gli usi siciliani in fatto di processi criminali e quindi non sono inutili in una storia di legislazione.

« rare diversi rei o sospetti, tutti però di bassa classe « e perciò incapaci di ordire congiure formidabili. « Quindi colle carceri tetre, anguste e bassissime che « i nazionali chiamano *dammusi*, con funicelle strette « alle tempia, ferri infuocati ai piedi, ed altri simili « tormenti, soliti allora ad usarsi in Sicilia, cercò di « scuoprire la verità del fatto. Nulla si verificò d'in- « teressante, e la cosa finì che gli Inglesi, ristucchi « che in una piazza da loro militarmente occupata si « usassero tali sevizie contro i carcerati, nella prima- « vera del prossimo anno (1809) scacciarono il de- « legato palermitano ed il processo svanì ».

Riunivasi nuovamente il Parlamento il 15 febbraio 1810 (1), e tra per la condizione dei tempi, tra pel movimento degli spiriti accennava a più vasti disegni ed a più ristretta docilità ai voleri della Corte. Si svolse in esso l'opposizione di un partito popolare cui stavano a capo il principe di Belmonte Ventimiglia ed il principe di Castelnuovo.

Il ministero chiedeva un donativo straordinario di trecento sessantamila once all'anno per quattro anni. Annuiva al solito senza difficoltà il braccio demaniale, ma nel braccio de' baroni il principe di Belmonte facevasi arditamente a proporre un nuovo piano di finanze, di cui era autore l'abate Paolo Balsamo, distinto matematico e professore di economia agraria nell'Università di Palermo.

(1) Gli atti di questo Parlamento furono stampati in sesto diverso da quello dei più antichi in Palermo nel 1816.

Digitized by Google

Era questo un tentativo nuovo che rompeva le vecchie abitudini e proclamava nuovi tempi, nuovi bisogni (1).

Non più al consueto ufficio di concedere un donativo in una somma determinata, di fissarne la quota che ogni braccio doveva contribuire, di decretare le imposte da cui doveva ricavarsi il donativo, stava per limitarsi l'azione del Parlamento. Dovevasi invece entrare nelle viscere della quistione finanziaria, coordinarla colle ragioni dell'equità generale, e risolverla in guisa che colla regolarità e prontezza della riscossione si congiungesse la sufficienza del tributo per far fronte alle occorrenze dello Stato. Dovevasi

(1) « Fu Balsamo il primo che concepì e fece adottare in Sicilia il « piano ardito di annientare tutti li donativi e sostituirvi un peso uguale « sulla rendita di tutte le proprietà di qualsiasi natura, operazione che « adempì i due grandi principii della pubblica economia: massima egua- « glianza, massima semplicità nei tributi ». Nicolò Palmeri, nella *Necrologia dell'abate Paolo Balsamo*, inserta nel tomo 10 della Biblioteca italiana (Milano 1818).

Prima di queste innovazioni il sistema delle finanze dell'isola di Sicilia era lo stesso che ai tempi di re Alfonso d'Aragona.

Ma per quanto sia distinto il merito del Balsamo come autore del piano, non minore sarà quello del principe di Belmonte per averlo attuato. Questi aveva saputo per mezzo della regina, che difficilmente conservava il segreto, le intenzioni del ministro Medici sul quantitativo del donativo che il governo avrebbe chiesto. « Il principe di Belmonte « riconobbe eccedente la dimanda ed eccedentissima se dovesse colla « consueta ripartizione soddisfarsi, ma contentar volendo la Corte ed « il peso alleviare sulla classe povera della nazione, carpì tale occa- « sione per far riformare il falso metodo di dividere il contributo per « le Camere, e di far adottare i giusti sistemi europei di distribuirlo fra « proprietari e consumatori ». — Raddusa, citato *Saggio storico-politico*, p. 50.

ancora per necessaria conseguenza modificare il sistema dei voti parlamentari.

La divisione del Parlamento in tre camere o bracci, faceva sì che i baroni, accordandosi per lo più cogli ecclesiastici, distribuissero in parti ineguali il peso del tributo, caricando sul braccio demaniale la maggior parte di esso. I baroni poi erano per due rispetti avvantaggiati; primieramente perchè i loro beni venivano tassati a norma di un catasto de' feudi fatto in tempi in cui il loro valore era assai minore dell'attuale, in secondo luogo perchè i membri della deputazione del regno essendo per lo più scelti fra i primari baroni non erano infrequenti gli esempi di riguardi scambievoli di tolleranza e d'immunità.

Il piano finanziario dell'abate Balsamo era quanto semplice altrettanto ragionevole; esso consisteva nell'abolire tutti i donativi che s'erano fino allora pagati, e tutte le gravezze dirette sui fondi e sulle rendite; nel fare un nuovo catasto di tutti i fondi e di tutte le rendite di qualunque natura, e gravare di un'imposta del cinque per cento la rendita di ognuno, fosse essa feudale o no. Si calcolava che da questa riforma sarebbesi ricavato un prodotto equivalente alla somma di tutti i precedenti donativi, e ad un nuovo sussidio di centocinquantamila once all'anno che il Parlamento avrebbe fornito al re (1).

(1) Palmeri, l. c. pag. 78.

È però da notare che la massa totale delle contribuzioni dell'isola, compresi gli antichi ed i nuovi donativi, ascendeva a settecentonovantatremila cinquecentodieci once pagabili a quadrimestri maturati. Fa-

I baroni nel mettere innanzi e propugnare il piano del Balsamo avevano il doppio merito di tendere ad un vero miglioramento, e di posporvi il loro particolare privato interesse, giacchè col nuovo sistema la loro contribuzione nell'imposta generale si rendeva maggiore. La Corte cercò improvvidamente d'impedire questa riforma in favore della quale si chiariva l'opinione pubblica caldeggiata dall'aristocrazia siciliana, di cui anche le dame si facevano organo gradito al cospetto del popolo della capitale. Il braccio ecclesiastico essendosi come al solito unito al braccio baronale contro l'ignobile inerzia del demaniale, il nuovo piano finanziario venne accolto dal Parlamento (1).

Il re, anzichè approvarlo, rimise gli atti di quel

ceva inoltre il Parlamento per la seconda volta il donativo alla regina di centomila ducati ed altrettanti ne dava per la nascita del principe ereditario. — V. la *Storia cronologica dei vice-re, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, seguita da un'appendice sino al* 1842, dell'abate Giovanni Battista Di Blasi (p. 718-19).

Il Di Blasi era regio istoriografo e nelle sue narrazioni non amava di soffermarsi sul movimento parlamentare. Anzichè esporre l'iniziativa dei baroni per far accogliere il piano del Balsamo egli dice soltanto che il Re aveva raccomandato al Parlamento di far sì che le imposte si riscuotessero osservando maggiore equità tra i contribuenti.

(1) « In questa sessione in cui decidere dovevasi fra le due proposte « leggi, le sple circolavano; la guardia reale a cui il popolo dava il « titolo di giannizzeri, a tamburro battente, ed unita all'artiglieria tra- « scorse la via in cui era il Parlamento adunato, per incutere timore « ai parlamentari ed al popolo, che in folla stava in aspettazione di « sentire il risultato della votazione. Nel tempo stesso si faceva vedere « presso le Camere la Legazione inglese ». — Raddusa, citato *Saggio storico politico*, p. 33-34.

Parlamento all'esame di una Giunta de' principali magistrati, e la richiese del suo parere sul punto: se in forza delle leggi del regno avesse il re diritto di accettare in parte, ed in parte cangiare o modificare le proposte del Parlamento. Questo era un procedere affatto nuovo, giacchè se talvolta le proposte di leggi fatte dal Parlamento si erano sottoposte, prima di accettarle, all'esame di un collegio di magistrati, non era però mai avvenuto che le proposte dei sussidii finanziarii fossero state in guisa alcuna alterate o modificate: ed evidente ne appariva la ragione, poichè se il re poteva ritrarre le imposte contro il voto del Parlamento, ogni autorità morale e politica di questo era irremissibilmente perduta.

I magistrati, tanto diversi pur troppo in Italia dall'esempio che in altre simili occorrenze erasi data dalla magistratura francese, piegaronsi a' desiderii della Corte e risposero essere il re autorizzato per le leggi del regno a modificare a suo arbitrio qualunque proposta del Parlamento.

Sei tra i membri della Giunta, che furono Emanuele Parisi, il marchese Cardillo, il marchese Ferreri, Giacinto Troisi, Carlo Averna duca di Gualtieri e Francesco Pasqualino, soscrissero a quella dichiarazione; un solo, il marchese Artale, dissentì e fece un consulto a parte contrario al voto degli altri.

Ma nel pubblico la proposta parlamentare aveva sempre la prevalenza e col voto pubblico consentivano i consigli di Luigi Filippo duca d'Orleans che stava in Palermo dove da poco aveva sposato quella

principessa di così insigne merito che è Maria Amalia figliuola del re Ferdinando.

Scossa dalle voci contrarie che più e più ingrossavano, la regina Carolina, da cui dipendevano le maggiori risoluzioni, si volse al principe di Belmonte ed al marchese Donato Tommasi, chiedendo le dessero in iscritto l'espressione de' loro sentimenti, che non poteva essere diversa da quella della proposta parlamentare. Quindi poco dopo il re sanzionò la deliberazione parlamentare, accettandone le offerte, e rimise ad un altro Parlamento la modificazione delle condizioni e del modo di esigere le imposte. Poscia con altro dispaccio reale, provocato dalle istanze del principe di Belmonte, lo stesso sovrano dichiarò non avere inteso di *alterare le inveterate costituzioni di Sicilia, protette sempre e sostenute dall'autorità del trono.*

Per soddisfare i Siciliani che si lagnavano di essere esclusi dalle principali cariche dello Stato furono nominati consiglieri di Stato il principe di Butera ed il principe di Cassaro, ed Emanuele Parisi fu fatto segretario di Stato.

Non s'indugiò a convocare nell'agosto dello stesso anno un secondo Parlamento per compiere, come si era promesso, la grande riforma finanziaria iniziata precedentemente. Si trattò in esso non della quantità del sussidio che era stato ristretto a centocinquantamila once, ma della forma della riscossione, e siccome la Corte era assai malcontenta che le imposte, secondo le norme ultimamente prescritte, si

pagassero a quadrimestri maturati, il Parlamento fece una raccomandazione ai facoltosi per l'anticipato pagamento dei tributi, ma non passò più oltre.

Il governo credendo che la formazione del catasto andrebbe in lungo, chiese che per un anno o due la somma conceduta dal Parlamento si levasse ne' soliti modi, e che si accrescesse il dazio sulle farine che gli pareva il più agevole, in vece di una tassa sul vino che l'ultimo Parlamento aveva proposta.

La Corte aveva acquistato intanto con appropriati maneggi un maggior numero di aderenti che giunsero a comporre una maggioranza in suo favore (1). Se dall'un canto l'opposizione capitanata dai principi di Belmonte, di Villafranca, e di Castelnuovo, incoraggita per i recenti successi si mostrava vigorosa ed

(1) Riferiamo come curiosità storica il seguente passo del Palmeri, (l. c., p. 86):

« La Corte esaurì tutti i mezzi e le illegalità che la forza e le seduzioni possono suggerire per avere la maggiorità nel Parlamento. Era capo del braccio demaniale il principe di Cutò, pretore di Palermo al quale contro tutte le leggi, si erano fatte dare quindici procure delle città, talchè aveva egli solo quindici voti, ciò che veniva allora assai facile, essendo tutti i Comuni sotto la immediata preponderanza del Tribunale del R. Patrimonio, composto di magistrati venduti al governo. Cutò è uomo di tanto poca capacità che i ministri non fidandosi della sua intelligenza fecero mettere dietro alla sua sedia un uomo oscuro venduto a Tommasi, il quale, senza essere membro della Camera, si facea star lì per far alzare ed abbassare il capo a Cutò a guisa di burattino. Talchè quando il principe di Belmonte, inteso di quella ridicola violenza entrò nella Camera, e ne fece uscire colui, Cutò trovossi bene imbarazzato, ecc. ecc. ».

esigente, erano avvenuti dall'altro diserzioni notevoli dal partito popolare, cosicchè le proposte ministeriali furono accolte e tra esse quella che aumentava il dazio sulle farine, il quale nel 1806 non era che di due tari per ogni salma di grano che si molesse, e venne portato sul fine del 1810 fino a dieci tari e quattro decimi la salma.

Non è da dimenticare che nel primo Parlamento tenutosi nel 1810 si era supplicato il re di voler addivenire alla riforma del codice penale, e provvedere alla polizia interna del paese, aggiungendo ventiquattro compagnie alle già esistenti per questo scopo. Ai capitani di tali compagnie era data la responsabilità dei furti, ritenendo l'erario a sicurezza dei derubati parte del soldo de' capitani stessi. Il re promise che si farebbe un'eletta di giuristi incaricati di compilare un progetto di codice penale secondo il desiderio manifestatogli.

Difettavano intanto per le riduzioni sovra esposte i fondi necessarii al ministero per le spese cui esso non voleva rinunziare. Non si sperava di ottenere maggiori facilità dai Parlamenti successivi e non si esitò a scendere a partiti affatto illegali.

Nel Consiglio di Stato si deliberò che si sarebbero levati tributi senza il consenso del Parlamento (1) ed il marchese Donato Tommasi, di recente chiamato

(1) Palmeri, l. c., pag. 87, dice che quando il Consiglio di Stato approvò quel provvedimento assistevano il principe di Butera siciliano, il principe di Trabia siciliano, il marchese Tommasi, Migliorini e Medici napoletano. Quest'ultimo fu di contrario avviso.

al ministero delle finanze, si pose senza ritardo all'opera (1).

Il 14 di febbraio 1811 comparvero tre editti, con uno de' quali s'imponeva il balzello dell'uno per cento su tutti i pagamenti che si sarebbero fatti, sia per atto pubblico che per privata scrittura, non esclusi nemmeno i così detti *passaggi di banco* (2). Cogli altri due il re, esponendo di non poter ulteriormente differire il pagamento dei creditori dello Stato, richiamava a sè la proprietà non solamente di tutte le terre patrimoniali delle università del regno di Sicilia che si trovavano concedute in enfiteusi, e che fossero solite a darsi in affitto, ma altresì quelle delle badie di regio patronato, incluse quelle dichiarate commende degli ordini Costantiniano, e Gerosolimitano che stavano nella stessa condizione, le quali terre dichiaravansi prese dal sovrano con tutti i diritti e le obbligazioni loro annesse, lasciandone però l'usufrutto ai possessori sinchè non sarebbero alienate dal governo; fatta l'alienazione ne diverrebbe il compratore libero ed assoluto proprietario. A correspettivo di esse si assegnava ai possessori una rendita equivalente all'attuale pensione che riscuotevano; stabilivasi che le indicate terre si esporrebbero subito in vendita, la quale cessar dovesse quando alienata si

(1) V. pei molti particolari di quelle operazioni il citato *Saggio storico-politico* del marchese di Raddusa, p. 40 e segg.

(2) Il Banco di Sicilia era di mero deposito, e tutte le amministrazioni pubbliche e molti proprietari facevano quasi tutti i loro pagamenti per mezzo di quello.

fosse una rendita di trentamila once. E ad agevolare siffatta vendita si dispose una lotteria, le di cui cedole si fissarono ad once dieci l'una, per distribuirsi a persone ecclesiastiche, a' nobili, a' possidenti, a' magistrati ed uffiziali militari; infine a tutti.

Cosa che parrà strana, monsignor Mormile, napoletano, arcivescovo di Palermo, si dimostrò caldo fautore di questa alienazione di beni ecclesiastici fatta contro tutte le regole canoniche, e diciam pure contro i migliori principii politici ed economici. Spacciavano i biglietti della lotteria i prelati col loro clero, spacciavanli i magistrati tra i curiali; i soli baroni resistevano, e lo facevano nelle forme strettamente parlamentari (1).

.Belmonte e Castelnuovo, rendendosi interpreti dei loro colleghi, presentarono alla deputazione del regno un memoriale contro l'imposta della ritenzione dell'un per cento su i pagamenti, invocando gli antichi diritti e le inveterate consuetudini. — « Da pa« recchi secoli » dicevasi nel memoriale « senza al« cuna interruzione, e sotto le diverse dinastie dei « suoi re, il popolo siciliano non ha mai conosciuto « altro mezzo di somministrar danaro al trono reale

(1) Questo spediente di porre in lotteria i beni ecclesiastici non era nuovo pel re Ferdinando; con real dispaccio 28 luglio 1800 si era già per Napoli ordinata la vendita di beni dei monasteri soppressi per un valsente di ducati trecentomila.

Questo dispaccio è inserito nelle *Notizie della vita e delle opere del marchese De Jorio*, presidente del S. R. Consiglio pubblicate in Napoli nel 1848 dal signor Giuseppe Maria Fusco.

« se non quello de' suoi rappresentanti riuniti in « Parlamento ».

La deputazione del regno, la cui convocazione era stata dalla regina impedita, dovette alfine riunirsi, e nella prima adunanza tenutasi vennero il principe di Castelnuovo, il duca d'Angiò, ed il giovane principe di Villafranca, e dopo avere esposto l'incostituzionalità degli editti, presentarono la protesta dei baroni, invitando i deputati del regno a trasmetterla al sovrano. La deputazione, dopo un lungo esitare, ricevette il memoriale, e poscia inviò al re una rappresentanza nella quale si dichiarava che coll'imposta arbitraria dell'uno per cento, non si erano violate le leggi del regno (1).

La Corte, avuta tale dichiarazione, si credette in diritto di punire i capi dell'opposizione, e nella notte del 19 luglio 1811, fece arrestare i cinque baroni che si erano mostrati tali, e l'indomani di quell'arresto il governo fece pubblicare in Palermo un proclama portante che « Sua Maestà essendo stata in- « formata che in parecchie occasioni i sudditi in- « frascritti hanno dato delle manifeste prove di uno « spirito fazioso, e di una disposizione a turbare la « tranquillità pubblica, dopo di avere maturamente « deliberato sopra un simile atto di disobbedienza, « ha ordinato l'arresto e l'esilio in varie isole delle « seguenti persone; cioè il principe di Belmonte

(1) Erano dodici i deputati del regno: undici firmarono la rappresentanza estesa dal canonico Filippone; il solo cavaliere Enrico del Bosco, per non aderirvi si a lontanò da Palermo. — Raddusa, l. c., p. 47.

« Ventimiglia, il principe di Villafranca che è nello « stesso tempo dimesso dalla sua carica di colon- « nello dei dragoni del re, il principe d'Aci che è « rimandato dal servizio come aiutante generale del « re Ferdinando, il principe di Castelnuovo, ed il « duca d'Angiò ». Più che un gastigo di particolari individui, era questa una sfida all'opinione che altamente si dichiarava favorevole al reggimento costituzionale.

Or qui prima di venire a parlare dei fatti memorabili del 1812, converrà che con una non lunga digressione si entri a discorrere delle relazioni che passavano tra il governo siciliano e l'inglese, che pure ebbero una decisiva influenza sulla legislazione dell'isola.

L'Inghilterra, la quale tanto dee e sa apprezzare l'importanza dell'isola di Sicilia, che può dominare tre braccia del Mediterraneo, usando dell'opportunità dei tempi per cui il suo aiuto era invocato da tutte le Potenze che non si assoggettavano ai voleri di Napoleone, aveva di quell'isola fatto come una sua piazza d'armi. Co' replicati trattati di alleanza (1), e cogli annuali sussidii, essa teneva a sè stretto il governo borbonico, il quale piegavasi alla necessità, non senza però sentirne gli incomodi, e paventarne le conseguenze.

Il governo inglese desiderava di estendere vieppiù la sua autorità nell'isola. Ora sia che, come alcuni sostengono, egli temesse che la regina Carolina, che

(1) Del 30 marzo 1808, 12 maggio 1809, 12 settembre 1812.

tanto poteva sull'animo e nei consigli del re, si disponesse a voltarsi verso la Francia quando Napoleone, divenuto suo prossimo affine pel matrimonio con una arciduchessa d'Austria, le offerisse condizioni accettabili, sia che unicamente mirasse ad esercitare un più sbrigato arbitrio, certo si è che favoriva apertamente il partito contrario al ministero di Ferdinando.

Per quell'uso non infrequente nel Parlamento britannico di eccitare all'estero le passioni popolari senza troppo curarsi poi di quanto da esse sia per prodursi, si udivano suonare colà i più amari rimproveri contro il governo di Ferdinando (1), ed i

(1) Nell'adunanza della Camera dei Comuni d'Inghilterra del 1° maggio 1811 il signor Whitbread, presa occasione dalla concessione del sussidio al re Ferdinando, così si esprimeva: « He was also of opinion that « it was highly desirable, at the time when we were subsidising Sicily, « and taking that island under the protection of British arms (even « were it allowed that it was for a British object) that Parliament should « know that the application of money which they granted for these « purposes, and that efforts should be made to remedy, if possible, « some of those diseases in the Sicilian government, which, if not « cured, would inevitably destroy that government itself; for he was « persuaded, that a more profligate government, or a more oppressed « people than the sicilian, not only did not exist, but never had exi- « sted » e si proseguì quindi la discussione in proposito.

Cobbett's *Parliamentary Debates*, vol. 19, p. 783-84-85.

Lord Castlereagh nell'adunanza della stessa Camera dei Comuni del 25 marzo 1812 facendo la proposta a nome del ministero per la continuazione del sussidio alla Sicilia, soggiungeva « with this design (quello cioè dei ministri di compiere il loro dovere) they felt themsel- « ves called upon from circumstances of urgent necessity for the pro- « tection not only of the independence of Sicily, but for security of « our own army, to produce a change of system of government; and

ministri inglesi non dissimulavano menomamente come essi aspirassero a dominare in Sicilia. Lord Guglielmo Bentinck, ministro plenipotenziario e comandante supremo delle forze inglesi nell'isola, adoperava ogni mezzo per giungere a quegli attenti. I baroni siciliani opponenti alla Corte s'accostavano dal canto loro il più che potevano agli Inglesi, non conscii forse abbastanza di questa verità non mai abbastanza ripetuta: che le Potenze straniere non mirano che a' loro proprii interessi ed abbandonano senza un riguardo al mondo i loro protetti dal dì che pericolosa ed incomoda riesca per loro la protezione (1). Checchè ne sia, l'imposizione arbitraria, e l'arresto degli oppositori fecero gran rumore in Sicilia. Lord Bentinck, tornato due giorni dopo da un viaggio che aveva fatto in Inghilterra, pigliò il destro che gli si offeriva e cercò di persuadere il re Ferdinando, che faceva mostra di non potersi occupare d'affari di Stato, di modificare alquanto le prese risoluzioni, di sopprimere la tassa dell'un per

« in consequence of the representation of the British Envoy for that « purpose, every thing that could be expected had been conceded by « the king of that island » e segue qui pure un'interessante discussione ma che sarebbe soverchio di riferire in questa nota.

Cobbett's *Parliamentary Debates*, vol. 22, pag. 187 e segg.

(1) Nelle memorie del prof. Balsamo secondo che ne riferisce l'annotatore al libro citato del Palmeri (p. 94) si legge che il duca d'Angiò si aprì con Stuart (il generale che allora comandava le truppe inglesi in Palermo) ed i principi di Belmonte e d'Aci si adoperavano con lord Amherst allora ministro inglese in Sicilia per sollecitare la sua mediazione e protezione.

cento del quale aspramente si lagnavano i negozianti inglesi stabiliti in Sicilia, di affidarsi insomma ad altri consiglieri.

Respinto in sulle prime, lord Bentinck si propose di chiedere più a misura che meno otteneva, ed andò tant'oltre che ardì presentare formale domanda dell'abdicazione del re, e non solo del richiamo dei cinque baroni esiliati, ma anche dell'entrata di alcun di loro nel ministero.

Agli audaci consigli aggiunse le minacce, ordinando alle truppe inglesi stanziate in Messina, Milazzo, e Trapani, di portarsi sopra Palermo, annunziando che stava per interrompere le relazioni diplomatiche se non si aderiva a quanto egli chiedeva.

La Corte, compresa da timore e mancante d'ogni mezzo di resistenza, tutto concedette all'adirato protettore. Ferdinando investì il principe ereditario Francesco della qualità di suo vicario generale, e tosto dopo lo stesso lord Bentinck fu creato capitano generale dell'esercito di Sicilia. I cinque baroni sono immediatamente richiamati; Belmonte, Castelnuovo, ed Aci entrano a far parte del ministero. La tassa dell'un per cento è immediatamente rivocata (1).

L'annichilamento dell'autorità reale non poteva essere più compiuta.

Divenuto così arbitro delle cose, lord Bentinck non indugiò a disporre que' cambiamenti che già aveva in animo di fare nel reggimento politico della Sici-

(1) Editto del 20 gennaio 1812.

lia, ed anzitutto stabilì si riformasse la costituzione. Secondavanlo in tale intento i nuovi ministri desiderosi già da un pezzo di avere un Parlamento annuale, ed un nuovo assetto di governo. Poca difficoltà ci volle a superare la peritanza del re, maggiore assai a vincere la ritrosia della regina. « Signora » diceva a questa lord Bentinck « non v'è strada di mezzo: o « costituzione, o rivoluzione (1) ». Ed il generale inglese era padrone di effettuare anche con mezzi violenti l'uno e l'altro di questi partiti. Venne deciso adunque di riformare la costituzione e di foggiarla all'uso inglese. L'abate Paolo Balsamo ebbe il carico di stendere il piano di tale riforma con raccomandazione d'innovare il meno che potesse degli antichi statuti di Sicilia. Egli compilò il suo lavoro, ricavando dai capitoli del regno quanto vi aveva di più interessante, coordinandolo colle moderne idee di diritto pubblico e di forma parlamentare. Il lavoro riuscì in guisa da dimostrare ad evidenza che il ricondurre la costituzione siciliana al suo antico stato, e l'adottare la costituzione inglese non erano che due maniere diverse di esprimere la stessa cosa.

Il progetto disteso dal Balsamo non fu accettato nella sua integrità primitiva; esso dovette essere riformato in parte dall'autore stesso, in parte da altri modificato.

Sorse poscia disparere tra il ministero siciliano e lord Bentinck sul modo da tenersi per la promulga-

(1) Palmeri, l. c., p. 116.

zione della nuova costituzione. Volevano i ministri che il principe vicario a nome del re la presentasse al Parlamento e quello l'accettasse; fosse in sostanza uno Statuto otriato; ed invocarono le antiche usanze conformi all'indole del popolo. Tutte le riforme essenziali fatte per l'addietro nella costituzione di Sicilia si erano sempre proposte dal re ed accettate dal Parlamento; in questa guisa eransi date le costituzioni di Federigo I, gli statuti di Giacomo e di Federigo II, le prammatiche sanzioni di Martino I, il codice di procedura d'Alfonso, e la prammatica della riforma dei tribunali di Filippo II.

Lord Bentinck all'incontro non voleva risalire al passato, nè rinfrescare le radici dell'albero di provata vegetazione, nè rimondarle anzichè lacerarle.

Egli aspirava a procacciarsi anzitutto l'aura popolare, e diceva: « essere la nazione quella che doveva « darsi spontaneamente la costituzione senza che do- « vesse avervi alcuna parte l'autorità e molto meno « la forza (1) ».

Quattro anni dopo lord Bentinck, che potrebbesi chiamare il messaggiere delle costituzioni fallite, procedeva in modo intieramente contrario, destinando a Genova un'effimera costituzione a suo talento foggiata.

Gli avvertimenti del generale inglese furono ordini per il ministero siciliano. Il 18 giugno 1812, si aprì solennemente il Parlamento in Palermo. Il prin-

(1) Palmeri, l. c., p. 123.

cipe Francesco, come vicario generale del re suo padre, fece un discorso in cui dichiarava necessario il miglioramento delle leggi per essere questo la guarentigia dei popoli e la base d'ogni buon governo, toccò della condizione deplorabile delle finanze e dell'urgenza di svellere gli abusi esistenti.

Due giorni dopo, cioè il 20, s'imprese la disamina del progetto di costituzione. La seduta durò ventiquattr'ore di seguito (1), e furono stabiliti quindici articoli che dovevano servir di fondamento alla costituzione.

La sostanza di questi quindici articoli estesi in forma di memoriali a capi colla clausula apposta a ciascun articolo *placet regiæ majestati*, era la seguente:

La religione nell'isola, ad esclusione d'ogni altra, doveva essere la cattolica, apostolica, romana. Se il re ne professasse un'altra, *ipso facto* decadeva dal trono.

Il potere legislativo risiedeva nel solo Parlamento; le leggi avrebbero vigore quando sarebbero state sanzionate dal re, il quale doveva accettarle o rifiutarle senza modificazioni.

Il potere esecutivo risiedeva nella persona del re.

(1) L'approvazione al XV articoli fu data all'unanimità. La straordinaria lunghezza delle sedute anzichè all'ampiezza ed al calore delle discussioni è da attribuirsi alle moltiplici formalità osservate negli antichi Parlamenti di Sicilia, per cui per ogni più lieve modificazione al testo delle proposte risoluzioni, anche, di semplici parole, dovevano mandarsi messaggi solenni dall'uno agli altri bracci.

Il potere giudiziario doveva essere distinto ed indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo.

La persona del re era sacra ed inviolabile.

I ministri erano soggetti alla sindacatura del Parlamento che poteva accusarli, processarli e condannarli se colpevoli di reato contro la costituzione, le leggi ed i doveri della loro carica.

Il Parlamento era diviso in due Camere; quella dei Comuni e quella dei Pari.

I Pari erano ecclesiastici e laici. La Parìa era ereditaria nelle famiglie dei baroni che n'erano investiti.

Ciascun Pari non disponeva che del suo voto personale.

Al re spettava di convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, ma doveva convocarlo ogni anno.

Una lista civile era assegnata per il re.

« E quindi, dicevasi all'art. 10, la nazione assu-
« merebbe per suo conto l'esazione ed amministra-
« zione di tutti i fondi e beni nazionali, compresi
« quelli riguardati finora come cespiti fiscali e de-
« maniali, la cui somma poi passerebbe alle mani
« del ministro delle finanze per quegli usi dal Par-
« lamento stabiliti ».

Questo articolo, che tendeva niente meno che a porre in mano del Parlamento l'intiera amministrazione delle finanze dello Stato, giacchè la *nazione*, ente morale, non poteva agire se non per mezzo dei suoi rappresentanti, i quali costituivano il Parla-

mento, non fu approvato dal re, come ivi si legge in calce: *velat regia Maiestas.*

Le proposte di sussidii e tributi dovevano essere iniziate nella Camera dei Comuni, ed indi passare in quella dei Pari *ove solo* dicevasi, *si dovrà assentire o dissentire senza punto alterarli.*

La libertà individuale veniva guarentita, non altrimenti che quella delle proprietà.

La feudalità era abolita in massima; tutte le terre dovevano essere possedute in allodio *conservando però*, si aggiungeva, *nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode.*

Si pronunziava anche in massima l'abolizione di tutte le giurisdizioni baronali colla correspettiva esenzione dei baroni da tutti i pesi a cui andavano soggetti per tali diritti feudali (1). Si conservavano però alle famiglie i titoli e le onorificenze di cui esse godevano in dipendenza delle investiture feudali.

L'articolo 13 era concepito nei seguenti termini che riferiremo in disteso, perchè speciale alle condizioni dell'isola.

(1) È debito di giustizia storica il rammentare come sotto il governo del vice-re marchese Caracciolo di Villamaina, la giurisdizione baronale era già stata molti anni prima ristretta; e singolarmente erasi vietato ai baroni il procedere a carcerazioni od atti simili, l'ingerirsi nell'amministrazione dei Comuni ancorchè essi fossero feudali, sopratutto per quanto concernesse al pubblico danaro, l'astringere i vassalli a lavorare senza mercede i terreni dei feudatarii; e si era ugualmente posto un freno a varie specie d'altri soprusi che pure si facevano. Vedi Bianchini, *Della storia economica e civile di Sicilia*, vol. 2, pagina 15 e 16.

« Il braccio militare (1) aderisce a stabilire che si « aboliranno i così detti diritti angarici e privativi, « tostochè però le università o i singoli che vi vanno « soggetti indennizzeranno il proprietario attuale con « ragionare il capitale al cinque per cento sul frut- « tato sia della gabella che vi sarà all'epoca della « reluizione, ovvero, mancando questa, sui libri della « rispettiva segrezia : ben inteso però che i posses- « sori di terre di qualunque natura conserveranno « la stessa mano, e i loro diritti per la facile esi- « genza de' crediti e censi nello stesso modo e forma « che finora han goduto ».

Mentre a tutti gli altri articoli precedenti, meno quello ricusato, la sanzione reale si era data colla formola assoluta *placet regiæ maiestati,* a questo capo si era fatta la risposta seguente : S. M. si *riserba di accordare la sua approvazione quando riceverà sopra questo articolo le necessarie dilucidazioni.*

Siccome questo lavoro erasi fatto molto celeramente per soddisfare all'impazienza dei desiderii, e quindi non si era provveduto su molti capi importanti, conseguenze dirette degli emessi principii, così si era in più d'un luogo dichiarato che si supplirebbe ricorrendo all'imitazione di quanto si praticava in Inghilterra.

Ma affinchè questa generica relazione non si protraesse poi oltre ai giusti confini dell'articolo 15, così si provvedeva : *quanto agli altri principii e stabili-*

(1) Significa lo stesso che *braccio baronale.*

menti della predetta costituzione britannica, il Parlamento dichiara in appresso quali si dovranno accettare, quali rigettare e quali modificare per le differenze dello stato e delle circostanze delle due nazioni. Perlocchè il Parlamento faceva sapere che *volentieri riceverebbe que' progetti che venissero fatti da' suoi membri per la conveniente applicazione della costituzione inglese al regno di Sicilia onde possa scegliersi quello che giudicherà più confacente alla gloria del re ed alla felicità della Sicilia.*

Il re rispondeva che a misura che se gli sarebbero presentati degli altri articoli risolverebbe quali meritassero la sua real sanzione.

Nel complesso questo sistema costituzionale era meno largo nell'attribuire autorità al Parlamento che nol fossero le vecchie istituzioni politiche di quel regno (1).

Il *veto* opposto all'articolo 10, diede causa o pretesto ad un partito d'opposizione che si venne tosto formando nel braccio demaniale.

Questo partito avversava sopratutto il ministro delle finanze principe di Castelnuovo, ma si lagnava in genere di tutti gli altri ministri e dell'opera della costituzione che qualificavasi *un dispotismo velato.* Così il braccio demaniale che abbiamo veduto il più pieghevole di tutti ai desiderii della Corte, ora composto di elementi affatto diversi, poichè il popolo era entrato nelle elezioni, si dava in balìa de' fautori della

(1) V. Palmieri, l. c., pag. 133 e segg.

parte democratica. Così avvenne che non volendo disgustare il popolo con imporre nuovi balzelli per far fronte alle straordinarie occorrenze, il braccio demaniale da una mano accrebbe le spese, dall'altra non diede i mezzi onde supplirvi.

Per buona sorte gli altri due bracci non lasciaronsi smuovere dalle improntitudini dei deputati dei Comuni e rimediarono in parte all'errore, usando del diritto che ancora loro rimaneva, per istabilire l'aumento del due e mezzo per cento sulla tassa fondiaria.

I varii capi della costituzione vennero in seguito elaborati sulla base di quegli articoli fondamentali.

Questa elaborazione tuttavia non seguì senza gravi discussioni, nè senza provocare profondi dissidii nel seno dello stesso ministero.

Alla proposizione contenuta nell'articolo 10, che aveva suscitata così fiera tempesta, si sostituì un articolo portante *che la nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato di qualunque natura ; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà ; sempre però colla real sanzione ;* ed il principe vicario generale annuì a tale disposizione.

Ardente fu pure la disputa sulle proposte per la successione al trono di Sicilia, e particolarmente sullo statuto che stabiliva l'indipendenza del regno di Sicilia da qualunque altro regno. Qui l'amore della patria, e la cura del decoro della medesima si univano coll'odio profondo che i Siciliani nutrivano

contro il dominio napoletano. Per assicurare il destino politico dell'isola nell'avvenire si compose un articolo dicente: « Se il re di Sicilia riacquisterà il « regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro « regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio pri- « mogenito e lasciare detto suo figlio in Sicilia con « cedergli il regno, dichiarandosi da oggi innanzi « il detto regno di Sicilia indipendente da quello di « Napoli, e da qualunque altro regno o provincia ».

Il sovrano annuiva colla seguente limitazione « *Pla-* « *cet* per l'indipendenza; tutto il di più resta a sta- « bilirsi dal re e dal suo primogenito; alla pace « generale vedranno chi della loro famiglia debba « regnare ».

Così l'autonomia siciliana, tanto sempre vagheggiata dagli abitanti dell'isola, veniva promessa con tali parole da eludere agevolmente lo scopo principale di essa, vale a dire lo stabilimento colà della vera sede del regno.

Ma nessun punto della riforma delle antiche leggi diede occasione a più serii dibattiti che quello della abolizione de' fedecommessi. Questo provvedimento che tendeva allo scioglimento delle grandi masse patrimoniali delle primarie case della Sicilia non poteva essere gradita ai baroni. Essi fecero una decisa resistenza alla proposta e ricusarono persino di ricevere l'ambasciata del braccio demaniale unito al braccio ecclesiastico: il partito fu vinto; la risoluzione applaudita dal popolo e singolarmente dai fratelli minori che di tanto s'avvantaggiavano su' primogeniti

nella divisione delle sostanze paterne; e, non ostante che il re e la regina dissentissero, il principe vicario generale diede la sanzione al solo principio da cui muoveva tale risoluzione. Egli v'aggiunse tuttavia una condizione che modificava d'assai, se non pregiudicava gran parte dell'effetto della legge; ammetteva cioè una riforma degli attuali fedecommessi, dichiarando però ad un tempo che non l'approverebbe definitivamente se non quando dal Parlamento si presentasse uno statuto conforme alla costituzione inglese.

Si era, come si disse, abolita la feudalità senza che si fossero contemporaneamente indicati quali fra i diritti che ne dipendevano dessero luogo a compenso, e come questo sarebbesi calcolato. Non si spiegò neppure chiaramente ciò che rifletteva l'abolizione degli odiosi diritti proibitivi o privativi che, come scrive il Bianchini (1), tanto tiranneggiato avevano la proprietà, l'industria, le persone (2). Si

(1) *Storia economico-civile di Sicilia*, tom. 2, cap. 1, parte 2.

(2) Ecco il ritratto che dobbiam credere conforme al vero che il lodato Nicolò Palmeri ne fa delle condizioni agricole ed economiche dell'isola di Sicilia a quell'epoca: « S'egli avverrà che un giorno rimossi « i ferrei impacci che inceppano il genio siciliano, giungerà la Sicilia « alla grandezza ond'è capace, i posteri stenteranno a credere che vi « sia stata un'epoca in cui gli agricoltori siciliani, appena strappato alla « terra il prodotto, si vedeano assaliti da un'orda di arpie, che sbu- « cando da un villaggio vicino, autorizzate dalla legge, ne toglieau « loro a forza la terza parte, da pagarglisi sempre dopo lungo aspet- « tare, spesso dopo un dispendioso piato, la metà meno di quanto avreb- « bero potuto altronde ritrarne: che l'infelice colono che portava al « mercato i frutti di un suolo abbeverato dal suo sudore, non era in « diritto di venderli come, a chi ed a qual prezzo volea, ma un vam-

stabilì unicamente che quando tali diritti procedessero da un contratto o da cosa giudicata, vi avrebbe diritto a compenso.

Mentre poi rimanevano aboliti tutti i diritti angarici che si corrispondevano dalle popolazioni del regno alle rispettive università e regie segrezie, si prescriveva che di essi dai Comuni non meno che dai particolari, si potesse chiedere l'affrancamento col relativo compenso. Si sospendevano intanto tutte le novità di fatto, e si mantenevano le cose nello stato presente. Si riconosceva ragione di compenso pei diritti angarici già venduti contro il disposto dalle antiche leggi normanne e sveve, e contrarie alla libertà delle persone.

Parve anche poco felice il modo con cui fu riformato l'ordine giudiziario. Sorse disparere sin da principio su questa materia; il principe di Belmonte voleva ristretto il numero de' magistrati giudiziarii,

« piro togato potea legalmente levargli a forza la roba sua, imporgli « un prezzo capriccioso, farlo arrestare da una coorte di masnadieri, « multarlo, depauperarlo, assassinarlo, senz'altra legge che il suo ar- « bitrio, senz'altra forma che un suo cenno; che un proprietario d'un « bosco non era in diritto di potarlo e coltivarlo come giudicava; che « vi sieno state delle vaste estensioni di terra in cui uno era padrone « del suolo, un altro degli alberi, un terzo avea il diritto di far pasco- « lare il suo bestiame nel suolo del primo, ed un quarto quello di de- « vastare gli alberi per far legna. I posteri non crederanno forse tutto « ciò, ma i Siciliani viventi sono sventuratamente vittima e testimoni di « fatti tali che dimostrano che è un miracolo della immensa feracità del « suolo, se in Sicilia non si muore d'inedia; e se ivi si vedono agricol- « tori, è perchè i Siciliani non possono essere che agricoli ». Nella già citata necrologia dell'abate Paolo Balsamo inserta nel tomo 10 della biblioteca italiana, pag. 280 e seguenti (Milano 1818).

il principe di Castelnuovo all'incontro intendeva che numerosi si spargessero per tutta l'isola, sia a rendere più comoda e pronta per gli abitanti l'amministrazione della giustizia, sia per propagare nell'interno dell'isola idee d'incivilimento.

Per non disgustare le molte città che aspiravano ad avere sedi di tribunali, si allargò il numero di questi. Ma la qualità degli eletti alle ardue funzioni di giudici non corrispondevano a quanto la giustizia era in dovere di esigere. — I magistrati, scrive il siciliano Palmeri « resi indipendenti dal potere « esecutivo, ed emancipati dalla sferza ministeriale, « divennero più despoti, più corrotti, più venali di « prima; in guisa che, mentre la nazione aveva « acquistati grandi diritti politici, i diritti civili del « cittadino, le sue proprietà, le sue libertà stesse « restarono esposte ai raggiri, agli abusi, alla ver- « satilità ed all'ingiustizia dei magistrati (1) ».

Quanto agli ordinamenti sulle finanze essendo cosa indeclinabile, il principe vicario generale non potè a meno di sanzionarli. E tutti i sussidii divennero annuali.

Dal Parlamento stesso, nel 1812, venne formato il così detto *Piano promodale* dell'intera finanza, col quale si abolì l'antico sistema delle imposte e vi si sostituì il nuovo, ordinato sulle basi dianzi accennate (2).

(1) *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, capitolo 12.

(2) V. Bianchini, *Storia economico-civile di Sicilia*, volume secondo, pag. 157.

Così riuscì costituito un Parlamento formato di due camere, l'una dei Pari composta di cent'ottantacinque membri, cioè sessantuno Pari spirituali e prelati, e centoventiquattro Pari temporali o laici (fra questi cinquanta aventi il titolo di principe, e diciotto quello di duca), con facoltà al re di creare quanti Pari temporali valesse; l'altra dei Comuni, composta di centocinquantaquattro membri. Questa inferiorità di numero de'componenti la Camera dei Comuni, rispetto a quello dei Pari, insolita affatto nelle proporzioni ordinarie delle rappresentanze politiche e costituzionali, dimostrava la inferiorità d'importanza delle classi medie rispetto all'aristocrazia siciliana.

Era data ai Pari, così spirituali come temporali, la facoltà di farsi rappresentare nel voto per procura da un altro Pari, purchè non si cumulasse più d'una procura nella stessa persona. Riserbato pure ad essi era il diritto di far inserire nel giornale della loro Camera le loro proteste motivate contro qualche risoluzione della Camera stessa. I Pari e le loro mogli e vedove, non passate a seconde nozze, non altrimenti che gli eredi della Parìa dovevano, nelle materie criminali essere giudicati dalla Camera dei Pari, e quanto ai Pari spirituali essi lo erano nei casi permessi dalle leggi della Chiesa.

I deputati alla Camera dei Comuni si nominavano da elettori che avessero una rendita di annue once diciotto almeno, e non potevano essere nominati se non quelli che avessero una rendita di centocin-

quanta once. La durata della rappresentenza era di quattro anni.

Nella Camera dei Comuni erano rappresentati centocinque comuni, inoltre quarantasei voti vi erano attribuiti a ventitre distretti; un voto all'Università degli studii di Palermo che un altro voto ancora riteneva per aver perduto la sua rappresentanza nella Camera dei Pari quale proprietaria di badie, ed un voto all'Università di Catania, cosicchè nel totale centocinquantaquattro voti contavansi nella Camera dei Comuni.

Ad ogni membro del Parlamento, non meno che al governo, era data l'iniziativa di proposizioni di leggi.

Nessun Pari aveva il diritto di frammischiarsi nelle elezioni dei membri dei Comuni.

La stampa era libera da revisione preventiva, eccettuati gli scritti sopra materie di religione, i quali restavano soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici secondo il prescritto dal Concilio di Trento. Era vietato lo scrivere contro la religione cattolica, lo Stato, ed i buoni costumi.

Stabilivasi che ogni Siciliano per aver parte nella formazione delle leggi, dovesse saper leggere e scrivere, e che nel 1830 la qualità di elettore sarebbe interdetta a chi non sapesse leggere; che ugualmente non potesse aver parte nella formazione delle leggi, nè essere ammesso ne' Consigli civici colui che non avesse cura di premunire, mediante l'innesto del vaccino, i suoi figli contro l'infezione del vaiuolo.

Digitized by Google

Il re era tenuto di consultare in tutti gli affari più gravi il suo Consiglio privato; ed il Parlamento aveva sempre diritto di domandar conto di qualunque atto del potere esecutivo, e di procedere giudizialmente contro i ministri ed i membri del Consiglio quando li trovasse delinquenti per reati contro i diritti e gli interessi dello Stato.

Si ordinava che le sentenze, così civili come criminali, dovessero essere precedute dall'esposizione dei motivi secondo il dettato del nuovo codice che si sarebbe compilato in lingua italiana; che due sentenze uniformi, in materia civile, costituissero cosa giudicata; che l'uso della tortura fosse abolito; che il nuovo codice statuisse il rito giudiziario civile e criminale, accogliendo i provvedimenti della legislazione inglese, riguardo al criminale, per quanto lo permettessero gli usi, i costumi e l'indole del popolo siciliano.

Si stabiliva che i giudici potessero per abuso di autorità essere accusati in Parlamento da qualsivoglia persona.

Giudici di pace e di prima istanza erano istituiti nei ventitre distretti in cui spartivasi il regno; in Palermo vi erano tribunale d'appello ed una Corte di cassazione.

Tutte le dogane interne vennero abolite.

Tale era la somma della nuova Costituzione Siciliana.

E veramente nuova potè essa chiamarsi per il riflesso principale che fino al 1810 il potere legisla-

tivo doveva dirsi tenuto dal Re e dal Parlamento; il primo però non poteva esercitarlo nè in materia di dazii, ne in materia d'abrogazione dei capitoli del regno; ed il secondo a rendere efficaci i suoi atti doveva aspettare l'approvazione del sovrano, laddove questi promulgava di propria autorità le sue leggi. Ma al 1812 il potere legislativo veniva riservato al Parlamento, poichè il Re si riconosceva per lo avvenire tenuto a rispondere sotto gli atti legislativi coll'antica formola del *placet* o del *veto*, senza apporvi alterazione o modificazione alcuna (1).

Il Parlamento che procedette a quest'opera grande ma non duratura, era stato convocato con l'antica forma dei tre bracci ecclesiastico, militare, e demaniale, ed aperto, come dicemmo, il 18 luglio 1812, venne chiuso il 4 novembre dell'anno medesimo.

Gli articoli fondamentali ottennero l'approvazione del Principe vicario generale il 10 di agosto 1812, e ne fu stipulato atto parlamentare in presenza del Principe stesso il 7 del successivo novembre dal protonotaro del regno, Pietro Papè, principe di Valdina; gli altri furono sanzionati il 9 di febbraio ed il 25 di maggio 1813 (2).

(1) V. *Commentario storico sulla costituzione siciliana* del 1848 di Diego Orlando, Palermo 1848, p. 55.

(2) Questa costituzione si divide in quattro parti; cioè le basi della nuova costituzione; il titolo I relativo al potere legislativo, ai consigli civili ed alle magistrature municipali, alla colonna annonaria di Palermo, all'elezione dei rappresentanti alla Camera dei Comuni, alla libertà della stampa, alla successione al trono di Sicilia, alla libertà, ai diritti ed ai doveri del cittadino;

Digitized by Google

L'annua spesa per le occorrenze dello Stato si faceva ascendere dal ministro delle finanze a due milioni e centomila once, e la rendita (compresi i sussidii inglesi) non era che di un milione settecento e sedicimila oncie; cosicchè aggiungendo altri debiti correnti vi aveva una deficienza di settecento e settantasettemila once. Il Parlamento non concedeva che un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette once e pel rimanente ordinava si rettificasse il catasto anteriore molto inesatto (1).

Lord Bentinck dopo aver fatto in tanti modi prevalere la sua volontà a dispetto dei molti ostacoli che vi si opponevano, dopo avere costretto con ogni maniera di violenze morali Ferdinando ad accettare la così detta convenzione della *Favorita* (2), per cui veniva tolto a quel re l'esercizio della sua sovranità, gli veniva tolta la moglie, che si faceva allontanare dal regno, gli veniva tolto il decoro facendosi raccomandare dal ministro inglese presso il ministero ed il Parlamento britannico, affinchè gli fosse assicu-

il titolo II relativo al potere esecutivo;

il titolo III concernente al potere giudiziario, all'abolizione dei fori, ed al giudizio dei giurì.

Succede il piano di finanza cui si aggiungono disposizioni particolari.

La costituzione non ha un numero progressivo d'articoli, ma si distingue in varie serie di paragrafi, a ciascun dei quali va unita la real sanzione.

L'edizione che si è avuta sott'occhio è quella di Palermo, tipografia di Antonio Muratori 1818.

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1812.

(2) La *Favorita* era una villa presso Palermo dove il re erasi ritirato.

rata la lista civile; lord Bentinck lasciò trionfante l'isola soggetta a' suoi voleri.

Ma questo trionfo era un preludio di mali e di scandali che non tardarono ad affliggere la Sicilia. Il ministero composto tutto di creature del generale inglese cominciò a barcollare dal dì che il suo protettore lo aveva abbandonato; nacquero sospetti, si destarono timori, e la dissensione insorta tra Belmonte e Castelnuovo accelerò la caduta d'entrambi. E ad entrambi fu dato rimprovero d'aver affrettato la promulgazione della sola parte democratica della costituzione senza curarsi di mettere in osservanza ad un tempo ciò che avrebbe dovuto servir di freno agli eccessi della democrazia (1).

È opinione di molti che un partito francese che da lungo tempo lavorava nascostamente nell'isola, ed a cui, come si è pure accennato, credevasi si fosse segretamente accostata la regina (2), ond'essa poi venne così crudelmente e pertinacemente persegui-

(1) Di queste trame colle quali si crede si connettessero certi moti di cospiratori scoperti in Messina si fa cenno distesamente nel libro intitolato *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre.*

Il cav. Lodovico Bianchini nel secondo volume della sua Storia economico-civile di Sicilia (pag. 82) toccando di questi fatti dice: *la base era la pretesa corrispondenza tra Napoleone e l'illustre persona che stava in Sicilia, ma è troppo noto che Napoleone non volle mai fare la conquista di Sicilia.* Questa asserzione del signor Bianchini è ripetutamente contraddetta da Napoleone istesso nella corrispondenza, recentemente pubblicata, tra esso e suo fratello Giuseppe, nella quale scorgesi come tale conquista per l'assetto dei proprii interessi nel Mediterraneo stesse in cima dei suoi pensieri.

(2) Raddusa, l. c., p. 57.

tata dagli Inglesi, fosse il principale autore delle agitazioni nel popolo, e delle improntitudini nel Parlamento poco prima convocato secondo la forma prescritta dalla nuova costituzione.

Nell'aprire solennemente questo Parlamento, agli 8 di luglio 1813, il Principe vicario generale aveva detto che i componenti la rappresentanza del regno non si lasciassero *illudere da una fallace immagine di chimerica perfezione;* che pensassero invece a procacciare al paese i benefizi che ancor gli mancavano di buoni codici, civile e criminale, indispensabili per una retta amministrazione della giustizia, non che un buon ordine giudiziario.

Raccomandava infine caldamente il Principe che si provvedesse a rimediare al dissesto delle finanze, per cui i creditori non erano soddisfatti, ed i debiti dello Stato, anzichè menomarsi, erano cresciuti.

Ma nella Camera dei Comuni sedevano tali uomini che ben lungi dal voler secondare le savie e ragionevoli istanze del governo, cercavano di eccitare torbidi e preparare disordini.

Il Principe vicario generale spediva un messaggio alla Camera dei Comuni sollecitandola ad occuparsi anzitutto della quistione delle finanze che sovra ogni altra primeggiava per la salvezza del paese; il retroammiraglio Ruggiero Settimo ministro della guerra aringava nello stesso senso in quella Camera, ponendo in evidenza la condizione tanto misera quanto pericolosa in cui stava l'esercito. A così giuste e pres-

santi istanze che rispondevano i demagoghi de' quali stava a capo Emanuele Rossi ?

Dicevano con orgogliosa demenza che il pretendere che la Camera si occupasse di finanze prima di qualsivoglia altro soggetto « era un attentato contro « l'indipendenza e la libertà della Camera stessa ». Con quanto maggior ragione sarebbesi potuto dire che tale risposta era un attentato al buon senso ed alla tranquillità del paese !

A seguito pertanto di quel messaggio non si fece altro che eleggere un comitato per esaminare lo stato passato e presente delle finanze e proporre un piano per l'avvenire. È questo un vezzo di tutte le assemblee sfornite di abitudine e di esperienza per dirigere gli affari, di voler riformare di pianta il passato, e di mirare ad un complesso non facile ad ottenersi, senza curare il possibile miglioramento delle singole parti.

Altri comitati si nominarono per proporre piani di magistrature, progetti di codici, ordinamenti di polizia; i membri di questi comitati, da cui erano stati con gelosia esclusi tutti coloro che avevano fatto parte del precedente Parlamento, nulla produssero in fatto del lavoro loro commesso.

Sopraggiunse intanto un tumulto di piazza e fu tosto creata una Commissione militare per procedere contro i sediziosi, e il 19 luglio la sessione parlamentare venne prorogata (1).

(1) Il principe di Canosa che a quei tempi era in Sicilia scrive nel

Il 26 del mese istesso fu ripresa la sessione, e tosto nacque cagione di turbamento per essersi sparsa nella Camera dei Pari la voce che in quella notte stessa tre individui dovevano essere messi a morte per sentenza della Commissione. Non si prese tempo a verificare se ciò fosse o non vero, e con una disdicevolissima precipitazione fu votato da' Pari e trasmesso al Principe vicario generale un indirizzo onde indurlo a consigli di clemenza verso i condannati. Più tranquillamente assai si discusse nella Camera dei Comuni la questione della *costituzionalità* della creazione della Commissione militare, la quale veramente non si poteva sostenere a fronte della disposizione della costituzione.

Ma non andò guari che sorse novella tempesta in questa Camera, e fecesi vieppiù manifesto come essa dalle passioni più che dalla ragione si lasciasse guidare.

Era usanza antica in Sicilia che tutti i viveri si vendessero al prezzo dal magistrato tassato che chiamavasi *meta*. Un articolo della nuova costituzione (1) stabiliva che nessun Consiglio civico o magistrato municipale potesse *in qualunque modo violare o restringere il sacro diritto di proprietà di chicchessia*, ed era lo stesso che dire che il limite forzato nella stipulazione di un contratto, quale era la *meta*, non dovesse più oltre sussistere.

suo libro intitolato i *Pifferi di montagna*, ecc. che allora nell'isola *il materiale per una controrivoluzione era immenso*, ecc.

(1) §. 6, Consigli civici e magistrati municipali.

Ma la plebe che non si fa capace della ragione delle cose ed è insofferente d'ogni indugio per cui non si calmino ad un tratto le sue paure, temeva che da questa abolizione non rincarassero le grasce, e voleva si rimettessero le mete; ed il Parlamento faceva eco ai clamori della plebe e rimetteva le mete, ed il Principe le sanzionava. Ma alle finanze non si pensava; nè tampoco agli altri miglioramenti che, sebbene meno urgenti, pure si presentavano anche necessarii.

Un nuovo messaggio era quindi dal Principe vicario mandato alla Camera per esortarla a provvedere sopra l'affare delle finanze, avvertendola che ove si posponesse ancora la votazione dei sussidii ciò sarebbesi preso per un rifiuto di concederli.

Ma la Camera non si diede per intesa dell'avvertenza, e rinviò il messaggio al comitato inoperosissimo delle finanze. Codesta maliziosa infingardaggine togliendo ai ministri della Corona ogni speranza di potere convenientemente governare lo Stato li spinse a dare la loro rinunzia che fu accettata dal Principe.

Erano scorsi quattro mesi dal principio della sessione ed il Parlamento non aveva fatto altro che ristabilire le mete. Quanto sterili di effetto salutare, altrettanto feconde di ciance e di schiamazzi erano le sedute della Camera dei Comuni; un esempio solo basterà a chiarire quanto fosse il senno con che essa talora operava. L'isola di Malta sino dal precedente maggio era infetta di peste; avutosi sentore che un naviglio inglese carico di cavalli pel servizio del-

l'esercito, venendo d'Egitto dove non vi era contagio, stava per approdare a Siracusa, si volle nullameno scorgere un pericolo d'infezione per la Sicilia; e la Camera dei Comuni si lasciò strascinare da quelle fantasie, al punto di prendere, a maggioranza di voti, la risoluzione di mandare una speciale Commissione in Inghilterra per accusare *tutti* gl'Inglesi, senza eccezione, di avere tentato di comunicare la peste alla Sicilia. Per fortuna che i Pari si ricusarono di aderire a tanta stranezza e così ebbe fine la pratica.

Il nuovo ministero, nel quale primeggiava il marchese Ferreri ministro delle finanze, non acquistava sul Parlamento influenza maggiore di quella tenuta dal precedente. Esso non aveva potuto nemmeno venir a capo di mandare in Inghilterra una Commissione proposta dal deputato Pietro d'Aceto, ed acconsentita dalle due Camere per ringraziare il governo inglese di aver cooperato allo stabilimento della costituzione in Sicilia. La Camera dei Comuni aveva incaricato un comitato di stendere l'indirizzo da presentarsi al re della Gran Bretagna e quest'opera, per cui sarebbero bastati pochi minuti, non fu mai compiuta. Nè a dir vero si dee averne troppo rammarico poichè simili complimenti, senz'altro oggetto, che si usano da un debole verso un forte, non sono in sostanza se non atti di umiliazione, e se avviliscono chi li compie, servono appena di soddisfazione alla vanità di chi li riceve.

Ma tutto ha un termine, e le inerzie, non meno che le improntitudini parlamentari, cedono sotto certe

pressioni. Così avvenne del Parlamento siciliano; il ministero istigato anche dalla Legazione inglese più di lui temuta, fece intendere ai capi di parte che se tosto non si votavano i sussidii, il Parlamento sarebbe sciolto. L'appressarsi di questo nembo che minacciava di sommergere quel leggiadro vivere dei deputati, fece mutare ad un tratto le loro inclinazioni. In una sola seduta, per impeto, senza essere menomamente preparata (giacchè il comitato di finanze in quattro mesi non aveva fatto nulla) senza esame, senza discussione, senza verun rispetto al mondo, la Camera concedette al governo un sussidio di un milione e mezzo d'once; e non si udì neppure uno che chiedesse in che dovesse impiegarsi quel danaro.

Ma il peggio ancora si fu che il sussidio venne dato senza imporre i tributi onde doveva quello ricavarsi: confusione enorme e che avrebbe di per se sola bastato a condannare l'esistenza di quel ramo del Parlamento.

E non meno insufficiente era il Parlamento stesso nel ricevere e riscontrare i conti di quello che fosse nell'assegnare i sussidii. Rimaneva tuttora ad eseguirsi il nuovo piano finanziario, stabilito nel Parlamento del 1812, epperò le finanze non dal ministro responsabile erano amministrate, ma in parte dalla deputazione del regno, in parte dal tribunale del Patrimonio, in parte da varie speciali amministrazioni.

Il principe di Castelnuovo che era stato predeces-

sore del marchese Ferreri nel ministero delle finanze aveva, prima che il Parlamento del 1813 si aprisse, mandato al protonotaro del regno tutti i ragguagli delle rendite e delle spese ordinarie dello Stato, e dei crediti e debiti del medesimo. Aveva egli di più fatto pubblicare un piano delle *minoranze* delle rendite col quale si dimostrava che il sussidio dal Parlamento conceduto nel 1812, era in fatto minore di quello che apparisse, onde più e più le finanze difettavano d'entrate.

Ma tutte quelle carte non *furono nè lette nè capite* (1) e non si cessò di gridare che il principe di Castelnuovo era restio a dare i conti. Con esempio tanto più lodevole quanto meno frequente, quel principe rientrato nella vita privata riuscì a rendere il suo conto e lo pubblicò, senzachè il pubblico vi ponesse attenzione ed il Parlamento se ne desse carico. Ma la storia ripara i torti degli uomini.

Se il Parlamento lasciava trascorrere il tempo senza giungere a pratici risultati di governo e d'amministrazione esso però non perdeva occasione, per lieve che fosse, d'agitarsi.

Dal principio del settembre di quello stesso anno 1813, era comparso un foglio periodico col titolo di *Cronaca* di Sicilia, rivolto ad appoggiare i costituzionali, ed a combattere la parte avversaria. Di là erano noti due partiti, detto uno dei *cronici* e l'altro degli *anti-cronici*; e le provocazioni della stampa servivano d'alimento alle lotte parlamentari.

(1) Palmeri, l. c., p. 205.

Frattanto lord Bentinck, informato del pessimo andamento delle cose in Sicilia, aveva lasciato l'armata di Catalogna per ricondursi nell'isola.

Giunto a Palermo il 3 ottobre dell'anno medesimo, andò difilato a rintracciare le cause dei disordini; vide le fazioni rinvigorite, indebolito il governo, si persuase che conveniva adoperare l'autorità della forza. Volle nondimeno lasciare che si tentasse un'ultima prova.

Il barone Gambuzza fece nella Camera dei Comuni la mozione ch'essa dovesse, preferibilmente ad ogni altra materia, occuparsi delle finanze. La mozione fu respinta da 61 voti contro 53; gli altri membri della Camera si erano già da molto tempo allontanati dal Parlamento.

Ai 30 di ottobre il Principe vicario mandò il principe di Cattolica in qualità di regio commissario ad annunziare al Parlamento che, dopo avere ripetutamente raccomandato ad esso di attendere all'eseguimento de' suoi doveri, e non potendo oramai più sperare che dal medesimo si provvedesse a quanto esigevano le necessità del governo e gli interessi del paese, intendeva che l'attuale Parlamento dovesse essere sciolto, e sarebbesene convocato il più presto possibile un altro che, istruito dalla presente esperienza, si adoperasse efficacemente a perfezionare la costituzione.

A questo atto prettamente costituzionale del legittimo sovrano, tenne dietro immediatamente un atto affatto diverso dall'indole del primo. Il giorno

successivo, che fu il 31 di ottobre 1813, lord Bentinck, senza neppure fregiarsi del titolo di comandante generale delle armi che aveva ottenuto dal re Ferdinando, ma procedendo di moto proprio e per autorità personale, mandò fuori un bando col quale « si rendeva egli risponsabile di mantenere la pub- « blica tranquillità del regno con la forza affidata al « suo comando ».

Con questo spiccio procedere lord Bentinck imprendeva a riassettare a modo suo le cose di Sicilia, cambiava il ministero, e vigilava sulle elezioni per la nuova Camera dei Comuni.

A tale fine, e forse anche a quello di amicare al nome ed alla potenza inglese le popolazioni, egli si mise a viaggiare nell'interno dell'isola, ed all'intutto scoprivasi disposto a farla da sovrano di fatto. Riferiremo ora colle parole istesse del Palmeri, a cui ne lasciamo la responsabilità, il seguente tratto, che basta di per se solo ad accennare quali disegni si vagheggiassero dal Bentinck: « Trovandosi egli a Ca- « tania, scrisse una lettera allo stesso Principe ere- « ditario, nella quale introducendosi collo scherzo « di un sogno, gli proponeva di cedere la Sicilia alla « Gran Brettagna, ricevendone in cambio una larga « annua pensione perpetua pel re e per la real fa- « miglia. Il Principe si querelò altamente, come do- « veva, di quella lettera, e la mandò a Londra; il « ministro principe di Castelcicala domandò che lord « Bentinck fosse richiamato; ma non ottenne altro « che una dichiarazione del ministro inglese e dello

« stesso lord Bentinck che con quella lettera non si « aveva avuto in animo di spogliare i Borboni del « regno di Sicilia (1) ».

Senza entrare in altri minuti particolari lasciamo al lettore giudicare di che portata fossero quelle insinuazioni e quelle disdette.

Nel ministero composto sotto l'influenza di lord Bentinck erano il principe di Villafranca ministro degli affari esteri, il retro-ammiraglio Ruggiero Settimo ministro della guerra, il principe di Carini ministro dell'interno, Gaetano Bonanno ministro delle finanze; sedevano nel Consiglio di Stato con altri i principi di Belmonte e di Castelnuovo.

Tutti i nuovi membri della Camera dei Comuni appartenevano al partito costituzionale, e fra questi erano stati destinati a preparare i progetti di leggi da presentarsi al Parlamento sulla magistratura, sui codici, sulla polizia e su varie altre importanti materie uomini di chiaro nome, quali il gran camerario Bonaventura Rossi (2), il professore Domenico Scinà, il marchese Alfonso Spadafora, Giovanni e Giacomo d'Aceto, l'abate Paolo Balsamo, il ministro Settimo, Cesare Airoldi, Nicolò Palmeri, Salvadore Ognibene, Tommaso Dolce e Cosimo Galasso.

Con questi preparativi da un lato, e con ripetuti dissidii tra i principali consiglieri della Corona da un altro si era toccato il fine di giugno del 1814.

(1) Citato *Saggio storico politico*, p. 232.

(2) Il gran camerario era titolo di uno degli antichi grandi ufficiali del regno di Sicilia che sopravvedeva gl'interessi fiscali.

Lord Bentinck era di ritorno nell'isola dal viaggio fatto a Napoli per conchiudere un armistizio col re Gioacchino, ed appunto allora l'inviamento politico del gabinetto britannico erasi essenzialmente mutato. Gli alleati si stringevano gli uni agli altri, ed anzichè a far liberi i popoli pensavano a far saldi i troni (1). Lord Bentinck si mostrava a' suoi amici di Sicilia diverso da quello di prima, ed egli che così pertinacemente aveva insistito per allontanare dal governo il re Ferdinando, ora senz'altro si piegava a secondare la proposta di richiamarlo all'esercizio della sovrana autorità.

Poco stante, cioè il 16 luglio, egli abbandonava per sempre quell'isola, senza lasciarvi di sè gradita nè onorata memoria.

Ferdinando adunque dichiarò, l'8 dell'anzidetto

(1) A chiarir meglio la condizione politica di quei tempi rispetto all'Italia meridionale valga il seguente brano di un dispaccio dell'inviato del re di Sardegna presso il re d'Inghilterra, conte di Front scritto il 22 di marzo di quell'anno; esistente negli archivii generali del regno a Torino.

« Je dois ajouter que l'alliance avec Murat a été uniquement l'ou-
« vrage de l'Autriche. Le ministère anglais y est tout-à-fait contraire;
« tout le monde en est scandalisé. Je sais pour sûr que Bentinck s'y
« est opposé et ne voulait pas y consentir; et je sais aussi qu'on fera
« ici tout le possible pour détruire cet ouvrage de l'Autriche. Mon-
« sieur A'Court revenu d'Alger est parti dernièrement pour le quartier
« général à cet effet. Ensuite il ira en Sicile remplacer Bentinck en sa
« qualité de ministre. Les idées de reforme sont beaucoup tombées ici
« (à Londres). Un des ministres m'a dit clairement que ce qu'on avait
« fait en Sicile était imprudent; mais je crois qu'on est embarrassé sur
« la manière de le défaire, et que c'est pour cela que l'on envoie un
« autre ministre à la place de celui qui a fait le mal ».

mese, che aderendo ai desiderii che gli erano stati manifestati dal suo dilettissimo figlio Principe ereditario ripigliava da quel momento l'esercizio personale della sua autorità reale in Sicilia, con i poteri e le prerogative che l'esistente costituzione guarentiva alla Corona.

Il giorno 18 successivo si aprì il Parlamento; magnifica la solennità; esteso ed eloquente il discorso pronunziato dal re, sapeva forse più di lezione teorica e di perorazione oratoria che di pretto e conciso atto parlamentare. Fra molte altre raccomandazioni egli diceva ai rappresentanti della nazione: « Compite « poi quello che manca nell'edificio civile che avete « innalzato. Il codice delle leggi e la forma dei ma- « gistrati sono la parte più nobile e più necessaria. « Le vostre vite, le vostre persone, le vostre sostanze « non avranno mai sicurezza, se la giustizia non « apparirà senza velo, e non sarà facile e vicina a « chi l'implora, e difficile ed inaccessibile a chi vuole « adoperarla come lo strumento dell'iniquità e come « la fiaccola della discordia ».

Splendide parole erano queste, solo avrebbe abbisognato che i fatti vi avessero corrisposto, e sopratutto che vi si fossero acconciati i costumi.

Ma anzichè disporsi alle opere degne e necessarie, il Parlamento fu scosso violentemente sino dal primo momento della sua esistenza. Uno stuolo di Pari si mosse a fare una proposta affatto incostituzionale ed illecita. Dimenticando assolutamente che ciascuna delle due Camere è indipendente dall'altra, essi non

dubitarono di erigersi in censori e vindici della Camera dei Comuni, denunziando supposte illegalità avvenute nelle elezioni dei componenti di questa.

Radunatasi la Camera dei Pari, il principe di Pantelleria leggeva un discorso in cui chiedeva altamente *vendetta* per gli scandali, le confusioni e le violenze che si erano commesse nelle elezioni per l'altra Camera. Il principe d'Aci rinforzava quella denunzia consegnando al cancelliere della Camera le carte contenenti i richiami fatti da molti contro molte di tali elezioni; asseriva che per esse erano provati i fatti degli attentati, delle violazioni e delle infrazioni delle leggi, e conchiudeva che si eleggesse un comitato per esaminare quei documenti, e stendere intorno ad essi un indirizzo da presentarsi al re.

Accolse il re tale denunzia e non più tardi del 23 dello stesso mese mandò il principe di Trabia suo commissario a sciogliere quel Parlamento, la cui vita non erasi potuto prolungare neppure per una settimana, e ne convocò un altro pel 22 del successivo ottobre.

Si prepararono intanto le elezioni, mutandosi quasi tutti i capitani de' Comuni, ed i capitani d'armi dei distretti che ad esse dovevano presiedere; i segreti e pro-segreti, e tutti gli impiegati de' governi furono ammoniti perchè non facessero ostacolo alle vedute del governo.

Il nuovo Parlamento fu aperto dal re con un discorso in cui raccomandava a un dipresso la stessa

cosa che aveva espresso nella più pomposa sua precedente orazione.

Il ministero, governato principalmente dal ministro delle finanze Ferreri, sceglieva sin dal principio un'attitudine meramente passiva, aspettando che il Parlamento operasse a suo talento. La Camera dei Comuni, disgraziatamente fedele alle tradizioni delle altre legislature, non volle parlar di finanze se prima non si stabiliva tutto quanto diceva doversi stabilire, per cui si rimettèva ai soliti comitati che si abbandonavano al solito torpore. Più di sei mesi trascorsero senza che nulla si facesse di positivo. Nè più solerte èd operosa mostravasi la Camera dei Pari (1).

Erasi da alcuno tra i Pari tentato di dare qualche spinta al lavoro, ricorrendo al già sperimentato infelice spediente di far intervenire il nuovo inviato bri-

(1) Nè sembrerebbe che il popolo fosse guari sollecito di miglioramenti sociali che accennassero a novità se si ricorda, che secondo che narra il Colletta nella *Storia del reame di Napoli* (lib. 9, cap. 1, numero 15) il codice Napoleone fu nelle piazze di Palermo qual sacrilego libro dalla mano del boia lacerato.

Vi ha una raccolta stampata in Palermo nel 1815 con questo titolo: *Raccolta dei bills e decreti dei Parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per servire di continuazione alla costituzione politica di questo regno formata l'anno 1812*. Che dire dello spirito legislativo di un'epoca che spingeva la docilità all'influenza inglese al punto d'intitolare *bills* le risoluzioni d'un Parlamento siciliano?

Vedansi anche gli *stabilimenti per il buon ordine e pulizia della Camera dei Pari* sanzionati dal re, tra gli *articoli decretati del Parlamento nelle diverse sedute di novembre e dicembre 1814 e di gennaro a tutti li 14 maggio 1815*. Ivi pure s'incontra la qualificazione di *bill* come in altri atti ufficiali s'incontra la parola *budget* in significato di bilancio.

tannico a Palermo, Guglielmo A'Court. Ma le istruzioni dal proprio governo date a questo ministro non erano guari favorevoli a' progressi costituzionali. Lord Castlereagh, principal ministro d'Inghilterra, mirava a staccarsi dalle idee liberali, e temeva gli eccessi dello spirito democratico che serpeggiava in Sicilia.

Stanco di tanta inerzia, e poco tenero degli ordini del governo rappresentativo, che a dir vero nessun frutto davano in quei frangenti, il re si recò al Parlamento, e con un'aringa combinata dapprima col principe di Castelnuovo, che erasi riaccostato al sovrano, si lagnò del modo tenuto dai Comuni, stabilì un termine entro il quale dovessero elaborarsi i progetti pendenti, non dissimulando che, ove ciò non si facesse, avrebbe il re da se solo riordinato la cosa pubblica.

Questo avveniva il 30 di aprile 1815, ed il re premuroso di tornare a Napoli, che gli era stato restituito, aveva limitato il termine suddetto a sei giorni; anzichè un eccesso di potere poteva sembrare cotesta prefissione un'amara derisione. Ad ogni modo un simile atto non conferiva nè al decoro del Parlamento, nè a quello della Corona. I Pari ed i Comuni finirono per risolversi a fare lavori efficaci, ma affastellati erano gli affari, abborracciate furono le risoluzioni. Si assegnarono al governo un milione novecento quarantaseimila once, compresi i sussidii inglesi. Gli stranieri che possedevano beni in Sicilia dianzi sequestrati, dei quali, attesa la pace, stavano

per ricuperare il godimento, furono tassati di una fondiaria addizionale del 30 per cento sulle loro rendite.

Fra parecchie altre proposte di miglioramenti vi fu la creazione di una Commissione per compilare un codice.

Nel giorno 15 maggio di quest'anno 1815 il re, per organo del principe di Campofranco suo commissario, sciolse il Parlamento non senza esprimere il rammarico provato dal sovrano nel vedere che alcuni tra i Pari e molti dei rappresentanti si fossero mostrati così poco solleciti del pubblico bene.

Dichiarava inoltre Ferdinando, che in quanto alla domanda per la formazione di nuovi codici e per la rettifica della costituzione vi avrebbe destinato subito una Commissione di Siciliani ragguardevoli, ed avrebbe dato alla medesima l'incarico di lavorarvi colla maggiore sollecitudine, e per provvedere pienamente al compimento de' voti universali, egli medesimo avrebbe indicato le linee necessarie per ottenere finalmente che la costituzione corrispondesse egualmente ai progressi dei lumi, ai bisogni ed alla posizione politica della Sicilia (1).

Mentre il Parlamento Siciliano cotanto neghittoso si dimostrava nel dare opera ai codici, un illustre giurista nell'isola si affrettava a presentare al pubblico un ponderato e ben disposto prospetto dei principii della legislazione criminale e della riforma

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1814, n. 54.

dei codici criminali (1). L'avvocato Filippo Foderà, che ne era l'autore, aveva per iscopo di porgere così al Parlamento un progetto di codice criminale.

Questo progetto, oltre ai principii del codice prettamente penale, comprende anche le basi di un codice di processura e d'un codice di polizia.

Le considerazioni filosofiche sulle quali riposa l'opera del Foderà sono indiritte ai *signori e cittadini componenti il Parlamento siciliano*. Grandissimo elogio faceva di quest'opera del Foderà il preclaro criminalista Nicola Nicolini, dicendo che « essa do- « vrebbe essere la professione di fede di tutti gli « scrittori di cose penali (2) ». Ma ciò non toglie il giusto lamento che il Foderà, servendo alle opinioni che primeggiavano a que' tempi, abbia fondato il suo trattato sul sistema d'Elvezio, e sull'esempio di Bentham, asserendo che « la legislazione non è cosa « diversa dalla morale, e che la morale non dev'es- « sere altro che un calcolo di piaceri e di dolori (3) ». Dottrina falsa ed infelice tanto rispetto all'uomo individuo che alla società in generale.

Nel discorso del principe di Campofranco si annunziava il divisamento del re di fornire egli stesso le basi di una nuova costituzione. Non si può dire che questo fosse un intendimento costituzionale, mas-

(1) *Principii della legislazione criminale e della riforma dei codici criminali*, dell'avv. Filippo Foderà. Palermo, anno I della costituzione, due tomi.

(2) Nella raccolta delle *quistioni di diritto*, vol. 5, p. 34.

(3) Introduzione, n. 19.

simamente dopo che lo stesso re, sotto la pressione di lord Bentinck, aveva acconsentito a lasciare discutere nel Parlamento la costituzione del 1812. Ma il fatto era tale; ed il re, consigliato principalmente dal marchese Tommasi, assistito dal ministro inglese A' Court, metteva fuori il suo concetto, cui si diede volgarmente il nome di *trenta linee*. Il giorno pertanto immediatamente successivo a quello dello scioglimento del Parlamento venne istituita una Commissione di diciotto membri, a cui si comunicarono le sovrane istruzioni per quella riforma (1).

La somma delle istruzioni era questa: il re proponesse al Parlamento le leggi ed i sussidii; sei magistrati del re sedessero nella Camera dei Pari; ammessi gl'impiegati nella Camera dei Comuni; avesse il re facoltà di fare editti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, e la sicurezza dello Stato; la libertà della stampa e dell'opinione fosse mantenuta con quelle precauzioni che per la pubblica tranquillità erano state adottate nell'anno precedente in Francia da Luigi XVIII; le contribuzioni ordinarie restassero immutabili ed adattate a soddisfare a tutti i pesi dello Stato; si confermassero dal Parlamento ogni quattro anni con quelle mutazioni che potessero

(1) Queste istruzioni vennero più estesamente formolate come *articoli fondamentali d'istruzione comunicati da S. M. ai membri della commissione incaricata della rettifica della costituzione col real dispaccio del 1° giugno 1815*, e si leggono stampate nella citata *raccolta dei bills e decreti dei Parlamenti di Sicilia, 1813, 1814 e 1815*, ecc., p. 119 e segg.; sono divise in trenta articoli.

occorrere; le imposte straordinarie durassero secondo i bisogni pel tempo dal Parlamento stabilito; col riacquisto di Napoli il re avesse la sovranità dell'uno e dell'altro regno, ma dovesse lasciarne in Sicilia l'esercizio a un principe della sua famiglia, o in difetto, ad un ragguardevole personaggio siciliano. Lasciasse il re similmente nell'isola ottomila uomini di truppa regolare, i quali fossero mantenuti dall'erario di Sicilia con separato assegnamento destinato per tale oggetto: unico l'esercito, unica l'armata di Napoli e Sicilia; gl'impieghi di Sicilia ai Siciliani, ma le cariche militari e diplomatiche si accomunassero (1).

Lo stesso giorno Ferdinando salpava da Palermo; un mese dopo era a Napoli.

Nel Congresso di Vienna si disponevano intanto le risoluzioni definitive per la ricostituzione politica

(1) Così il re scostavasi dall'imitazione della costituzione inglese tanto patrocinata da lord Bentinck nel 1812 e si accostava allo Statuto francese del 1814, ed il successore di lord Bentinck Guglielmo A' Court lo secondava in quei propositi. La politica inglese era variata. Ciò ne ricorda quanto scriveva il conte Giuseppe De Maistre:

« Les gouvernements mixtes forment toujours des alliés équivoques, « je n'entends point manquer de respect à ce gouvernement (d'Angle- « terre), je le vénère au contraire et l'admire infiniment (à sa place « néanmoins et non ailleurs); mais il est cependant vrai que ces sortes « de gouvernements rendent les alliances bien précaires. Il faut accor- « der une foule de volontés; l'opinion tient le sceptre. La guerre et « la paix sont déclarées souvent à la bourse avant de l'être a Saint- « James, et nul ministre ne peut résister à la volonté de la nation bien « exprimée.

« Lettres et opuscules inédits du comte Joseph De Maistre, tom. 1, pag. 135.

dell'Italia. L'articolo 104 dell'atto finale di quel congresso portava che il re Ferdinando era ristabilito tanto per sè, quanto pe' suoi eredi e successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze *come re del regno delle Due Sicilie.*

Da questo brevissimo articolo traeva origine una intiera trasformazione della sovranità di casa di Borbone sull'isola di Sicilia, poichè, come vedremo fra poco, in questo dettato si confondevano insieme due titoli di regio dominio che per lo addietro erano sempre stati disgiunti (1).

L'atto finale del Congresso di Vienna ha la data del 9 giugno 1815: tre giorni dopo si conchiuse tra i plenipotenziarii napoletani ed austriaci un trattato d'alleanza per la reciproca difesa del regno delle Due Sicilie e delle possessioni austriache in Italia. Si dichiarava in

(1) Fra i documenti annessi dal signor marchese F. A. Gualterio alle sue memorie storiche, intitolate: *Gli ultimi rivolgimenti italiani*, vi ha sotto il numero 72 un *proclama del re di Napoli Ferdinando I innanzi di prendere possesso del regno*, *in data di Palermo, 1 maggio 1815, col quale promette ai Napoletani una costituzione.* Dell'autenticità di questo documento noi non osiamo entrare mallevadori, e ne parliamo sotto responsabilità del primo editore. È un documento affatto curioso ed oseremo dirlo strano. — Al momento in cui tutti i sovrani non parlavano d'altro che di legittimità, il re di Napoli avrebbe detto (come ivi si legge) che *il popolo sarà sovrano ed il principe il depositario delle leggi che detterà la più energica e la più desiderabile delle costituzioni* ed il re medesimo avrebbe soggiunto, *in nome del Congresso io rimonto sul mio trono legittimo ecc.*

Il concetto non meno che il dettato di questo documento danno a credere essere stato il medesimo un atto supposto, uscito per fini politici colla mira di mettere vieppiù in evidenza le contraddizioni di re Ferdinando.

questo trattato del 12 giugno che « le obbligazioni le quali i due monarchi assumevano per assicurare la pace interna dell'Italia, facendo loro un dovere di preservare i proprii Stati ed i loro rispettivi sudditi da nuove agitazioni e dalle sciagure d'imprudenti innovazioni, che ne cagionerebbero il ritorno, rimaneva inteso tra le parti contraenti che il re delle Due Sicilie, ripigliando il governo del suo regno, non avrebbe introdotto cambiamenti, i quali non potessero conciliarsi, sia colle antiche costituzioni monarchiche, sia coi principii adottati dall'imperatore d'Austria nel regime interno delle sue provincie d'Italia (1).

Chiunque abbia un giusto sentimento della dignità di un sovrano, e dell'indipendenza di una nazione, non potrà che disapprovare altamente questo atto del re delle Due Sicilie. Era desso un'abdicazione implicita dell'autorità di re, una violazione flagrante d'ogni rispetto, d'ogni riguardo verso il popolo soggetto alla sua Corona; era il vassallaggio all'Austria solennemente riconosciuto.

Si tenne segreta questa convenzione, e se ne aveva ben d'onde (2); ma la malaugurata influenza di essa

(1) *Archives diplomatiques*, tom. 1, pag. 223-225.

(2) Se ne fece solo parola la prima volta nel rapporto del ministro degli affari esteri al Parlamento di Napoli nel dì 4 ottobre 1820, inserto nel giornale costituzionale delle due Sicilie del 1820, n. 8. L'articolo che abbiamo riferito fu pure inserto nella nota del ministro degli affari esteri delle Due Sicilie alle Corti d'Europa in data del primo di detto mese di ottobre. V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1815, n. 56.

ebbe campo a spiegarsi a danno del popolo e della dinastia.

Il *memorandum* della Russia al Congresso di Vienna aveva ampiamente riconosciuto che per la sua posizione attuale in Italia, l'Austria era in grado di dare leggi ai reami di Napoli e di Sardegna (1). Ma il re di Napoli si era con questo trattato messo a discrezione dell'Austria, non così il re di Sardegna che non stipulò mai verun accordo di questo genere, e mai non disconobbe ciò che i generali interessi d'Italia richiedevano da una potenza italiana.

Acconciatosi in questo modo coll'Austria oramai fatta arbitra de' suoi destini, il re Ferdinando procedette al riordinamento del suo regno, e promulgò due leggi, colla prima delle quali data in Caserta agli 8 di dicembre 1816, composta di dieci articoli, si determinava che il regno delle Due Sicilie comprendeva tutti i reali dominii al di qua e al di là del Faro. Che Ferdinando non più IV ma I, sarebbesi qualificato re del regno delle Due Sicilie; che la successione nel regno sarebbe perpetuamente regolata colla legge di Carlo III promulgata in Napoli il 6 di ottobre 1759; ed infine si stabiliva una cancelleria generale del regno e se ne definivano le attribuzioni.

Colla seconda delle mentovate leggi data parimenti in Caserta agli 11 dello stesso mese, il re diceva di voler confermare i privilegi da lui e da' sovrani

(1) V. il già citato *Journal des Débats* del 5 gennaio e del 21 febbraio 1817.

Digitized by Google

suoi augusti predecessori conceduti a' *suoi carissimi Siciliani* e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi coll'unità delle istituzioni politiche che dovevano formare il diritto pubblico del suo regno delle Due Sicilie, e quindi *sanzionava* una serie di dodici articoli.

Stabilivasi da questa legge che tutte le cariche e gli uffici civili ed ecclesiastici al di là dal Faro fossero privativamente conferiti ai Siciliani, i quali però non potessero neppure aspirare ad impieghi nei dominii al di qua dal Faro; a tutte le grandi cariche del regno i Siciliani fossero ammessi in proporzione della popolazione dell'isola rispetto al totale del regno, cioè per una quarta parte; ammessa nondimeno la promiscuità illimitata per gli impieghi dell'esercito e dell'armata, e per quelli della casa reale (1). Il sovrano risiedendo in Sicilia avrebbe lasciato nei dominii al di qua dal Faro per Luogotenente generale un principe della sua famiglia, o un ragguardevole personaggio scelto fra i sudditi, ed un simile rappresentante avrebbe lasciato in Sicilia risiedendo di qua dal Faro. Le cause de' Siciliani continuerebbero ad essere giudicate in ultima istanza nei tribunali di Sicilia, eppertanto due Corti supreme

(1) Con legge 31 ottobre 1837 Ferdinando II derogò a questa ripartizione proporzionale di uffizii, e decretò che le cariche e gl'impieghi civili ed ecclesiastici da provvedersi nell'una e nell'altra parte de' reali dominii potessero essere indistintamente e promiscuamente conferiti ai sudditi d'ambe le parti, dichiarando che i sudditi de' dominii al di là dal Faro occupassero in quelli che sono al di qua un numero d'impieghi uguale a quello che avrebbero occupato i Napolitani in Sicilia.

di giustizia, o per dir meglio, di Cassazione sarebbero una al di qua, l'altra al di là dal Faro. L'abolizione della feudalità essere confermata egualmente in Sicilia, come al di qua dal Faro. La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarebbe in ogni anno fissata e ripartita dal re, ma non potrebbe eccedere la quantità di annue once un milione ottocentoquarantasettemila seicent'ottantasette e tari venti, fissata per patrimonio attivo della Sicilia, dal Parlamento, nell'anno 1813. *Qualunque quantità maggiore*, aggiungevasi, *non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento.* Su questa quota si preleverebbe in ogni anno una somma non minore di centocinquantamila once per pagare *ed ammortizzare il debito pubblico* (1).

Si addivenne in seguito all'ordinamento dell'amministrazione interna dell'isola; si abolirono i Consigli civici, i magistrati municipali, il protonotaro del regno, i capitani giustizieri dei Comuni, e tutti gli altri officiali che avevano ingerenza nella formazione del Parlamento. Abolita l'antica divisione dei tre valli di Mazzara, di Demona e di Noto, l'isola fu divisa in sette provincie (2). Ad ogni provincia fu

(1) « L'annua rendita dell'isola di Sicilia era stata calcolata in un mi-
« lione quattrocentosettemila ottocento ottantasei onze ; ma di fatti
« non si era percepito che un milione ottantaduemila settecentodue.
« Quindi un'annua mancanza di quattrocento sessantunmila quattro-
« centoventotto onze. Per rimediare a questo sconcerto Ferdinando
« con decreto 21 gennaio 1817 aggiunse o aumentò alcune imposizio-
« ni ». — Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1817, n. 10.

(2) Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanisetta.

preposto un intendente, ad ogni distretto un sottointendente. Un Consiglio d'intendenza fu collocato presso l'intendenza. A' soppressi Consigli civici venne sostituito un decurionato, i cui membri sarebbero scelti dal re. Si crearono pure Consigli provinciali e distrettuali, de' membri de' quali la nomina si farebbe dal re sulle proposte dei decurionati, senza però escludere la facoltà di sceglierli anche fuori del numero dei proposti. S'introdussero finalmente in Sicilia le leggi del reclutamento, del registro e della carta bollata, gravezze nuove che rinfocolavano vieppiù gli odii antichi.

Così fu distrutta la rappresentanza politica, e l'autonomia della Sicilia. I principii delle antiche franchigie più ancora che la recente loro applicazione che aveva fatto prova poco felice, lasciarono desiderio di sè tra i Siciliani. E parecchi tra essi, fra cui distinguevasi per tenacità di proposito e per arditezza di consigli Giovanni d'Aceto (1), fedeli alla religione del passato non mancarono di mantenerne vive le tradizioni, mercè della pubblicazione di fogli periodici.

La disgraziata costituzione spagnuola accolta nel 1820 in Napoli eccitò in Sicilia, e singolarmente in Palermo, fieri tumulti, e gravissimi disordini. La plebe condotta dai demagoghi trascorreva ad ogni maniera di eccessi. Gli eccidii, fra cui la storia ri-

(1) Giovanni d'Aceto fu autore dell'opera intitolata: *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre à l'epoque de la constitution de* 1812. — Stampato a Parigi nel 1826.

corda quelli del principe di Cattolica, del principe d'Aci e del Sancio; le depredazioni di Cefalù, il sacco e le stragi di Caltanisetta erano gli auspici sotto cui intendevasi inaugurare il regno della libertà sfrenata, e della corruzione universale. Debolissima era la Giunta o governo provvisorio creato nei primi giorni, e poi compresso sotto le passioni di settantadue consoli delle arti. — Varii ed ondeggianti i pensieri degli uomini tranquilli; ma pur sempre prorompenti da ogni parte l'inestinguibile brama dell'autonomia dell'isola, e l'odio contro la dominazione di Napoli.

Si tentarono dapprima le vie di una transazione pacifica. La Giunta mandò a Napoli una deputazione di otto membri fra i quali il principe di Pantelleria ed il conte di San Marco, due fra i principali della città di Palermo, ed i consoli de' pescatori e dei calzolai, e le commise di trattare per avere l'indipendenza totale dal regno di Napoli con un re particolare della stessa dinastia, od almeno un'amministrazione separata quale era prima del 1816 colla residenza in Palermo di un principe della reale famiglia.

Narrasi che i ministri Campochiaro e Zurlo che trattavano pel governo di Napoli, rispondessero ai deputati siciliani non essere possibile ammettere l'indipendenza assoluta della Sicilia « avendo le po-« tenze collegate stabilito nel trattato di Vienna la « integrità dei due regni senza che ciò fosse stato « richiesto da re Ferdinando (1) ». Questa allega-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1820, n. 66.

zione e questa scusa non potevano certamente considerarsi come dipendenza diretta dell'articolo 104 dell'atto finale del Congresso di Vienna, di cui abbiamo di sopra riferito il tenore.

Favorevoli anzichenò, si mostravano poscia le disposizioni del governo di Napoli ad accogliere le richieste della Giunta di Sicilia (1); e per il disgusto che dalla massa delle popolazioni si provava degli atti feroci e delle rapine incessanti della plebe sovrastante ad ogni autorità in Palermo, anche nell'isola gli animi si rendevano più proclivi agli accomodamenti.

Ma frattanto il governo di Napoli non tralasciava di preparare coll'invio di forze ragguardevoli capitanate dal generale Florestano Pepe la sottomessione della Sicilia. Poca fu la resistenza, e Palermo che aveva tanto primeggiato nel sollevamento non resse al timore dell'invasione (2). Si calò pertanto agli accordi, e con una convenzione conchiusa il 5 ottobre 1820 a bordo del Cutter *the Racer* di S. M. Britannica nella rada di Palermo tra il generale Florestano Pepe ed il principe di Paternò, si stabiliva fra le altre cose che « la maggioranza dei voti dei « Siciliani legalmente convocati deciderebbero del- « l'unità o della separazione della rappresentanza

(1) Coppi, l. c., n. 68.

(2) Il Colletta racconta nel libro 9 della sua *Storia del reame di Napoli* il modo tenuto dal principe di Paternò per ridurre gli animi dei Palermitani, e come il popolo che il giorno prima aveva applaudito al proposito della resistenza, all'indomani alzasse grido universale di pace.

« nazionale del regno delle Due Sicilie, — che la « costituzione di Spagna del 1812, confermata da « S. M. cattolica nel 1820, sarebbe riconosciuta in « Sicilia, salve le modificazioni che potesse adottare « l'unico Parlamento, ovvero il Parlamento separato, « per la pubblica felicità, — che ad unico, e per « niun altro oggetto di esternare il pubblico voto « sulla riunione o separazione dei Parlamenti del « regno, ogni Comune eleggerebbe un deputato, — « che il principe Vicario generale deciderebbe dove « dovessero riunirsi i suddetti deputati, — che il « Parlamento unico o separato potrà solamente fare « o abrogare le leggi; e che fino a che non fosse « questo convocato tanto in quella capitale, quanto « nel rimanente dell'isola, le antiche leggi sareb- « bero osservate, ma S. A. R. sarebbe anche solle- « citata onde prima che il Parlamento si riunisca « le modificasse pel bene del popolo ».

Ma nel seno del congresso o Parlamento sedente in Napoli quelle stipulazioni non furono punto ammesse.

Nella tornata del 14 dello stesso mese di ottobre il deputato colonnello Pepe avvertì ostare a tali patti l'art. 172 della costituzione che vietava formalmente al re di poter cedere, alienare, o permutare alcuna parte del territorio dello Stato; ed aggiunse che la convenzione non appariva fatta con tutti i Siciliani, ma con un branco di sediziosi i quali si erano lordati di mille eccessi.

Qual fiducia, diceva egli, la nazione potrebbe ri-

porre nel governo ove avvenisse una guerra collo straniero, quando aveva veduta tradita la sua aspettazione in una guerra di pochi malviventi? Quale energia poteva la nazione attendere dal governo in una guerra con qualche potenza di prim'ordine, quando aveva un recente esempio di debolezza con una turba di assassini e di sediziosi? La nazione e l'esercito reclamare altamente il proprio onore compromesso con quella vile convenzione; doversi la medesima annullare. Nell'opinione del Pepe concorsero altri deputati (1), e la convenzione venne pienamente annullata (2).

(1) « Fu letta nel Congresso una lettera di molti Messinesi i quali con « aperte parole facevano capire l'inimicizia che nudrivano contro i Pa- « lermitani, e l'ardente brama di veder costoro inviliti e depressi. I « membri del Congresso credevano si avesse a far tesoro di codeste « rabbie civili fra città e città della medesima terra, affine d'imperar più « facilmente in tutta la Sicilia ». Memorie del generale Guglielmo Pepe scritte da lui medesimo. Parigi 1847, vol. 2, pag. 20.

(2) Atti del Parlamento inserti nel giornale costituzionale delle Due Sicilie 1820, n.i 86 e 87. Ecco il testo della risoluzione mandata osservarsi con R. Editto del 15 ottobre 1820. » — Il Parlamento nazionale « avendo visto i rapporti, le mozioni ed i documenti comunicatigli da « S. E. il ministro degli affari interni sulla convenzione militare con- « chiusa tra S. E. il tenente generale Florestano Pepe ed il principe di « Paternò, ha considerato che quest'atto è contrario ai principii stabi- « liti nella costituzione sotto l'articolo 172 n.i 3, 4 e 5, poichè tende ad « indurre divisione nel regno delle Due Sicilie; che è altresì contrario ai « trattati politici, ai quali una siffatta unità è appoggiata; che è con- « trario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della « Sicilia, oltre il Faro, colla spedizione dei suoi deputati all'unico Par- « lamento nazionale; che infine è contrario alla gloria del regno unito, « alle sue convenzioni politiche, ed all'onore delle armi nazionali.

« Quindi il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato es- « senzialmente nulla e come non avvenuta la convenzione militare con-

Il generale Pepe provvide alla sua riputazione ed al suo decoro ricusando i premii che il re voleva conferirgli per la spedizione di Sicilia, e chiese di ritirarsi affatto dal servizio militare.

La dichiarazione del Parlamento di Napoli rispetto alla Sicilia potè essere improvvida, e fatta ragione delle occorrenze dei tempi può parere aspra oltremodo, e minacciosa; essa però non potè dirsi assolutamente ingiusta. Ma giusta veramente non si potrà chiamare la legge feudale fatta poco dopo da quel Parlamento in virtù della quale si dichiarava che tutti i fondi posseduti dai baroni siciliani, ai quali i Comuni avevano diritto di pascolo, di far legna e simili, erano stati usurpati, e quindi senza disamina e *senza compenso* se ne spogliavano i proprietarii e si davano in proprietà al popolo. Fatto era questo tanto più incomportabile se si poneva a confronto colla costituzione siciliana del 1812 la quale aveva bensì abolito le feudalità ma aveva convertito in annue prestazioni in denaro quelle servitù.

Per amore dell'unità il Parlamento di Napoli decretò pure che si togliesse alla Sicilia il supremo tribunale di giustizia, perchè doveva esservene un solo per tutto il regno e risiedere nella capitale (1).

« chiusa tra S. E. il tenente generale Pepe ed il principe di Paternò « nel giorno 5 ottobre 1820 ». — V. la memoria pubblicata in Palermo, colle stampe di Francesco Abate, col titolo: *Considerazioni sul decreto del Parlamento di Napoli che dichiarò nulla la convenzione di Palermo dei 5 ottobre 1820*. Autore di tale memoria fu lo stesso Nicolò Palmeri che scrisse il *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, al quale abbiamo così frequente ricorso.

(1) Art. 259 della costituzione spagnuola.

Il deputati che la Sicilia doveva mandare al Parlamento in Napoli furono eletti, ma si mostrarono restii a recarvisi. La scissura tra Sicilia e Napoli era profonda, e gli ultimi casi anzichè scemarla la crescevano.

Poichè sparve dall'Italia inferiore ogni traccia di governo costituzionale vennero d'alquanto mutate le condizioni del governo siciliano, e rimessa la ferrea unificazione che il Parlamento napoletano voleva compiere (1).

Il cardinale Gravina arcivescovo di Palermo che già parecchie volte aveva riscosso da' suoi concittadini prove di fiducia e d'affetto, fu eletto Luogotenente del re in Sicilia; l'amministrazione dell'isola fu disgiunta da quella di Napoli e commessa ad un segretario di Stato siciliano. Una Consulta composta di diciotto membri fu istituita specialmente per la Sicilia; i consultori dovevano dare il loro parere al re quando ne fossero richiesti; ma l'effetto di tale istituzione si ridusse a pressochè nulla.

Non altrimenti che a Napoli furono create in Sicilia Giunte di *squittinio*, sorta d'investigazione politica per sindacare il contegno degli ecclesiastici secolari e regolari, dei pensionati e funzionari pubblici e dei militari ascritti al servizio di terra ed a quello di mare tenuto durante il tempo procelloso delle

(1) A mostrare come le esagerazioni dei pubblicisti si spingono talvolta sino ai confini del ridicolo citeremo il fatto attribuito al Parlamento di Napoli di chiamare *fiume faro* lo stretto di Messina. V. Palmeri, saggio citato, p. 407.

rivoluzioni. E simili sindacati valsero sempre a soddisfare vendette presenti, ed a preparare vendette future anzichè a tranquillare gli spiriti ed a rassodare i governi.

Poco tempo stette in carica il cardinale Gravina e gli succedette il Principe di Cutò. Al Luogotenente furono aggiunti tre direttori delle Segreterie di Grazia e Giustizia, dell'interno e delle finanze. Con questi quattro si formava un Consiglio che deliberava sugli affari a maggioranza di voti; ma doppio era quello del Luogotenente. Avvenne pure che tutte le segreterie si ridussero in un unico direttore.

Così si chiuse la serie delle riforme o a meglio dire delle trasformazioni del governo dell'isola di Sicilia, fino a che, per le vicende dell'anno 1848, non si aprì la via a più ricisi intendimenti, ed a più larghi concetti.

Ma per essere stata distrutta la Costituzione particolare della Sicilia, non venne assolutamente meno il desiderio di ricuperarla, quindi serpeggiarono nell'isola le congiure che il governo potè però sempre reprimere. Nè gli atti del governo miravano a conciliazione, quando con un decreto reale si dichiarò che tutto il danaro pagato dalla Sicilia in tempo della Costituzione riputavasi pagato ad un'autorità illegittima, nè doveva costituire titolo di credito per la Sicilia verso la Tesoreria di Napoli, e che le spese occorse per la repressione del moto rivoluzionario dovevano considerarsi come danni straordinarii di forze maggiori per cui non si dava risar-

Digitized by Google

cimento. E conseguentemente la Sicilia fu dichiarata debitrice di tutto ciò che avrebbe dovuto pagare all'autorità legittima dal 6 di luglio 1820 in poi. Lagnaronsi ugualmente i Siciliani, che mentre a Napoli erasi promulgata una legge che favoriva l'esportazione di cereali nazionali, ed impediva l'importazione di que' generi provenienti dall'estero, di questi che riputavansi benefizii, sebbene opposti ai principii della scienza economica, non si fosse fatta partecipe la Sicilia.

Ma dopo aver parlato delle agitazioni e delle variazioni delle moltitudini, non trapassiamo senza encomio una testimonianza di costanza di un individuo.

Ai 13 di febbraio 1830, moriva in Palermo Carlo Cottone, principe di Castelnuovo, quel medesimo che aveva avuto così gran parte negli atti costituzionali del 1812 e degli anni successivi, e nel suo testamento faceva due cospicui legati; uno per lo stabilimento di un Istituto agrario, l'altro di once quarantamila pari a cento e ventimila ducati (circa cinquecento quarantamila franchi) a favore di colui che avesse promosso efficacemente il ristabilimento della Costituzione in Sicilia. Il giudice che presiedeva all'apertura del testamento, veduta tale disposizione, lo fece nuovamente sigillare. Ma il re Ferdinando II venutone in cognizione ordinò che fosse cancellato l'articolo contenente quel legato come contrario alle leggi allora vigenti, e che in ogni altra parte il testamento serbasse vigore.

Così, benchè priva d'esecuzione fosse in tal parte la suprema volontà del Principe di Castelnuovo, pur sempre ad esso si potevano applicare quelle parole di Cornelio Tacito : *proinde intemeratus, impollutus, quorum vestigiis et studiis vitam duxerit, eorum gloria peteret finem* (1).

Di altre leggi che furono poscia fatte per l'isola di Sicilia, ma che non hanno tratto particolarmente alla storia della sua Costituzione, parleremo nel seguente capo, discorrendo i principali provvedimenti di re Ferdinando, e de' suoi successori (2).

E conchiuderemo col rammentare che al destarsi del gran movimento italiano nel 1848, si commosse vivamente la Sicilia « proclamando che essa non « deporrebbe le armi, se non quando riunita in ge- « neral Parlamento, adatterebbe ai tempi la sua « Costituzione politica avuta da sette secoli, giurata « da' suoi re, riformata al 1812 sotto l'influenza della « Gran Bretagna, riconosciuta da tutte le potenze, e « non revocata giammai nè legalmente nè formal- « mente ».

(1) *Annali*, lib. 16, cap. 26.

(2) Diego Orlando, *Commentario storico sulla costituzione siciliana del* 1848, Prefazione.

Digitized by Google

CAPO IV.

Legislazione Napoletana dopo il ritorno di Re Ferdinando a Napoli nel 1815.

A tre punti principali conviene rivolgasi l'attenzione del lettore in questo periodo di storia; alla ricomposizione cioè del governo politico, giuridico ed economico, operata in seguito delle leggi di già emanate del dicembre 1816; al Concordato conchiuso colla Corte di Roma il 16 febbraio 1818; ed al complesso di codici promulgati il 26 di marzo 1819.

Ma debbesi anzitutto osservare che la ristaurazione della dinastia di Borbone nelle provincie continentali non fu accompagnata da quella sovversione repentina e totale d'ogni preesistente ordine civile, giuridico, ed economico che in altri Stati d'Italia venne allora così sconsigliatamente operata.

Il re Ferdinando confermò all'incontro tutte le leggi che si trovavano in vigore in quelle provincie al momento del suo ritorno, ed in genere gli uffiziali

pubblici che servivano nei varii dicasteri; cangiò per altro, com' era naturale, il ministero, e ne nominò uno in cui tenevano principale autorità il cavaliere Luigi Medici per le finanze, ed il marchese Donato Tommasi per la giustizia. L'uno e l'altro di questi ministri, erano accetti al sovrano per provata fede e lunghi servizi.

Abbiamo di già parlato della legge fondamentale del regno dell'8 di dicembre 1816, non che dell'analoga legge dell'11 dello stesso mese che *confermava* (tale era almeno la parola), i privilegi de' Siciliani e ne combinava l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche stabilite per base del regno delle Due Sicilie.

A quella legge fondamentale teneva dietro la legge organica sull'amministrazioue civile (1), che molto riteneva del precedente ordinamento francese, e stabiliva l'amministrazione provinciale distinta per provincie e distretti, affidata ad intendenti e sottointendenti, a Consigli provinciali, e Consigli distrettuali; e l'amministrazione comunale commessa a' sindaci, agli eletti, e ad un Consiglio comunale sotto la denominazione di *Decurionato.* L'amministrazione comunale di Napoli formava eccezione e si teneva dal *corpo di città* sotto la dipendenza immediata dell'intendente della provincia. Oltre alla parte ordinatoria questa legge comprendeva un metodo d'amministrazione comunale.

(1) Dei 12 dicembre 1816, *Collezioni delle leggi e decreti reali*, num. 570.

La legge dell'8 di dicembre stabiliva una cancelleria generale del regno *per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di recarsi dai ministri alla sovrana decisione del Re.*

Si voleva usare di quella forma di monarchia legalmente consigliata di cui allora si predicavano i vantaggi, e colla legge del 22 dello stesso mese di dicembre, si determinava lo stabilimento e l'organizzazione del supremo Consiglio di cancelleria diviso in tre Camere, una della giustizia e degli affari ecclesiastici, l'altra delle finanze, dell'interno e della polizia, e la terza della guerra e della marina.

Il Consiglio supremo di cancelleria non imprendeva disamina di verun affare se non per ispeciale commissione che gliene venisse dal re diretta od all'intiero collegio o ad una delle sue camere.

È da notare che si deferivano al Consiglio tutti gli atti risguardanti l'esercizio della suprema regalia del regio *exequatur*.

Il Consiglio si componeva di reggenti di camera, di consiglieri, altri ordinarii ed altri straordinarii, di un segretario generale e di referendarii.

Appendice della legge fondamentale anzidetta, fu pure la organizzazione del Consiglio di Stato fatta con legge del 6 gennaio 1817. Ivi si definisce la dignità di consigliere di Stato essere la prima dignità civile del regno, si assegna a dodici tra i consiglieri di Stato, il cui numero si dichiara illimitato, un soldo particolare da potersi cumulare con ogni altro stipendio; la presidenza si assume dal re. E non si

determina neppure una delle attribuzioni del Consiglio medesimo.

Dopo con legge del 10 dello stesso gennaio furono organizzate tutte le reali segreterie e ministeri di Stato del regno, che erano otto (1); il ministero di polizia generale rimase abolito, e vi fu sostituito un direttore generale di polizia con accesso presso la persona del re (2).

Si prescrissero poscia con apposita legge del 26 di marzo dell'anno medesimo le forme sull'andamento degli affari appartenenti alle reali segreterie ed ai ministeri di Stato. Legge di forma come si è avvertito era codesta, ma vi si racchiudevano anche disposizioni sostanziali di gran riguardo, se fossero state bene comprese e bene eseguite.

« Niuna cosa, ivi si dice all'art. 7°, interessando

(1) Esteri: grazia e giustizia: affari ecclesiastici: finanze: affari interni: guerra e marina: real segreteria e ministero di Stato presso il luogotenente generale dei reali dominii al di qua o al di là dal Faro: la reale segreteria e ministero di Stato della cancelleria generale del regno.

(2) La legge sulla polizia del 22 gennaio 1817 divideva la polizia in giudiziaria ed amministrativa, e sebbene stabilisse varie guarentigie a tutela dei cittadini provvedendo per i casi d'alta polizia, indicati nell'articolo 3, stabiliva che la polizia ordinaria, in questa qualità era rivestita ancora di attribuzioni di polizia giudiziaria, e poteva procedere all'arresto di persone prevenute dei suddetti misfatti, anche *fuori il caso della flagranza* o *quasi*; poteva ritenere gli arrestati a sua disposizione per 24 ore e compilare essa medesima l'istruttoria di tali reati.

Le autorità di polizia poi godendo della guarentia del governo non potevano essere chiamate in giudizio senza permesso del re.

Illimitata pertanto potevasi chiamare l'azione della polizia qualunque volta si trattasse di *reità di Stato, di riunioni settarie, e di fazioni.*

« più il nostro real animo, quanto l'esatta esecuzione « delle leggi, e la felicità de' nostri dilettissimi sud- « diti, noi permettiamo a' corpi giudiziarii ed am- « ministrativi di poter esporre, per mezzo di osser- « vazioni, le di loro rimostranze sulle disposizioni « contenute ne' reali rescritti che si spediranno ai me- « desimi, e sulle decisioni del nostro Luogotenente « generale per quella parte dei nostri reali dominii, « nella quale sarà stabilito, e per quegli oggetti che « saranno compresi nelle di lui attribuzioni ». E coll'art. 7° della stessa legge si aggiungeva: « Per- « mettiamo inoltre a tutte le autorità di potere « esporre egualmente, per mezzo di osservazioni, le « di loro rimostranze sulle decisioni definitive delle « lettere d'uffizio dei ministri, o di altri ordini che « emaneranno direttamente dagli anzidetti nostri se- « gretari di Stato ministri ».

E sovra tutto ciò il re si riservava di conoscere e provvedere (1).

Furono di poi formati piani di organizzazione di varii ministeri che vennero approvati dal re (2).

Altre leggi organiche non si fecero neppure troppo lungamente aspettare.

Tale è quella dell'ordine giudiziario del 29 maggio

(1) *Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle Due Sicilie*, 1817, semestre 1, p. 304-305.

(2) Non vuolsi qui dimenticare che colla legge del 19 ottobre 1818 previa la dichiarazione che i pubblici funzionari eletti dal re, non potessero pei reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale senza l'autorizzazione del sovrano, si provvedeva per la repressione di quei reati.

del medesimo anno 1817, la quale statuiva che la « giustizia civile e la giustizia punitiva sarebbero « amministrate nel nome del re ne' reali dominii al « di qua del Faro, da' conciliatori, da' giudici di « circondario, da' tribunali civili e di commercio, da « gran corti criminali e da gran corti civili; e so- « vrasterebbe a tutti i corpi giudiziarii una corte « suprema (1) ».

Se non è necessario il dichiarare le qualità e le autorità diverse di questi magistrati componenti l'ordine giudiziario perchè abbastanza note per la loro conformità a quanto esiste in Francia, ed in varii Stati d'Italia, vuolsi tuttavia considerare specialmente l'ufficio dei *conciliatori* che è affatto proprio della legislazione napolitana, e può divenire altrove oggetto di utile imitazione. I conciliatori proposti ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietarii abitanti nel Comune, più distinti per probità nella pubblica opinione, erano nominati dal re. L'ufficio di conciliatore, sempre gratuito, è doppio; di conciliare cioè le controversie tra gli abitanti del Comune se ne sieno richiesti, e di giudicare inappellabilmente le cause per azioni personali intorno ai mobili di lieve entità e che non sieno guarentite da titolo autentico ed esecutorio (2).

(1) Art. 1 della legge.

(2) L'origine dei conciliatori proveniva dalla attribuzione data dal re Gioacchino nel 1810 al capo dell'amministrazione comunale di giudicare non solo le contravvenzioni alla polizia municipale e rurale ma anche ogni specie di contestazione civile sino al valore di 5 ducati.

« La nuova magistratura dei conciliatori » scriveva l'illustre Nicolini

Con altra legge pure sanzionata dal re nello stesso giorno 29 maggio 1817, venne eretta la gran Corte de' conti in sostituzione di quella stabilita dal governo francese. Essa aveva la triplice attribuzione; di esaminare e discutere tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo; di giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del regio erario, non che quelli delle provincie e dei Comuni che avevano uno stato discusso, decretato dal re; e di giudicare in prima istanza le controversie relative all'esecuzione dei contratti celebrati co' ministri di Stato, ed ai lavori e forniture eseguite per servizio dei loro rispettivi ministeri. Conseguenza della varietà delle accennate attribuzioni era la divisione della gran Corte in tre Camere, l'una del contenzioso amministrativo, le altre due de' conti. Le tre Camere poi si riunivano insieme per l'esame e la discussione dei conti annuali del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione.

À similitudine di quella di Napoli, la Sicilia ebbe pure la sua gran Corte de' conti creata con legge del 7 gennaio 1818.

La legge organica dell'ordine giudiziario del 29 maggio testè riferita, prescriveva nell'articolo 223, che l'organizzazione da essa stabilita avrebbe avuto la sua esecuzione nel giorno 20 di giugno dell'anno medesimo, e che a contare dal dì della pubblicazione

nelle sue quistioni di diritto (vol. 5, pag. 15) « forma come il basa-« mento della nuova piramide giudiziaria ».

Michele Margigni pubblicò un'analisi del regolamento dei conciliatori.

della stessa legge rimarrebbero aboliti e soppressi tutti i corpi giudiziarii stati fino allora provvisoriamente conservati in vigore.

Così contro l'uso generale e certo assai più ragionevole che la legge nuova sottentri senza intervallo immediatamente alla vecchia, si apriva in Napoli un interstizio, e con decreto reale (1), si ordinava che vi sarebbe in ogni provincia una Commissione composta di tre giudici, del pubblico ministero, e del cancelliere, che eserciterebbe fino alla installazione de' nuovi tribunali per gli affari di maggior urgenza, la giurisdizione penale e civile nei limiti ivi segnati. Circostanze affatto particolari che non siamo in grado di apprezzare possono aver suggerita questa interruzione, ma l'esempio non potrà mai dirsi tale che meriti imitazione.

L'onda delle leggi organiche portò pure quella delle dogane del 1° dell'anzidetto mese di giugno, feconda di disposizioni; quella generale di navigazione del 30 di luglio dell'anno stesso in surrogazione della precedente del 5 luglio 1816, e quella degli archivii del 22 di novembre 1818. Continuando ancora nel movimento di organizzazione si ebbero il 18 ottobre 1819, la legge sull'amministrazione delle acque e delle foreste; il 20 dello stesso mese, la legge sulla pubblica salute, la cui tutela venne affidata a supremi Magistrati di sanità ed a sopran-

(1) 7 giugno 1817.

Analoghe commissioni provvisorie furono pure create per l'isola di Sicilia col regio decreto 22 dicembre 1818.

tendenze generali: distintamente gli uni e le altre collocati in Napoli ed in Sicilia; ed il 23 novembre successivo la legge sul notariato.

Ma più specialmente eziandio vuol essere rammentata la legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominii al di là dal Faro del 7 giugno dell'anno stesso 1819, in virtù della quale cessarono le Commissioni provvisorie, e si stabilì in Sicilia un sistema conforme a quello già vigente in Napoli. È da notare più assai che da approvare, essersi con esso istituita in Palermo una Corte suprema di giustizia indipendente da quella di Napoli, e così tolta l'unità dell'attributo essenziale di ogni Corte di cassazione di mantenere in tutto lo Stato l'osservanza esatta ed uniforme delle leggi, e di richiamare alla precisa loro esecuzione le gran Corti, i tribunali ed i giudici che se ne fossero allontanati.

Dal 1817 al 1819, epoca in cui furono introdotti in Sicilia il codice e l'ordinamento giudiziario di Napoli vi fu uno stato intermedio di legislazione, che cominciò col crear che si fece a Napoli una giunta suprema di Sicilia mista di magistrati Napoletani e Siciliani, e ciò nel tempo stesso che con attribuzioni supreme nei tribunali maggiori erano Napolitani in Sicilia il consultore ed il conservatore, e Siciliani in Napoli due consultori. Nè sarà da tacersi che la giurisdizione eccezionale delle Commissioni militari era in alcune parti del regno tuttavia sussistente.

Di gran momento dee pure ravvisarsi pel riordinamento del regno la legge del 6 di marzo 1818, colla

quale, abolite le leggi dei re francesi relative alla coscrizione, si ordinò una leva obbligata. In virtù di questa legge erano astretti al periodico militare servizio tutti i giovani dai venti ai ventisei anni, dei quali si sarebbe chiamato all'attività quel numero che sarebbe stato necessario. Fra gli esenti si annoveravano gli ammogliati prima degli anni venti, i laureati in giurisprudenza, in medicina, e nelle scienze fisiche e matematiche, purchè esercitassero le rispettive professioni, non altrimenti che coloro i quali negli esami annuali conseguissero il premio delle Accademie, e de' reali Istituti per le arti di pittura, di scultura, d'architettura, d'incisione e di musica.

Addivenutosi all'esecuzione di questa legge nell'anno successivo, crebbero a dismisura i matrimonii anche i più inconsiderati onde trovare in essi il salvamento dal poco allora gradito a quei popoli, servizio militare (1).

Il sistema monetario del regno fu riformato non già coll'intento di accomunarlo a quanto si praticava in molte contrade d'Europa provvedute di maggior traffico, ma per renderlo in certa guisa speciale allo Stato delle due Sicilie. Così il re si esprimeva nel preambolo alla legge del 20 di aprile 1818.

« Dopo maturo esame del decreto de' 18 d'agosto

(1) Massime nell'isola di Sicilia imperciocchè, scrive l'accurato e veridico A. Coppi « avendosi quivi generalmente in avversione la milizia molti giovani non badarono nè al grado, nè all'età delle spose, purchè avessero una compagna che li esentasse dal servizio militare » (*Annali d'Italia*, anno, 1818, n. 13.

« dell'anno 1814, con cui fu da' Francesi richiamato « in osservanza l'antico sistema monetario del regno, « in ogni tempo comune ai nostri dominii di qua e « di là del Faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da esso loro ordinato l'anno 1811, abbiamo « veduto che le sue disposizioni riguardanti le monete « d'oro, lungi di seguirlo l'avessero anzi invertito, nè « altro sistema conforme a'sani principii di pubblica « economia vi avessero sostituito ». Si fa quindi il sovrano ad ordinare un sistema monetario compiuto in tutte le sue partite e fondato sul principio, come egli dice, del maggior bene de' suoi sudditi, riunendo in una sola legge quella parte delle antiche ordinazioni che credeva degne d'essere mantenute.

Il decreto costituisce l'unità monetaria del regno nell'argento monetato: il governo assicura il peso oltre il titolo; nell'oro monetato esso guarentisce il solo titolo, ossia la quantità del fino che si trova nel peso totale, lascia che sia ricevuto a peso, e che nello scambiarlo coll'argento il possessore vi guadagni un aggio: la zecca nondimeno e le casse regie ricevono l'oro al valore legale che sta imposto a' varii suoi pezzi, salvo soltanto il peso (1).

Rivolgendo poi nuovamente l'attenzione all'isola di Sicilia re Ferdinando volle provvedere per l'abolizione e divieto delle sostituzioni fidecommessarie

(1) V. il capitolo I della parte quarta della *Storia economico-civile di Sicilia*, del cav. Lodovico Bianchini nel quale si contiene la sposizione di quanto riguarda le monete ed in generale i capitali e l'industria considerata sotto qualsiasi aspetto dal 1735 al 1840.

ne' dominii oltre il Faro, materia che era stata tanto agitata e così male avviata sotto il governo parlamentare dell'isola. Con legge del 2 agosto di questo istesso anno 1818 ogni sostituzione fidecommessaria di qualsivoglia natura fatta in Sicilia con qualunque atto prima di questa legge dichiarossi abolita, ed i beni così vincolati doversi godere come beni liberi dagli in allora gravati. Si provvide per assegnamento di beni in favore dei secondogeniti in correspettivo del vitalizio di cui godevano sul fedecommesso.

Per un riguardo apparentemente paterno verso le relazioni di famiglia si ordinava colla stessa legge che le controversie che fossero per sorgere fra primogeniti e secondogeniti rispetto a tali assegnamenti dovessero essere decise per mezzo di arbitramenti necessarii, salvo però il ricorso a' tribunali ordinarii.

Finalmente si vietava per lo avvenire la formazione di sostituzioni fedecommessarie contro il disposto dalla legge medesima.

Un'altra legge del giorno seguente stabilì che nei beni già feudali de' dominii al di là del Faro si succederebbe come nei beni allodiali secondo le leggi vigenti; che le così dette *vite milizie* sarebbero godute in libera proprietà da coloro che allora le possedevano; e che le doti di *paraggio* già costituite non sarebbero più soggette al diritto di reversione in favore degli *ex-feudi* (1).

(1) *Vita milizia* significa lo stesso che *appanaggio*: *apanage* in

Aggiungevasi una disposizione per gli arbitramenti conforme a quella testè riferita.

Finalmente per una legge comune a tutti i reali dominii, sanzionata il 5 dello stesso agosto il re Ferdinando volendo conciliare coll'utile generale che ne veniva dall'abolizione dei fedecommessi i riguardi dovuti alla conservazione ed allo splendore delle famiglie nobili, permetteva ai nobili d'istituire maggioraschi coll'autorizzazione reale. Questi dovevano consistere in beni rustici in quantità però non eccedente la quota disponibile dell'istitutore. Non potevano essi neppure oltrepassare la rendita imponibile di ventiquattromila ducati annui, nè essere minori della rendita di ducati quattromila.

Prima di esporre per sommi capi le stipulazioni del Concordato converrà si ricordi brevissimamente lo stato anteriore a quelle stipulazioni delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato nelle provincie napolitane.

Ne' tempi più antichi queste relazioni non erano chiaramente stabilite. Tre magistrati ordinarii annessi alla Camera di Santa Chiara prendevano in essa ingerenza; erano questi il delegato della reale giu-

francese: *appanamentum* in latino barbaro; cioè il godimento a vita conceduto ai secondogeniti di una quota dei frutti del feudo per poter vivere e militare.

La dote di *paraggio* si riferiva alla disposizione di un'antica costituzione fridericiana per la quale morendo un padre quale ch'egli fosse franco o longobardo, milite o borghese, venivano preferiti soltanto i maschi germani col carico di maritare le sorelle e similmente le amite *secundum paragium*, che suona quanto ad uno di pari condizione.

risdizione, la curia del cappellano maggiore ed il tribunale misto (1).

Tra Benedetto XIV e Carlo III erasi fin dall'anno 1741 conchiuso un Concordato. Dopo essendo insorte alcune dissidenze, fra l'anno 1790 ed il 1791 venne fatto un accomodamento come provvisorio sopra qualche punto ch'era urgente il decidere, quale per esempio, l'elezione dei vescovi. Sopraggiunto poi il reggimento dei principi francesi, per la soppressione degli ordini religiosi e per altri provvedimenti, si sconvolse più e più l'assetto anteriore delle anzidette relazioni.

Appena ritornato a Napoli re Ferdinando sia per naturale inclinazione d'animo ad accordarsi col Pontefice sia per quella gravissima considerazione politica che a rendere quieti i popoli è necessario il rispetto alla religione, aprì negoziati colla Corte di Roma per la conclusione di un Concordato. La trattazione di questo complicato affare si protrasse dal 1815 al 1818 ed ebbe termine colla convenzione firmata il 16 febbraio dell'anno suddetto 1818 in Terracina da' rispettivi plenipotenziarii, il cardinale Ercole Consalvi, ed il cavaliere Luigi Medici, ratificato dal re di Napoli il 21 del successivo mese di marzo.

La sostanza di questo Concordato è la seguente: la religione cattolica, apostolica, romana essere la sola del regno delle Due Sicilie, e vi sarebbe sem-

(1) V. Introduzione allo studio del diritto amministrativo e del diritto pubblico del regno delle Due Sicilie. Napoli 1857, art. VII.

pre conservata con *tutti i diritti e le prerogative che le competono, secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche;* quindi l'insegnamento nelle scuole dover essere in tutto conforme alla dottrina della medesima. Nei dominii al di qua del Faro si sarebbe fatta una nuova circoscrizione di diocesi, sopprimendosi alcuni piccolissimi vescovadi; all'opposto in Sicilia se ne sarebbe aumentato il numero. Le abbadie piccole sarebbero unite ai vescovadi, e si conserverebbero soltanto concistoriali che avevano un'annua rendita al disopra di cinquecento ducati.

Ciascuna mensa vescovile dovesse avere una rendita non minore di tremila ducati in beni stabili, libera da pubblici pesi. Le parrocchie più piccole non avessero meno di cento ducati annui. La collazione delle abbadie concistoriali che non fossero di regio patronato spettasse al sommo Pontefice, il quale le conferirebbe a sudditi del re. I beneficii semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, sarebbero conferiti dalla Santa Sede e dai vescovi secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza sarebbe seguita, cioè dal gennaio al giugno dalla Santa Sede, e dal luglio al dicembre dai vescovi; la provvista sarebbe sempre in persone suddite del re. Lo stesso si osservasse circa i canonicati di libera collazione tanto dei capitoli cattedrali che dei collegiati. La prima dignità però fosse sempre di libera collazione della Santa Sede. Il sommo Pontefice concederebbe ai vescovi

del regno il diritto di conferire le parrocchie. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo dei principi francesi e che al ritorno del re si erano trovati nell'amministrazione del demanio sarebbero restituiti alla Chiesa (1).

Quanto ai beni alienati tanto dal governo dei principi francesi quanto dal re Ferdinando, il santo Padre, *avuto riguardo alla pubblica tranquillità che alla religione sommamente importa di conservare*, dichiarava che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avrebbero alcuna molestia nè da lui nè da' romani Pontefici suoi successori.

Le ristrette circostanze del patrimonio regolare non alienato, ed amministrato dal demanio non permettendo di ristabilire tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime sarebbero ristabilite in quel numero che sarebbe compatibile co' mezzi di dotazione, e specialmente di quegli istituti che sono applicabili all'istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl'infermi ed alla predicazione. Tutti i religiosi dipendessero dai loro superiori generali. La Chiesa avesse il diritto di acquistare nuovi possedimenti. Non potesse farsi soppressione alcuna od unione di fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento della Santa Sede, salve le facoltà

(1) Da un rapporto del ministro delle finanze al Parlamento di Napoli del 9 dicembre 1820, si ricava che vi era di questi beni una quantità riservata ed ascendente alla rendita di 203,000 ducati la quale non fu restituita.

Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1818, n. 6.

attribuite ai vescovi dal Concilio di Trento. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godessero le esenzioni da' pubblici pesi, il re prometteva frattanto di far cessare l'abuso introdotto nei tempi anteriori, per cui erano più gravati dei laici stessi, che anzi a momenti felici di maggiori risorse dello Stato del religioso sovrano, si supplirebbe con elargizione in vantaggio del clero. Sopprimevasi il così detto *Monte frumentario* e sin la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri benefizii vacanti, e creavansi invece in ciascuna diocesi amministrazioni diocesane, composte di due canonici e di un regio procuratore.

All'occasione della provvista dei vescovadi e dei beneficii di nomina regia si prescriveva continuarsi ad ammettere la riserva delle pensioni ecclesiastiche secondo le forme canoniche. Il sommo Pontefice poi riservavasi in perpetuo, sopra alcuni vescovati ed alcune abbadie del regno, che si sarebbero stabiliti dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali avrebbe disposto a suo piacimento, in favore de' suoi sudditi dello Stato ecclesiastico.

Stabilivasi che gli arcivescovi ed i vescovi fossero liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni; conoscessero nel loro foro le cause ecclesiastiche, e specialmente le matrimoniali, che secondo il canone 12, sessione 24 del Concilio di Trento, spettano ai giudici ecclesiastici. Dichiaravasi non essere comprese in questa disposizione, le cause

civili dei chierici, le quali sarebbero conosciute e definite da giudici laici. Gli stessi prelati gastigassero colle pene stabilite dal Concilio di Trento, o altre che giudicassero opportune, i chierici degni di reprensione, salvo il ricorso canonico. Si procedesse eziandio colle censure contro qualunque tra i fedeli che fosse trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei sacri canoni. Le cause maggiori spettassero al sommo Pontefice; fosse libero l'appello alla Santa Sede; la comunicazione colla medesima de' vescovi, del clero e del popolo, su tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici fosse pure pienamente libera, e per conseguenza s'intendessero rivocate le leggi che prescrivevano doversi ottenere un permesso del re prima di scrivere a Roma.

Si prescriveva che ogniqualvolta i vescovi nei libri stampati od introdotti nel regno trovassero cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, il governo non ne avrebbe permessa la divulgazione. Il re sopprimeva la carica del regio delegato della giurisdizione; la curia del cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrebbero nei limiti della costituzione di Benedetto XIV che comincia *convenit* e del susseguente moto proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto. La proprietà della Chiesa fosse sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti. In considerazione della utilità che dal Concordato ne derivava nella religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona del re, il Santo Pa-

Digitized by Google

dre concedeva in perpetuo a lui, ed a' suoi discendenti cattolici, successori al trono l'indulto di nominare a que' vescovati ed arcivescovati del regno, pe' quali già non godesse del diritto di nomina. Gli arcivescovi ed i vescovi avrebbero dato alla presenza del re il giuramento di fedeltà nella prescritta formola. Quanto agli altri oggetti de' quali non era fatta menzione, le cose sarebbero regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa; e sopravvenendo qualche difficoltà, il Papa ed il re riserbavansi di concertarsi fra loro. Il Concordato poi veniva sostituito alla convenzione del 1741, ed a tutte le leggi, ordinazioni e decreti fin allora emanati nel regno delle Due Sicilie sopra materie ecclesiastiche.

In un articolo segreto fu fatta salva la regalia del regio *exequatur*, di cui abbisognavano nel regno le bolle ed i brevi pontifici. Questo trattato fu anche corredato da dieci *memorandi*, dove si spiegò la mente di molti articoli che, senza di ciò, non si potrebbero intendere pienamente (1).

Altre disposizioni concernenti alle materie ecclesiastiche nelle loro relazioni coll'autorità civile, furono poi date dai successori del re Ferdinando, come vedremo in appresso.

Ma egli è tuttavia mestieri lo spiegare fin d'ora essersi con risoluzioni posteriori al Concordato del 1818, ordinato che in nulla si eccedessero i limiti della bolla di Benedetto XIII del 30 d'agosto 1728,

(1) Capone, *discorso sopra la Storia delle leggi patrie*, §. CLXXIV.

colla quale venne formalmente riconosciuta la famosa Legazione pontificia a *Latere*, di cui sono investiti i re di Sicilia. Essa, come è noto, ebbe origine da Urbano II, a favore del primo gran conte Ruggiero padre di Ruggiero re, e risale all'anno 1098. Questa concessione fu impugnata come apocrifa dal cardinale Baronio al tempo di Filippo III, quando Clemente VIII si fece a muovere dubbii sulla medesima. Contraddiceva di nuovo più vivamente a tale concessione Clemente XI nei pochi anni che Vittorio Amedeo II di Savoia regnò in Sicilia (1), ma era dessa sostenuta dal francese abate Ellies Dupin, autore della *Biblioteca degli scrittori ecclesiastici*, con un libro pubblicato nel 1716 (2). Infine venne quel privilegio straordinario riconosciuto, come si è detto, da Benedetto XIII. Estesissime sono le facoltà della *Legazia* conceduta al sovrano della Sicilia nelle breviloque espressioni delle bolle del 1098, che sono le seguenti: *Idcirco*, diceva Urbano II al gran conte Ruggiero, *de tuæ probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis prrmisimus, ita etiam litterarum auctorite firmamus, quod omni vitæ tempore vel filii tui*

(1) Gli atti relativi al governo ecclesiastico dell'isola di Sicilia. Sotto il regno di Vittorio Amedeo II trovansi con singolar cura registrati nel tomo 2 della compilazione cui con assiduo zelo attende il signor abate Vittorio Emanuele Stellardi, ed ha per titolo: *Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno 1713 al 1719; documenti raccolti e stampati per ordine della maestà del re d'Italia Vittorio Emanuele II.* — Torino, dalla tipografia degli eredi Botta 1863 (edizione di cinquecento esemplari per uso privato).

(2) *Défense de la Monarchie de Sicile, etc.*

Simonis, aut alterius qui legitimus tuus hæres extiterit, nullum in terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum, Legatum romanæ ecclesiæ statuemus; quin imo quæ per Legatum acturi sumus, per vestram industriam Legati vice exhiberi volumus etc. (1).

Con real decreto del 2 d'agosto 1815 fu creata una Commissione che proponesse al re i codici di una nuova patria legislazione; ma intanto che stavasi elaborando quella lunga ed importante opera, si sentiva il bisogno di affrettare alcune riforme legislative, provvida anticipazione di parte del sistema che poscia sarebbesi introdotto. Così con legge del 26 di gennaio 1816 si modificò la legge sopra la successione, avvertendo « che questa parte di legis- « lazione introdotta nel regno da pochi anni, sotto « l'occupazione militare » (frase officiale, sotto cui si

(1) Per debito d'imparzialità, dopo avere esposto i fondamenti su cui riposa il diritto della regia Legazia, ed indicato l'opera la più celebre che ne assunse la difesa, dobbiamo notare che non mancano a' dì nostri alcuni che disapprovano gli effetti di quell'istituzione. Così il sig. Enrico Cenni a facce 129 del suo libro *Delle presenti condizioni d'Italia e del suo riordinamento civile* (Napoli novembre 1862), qualifica il tribunale della *Monarchia* « istituzione che, se un momento potè essere « utile, quando la Sicilia era signoreggiata dai Saraceni, e i Cristiani « non avevano altra relazione col sommo Gerarca, che fu la ragione « che determinò Urbano II a conferire tale delegazione a Ruggiero, « ora, cessato quel bisogno, è pei nostri tempi un ordine retrogrado, « poichè porta con sè la confusione delle due potestà, che la civiltà « dei tempi e le più sane dottrine giuridiche tendono a distinguere ac- « curatamente: senza dire che esso è infesto alla legittima libertà della « chiesa, ed alla libertà civile, è riproduce tra noi il mostruoso po- « tere dell'autocrate russo.

adombrava il reggimento di Giuseppe e Gioacchino) « si opponeva alle abitudini ed ai costumi dei po- « poli napoletani, conculcava gl'interessi delle fa- « miglie, sdegnava di consultare le affezioni del cuore « umano, e deviava dallo scopo politico e morale, al « quale debb'essere diretto l'ordine delle succes- « sioni ».

Dopo questo prologo, di cui non pretendiamo di sostenere nè la giustezza intrinseca, nè l'opportunità temporaria, la legge si ritraeva alle antiche massime della legislazione napoletana, fra cui accenneremo la precapienza accordata ai maschi in concorrenza delle femmine; la determinazione della legittima nella metà dell'asse ereditario riservata alla prole in tutti i casi, ed i diritti stabiliti in favore del superstite coniuge povero.

Anticipazione pur anche sul codice di procedimento criminale fu la legge del 12 febbraio 1817, risguardante l'azione pubblica e privata nella giudiziaria presunzione dei delitti.

Il contenzioso amministrativo fu disgiunto dal contenzioso giudiziario con legge del 21 marzo 1817, la quale dopo avere distintamente segnati gli oggetti della competenza del primo, ne attribuì la cognizione agli eletti, ai sindaci, ai Consigli d'intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte dei conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di giustizia e dell'interno del supremo Consiglio di cancelleria per quanto concerneva le decisioni di conti della Corte anzidetta a termini della

sua istituzione. E con successiva legge del 26 dello stesso mese, fu ordinata la procedura del contenzioso amministrativo.

Finalmente, con legge del 26 di marzo 1819, pubblicata in Napoli il 31 dello stesso mese, furono pienamente aboliti, a contare dal 1 di settembre dell'anno medesimo, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto del 20 maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio pubblicati durante *l'occupazione militare* e rimasti provvisoriamente in vigore fino a quel giorno. Si dichiarò che dall'anzidetto giorno primo di settembre sarebbe legge nei reali dominii al di qua e al di là del Faro, *il codice pel regno delle Due Sicilie*, ripartito nel seguente modo:

Parte I. Leggi civili; — Parte II. Leggi penali; — Parte III. Leggi della procedura nei giudizi civili; — Parte IV. Leggi della procedura ne' giudizi penali; — Parte V. Leggi di eccezione per gli affari di commercio. L'intiero codice si doveva considerare come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

Si aggiunse poi una legge del 21 del successivo maggio colla quale si dichiarò, in più ampia forma, l'abolizione di ogni parte dell'antica legislazione, che s'intenderebbe intieramente cessata col primo dell'anzidetto settembre.

Quale appendice necessaria al codice civile, fu sanzionata il 21 di giugno dell'anno stesso una legge sul registro e sulle ipoteche. In essa si premette alle dis-

posizioni precettive una serie di considerazioni nelle quali dopo aver censurato la soverchia fiscalità degli ordinamenti su queste materie fattisi al tempo dei Francesi, ed encomiato le antiche leggi del regno ad essa relative, il re espone che dopo matura considerazione volendo aderire alle saggie rimostranze rassegnategli dai Consigli provinciali aveva risoluto di richiamare ai principii della loro istituzione la registratura e gli uffizi delle conservazioni ipotecarie.

Prima che si promulgasse il codice, si era già dal re sanzionato con legge del 30 gennaio 1819, lo statuto penale militare, che veniva sostituito alle leggi, ai decreti, alle ordinanze, ed a qualunque altra disposizione preesistente sopra materie che riguardassero la giurisdizione militare, la procedura, i reati, e le pene degli ascritti alla milizia; e con legge del 30 giugno dello stesso anno, si promulgarono gli statuti penali per l'armata di mare, e pei reati commessi da forzati e loro custodi.

L'ordito generale del codice del re Ferdinando è affatto simile a quello dei codici francesi. Ma in varii particolari importanti, il codice napoletano tiene una via diversa, e specialmente nelle materie civili.

Così il matrimonio meramente civile, stabilito nel codice Napoleone, non vi si è conservato, ma le solennità civili si sono ridotte ad una promessa di matrimonio futuro, la mancanza della quale porta seco la semplice privazione degli effetti civili, ed il

di cui inadempimento si risolve in risarcimento di danni (1).

Il titolo del divorzio, quale esisteva nel codice francese, rimase abolito, e vi si è surrogato quello della separazione dei coniugi, che contiene soltanto l'ultima parte del primo. L'età legittima a contrarre matrimonio si fissò conforme al diritto romano ed al diritto canonico, a' 14 anni nell'uomo, ed a' 12 nella donna.

Le disposizioni relative agli impedimenti di consanguineità e di affinità trasversale sono assai meno rigorose che non nel diritto canonico, mentre questo proibisce le nozze fino al quarto grado inclusivamente di computazione canonica pe' consanguinei e per gli affini, laddove il codice napoletano si limita a quello tra zio o zia e nipote, che sono in secondo grado canonico tra consanguinei, e fino al primo di affinità. Nello stesso codice poi troviamo introdotto qualche impedimento che la Chiesa non riconosce; come tra il tutore e la sua minore, tra i figliuoli del tutore ed i minori ad esso sottoposti. Così pure si annoverano ivi tra gl'impedimenti la mancanza del consenso dei genitori al matrimonio del figliuolo non giunto all'età di 25 anni compiti, e della figlia che non ha compito gli anni 21 (2), e la vedovanza della

(1) Leggi civili art. 78-148.

(2) La prammatica del 1771 *de matrimoniis a filiis familias etc.* vietava le nozze senza il consenso del padre o di chi ne facesse le veci, pe' figliuoli fino a 30 anni e per le figliuole fino ai 25; ma non toglieva gli effetti civili del matrimonio. La pena dei maschi era la disereda-

donna fra i primi dieci mesi, se nell'intervallo non abbia partorito. Si ristabilirono anche gli impedimenti prodotti dagli ordini sacri, e da' voti solenni, che non si rinvengono nel codice francese.

La patria podestà si è rafforzata col munirla di larga facoltà di diseredazione de' figli, e con altre assistenze legali.

In ciò che riguarda alle successioni variazioni importanti si fecero, come accennammo, senza neppure aspettare l'arrivo del codice, e da questo si mantennero. Così, tranne alcune lievi differenze, la successione intestata è regolata colle norme della celebre novella 118 dell'imperatore Giustiniano, e si diparte dal codice francese, che nell'ordine degli ascendenti e de' collaterali, divide la successione in due metà, di cui una è attribuita al lato paterno, l'altra al materno (1) e dà ciascuna metà, o ad un solo, se solo è il più prossimo, od a tutti gli egualmenti prossimi. Il nuovo codice, se si scostava dalla legge francese, dipartivasi anche di più dal vecchio diritto del regno, e dal consuetudinario della città

zione; quella delle femmine la dinegazione della dote. V. *De synodo diœcesano* di Benedetto XIV, lib. 9, cap. II, n. 5.

A proposito di queste divergenze tra il nuovo diritto civile napoletano ed il diritto canonico osserva il Capone (l. c., tom. 2, pag. 90). « Queste novità non turbano la economia ecclesiastica perciocchè dove « i canòni sono più rigorosi, il proponimento del matrimonio intoppa « presso l'autorità ecclesiastica, salvo i casi di dispensa pontificia, senza « il cui concorso non si dà matrimonio. E dove essi esigono meno, se « il matrimonio si giugne a contrarre senza la precedente promessa « civile, vien privato soltanto degli effetti civili ».

(1) Art. 733 del codice civile francese.

di Napoli. Per le femmine nella successione discendentale eravi l'assoluzione mediante la *dote di paraggio,* e nella collaterale la esclusione assoluta. Pe' maschi si distinguevano i beni antichi del defunto da quelli di acquisto nuovo.

I beni antichi si davano a' congiunti del lato paterno se essi beni provenivano da quel lato, a' congiunti dal lato materno i provenienti dal medesimo. La rappresentazione aveva luogo non solo fra' discendenti, ma anche fra' collaterali (1). Secondo le consuetudini napolitane, dei beni antichi non si poteva disporre oltre la loro metà, l'altra rimanendo sempre riservata ai congiunti colla distinzione dell'origine. Alle femmine poi che lasciavano figliuoli, quelle consuetudini non davano facoltà di disporre se non d'una decima parte delle doti e dei beni antichi, eccettuato il caso, in cui ne' capitoli matrimoniali loro si fosse data più ampia licenza.

Nell'isola di Sicilia la successione si regolava secondo la citata novella 118 di Giustiniano; ma siccome colà i feudi ed i fidecommessi comprendevano la maggior parte dei beni, poco si lasciava alla successione regolare ordinaria. Così in Sicilia, come a Napoli, le rinunzie delle femmine alle successioni intestate future, fatte in occasione di matrimonio, servivano a concentrare i beni nei maschi per la conservazione delle famiglie.

(1) La distinzione dei due lati nell'ordine successorio formava un principio che si accordava col diritto feudale, e si enunciava colla nota frase *paterna paternis, materna maternis.*

Colla nuova legislazione si abolì anche l'antico *patto di Capuana e Nido*, che fin dal principio del secolo XIV si osservava nella città di Napoli, dove era stato inventato dal Napodano, ed accolto dai nobili di que' due sedili. Mediante questo patto gli sposi dichiaravano che, morendo i figli in età pupillare, o di poi, in qualunque tempo, senza testamento, niuno de' genitori, nè de' loro congiunti, potesse succedere nei beni dell'altro; i quali beni, dovessero tornare al lato d'onde fossero derivati.

Tutta questa farragine di restrizioni a danno delle femmine fu tolta via colla nuova legge più equa e più conforme ai costumi ed alle esigenze dell'età nostra, che s'adagia nell'eguaglianza e non si turba, anzi si avvantaggia per una rapida ma non precipitosa circolazione dei beni.

La legittima, come già si è accennato, fu stabilita alla metà in favore della prole, senza distinzione di numero. E per un sentimento di equità e di convenienza che meritò universale approvazione in Italia, il codice napolitano di cui parliamo, ispirato da motivi non dissimili da que' che mossero altri legislatori, assicurò al coniuge superstite, se sprovveduto di sufficienti beni di fortuna, una prestazione alimentaria e vitalizia, senza però attribuirgli in verun caso una quota di eredità (1).

(1) Nel codice francese non vi ha disposizione consimile; altri crede che ciò sia avvenuto perchè in quel codice il sistema dotale forma eccezione nel contratto matrimoniale, e la regola è per la comunione la

Nelle sostituzioni il codice napolitano s'accostò al codice civile francese, non però senza aggiungervi qualche opportuna dichiarazione; una distinta sezione ivi s'incontra che tratta dei majoraschi e vi si prescrive che tali istituzioni non si possano fare se non coll'approvazione del re, e nel concorso di varie disposizioni che si assomigliano a quelle che già di sopra riferimmo, toccando di provvedimenti dapprima fatti sopra siffatta materia.

Fra le disposizioni concernenti alla forma dei testamenti è da avvertire che si ritrova quella del testamento olografo. Negli antichi usi napolitani si teneva anche la forma antica romana del testamento *inter liberos*, ma poco adoperata; l'olografo invece fu grandemente usitato.

Degna di singolare menzione è la convenzione nel codice napolitano dell'enfiteusi, che bandita dal codice francese, venne richiamata nell'altro, e con pic-

quale provvede alla donna così nello stato vedovile come nel matrimoniale; altri pensa che sia stato effetto di dimenticanza.

« Il est vrai qu'en France il paraîtrait que l'éloignement dans lequel « on a tenu le conjoint survivant, sur la succession de l'époux, qui « avait cependant partagé sa commune existence, a été le résultat d'une « erreur; car on lit dans la discussion du Conseil d'Etat du 9 nivose « an XI sur les articles 754 et 775 (Locré vol. X, pag. 25 e 164) que « sur l'observation de M. de Malleville, qui faisait remarquer *qu'on* « *avait omis une disposition reçue par la jurisprudence qui don-* « *nait au survivant une pension lorsqu'il était dans l'indigence*, « M. Treilhard répondit: *que l'art. 754 lui accordait l'usufruit du* « *tiers des biens* ». — V. *Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon*, par M. Anthoine de Saint-Joseph. — Introduction, p. XXIII.

cole varietà restituita alle regole del codice Giustinianeo.

Anche il ministro Ricciardi intendeva di conservare questo controllo di frequente applicazione nelle provincie meridionali d'Italia, ma, come abbiamo veduto, ne fu impedito per divieto venuto di Francia. E forse quando si addiverrà ad una riforma generale della legislazione civile in Italia, si cercherà di utilizzare conforme alle esigenze dei tempi il provvido germe che in sè contiene il contratto enfiteutico (1).

Il nuovo codice civile, in conformità del Concordato, fece le Chiese capaci di acquisti di beni stabili. Ma nell'applicazione di tale facoltà fu gran differenza tra Napoli e Sicilia, mentre nelle provincie continentali dovevano le chiese riacquistare, poichè erano state spogliate dal governo dei principi francesi, laddove in Sicilia ritennero le loro proprietà che per lo addietro quasi intatte avevano conservate.

Nel resto, come si è avvertito, le leggi civili di Napoli moltissimo ritrassero delle francesi che colà avevano fatto buona prova.

L'indole di una storia della legislazione, quale

(1) Il Borsari nella sua introduzione al trattato sul contratto d'enfiteusi dice essere il contratto d'enfiteusi opportuno anche in tempi di progresso agrario e di civiltà innoltrata.

In una relazione del ministro delle finanze, commendatore Quintino Sella, presentata alla Camera dei deputati del Parlamento italiano, il primo dicembre 1862, si ricava essere il suolo italiano gravato per circa novecento milioni di capitali di canoni enfitentici, v. pag. 90 di detta relazione, stampata in Torino dalla Stamperia reale.

Digitized by Google

l'abbiamo intrapresa, non ci consente di fare un epilogo di ogni parte del codice delle leggi del regno delle Due Sicilie.

Esse, lo ripetiamo, s'avvicinavano d'assai a quelle di Francia bene accolte in tanta parte d'Europa, salve alcune modificazioni che la qualità del paese e l'indole degli abitanti rendevano necessarie.

Fu soggetto d'aspre censure il complesso delle leggi penali, per la severità delle pene inflitte a' delitti nuovamente specificati col titolo di lesa maestà divina, per le esemplarità colle quali distinse in quattro gradi la pena di morte, per aver scemato a' giudici certo arbitrio che avevano di modificare entro limiti prestabiliti le pene.

Ma venne ad un tempo ad esse leggi penali meritata lode per avere affatto abolite le confische, e così migliorato d'assai sotto tale aspetto il codice antico (1), e « per avere ammessa la teoria dei com-
« plici e del tentativo che da questo codice trapassò
« in tutti gli altri codici che vennero dappoi pubbli-
« cati; teoria sconosciuta al codice francese, alla
« quale si è debitori di molte norme, direttrice nella
« misura della imputabilità delle azioni umane in
« modo più consentaneo ai principii eterni ed immu-
« tabili della giustizia (2) ».

(1) Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 8, cap. 3, n. 45.

(2) Così si esprimeva il commendatore Miglietti ministro della giustizia nella relazione indiritta al Senato mentre presentava un progetto di legge per l'attuazione in tutto il regno d'Italia dei codici penale, e di procedura penale, approvati con legge 20 novembre 1859, con aggiunte e modificazioni.

Il procedimento orale nei giudizii criminali, senza però l'istituzione dei giurati, vi si mantenne pienissimo: e questa forma veramente ragionevole e tutelare dei diritti della giustizia e di quelli dell'accusato, non era cosa nuova a Napoli, perocchè il re Ferdinando nell'ordinanza militare pubblicata nel 1789, aveva prescritto che ciascun testimone dovesse essere chiamato innanzi ad una parte del collegio dei giudici, ed in presenza del reo e del suo difensore; questi avessero il diritto d'interrogarlo; quegli di rispondere; tutto si registrava; i testimoni da loro indicati venivano chiamati ed esaminati in confronto; e questo era il processo che solo poteva servire al giudizio.

Nel nuovo codice si stabilì come *principio di diritto pubblico* la discussione pubblica delle prove in tutti i reati; la istruzione non solo non è giurata, ma non si considera che come una semplice manoduzione per formar la nota de' testimonii da udirsi in discussione pubblica, ed ordinarli e non caricare i giudizii di testimonianze inutili e sospette (1).

Connessa intimamente coll'esecuzione della legge è la condizione de' giudici che debbono farla osservare.

I Magistrati giudiziarii a Napoli erano stati dichiarati inamovibili con legge del re Giuseppe, ma con decreto del re Gioacchino del 1812, si sospese per

(1) Nicola Nicolini, *Storia de' principii regolatori della istruzione delle pene ne' processi penali*, n. 239.

tre anni l'effetto di quella prerogativa. Quando stava per scadere il triennio nel 1816, fu allungata tale sospensione sino alla pubblicazione dei codici, e quindi prorogata ad altri tre anni (1).

Ci siamo diffusi nelle narrazioni degli atti legislativi di maggior rilievo e delle istituzioni organiche del regno di Napoli che si operarono dal ritorno di re Ferdinando nel 1815, fino al 1820, perchè si veda come siasi proceduto nel riordinare in ogni sua parte l'amministrazione politica ed economica, e quella della giustizia, col fine *di ricomporre in un solo Stato tutta la monarchia onde l'unione delle forze del governo producesse la felicità scambievole delle parti* (2).

Si offenderebbe la verità se non si dicesse che in nessuna parte d'Italia le riforme legislative dopo la ristaurazione del 1814, pigliarono sì largo campo, e furono con tanto ardore continuate, come nel regno delle Due Sicilie. Qualunque sia poi stato l'esito di codesti numerosi e savi provvedimenti, qualunque il difetto d'accordo tra il dettato della legge, l'azione del governo e le abitudini del popolo ad esso soggetto (3), non è men vero che un vasto concetto erasi

(1) Colletta, l. c., n. 46.

(2) V. la dedica al re Ferdinando I *del supplimento alla collezione delle leggi*, ecc., Napoli 1818. Questa compilazione era stata commessa agli avvocati generali presso la Corte suprema di giustizia don Nicola Nicolini, e don Felice Pazzilli, ed all'uffiziale di ripartimento della regia segreteria di Stato e ministro di grazia e giustizia don Giovanni Vittorio Englen.

(3) « Presto mi avvidi che tanto i Carbonari quanto i Calderari com-

attuato e se ne aspettavano gli effetti, quando il turbine rivoluzionario levatosi subitamente sconvolse i provvedimenti che dianzi eransi fatti, scosse profondamente il presente, ed influì sull'avvenire del regno.

« piacevansi tuttavolta della debolezza cui erano ridotte le autorità dello « Stato ».

Memorie del generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita. — Parigi 1847, vol. 1, pag. 342, dove parla de' fatti dal novembre 1818 a tutto aprile 1829.

« E mi sovviene benissimo che avendo scritte parecchie relazioni circa « le *vendite* dei Carbonari apertesi in molti comuni, senza mai otte- « nere risposta dal direttore di polizia Giampietri, succeduto al Canosa, « alla fine il Guarini (allora intendente generale in Aquila) le fece co- « piare e rimettere nelle mani del presidente del Consiglio, cav. Luigi « De Medici, il quale si limitò ad accusarne la ricezione ». — Pier Silvestro Leopardi, *Narrazioni storiche*, cap. 3.

Digitized by Google

CAPO V.

Costituzione del 1820 — Regni di Francesco I e di Ferdinando II.

—

Le popolazioni napolitane erano state predisposte ad un moto rivoluzionario dall'estesissima setta della carboneria, che, protetta dagli uni, temuta dagli altri, era venuta più e più acquistando forza e vigore. Narra il Colletta (1) essere entrata quella setta in Napoli invitata dal re Gioacchino ad istigazione del direttore di polizia Maghella che scorgeva in essa incivilimento del popolo e forza sostenitrice dei governi nuovi; idea falsa e sconsigliato partito, perocchè il governo che si regge coll'appoggio di una setta politica diventa di quella zimbello e mancipio; e nel giorno del pericolo la setta apre la via alla disfatta ed alla rivoluzione. La carboneria chiamata in aiuto da Gioacchino nel 1814, non potè salvarlo; tollerata da Ferdinando, nel 1820 rovinò lo Stato.

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 8, cap. 1, n. 49.

Digitized by Google

Tostochè il movimento del 1820 ebbe costretto il re ad accettare la Costituzione spagnuola, gli affari si posero sulla via dianzi tracciata dal governo insurrezionale di Spagna. Una Giunta governatrice provvisoria venne istituita per reggere il paese unitamente al principe ereditario, che, come al solito, nei momenti difficili era investito dal padre dell'ufficio di vicario generale; Ferdinando però, il 13 di giugno di quell'anno, nella cappella regia privata, al cospetto del ministero, de' membri della Giunta, dei grandi della Corte e di Guglielmo Pepe, qual generale in capo, giurava di osservare e difendere la Costituzione di Spagna del 1812, colle modificazioni che sarebbero state proposte dal Parlamento, e da lui sancite.

Si procedette quindi alle elezioni dei deputati (1); il primo di ottobre di quell'anno il Parlamento venne solennemente aperto dal re, che, circondato da tutta

(1) « Di settantadue deputati erano dieci ministri della chiesa, otto « professori di scienze, undici magistrati, nove dottori, due impiegati « del governo, tre negozianti, cinque militari, ventiquattro possidenti « e fra tutti due soli nobili. I collegi elettorali mostraronsi avversi al- « l'antica nobiltà, cui spesso disonestamente impedivano il diritto co- « mune di dare il voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge « non escludeva i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di « nome, e questi nomi, Colonna, Caraccioli, Pignatelli, Serra, altre cento « nobilissime famiglie, diedero alla scure il primo sangue per amore « di libertà. Qui di poco anticipando i tempi mi convien dire che di « ventiquattro deputati siciliani, la terza parte era di nobili, la quarta « di preti, gli altri dieci fra tutti i ceti della società; onde veggasi « come ancora duravano nelle opinioni di quel popolo le preminenze « feudali ed ecclesiastiche ». — Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 9, cap. 1, n. 17.

la sua famiglia, rinnovò il giuramento al cospetto dei rappresentanti della nazione, e pronunziò un discorso nel quale frammezzo alla consueta dichiarazione di fiducia e di fermezza avvertiva per altro che lo stato *delle relazioni del suo governo coll'estero era delicato; ma presentava difficoltà, a superare le quali poteva forse essere bastevole la moderazione unita ad un contegno nobile e fermo;* e terminava affermando non volere egli che secondare il voto de' suoi popoli.

Egli è proprio delle grandi assemblee politiche nei primi tempi in che si trovano radunate il ringalluzzarsi, per così dire, d'essere venute al mondo; il credersi destinate a far tutto bene senza curarsi punto di quello che esisteva dapprima; il riputare che siasi fatto assai quando si è molto parlato.

Gli avvocati napolitani così potenti nella parola ebbero grande autorità nel Parlamento (1). Furono ministri dell'interno il conte Zurlo, cui succedettero il marchese Auletta, ed il cavaliere De Thomasis, dapprima ministro della marina; della giustizia il già lodato conte Francesco Ricciardi, poscia il magistrato Troyse; delle finanze il cavaliere Macedonio, e quindi il duca di Carignano; degli affari esteri il duca di Campochiaro cui fu sostituito poi il duca di Gallo;

(1) « A me Florestano diceva », scrive Guglielmo Pepe nelle citate sue memorie, vol. 1, pag. 421 « quando eravamo da solo a solo, che « sarebbe accaduto del Parlamento un po' peggio di quello che avvenne « delle Giunte. La nazione diceva egli, manderà al Congresso uomini « inesperti, i quali si faranno dirigere da' *paglietti* (così chiamansi in « Napoli per dileggio gli avvocati) ed i signori paglietti ruineranno la « causa pubblica. Pur troppo fu profeta ».

della guerra il generale Carascosa, poi il generale Parisi, da ultimo il generale Colletta.

La Giunta provvisoria di governo, nell'atto che si scioglieva all'apertura del Parlamento pubblicava un manifesto nel quale rendeva ragione del suo operato, e dava un cenno dello stato in cui trovavansi gli affari principali di varii dicasteri. Non tardarono quindi i ministri, ciascuno alla sua volta, di portare al Parlamento particolareggiate relazioni della condizione dei singoli servizi e dei progetti di mutazioni e miglioramenti che intendevano di proporre.

Il ministro di giustizia lamentava le irregolarità avvenute nell'ordine giudiziario, annunziava una riforma della magistratura, e per questa chiedeva si modificasse la Costituzione, ed al ministro non al Consiglio di Stato si attribuisse l'iniziativa della proposta di nomine dei giudici. Prometteva l'istituzione dei giurati nei processi criminali, ristretta alla cognizione de' soli misfatti o crimini, e l'avrebbe modellata più ancora che sugli esempi di Francia e d'Inghilterra su quelli d'America.

Dal ministro dell'interno si riferiva doversi riandare lo stato dell'amministrazione governativa ed economica, e vedere quale effetto le riforme avvenute nei cinque ultimi anni trascorsi avessero prodotto, e se si fosse o non progredito oltre quanto si aveva dalla cessata amministrazione francese; si poneva in evidenza la necessità di promuovere l'innesto del vaccino, onde scemare la grande mortalità cagionata dal vaiuolo.

Seicentomila ducati, egli diceva, essere destinati per quell'anno ai lavori pubblici per conto del governo e delle provincie; la rendita comunale ascendere a quattro milioni settecento e novantatremila ducati. Quella dei luoghi pii e degli stabilimenti delle provincie ad un milione e ottantamila ducati; nella capitale gli stabilimenti destinati a ricevere gl'infermi ed i poveri avere una rendita annua di quattrocento trentottomila ducati; cinquemila e cento individui essere mantenuti nell'albergo de' poveri e nei luoghi dal medesimo dipendenti; cinquecento e sessantamila ducati essere assegnati alla pubblica istruzione, ed ottantaseimila alla dotazione del teatro di S. Carlo, dove una sola coppia di ballerini costava quattordicimila ducati; nel commercio, dal 1815 al 1819, esservi stata un'importazione annua di quarantacinque milioni di ducati ed una esportazione di soli trentanove milioni.

La relazione del ministro delle finanze racchiudeva i seguenti particolari; l'entrata presunta di quell'anno 1820 essere di dicianove milioni cinquecento ed ottantamila ducati, nella qual somma la Sicilia entrava per due milioni cento e novantamila ducati, corrispondenti alla quarta parte delle spese di diplomazia, della guerra, e della marina; poichè per il resto l'isola teneva conti separati. La fondiaria si calcolava in sette milioni quattrocentocinquantamila ducati; i dazii indiretti si credevano poter ascendere a sette milioni, a tre gli introiti diversi; fra questi i diritti di registro si calcolavano in cinquecentomila

ducati; quelli del bollo in quattrocento e cinquantottomila; e quelli delle ipoteche in centocinquantamila.

Di tutte queste somme si proponevano le diverse applicazioni per far fronte ai varii servizii dello Stato. Il debito pubblico in totale ascendeva a tre milioni e sessantaseimila ducati all'anno, e di più vi aveva altro debito da liquidarsi, il cui interesse era stato calcolato ad annui ducati cinquecentomila.

Quanto alle relazioni del governo napolitano colle Potenze estere, il ministro duca di Campochiaro non aveva indugiato a mettere in avvertenza il Parlamento della risoluzione pubblicamente presa dall'Austria di non soffrire alcuna offesa ai diritti ed alle relazioni guarentite da' trattati ai principi italiani, e di voler gagliardamente respingere dai confini de' suoi Stati e da quelli de' suoi vicini ogni movimento che potesse turbare la tranquillità. Prendeva ad un tempo lo stesso ministro a dichiarare che il governo napolitano avrebbe scrupolosamente rispettato i diritti e la indipendenza delle altre nazioni, ma che non riconosceva nell'Austria diritto veruno d'immischiarsi negli affari interni del regno delle Due Sicilie; avvertiva di più che la convenzione del 1815 era limitata alla forma del governo da stabilirsi dal re al suo ritorno in Napoli a quel tempo; trattarsi di una semplice convenzione e non di una clausola che contenesse obblighi per un tempo indeterminato. Ma quand'anche ciò fosse stato, proseguiva il duca di Campochiaro, il patto non sarebbe violato, poi-

chè la Costituzione spagnuola, testè accolta, consolidava il trono e guarentiva la legittimità dei diritti. E con questi argomenti, che poteva essere certo non avrebbero persuaso nessuno, il duca chiedeva spiegazioni all'Austria sugli armamenti che essa andava facendo, e non esitava ad annunziare che, quando si fosse rotta la guerra, i Napolitani avrebbero fatto agli Austriaci una resistenza disperata, ispirandosi dagli esempii dell'eroica resistenza spagnuola al dispotismo di Napoleone.

Così il ministro della guerra come il direttore della marina facevano la relazione di quanto occorreva pei loro dicasteri; ma l'entrare in molti particolari a questo proposito troppo ci svierebbe dal corso regolare della nostra narrazione (1).

Come il Parlamento napolitano si regolasse verso la Sicilia l'abbiamo veduto nel precedente capo: ora qui dobbiamo aggiungere che per gli sconcerti inseparabili da un ordine di cose così nuovo e così diverso da tutto quanto erasi fino allora osservato nel regno, e per la rivoluzione di Palermo erasi prodotto un grave sbilancio nelle finanze; e fu forza supplirvi con mezzi straordinarii oltre quelli proposti dal ministro delle finanze nelle sue prime relazioni, cosicchè all'antica deficienza che si valutava di sei milioni di ducati dovette congiungersi il nuovo carico. Si alienarono perciò rendite di annui ducati cento e cin-

(1) Chi fosse vago di conoscere tali particolari ricorra agli *Annali d'Italia* di A. Coppi, anno 1820, e troverà di che ampiamente soddisfarsi.

quantacinquemila della cassa di ammortizzazione, cento e trentamila spettanti a luoghi pii o pubblici stabilimenti, e centosessantunmila appartenenti ai beni riservati; in tutto quattrocento e quarantacinquemila, rappresentanti un capitale di quasi nove milioni; ma per il discredito in cui era allora caduta la pubblica rendita, il governo non ne ritrasse che circa sei milioni.

Così, come quasi sempre accade, l'epoca delle riforme politiche si apriva con un notevole accrescimento delle gravezze pubbliche.

L'erario era vuoto, si ricorse ad un prestito che divenne tassa forzata; il banco dello Stato fermò i pagamenti perchè il pubblico che non aveva fiducia nell'indirizzo delle cose presenti, ritirando a folla i depositi, scoprì un vuoto di cinquecentomila ducati, antichissimo e sino allora non avvertito (1).

Si accinse il Parlamento a far leggi, e si ricorda quella per lo scioglimento dei maggioraschi sostenuta dal deputato Arcovito, quella per l'abolizione compiuta della feudalità nell'isola di Sicilia, dove, malgrado delle leggi per lo stesso scopo già fatte, i possessi stavano ancora impigliati in que' vincoli.

Fu messa innanzi una legge per regolare l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, intenta a sottrarre gran parte di essa all'autorità del governo per affidarla ai municipii; ma il re non volle sanzionarla.

(1) Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 10, cap. 1, n. 2.

Il Parlamento discusse anche alcune riforme sopra la legislazione criminale: ma nulla di ciò fu ultimato.

Determinò bensì alcuni cangiamenti nella costituzione spagnuola, e, tra i più importanti, quelli che i deputati al Parlamento invece d'essere eletti sulla base d'uno per settantamila abitanti, si eleggessero su quella di cinquantamila, ed i consiglieri di Stato da quaranta fossero ridotti a ventiquattro. Verso il fine del gennaio 1821, fu promulgata formalmente qual legge la Costituzione politica del regno delle Due Sicilie.

Frattanto il Congresso, raccolto prima in Troppau, poscia in Lubiana, si occupava delle cose d'Italia e con aperta disapprovazione, che accennava alle minacce, guardava ciò che avveniva a Napoli.

I sovrani d'Austria, di Prussia e di Russia, a' quali poi anche si univa il re di Francia, invitavano il re Ferdinando a recarsi esso pure a Lubiana onde trovar modo di conciliare gl'interessi veri e durevoli del suo Stato colle cautele che l'Europa per la propria tranquillità dicevasi essere in diritto di esigere.

Il Parlamento napolitano, a cui per una mala ed illegale usanza il pubblico univa le sue voci, gridava *Costituzione di Spagna o morte;* vieta formola di alternativa che si risolve per lo più nella negazione di amendue i termini. Poscia sulla proposta di Pasquale Borrelli, appoggiata da parecchi altri deputati fu deciso rifiutare ogni nuova Costituzione, ma permettere al re di partire per recarsi a Lubiana,

purchè di nuovo giurasse quella di Spagna e promettesse di sostenerla nel Congresso.

Ferdinando, partendo, scriveva ne' seguenti termini al suo primogenito che lasciava investito della qualità di reggente:

« Ignoro i proponimenti de' sovrani congregati; « so i miei che rivelo a te perchè tu gli abbi a co- « mandi regii e precetti paterni. Difenderò nel Con- « gresso i fatti del passato luglio, vorrò fermamente « per lo mio regno la costituzione Spagnuola; do- « manderò la pace ».

Ciò che il re di Napoli diceva d'ignorare, tutti lo sapevano, cioè che que'sovrani non avrebbero più a lungo tollerato in Italia quel fomite di rivoluzione che stava riposto nella Costituzione di Spagna. Quale fosse la resistenza che Ferdinando volesse opporre alle mire de' suoi alleati non è difficile il conghietturarlo: ed il duca di Gallo ministro degli affari esteri che lo accompagnava (1), da vecchio diplomatico qual

(1) Il duca di Gallo che seguiva il re fu sulle prime trattenuto in Gorizia per ordine dell'imperatore d'Austria, nè gli venne concesso di presentarsi al Congresso, dove fu inteso il principe Alvaro Ruffo ministro del re Ferdinando destituito dal governo costituzionale per non aver aderito al nuovo ordine di cose ed anzi essersi adoperato contro lo stesso.

Sciolto il Congresso, fu chiamato il duca di Gallo per sentire dal re Ferdinando gli ordini dei sovrani alleati, senza consentirgli la parola, e recarli a Napoli per la loro esecuzione. Allora il Duca disse che se avesse potuto parlare avrebbe avuto molte osservazioni da fare, ma che non ammettendosi discussione, gli era giuoco-forza il tacere. — V. su tutti questi fatti la *Minerva Napolitana*, opera periodica compilata principalmente da Carlo Troya e R. Liberatore. La storia delle relazioni estere ivi è esattissima perchè scritta dal Liberatore e dal commenda-

era, non s'impegnò neppure in quistioni da cui non sperava ricavare frutto veruno. Non si ebbe infine la sperata pace, perchè non si seppe evitare una guerra che non si aveva mezzi di fare con qualche probabilità di buon esito.

Il 31 di gennaio 1821 si chiudeva il Parlamento con un discorso in cui il Principe vicario generale, esprimeva la speranza che ben presto potrebbe annunziargli risultamenti felici degli sforzi del re suo padre per la causa comune.

La commissione permanente del Congresso, che a termini della costituzione doveva esercitare il suo officio nell'intervallo delle sessioni nel costituirsi indirisse ai popoli delle Due Sicilie un proclama che terminava con questi concetti:

« La fama darà a' monarchi del nord la certezza « dell'attitudine nostra nobile e riposata; essi di- « ranno; ecco una nazione degna de' suoi alti de- « stini ». Ma pur troppo la fama non ebbe ben presto che a ripetere disastri toccati dalle armi napoletane.

Nei primi giorni di febbraio gli Austriaci avevano valicato il Po; il 13 di quel mese il Principe reggente convocava straordinariamente il Parlamento dal quale si ricusava ricisamente di aderire alle proposte condizioni che i plenipotenziarii delle grandi Potenze ponevano e che in sostanza miravano alla *soppressione spontanea di un reggimento condannato a perire sotto il peso de' suoi proprii vizii;* e ad una

tore De Angelis, entrambi capi di ripartimento nel ministero degli affari esteri a Napoli.

occupazione militare temporanea (circoscritta a tre anni) dello Stato napolitano.

Il 17 dello stesso mese il governo pubblicava un manifesto portante tale rifiuto, e che terminava col dire che *la disperazione avrebbe combattuto contro la forza*, ed il 23 il re Ferdinando dichiarava con altro manifesto che l'esercito austriaco che s'avanzava verso il suo regno doveva essere riguardato da' fedeli suoi sudditi non *già come nemico, ma come solamente destinato a proteggerli, contribuendo esso a consolidare l'ordine necessario per mantenere la pace interna ed esterna del regno.*

A' 20 di marzo si capitolava; la guerra era finita, gli Austriaci stanziavano tranquillamente nel regno. Ma non però senza onore cadeva la rappresentanza nazionale poichè sulla proposta di Giuseppe Poerio, riputatissimo tra i deputati napoletani per il suo patriotismo e per la sua eloquenza, nella mattina del 19 dello stesso mese, fece pubblicare solenne protesta, di cui la somma si racchiudeva in queste parole: « Protestiamo contro la violazione del diritto « delle genti; intendiamo di riservare i diritti della « nazione e del re..... e mettiamo la causa del « trono e dell'indipendenza nazionale nelle mani di « quel Dio che regola i destini dei monarchi e dei « popoli (1) ».

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1821, n. 39.
Di questi frangenti così scrisse il Colletta (l. c., lib. 9, capo 3, n. 31): « Nel Parlamento, sentita la sventura di Abruzzo e svanita la speranza di libertà, si decretò un indirizzo al Re, umile, sottomesso, le

Nobilissimi sensi spiegati in nobilissime parole che meritavano di essere proferite tra un popolo vigorosamente disposto ad udirle, ed in difesa di uno statuto più degno d'essere conservato di quel che fosse la costituzione spagnuola.

Un popolo che sia stato soverchiamente eccitato senza che il suo eccitamento sia riuscito a buon fine, si snerva e diventa dispettoso od avvilito, così avvenne del popolo del regno delle Due Sicilie dopo i fatti della rivoluzione e le miserie dell'occupazione straniera.

L'autorità del sovrano assoluto si rinfrancò, ma non potè avvalorarsi di una sincera assistenza di coloro che mostrandosi più disposti a secondare i progressi del secolo, maggior stima riscuotevano dall'universale.

Il governo provvisorio nominato dal re sin dal 15 di marzo in esecuzione degli ordini ricevuti da Ferdinando annullò quanto si era disposto dopo il 5 luglio dell'anno precedente, vale a dire, tutto ciò che si riferiva al governo costituzionale. Abolì la cancelleria, creata come s'è veduto nel 1816, soppresse i reggimenti della milizia con i quali erasi special-

« cui prime righe dimostravano l'innocenza di quel Consesso nei fatti « della rivoluzione. Era mutato il linguaggio, solito stile di siffatte con- « greghe, audaci nella sicurezza, timide nei pericoli, sempre giovevoli « a consigliare riposato governo, sempre dannose a reggere lo Stato « nelle tempeste; popolo fra le venture, plebe ne' disastri ». Il giudizio del Colletta ispirato da non so quali disgusti mal s'accorda cogli esempi di fiera perseveranza, e di energia eccessiva date in altre assemblee politiche di diversi paesi.

mente eseguita la rivoluzione. Rinnovò rigorosissima proibizione delle società segrete, disarmò i cittadini, e proibì sotto pena di morte il porto o la ritenzione di qualunque arma, e pose mano a privare degli impieghi, scacciare, ed esiliare coloro che dal 1793 eransi chiariti favorevoli alle novità politiche. Ricomparvero le Giunte di scrutinio per esaminare la condotta degli ecclesiastici secolari, e regolari, dei pensionisti, e funzionarii pubblici di qualunque natura, non che dei militari tanto dell'armata di terra, che di quella di mare.

Successivamente fu disciolto per la maggior parte l'esercito onde riordinarlo poi diversamente, e fu abolita la coscrizione annuale e l'inscrizione marittima.

Una nuova trasformazione ebbe quindi a subire il governo del regno (1). Il re Ferdinando in un decreto del 26 di maggio dell'anno medesimo 1821, così si esprimeva: « Consultando i veri e permanenti « interessi dei popoli dalla divina provvidenza affi-

(1) La Storia della legislazione non può estendersi alle parti accessorie ed agli atti tutti del governo civile. Così non ci corre obbligo di riferire le dolorose conseguenze dei rivolgimenti politici; un solo cenno basterà che si aggiunga e lo ricaviamo dalle *Narrazioni storiche* di Pier-Silvestro Leopardi dove al capo 16 si legge:

« L'alta *Giunta di Stato*, cui dopo il 1821 si attribuiva la cono-
« scenza dei reati politici, aveva giudicato a porte chiuse, non per ve-
« rità con mitezza, mille dugento processi; e un numero maggiore di
« molto era stato deferito, per aver sangue, alle Commissioni militari
« permanenti in ciascuna provincia, ed a' Consigli di guerra che sorge-
« vano qua e là subitanei e terribili; come quando nel 1837 le paure
« dei tumulti occasionati dal cholera ne fecero sorgere in Catania, in
« Siracusa, in Cosenza, e nel 1842 in Civita di Penne ed in Aquila, ecc. ».

« dati alle sue cure, e volendo dar loro uno stabile « governo atto a guarentire per sempre il riposo e la « prosperità del regno, inteso il parere di probi, « saggi, ed illuminati soggetti per dottrina e per « esperienza, decretare vi fosse un Consiglio ordi- « nario di stato composto di un numero di sei mi- « nistri di stato senza dipartimento, nel qual Consi- « glio i segretarii di stato o direttori, avrebbero fatto « al re il rapporto degli affari appartenenti al loro « dipartimento; il re stesso avrebbe presieduto a « questo Consiglio; in sua assenza vi presiederebbe « il duca di Calabria, ed in assenza di lui quello fra « ministri che avrebbe destinato a tale oggetto. L'am- « ministrazione di Sicilia fosse separata da quella dei « dominii al di qua del Faro; fosse perciò regolata « da un Luogotenente assistito da tre direttori. Gli « affari che richiedessero la sovrana decisione fos- « sero riferiti da un segretario di stato siciliano nel « Consiglio ordinario di stato ».

Soggiungeva il re che:

« Avrebbe creato due corpi sotto la denominazione « di Consulte di stato, una delle quali composta al- « meno di trenta membri, risiedesse in Napoli, e si « occupasse degli affari de' dominii di qua del Faro; « l'altra, almeno di diciotto, risiedesse in Palermo e « si occupasse degli affari di Sicilia. Queste Consulte « avessero l'attribuzione di dare il loro parere sopra « i progetti di legge e i regolamenti che avrebbe tra- « smesso al loro esame; vi fosse in ogni provincia « un Consiglio provinciale composto di membri scelti

« fra principali possidenti, il quale in certi mesi del-
« l'anno si riunisse nel capo-luogo della provincia
« per ripartire fra comuni il contingente d'imposi-
« zione diretta, e per deliberare egualmente su di
« altri oggetti interessanti l'intiera provincia e gli
« stabilimenti pubblici e di pietà (1) ».

Alcuni provvedimenti si fecero inoltre dal governo nell'intento di ristabilire la pubblica morale e collo scopo ad un tempo di ristabilire l'autorità del sovrano fieramente scossa da' progressi della carboneria e dagli avvenimenti che si erano succeduti.

Così si prescrissero norme di vivere e cautele per gli studenti; impedimenti alla diffusione dei cattivi libri. Il direttore degli affari interni Vecchioni con dispaccio del 23 di novembre 1821 incaricò una Giunta presieduta dall'arcivescovo di Napoli di compilare un regolamento di pubblica istruzione che:
« principiando dall'insegnamento dei doveri verso
« Dio terminasse co' doveri verso l'ultimo de' mor-
« tali; e col quale l'ispezione della morale si com-
« mettesse alla Chiesa unitamente ai magistrati della
« pubblica istruzione ».

La compagnia di Gesù già altre volte riammessa nel regno, e poi uscitane al giungere dei Francesi, venne nel settembre dell'anno stesso ripristinata.

Le sollecitudini della polizia si estendevano frattanto ad ogni parte del consorzio civile, e le dirigeva Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, uomo

(1) *Collezione delle leggi*, anno 1821, n. 39.

la cui vita era trascorsa tra strani accidenti ed arrischiati partiti. Designato all'odio pubblico dai liberali cercò di contrapporre loro una setta che per antitesi ai carbonari si disse de' calderai; rinfocolò le passioni, e diè in tali eccessi di arbitrii e di persecuzioni che per consiglio dei ministri d'Austria e di Russia residenti in Napoli il re dovette licenziarlo.

Non valsero guari i provvedimenti di polizia dal Canosa ideati a ricondurre piena tranquillità, che anzi si videro poco stante spuntare le sêtte de' così detti cavalieri Tebani, de' carbonari di nuova riforma, dei Pellegrini bianchi ed altre simili. E si diede luogo a que' fatti onde poi venne provocato lo strepitoso processo contro il De Mattheis, già intendente di Cosenza, che da fiera, anzichè da uomo, e tanto meno da giudice aveva proceduto contro i cospiratori di tutte tre le provincie Calabresi (1).

Per una opinione tenuta da varii statisti, ma non giustificata nella pratica, si credette collo stabilimento di maggioraschi rassodare i troni e questo tentativo fu ripetuto da re Ferdinando con varie leggi (2) in-

(1) Vedasi per ciò che riguarda a questi fatti ciò che ne scrive il signor marchese F. A. Gualterio nella parte II del primo volume degli *ultimi rivolgimenti italiani.*

(2) Cioè colle leggi 5 agosto 1818; cod. civ. 1819, 17 ottobre 1822; 9 agosto 1824; 25 ottobre 1825.

Una speciale istituzione di maggioraschi che si fece poi con decreto del 6 aprile 1836 in favore di quattro principi fratelli del re con assegnamento di beni di casa reale; uno dei fratelli fu escluso, Carlo principe di Capua per aver senza beneplacito del re sposato una donzella di condizione privata.

tente a renderne più facile l'istituzione. Ma non per questo si giunse in Napoli ad avere un'aristocrazia potente e monarchica: i maggioraschi non sono che l'ombra de' feudi, di cui riproducono i danni materiali sulla economia sociale senza ottenere quell'efficacia che avevano i feudi quando la società civile era ben diversamente composta da quello che è adesso.

Assai più utile e di più sicuro effetto fu la legge del 10 di febbraio 1824, colla quale si diede facoltà a' grandi possidenti dell'isola di Sicilia di soddisfare i capitali ed i frutti delle *soggiogazioni* collo assegnare tanti beni in pagamento. Erano le *soggiogazioni* censi passivi costituiti quando occorreva di procurarsi danaro onde far fronte a straordinarii bisogni di famiglia, agli appanaggi dei cadetti, alle doti delle figlie. Non potendosi anticamente per i vincoli feudali o fedecommessarii alienare fondi, si era sin dal secolo decimoquinto, dato mano allo spediente anzidetto; cosicchè la proprietà delle famiglie più cospicue n'erano affatto inceppate, ed in conseguenza di questi carichi non redimibili, e muniti d'ipoteca generale, la miglior parte delle rendite ne era assorbita (1). Quasi tutti i possidenti anzidetti si prevalsero del beneficio di questa legge e quindi ne furono migliorati lo stato delle famiglie, il commercio e l'agricoltura.

(1) L'egregio signor A. Coppi particolarmente istruito nelle cose di Sicilia consegnò nei suoi Annali d'Italia all'anno 1824, n. 19 alcuni curiosi ragguagli sul carichi di *soggiogazione* cui andavano sottoposte parecchie delle principali famiglie dell'isola.

Altro beneficio, ed anche di maggior conto, venne fatto alla Sicilia con una legge dell'11 di settembre 1825 dal re Francesco I succeduto a suo padre Ferdinando.

Oggetto di questa legge fu lo scioglimento delle reciproche servitù dei fondi, al quale si era voluto provvedere con disposizioni precedenti del 1810, del 1812, e del 1817, ma che erano rimaste senza effetto. Finalmente si venne a stabilire, e questa volta efficacemente: che i fondi in Sicilia, soggetti a diritti promiscui fossero valutati nello stato attuale come se fossero liberi di servitù, e quindi come a quelle soggetti; la differenza delle due relazioni per ogni fondo particolare, costituisse il valore delle servitù. Si ordinò che questo valore fosse poi compensato coll'assegnazione di tanta quantità di terre del medesimo fondo, secondo lo stato attuale. Furono istituite nei capi-luoghi di ciascuna provincia Commissioni composte di tre individui per l'esecuzione di tale legge, coll'istruzione che, sollevandosi quistioni sull'esercizio delle servitù, le Commissioni s'attenessero al solo possessorio senza entrare nell'esame dei titoli che rimaneva devoluto alla giurisdizione ordinaria.

Rammentiamo pure il decreto reale dell'11 dicembre 1841, col quale si provvide per l'eseguimento definitivo delle leggi abolitive dei diritti feudali.

La moltiplicità di atti legislativi che si ripetevano diretti tutti a sbarbicare sino ai fondamenti quegli infausti avanzi di un abolito sistema, dimostrano

quanto forte fosse la tenacità degli abusi, oppure debole l'azione del governo nell'estirparli. Lo stesso dicasi di quanto si riferiva allo scioglimento dei diritti misti sui fondi, ed alla divisione dei demanii comunali in Sicilia.

Mercè di questi provvedimenti molti fondi furono liberi e più potè quindi avvantaggiarsene l'agricoltura (1).

Dopo il breve regno di Francesco I, Ferdinando II nel salire al trono indirizzava a' sudditi il consueto proclama nel quale disse volgere tutte le sue attenzioni a' bisogni principali dello Stato e del popolo, e farebbe ogni sforzo « per rimarginare quella piaga « che da più anni affliggeva il reame; in ispezialità « che i tribunali fossero tanti santuarii, i quali non « dovessero essere profanati dagli intrighi, dalle pro- « tezioni e da ogni umano riguardo o interesse ».

E se veramente era il caso di arrecare rimedio a siffatti mali dovevasi deplorare grandemente la condizione del regno dove abusi cotanto gravi avevano preso sì largo campo. Triste rivelazione davvero e tale da fornire materia a serie riflessioni più ancora che a vive speranze; perocchè quando in un paese non s'amministra schietta ed intemerata giustizia, manca ivi il fondamento della società morale, e tutte le parti dell'organismo sociale se ne risentono.

Abbiamo toccato di una rivelazione de' tristi fatti

(1) V. Coppi, *Discorso sull'agricoltura di Sicilia*, n. 28-34. *Discorso sulle servitù e sulle libere proprietà dei fondi in Italia*, letto nell'Accademia Tiberina il 13 gennaio 1840.

anteriori che si faceva dal giovine re al suo avvenimento al trono, argomento apparente di futura emendazione. A questa rivelazione vuolsene accoppiare un'altra pure gravissima concernente alle finanze. Nel decreto dell'11 di gennaio 1831, così si esprimeva Ferdinando II:

« Noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua « nudità lo stato di situazione della tesoreria di Napoli. « Per quanto triste essa sia noi non ne faremo un « mistero. Questa leale franchezza sarà degna di noi, « sarà degna del popolo generoso di cui la Divina « Provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto « del 28 maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile « equilibrio tra le rendite ed i pesi dei dominii al di « qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per « la conseguenza degli avvenimenti del 1820 esisteva « un *deficit* che si aumentava d'anno in anno per « gli interessi di cui era gravato sotto il titolo mi- « sterioso di *debito galleggiante*, ammesso dalle « nuove teorie di finanze, ma che non lascia di es- « sere un debito tanto più grave, tanto più molesto, « perchè non trova nei fondi d'ammortizzazione un « perenne presidio, perchè le sue scadenze non « sempre possono differirsi. La somma ne ascende « a ducati 4,345,251, e grana 50. Il primo passo in- « dispensabile alla prosperità delle finanze è quello « di estinguerlo a gradi, ecc. ».

Schietto e savio parlare era al certo cotesto, e si sarebbe potuto augurare ottimamente dell'avvenire di finanze così saggiamente governate. Ed egli è

debito di giustizia l'aggiungere che quel re molto si occupò nel ristabilire l'ordine e l'economia nelle finanze, e quindi nel ridurre le gravezze pubbliche.

Non è tuttavia da tacersi che, anche a fronte di certi benefici risultati, si lamentava a Napoli la mancanza di continuità di azione nell'esecuzione delle leggi; valga per molti l'esempio di quella famosa ed importante operazione della divisione dei così detti *demanii* che doveva produrre tanti benefizii economici a pro' dell'universale, e compiere definitivamente l'abolizione della feudalità. Conforme all'uso nostro per dare autorità alle nostre considerazioni ci varremo delle parole stesse di uno scrittore di riconosciuta perizia in queste materie. « Fu la divisione » dice il Bianchini (1) « accompagnata da un « inconveniente che in parte non era dato di ovviare, « quello cioè di eseguirsi non sempre con esatte « cognizioni de' luoghi. I commissarii ripartitori, « ordinariamente nella città capitale della provin- « cia, giudicarono della proprietà, o senza appoggio « di carte o sopra gli erronei catasti dei comuni; « poche volte recavansi ad osservare da vicino « lo stato de' fondi che dovevano dividersi. Laonde « persone o ignoranti, o corrotte da essi incaricate, « spesso male eseguirono la divisione, e cangia- « rono sul proposito o malamente applicarono ciò « che prescrivevano le decisioni della feudale Com- « missione. Non fu sempre osservato il divieto di

(1) *Storia delle finanze del regno di Napoli*, lib. 7, capitolo 2°, sezione prima.

« dividere i terreni ove o boscosi o montuosi o vi-
« cini a corsi d'acqua si fossero, dal che è arrivato
« gravissimo danno all'agricoltura. Altre volte il
« modo vago o contrario ai fatti onde in tali deci-
« sioni disponevasi, era un ostacolo ad eseguire la
« divisione, sicchè il commissario ripartitore senza
« norma alcuna comportavasi. Riguardo a' pascoli è
« uopo dire che neanche norma eguale si vide serbata
« a malgrado delle leggi che ho riferite, perlocchè in-
« finiti fondi assegnati vennero con la grave servitù
« di rimanere aperti sotto pretesto che il pascolo
« era necessario alla sussistenza de' Comuni, come
« se questi avessero sempre dovuto vivere con poche
« pecore a modi di Beduini. Di molte prestazioni
« annullate dalla feudal Commissione non venne ese-
« guita l'abolizione; sicchè questi ed altri simili
« errori son tuttavia motivo di varii disordini. E
« come gli ordinamenti di que' commissarii son pas-
« sati in cosa giudicata, così non si crede opportuno
« di farvi cangiamento, a malgrado che, essendo
« manifesti i danni che ne derivano, rendasi neces-
« sario un rimedio. Ancora non mi è avvenuto vedere
« che i popoli profittassero dei decreti del 20 giugno
« del 1808, e del 18 gennaio del 1810 per affrancare
« in danaro le prestazioni su i fondi di feudali ren-
« dite. Si disse allora non potersi cangiare la coltura
« senza interrogarne il già feudatario; perlocchè tra
« per ignoranza, e per le inesatte norme di tali
« leggi, non ho osservato nè cangiamento di coltura
« nè affrancamenti, onde molti terreni nel nostro

« reame giacciono nella stessa condizione dei tempi « della feudalità. Ed all'opposto si veggono coltivati « con danno immenso quelli che per la loro posi- « zione dovevano rimaner saldi, come i boscosi e gli « altri in pendìo. Chi percorre il reame vede in varii « luoghi essersi in parole, non in fatti eseguita l'abo- « lizione della feudalità e la divisione dei demanii. « E di più que' demanii che spettarono a' comuni, « non sono in gran parte suddivisi a' cittadini e « giacciono in rovinosa condizione. Come altresì ro- « vinano anche per ogni verso quelle proprietà de' « comuni che addimandansi fondi patrimoniali, cioè « di loro proprietà, che miglior consiglio sarebbe di « vendere (1) ».

Questo lungo tratto colmo d'informazioni e di giudizii, pubblicati da un Napolitano sopra un tema che tocca a tanti e così diversi interessi, e comprende un periodo di più di un mezzo secolo, si può chiamare lo specchio delle massime e delle abitudini di un governo e di un popolo, e serve a spiegare ben

(1) Nella edizione della Storia delle finanze del regno di Napoli, pubblicata in detta città nel 1859, l'autore scrive in nota a piè del brano riferito:

« Questi fatti io narrava nel 1855 nella prima edizione della presente « scrittura. Debbo ora aggiungere (1857) che si è data opera in ispe- « cialità da tre anni a questa parte a compire non poche divisioni e scio- « glimenti di promiscuità, ecc. ».

Noi aggiungeremo che molto si era fatto o almeno intrapreso in Sicilia sotto il ministero Sant'Angelo per lo scioglimento delle promiscuità. Ma l'opera cominciata animosamente andò rallentandosi per i ricorsi contro le ordinanze degl'intendenti, prodotti in gran parte dagli antichi feudatari interessati ad attraversarla.

Digitized by Google

altri fenomeni economici e giuridici che presenta la storia di Napoli.

Nè più spiccio, nè più efficace fu il procedere del governo verso il *Tavoliere di Puglia.*

Questo complicato problema agrario, economico e giuridico diede causa ed occasione a moltiplici provvedimenti legislativi, d'alcuni de' quali n'è già avvenuto di dover parlare nel corso di questa storia. Nel 1824 furono visitati que' terreni dall'in allora principe ereditario Francesco, ed ebbe a scriverne che chi li aveva veduti ventott'anni addietro non li riconoscerebbe. *La coltura e la pastorizia, avvilite; la prima non è certamente migliorata, e la seconda è diminuita in modo che fa poco, ecc.* (1).

Gli uomini di maggior esperienza nella direzione delle cose pubbliche, i migliori ingegni di quella regione, che tanti ne produce di fervidi ed acuti, si esercitarono nell'esaminare i fatti e nel dare consigli. Ma, come sempre, fu molto più facile il discorrer bene che l'operar con frutto, e malgrado delle scritture d'uomini ripùtatissimi, come di Matteo De-Agustinis, del principe Francesco Pignatelli-Strongoli, del duca di Ventignano, di Domenico Antonio Patroni, di Camillo Cacace, dell'arcidiacono Cagnazzi, e vari altri, la quistione non fu risolta in pratica applicazione.

Così rimane quello che altri chiamò *il gran deserto*

(1) V. su questa materia l'ampia relazione che ne dà il Bianchini libro citato, capitolo 2, sezione terza.

della Daunia (1), ed aspetta che forti convinzioni, coll'aiuto di cospicui capitali, si accingano all'opera e sieno dalla perseverante industria privata riparati gli errori, o se si vuole soltanto, le improvvide esitazioni del governo (2).

(1) *Sul tavoliere di Puglia, considerazioni e schema di una nuova legge*, per Savino Scocchera, deputato al Parlamento italiano. — Trani, tipografia Cannoni 1861. V. pure quanto ne scrisse Domenico Capitelli ne' suoi opuscoli, Napoli 1864, p. 225. Ora l'affrancamento del Tavoliere di Puglia è stato ordinato con legge.

(2) « L'on a vu quelques parties de l'Europe civilisée retourner de « même à la vie pastorale, sans faire, il est vrai, massacrer au prèa- « lable les habitants, mais en les exposant à mourir de faim. Au retour « de Ferdinand dans son royaume de Naples il apprit que la vaste pro- « vince connue sous le nom de *Tavoliere di Puglia*, qui depuis trois « siècles était déserte et condamnée au pâturage avait été mise en cul- « ture par son prédecésseur, et que la propriété territoriale qui d'après « l'ancien usage, était sous les Bourbons tirée au sort chaque année, « avait été concédée en bail emphitéotique sous Murat. Dans son hor- « reur pour toute innovation, il a prohibé la culture qu'on venait d'y in- « troduire, il a interdit l'emploi d'une charrue dont le soc fut assez « long pour déraciner les mauvaises herbes, et il a contraint les pro- « priétaires à consacrer de nouveau leurs biens au pâturage, quoiqu'il « fut moins profitable même pour eux.

Sismondi, *Nouveaux principes d'économie politique*, lib. 3, cap, 2.

Come spesso accade quando gli stranieri giudicano delle cose nostre, il valente economista ginevrino troppo ricisamente attribuì ad una semplice antipatia del re ciò che provenne da più meditata, se non più ragionata, deliberazione. La legge del 13 gennaio 1817 fu, a vero dire, un atto di smodato arbitrio « inteso a sanare per effetto della pienezza della « sovrana potestà i vizi di alcuni di quei contratti (cioè delle enfiteusi « seguite sotto il governo dei principi francesi) di altri correggere gli « errori, e conciliando gl'interessi dei particolari colle vedute di pub- « blica utilità, ristabilire l'influenza del governo sulla economia del Ta- « voliere ».

La censuazione perpetua de' terreni del Tavoliere, frutta al governo una rendita di circa mezzo milione di ducati.

Digitized by Google

In molti e svariati casi si mostrò in Napoli una decisa insistenza a staccarsi a malincuore da certe antiche tradizioni. E rilevante sempre fu l'influenza del foro sul sistema delle proprietà, e se stiamo alla testimonianza del Bianchini, di cui avemmo spesso a ricordare il nome, talora per poco non si è dato forza di legge a progetti, a consuetudini, *o quando mercè di esse potevasi favorire qualche privato interesse, o per antipatia verso la nuova legislazione.*

Il diritto romano non cessò di essere invocato, sicchè, prosegue il Bianchini, *con un responso di un giureconsulto che viveva venti secoli indietro, spesso si son risolute questioni che riguardano contratti e cose dell'industria, e della proprietà del tempo che volge* (1).

Le lagnanze del lodato scrittore saranno giustificate quando l'applicazione del testo del diritto romano siasi fatta su punti specificamente disformi e male accordati con esso; senza che però si possa negare a quel diritto l'attualità, qualunque volta si tratti di esaminare le questioni giuridiche al lume della più pura ragione umana, e di risolverle col soccorso di un'incontestabile equità.

Faremo ora qui menzione di alcuni provvedimenti

Non è nell'indole di questa storia il parlare delle vicende di una banca creata nel 1835 col nome di Banca del Tavoliere di Puglia, sciolta alcuni anni dopo. Chi voglia informarsene ricorra alla Storia delle finanze del regno di Napoli del Bianchini e ad alcuni opuscoli ad essa relativi, stampati in Napoli dalla tipografia Gaetano Nobili nel 1847.

(1) L. c. lib. 7, cap. 2, lezione 3.

che, sebbene rivolti principalmente ad un prodotto naturale, e ad una questione di commercio, si ravvolsero però in controversie internazionali, e diedero luogo in fine a dichiarazioni di strane teorie legali. Vogliam dire il regio decreto 27 ottobre 1826, prescrivente che le miniere metalliche non altrimenti che quelle di carbon fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica, potessero essere scavati liberamente, senza bisogno di veruna sovrana concessione da particolari proprietarii de' fondi, ne' quali si rinvengono tali miniere sia che il facessero per conto proprio, che d'altrui.

Tuttavia per quanto riguarda la Sicilia si stabilì che sarebbe continuato il sistema tenuto pel passato, cioè doversi ottenere licenza dal governo per aprire nuove zolfatare, e pagarsi ogni volta dieci once in omaggio e ricognizione di dominio.

Il vantaggio grandissimo che sulle prime si ritraeva dal commercio degli zolfi spinse l'attività dello scavamento oltre i limiti della corrispondente proporzione naturale dello smercio, quindi coll'aumentarsi della quantità posta in vendita si diminuirono i prezzi di compra. Sorsero pertanto inquietudini e clamori.

Fu posto allora innanzi il divisamento d'un contratto che attribuendo ad una compagnia coltivatrice da un lato di miniere di zolfo, e incettatrice dall'altro di siffatto prodotto riuscisse a mantenere una determinata egualità di prezzi, ed assicurando un cospicuo guadagno alla compagnia, procurasse pin-

gui benefizii all'erario pubblico. Il re volle avere il parere della Consulta la quale ragionò sovra i seguenti principii: « Non è già » diceva essa « nell'in-
« teresse della proprietà che bisogna rispettare gli
« uomini, ma nell'interesse degli uomini deggiono
« le proprietà essere rispettate. Se il progetto accre-
« scerà il valor dello zolfo, se verserà in Sicilia mag-
« gior numerario, e tutti gli altri vantaggi che esso
« promette, non offende ma salva i diritti di pro-
« prietà. Nè doversi temere che forzando alquanto i
« prezzi la compagnia Taix ed Aychard, potessero
« gli stranieri per esimersi da ciò rinvenire un suc-
« cedaneo allo zolfo, perocchè questo minerale è *sui*
« *generis*, e d'altra parte non doversi temere d'un
« danno incertissimo e solo nell'avvenire (1) ».

Non s'aspetteranno, speriamo, i lettori che da noi si giustifichi la teorica proclamata dalla Consulta, notiamo soltanto la dottrina da cui mosse il re Ferdinando II, per entrare in trattative colla compagnia anzidetta, e successivamente ad approvare con essa, il 10 luglio 1838, analogo contratto. Obbligavasi la medesima a comperare per la durata d'anni dieci, tutto lo zolfo che si scaverebbe in Sicilia insino a seicentomila quintali; ma come negli anni passati lo scavamento era giunto sino a circa novecentomila quintali, così a' produttori sarebbe dato a titolo di premio un compenso di carlini quattro al quintale su i trecentomila che erano la differenza tra l'effettiva

(1) Bianchini, *Storia economico-civile di Sicilia*, vol. 2, p. 260.

produzione e quella ridotta legalmente a seicentomila. Furono fissati il capitale della Compagnia, a cui si disse che il re intento alla riuscita dell'impresa si sarebbe associato aumentando il capitale di una metà (1), i prezzi che la compagnia sarebbe obbligata pagare a' proprietarii dello zolfo, ed il beneficio che si sarebbe riservato all'erario pubblico calcolato a quattrocentomila ducati (2).

Appena si conobbero queste stipulazioni si agitarono gli animi degli speculatori che avevano fino allora operato in quel ramo di commercio. I negozianti inglesi sopratutto si credettero danneggiati, invocarono il trattato di commercio conchiuso tra Napoli e l'Inghilterra nel 1816, e, come sempre accade quando gl'interessi materiali dei cittadini britannici sono minacciati, il governo inglese non tardò ad entrare in lizza in loro favore, e l'illustre giurista lord Lyndhurst non esitò ad alzar la sua voce in Parlamento per prendere la loro difesa. Il re si oppose da principio con fermezza a tali richiami, non senza però aver prima disposto le cose in guisa che si sciogliesse il contratto colla compagnia Taix e

(1) Bianchini. l. c., pag. 261.

(2) Nel 1838 ai 9 di luglio si stipulò un contratto secondo il quale « la « Compagnia obbligavasi a comprare annualmente dai proprietarii sei- « cento mila quintali di zolfo al prezzo di ducati due a due e mezzo il « quintale; potesse poscia venderlo da ducati quattro a quattro e mezzo; « in compenso pagasse al governo annui ducati quattrocentomila.

« Il re destinò questo nuovo introito alla diminuzione di un dazio gra- « vissimo all'agricoltura che chiamavasi consumo rurale ».

A. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1840, n. 8.

Aychard. Intanto si facevano udire rumori, e vedere apparecchi di guerra, si apprestavano provvedimenti e si facevano atti di rappresaglie, ma la inasprita controversia non tardò a comporsi mercè della mediazione interposta per parte del governo francese, ed eseguita dal conte di Haussonville. Premessa la dichiarazione che il trattato anzidetto non era stato violato, e che al re spettava il diritto di tassare a suo arbitrio gli zolfi, fu risolto il contratto colla compagnia summentovata colla riserva dei dovuti risarcimenti. Così questa vertenza che chiamò a sè l'attenzione d'Europa, ebbe termine per un accordo fermato il 26 d'aprile 1840 (1).

(1) Ecco come si spiega in proposito di questa vertenza il sig. Guizot allora ministro degli affari esteri di Francia nel quinto volume, pag. 94 delle *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*:

« Les réclamations du cabinet britannique étaient fondées; il y avait « là des intérets anglais gravement lésés et des promesses napolitaines « étrangement méconnues. Mais il n'y a point de si bonne cause que de « mauvais procédés ne puissent gâter, et qui n'en reçoive une fâcheuse « apparence. Au lieu de fonder uniquement leurs réclamations sur le « dommage qu'avaient souffert leurs nationaux, et sur les promesses « qu'avait reçues leur gouvernement, les agents anglais prétendirent que « le monopole des soufres était une violation flagrante du traité de « commerce conclu le 26 septembre 1816 entre l'Angleterre et le royaume « de Naples, et ils soutinrent leurs prétentions avec une arrogance qui « rendait pour le roi de Naples les concessions plus amères et plus dif- « ficiles. En principe l'argument puisé dans le traité du 26 septembre « ne valait rien, et les jurisconsultes anglais sir Frederic Pollock et le « docteur Phillimore, consultés par la couronne, le reconnurent avec une « honorable loyauté; ils déclarèrent d'une part que d'après les maximes « générales du droit des gens un souverain avait pleinement le droit de « prendre, dans ses états, des mesures semblables au monopole en que- « stion, à moins que par des stipulations conclues avec d'autres souve-

In un paese dove giacciono sotterra tante ricchezze d'arte inesplorate è di grande importanza la legislazione che determina il modo di acquisto e di possesso di questi tesori. Colla legge del 14 maggio 1822, si stabilì che gli oggetti, come si suol dire d'antichità, sono proprietà di chi li rinviene; ma qualunque persona voglia intraprenderne la ricerca abbisogna di una permissione del re; è vietato il guastare ed il distruggere i monumenti ragguardevoli. Delle cose scavate viene fatto esame dalle persone di ciò incaricate dal governo il quale può farne ricavare i disegni ed avere la preferenza nell'acquisto se lo crede utile. Spetta al governo il vietare od il permettere l'esportazione di tali oggetti secondo le occasioni.

Se la materia speciale richiedeva che il governo dovesse inframmettervisi, certo si adoperò in questa legge con larga misura di simile facoltà.

Quanto agli affari ecclesiastici si fecero non pochi provvedimenti in seguito al Concordato del 1818, fra i quali sono da notarsi alcune dichiarazioni del re Francesco I, che restituì al foro ecclesiastico il possessorio delle cause puramente ecclesiastiche, e riconobbe autorità compiuta di competenza ecclesiastica in casi di denegazione di ecclesiastica sepoltura.

Di maggior importanza è la convenzione conchiusa tra Ferdinando II e il sommo pontefice Gregorio XVI

« rains il n'eût expressément renoncé à ce droit; d'autre part que le « traité du 26 septembre 1816 ne contenait aucune stipulation sem- « blable, et n'était ainsi point violé par le monopole décreté à Naples « en 1858 ».

nel 1834, pubblicata poi come legge del regno il 30 di settembre 1839; essa è composta di cinque articoli; quattro de' quali concernono al modo con cui gli ecclesiastici sottoposti a criminale giudizio per delitti comuni, vi sarebbero introdotti, e sostenuti in carcere, serbati speciali riguardi pel carattere delle persone; con permissione ai vescovi d'avere nei loro episcopii una prigione di correzione per quelli che stimassero d'arrestare e punire.

Il quinto articolo ha tratto agli ecclesiastiaci condannati a morte; la loro degradazione canonica ed il modo di procedervi. Il real governo, secondo quell'articolo, non chiederebbe ai vescovi la degradazione senza prima comunicar loro le sentenze di condanna in cui dovranno essere riferiti tutti i documenti del processo comprovanti il reato. Non trovando il vescovo richiesto osservazioni da fare su tali ragguagli, verrà senza indugio all'atto della degradazione; invocando in favore del reo la sovrana commiserazione. Trovando poi il vescovo gravi motivi in favore del condannato, li rassegnerebbe al sovrano da cui le carte tutte sarebbero trasmesse ad una Commissione composta di tre vescovi scelti dal sommo Pontefice, e muniti di facoltà apostolica, fra sei nominati dal re; e di due assessori laici con voto soltanto consultivo. Ove la Commissione riconoscesse mal fondate le osservazioni del vescovo, avvertirebbe il medesimo affinchè proceda immantinenti alla degradazione, rendendone ad un tempo inteso il re. Se la Commissione trovasse fondate le

rimostranze del vescovo se ne farebbe al sovrano ragionata relazione raccomandandogli il condannato.

Siffatti privilegi desunti da antiche costituzioni quali sono quelle di Giustiniano nelle novelle 83 e 123, (cap. 21, n. 1), formavano la base degli accordi colla Santa Sede su tale materia e, come vedemmo, furono di poi, sebbene in qualche parte modificati, rinnovati in una convenzione stipulata tra la Santa Sede ed il re di Sardegna nel 1841.

Con legge del 1° dicembre 1833, si diedero da Ferdinando II, norme particolari per l'affitto di beni spettanti a beneficii ecclesiastici, e si confermò la massima non essere valido senza la sovrana approvazione il permutare, il dare a censo ed il fare qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corpi ecclesiastici, mense, badie e beneficii d'ogni maniera.

Rispetto poi a siffatta specie di beni il re nell'interesse della suprema regalìa e del regio patronato nell'isola di Sicilia, ordinava il 19 dicembre 1838, che si dovessero in conformità della reale determinazione del 3 di novembre 1792, dare a censo tutti i sovraindicati fondi, meno quelli che si trovassero ben coltivati o contenessero miniere di zolfo, o fossero coperti di boschi e di selve cedue.

In ciascuna provincia una Commissione composta dell'intendente, del vescovo, del procuratore del re presso il tribunale civile, e del direttore dei rami e diritti diversi vegliava sulla costituzione di detti censi

ed enfiteusi. I fondi dovevano ripartirsi di regola generale in quote non maggiore ciascuna di quattro salme di misura legale.

Conseguenze inevitabili delle rivoluzioni sono gli aumenti delle imposte, e gli aggravi a danno del popolo.

Oltre ai tanti mali che scoprì o che produsse il moto rivoluzionario di nove mesi tra il 1820 ed il 1821 esso fece spendere più di sei milioni di ducati al di là della spesa ordinaria, e aprì l'adito all'enorme aggravio pel mantenimento dell'esercito di occupazione austriaco che non si ritirò dal regno se non nel 1827. Così onde far fronte agli impegni cui tali vicende avevano dato luogo si aumentarono per la Sicilia i dazii doganali detti di *nuova imposta* sui generi esteri che s'introducevano nell'isola, e si ripristinò la privativa del tabacco.

Da un decreto reale del 15 dicembre 1826, si rileva che il debito pubblico era cresciuto dalla somma di un milione quattrocento e ventimila ducati di rendita in che stava nel giugno del 1820, a quella di cinque milioni centonovantamila ottocento cinquanta, cioè con un'aggiunta di tre milioni settecentosettantamila ottocento e cinquanta di nuove rendite create nel tempo della rivoluzione e più ancora nel seguito per ripararne le dolorose conseguenze (1). Ed il

(1) Da persona che potè essere esattamente informata, ed è degnissima di fede l'autore di questa Storia seppe, che la massima parte delle nuove rendite create sul debito pubblico in questa circostanza servirono a stipendiare e rifornire l'esercito austriaco, la cui occupazione credesi

mentovato decreto mirava appunto ad ordinare un sistema di progressiva esdebitazione.

Triste difetto di legislazione si scoperse poi a Napoli quando per la tanto mal condotta, quanto infelice spedizione della squadra napolitana contro Tripoli nell'agosto 1828, si vide il Consiglio di guerra raccolto per giudicare Sozi Carafa capitano di vascello che la comandava, costretto a dichiarare che questi aveva bensì mancato di previdenza e di prudenza nell'esercizio della sua carica, ma che nelle leggi in vigore non si trovava alcuna pena corrispondente al reato. Il commissario regio appellò da tale sentenza all'alta Corte militare, ma il re fece ritirare l'appellazione, rimettere il Sozi e gli altri coaccusati in libertà, e sospendere dal servizio attivo i membri del Consiglio militare per avere trasgredito le leggi (1)!

La così spesso trattata quistione dei duelli fu risoluta da Ferdinando II ne' termini i più energici con apposita legge (2). Per essa la disfida al duello era

non aver costato meno di quaranta milioni di ducati; e si aggiunge che i pagamenti furono praticati così a larga mano e senza revisione che nel farsi i conti definitivi dopo terminata la occupazione medesima, si trovò che per solo errore di calcolo si era pagato un milione di ducati di più del dovuto. Il governo napoletano ne ichiese la restituzione, ma invano.

(1) Nell'editto penale militare marittimo promulgato dal re di Sardegna il 18 luglio 1826 si trova stabilito all'art. 250 che « se in qualche viaggio « e crociera un comandante si troverà nel caso di poter attaccare il ne- « mico e non avendo ordine o cosa in contrario per cui ne sia legit- « timamente dispensato, per codardia tralascierà di attaccarlo . . . . . « sarà destituito e potrà essere condannato alla prigionia estensibile sino « al massimo ».

(2) *Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie*, 1858, numero 4740.

punita col terzo grado di prigionia (da 2 a 5 anni) congiuntamente alla interdizione dai pubblici uffizii, ed alla perdita delle pensioni rimuneratrici, pel tempo della prigionia; e di altri due a cinque anni seguenti. Le percosse e le ferite che avessero fra quaranta giorni cagionata la morte, colla morte erano punite. Ordinavasi che senza onorificenze ed in luogo profano, si facessero le sepolture de' morti in duello. I padrini, i secondi, e gli assistenti ai duelli andavano soggetti alle stesse pene degli autori principali. Fra i militari la sfida a duello assumeva inoltre carattere d'insubordinazione. Tra le pene applicabili dovevasi pronunziare la maggiore accresciuta di un grado. I condannati per duello erano dichiarati decaduti dagli ordini cavallereschi e dagli onori di Corte. L'azione pel duello dovea essere esercitata d'uffizio dal pubblico ministero, e sole competenti a conoscerne erano le gran Corti criminali.

Se le leggi criminali a Napoli erano in gran parte severe, dicesi tuttavia che nella pratica molto si togliesse dal prescritto rigore, e si narra che il ministro di grazia e giustizia D. Nicola Parisio (1) dal 1831 in poi ordinasse con assenso del re non più eseguirsi le pene di morte ma farsene relazione ad esso

(1) Il cavaliere Parisio eccellente magistrato fu ministro di rettissime intenzioni ma non potè frenare incomposti e malaugurati arbitrii. Così mentre egli era ministro il marchese Del Carretto che teneva il dicastero della polizia con una semplice ordinanza, non firmata dal re, mise in opera la pena delle bastonate amministrate per ordine d'una commissione di polizia, derogandosi così al codice senza nemmeno un decreto reale.

ministro che da allora quasi sempre le commutò (1), tranne una o due eccezioni *volute da furia popolare.*

Avvertimmo di già che nel 1806, il Parlamento di Sicilia aveva chiesto che si ordinasse uniformità di pesi e misure, e si rimediasse così, secondo che re Ferdinando ne aveva avuto intenzione sin dal 1783, ai gravissimi inconvenienti prodotti dalla disparità esistente in tale materia (2). Il provvedimento definitivo a tale riguardo si diede con legge del 6 d'aprile 1840, accogliendosi il sistema metrico decimale conforme a quello già in vigore in parecchi Stati d'Europa, conservando però le antiche denominazioni di canne, tumoli, barili, e rotoli; palmi, trappesi, e cantari.

Il re di Napoli pago di usar largamente della assoluta autorità che ritenne uscendo da molti tentativi di rivoluzione, e dall'esperienza di nove mesi della costituzione spagnuola, non cercò di estendere la sua influenza politica sugli interessi generali della penisola. Per non parer da meno tuttavia di quel che l'estensione del suo regno poteva richiedere, lasciò egli

(1) V. Lettera del signor Benedetto Castiglia consigliere di cassazione a Palermo al senatore commendatore Vigliani procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Torino, pubblicata nel giornale il *Diritto* stampato a Torino il 24 dicembre 1862.

L'espressione *volute da furia popolare* sta nella lettera citata ed attesta una condizione infelice, dove la furia popolare prevale alla risoluzione del governo.

(2) Le sole misure agrarie erano cent'ottanta nel regno di Napoli, e cinquantanove in Sicilia.

Coppi, V. *Annali d'Italia*, anno 1840, n. 11.

Digitized by Google

intravedere che non rinunziava a futuri maggiori destini.

Per caratterizzare l'indole del re, l'andamento del suo governo, e la condizione di que' popoli riferiremo qui una solenne dichiarazione inserita in forma d'articolo nel giornale del regno delle Due Sicilie, alla data del 29 agosto 1843, parlando della poco innanzi sventata congiura di Bologna. Così per la sostanza, come per la forma quella dichiarazione si scosta tanto dalle idee ordinarie che non debb'essere dimenticata.

Dopo d'essersi fatti gli elogi del paterno e tranquillo reggimento di cui il regno godeva, ivi si soggiunge: « I destini futuri del regno delle Due Sicilie « potranno forse nell'aumento della sua ragguardevole popolazione sempre crescente e delle sue inesauribili risorse un dì estenderlo in dominio; ma « comunque lo svolgersi dei secoli giammai divenir « potrà *comunista* nella penisola. Si è questo il suo « destino che poggia sopra *perchè* alti, sommi, fatidici ».

Altre fiammelle di rivoluzione serpeggiarono nel regno nel 1844, e diedero causa a molti tristi processi davanti alle Commissioni militari.

Allorchè nel 1847 per un movimento generale delle opinioni in tutta Europa si sparse un'agitazione che riuscì poi ai grandi cambiamenti dell'anno immediatamente successivo, il re di Napoli cercò di cattivarsi gli animi de' suoi sudditi pubblicando il 13 d'agosto un atto sovrano, nel quale egli riandava quanto erasi da lui operato per alleviare le gravezze pubbliche

durante il corso antecedente del suo regno, ed annunziava pel 1° di gennaio del prossimo 1848 l'abolizione totale del dazio fiscale sul macino nei reali dominii, e la riduzione del dazio civico sulla stessa materia; la riduzione di un terzo del dazio sul sale, ed una diminuzione notevole sul dazio d'importazione dei vini di Sicilia in Napoli.

Ma oramai tali precauzioni a nulla servivano per tener lontana la mossa rivoluzionaria che si dirigeva su Napoli, colma di rancori, di vendette, e di illusioni (1). Ferdinando II non tentò neppure di scansare il turbine, e nel 29 di gennaio del 1848 pubblicò le basi di una costituzione che dovesse reggere il regno a sistema rappresentativo e così fu il primo a smentire la profezia che dall'alto della tribuna parlamentare in Francia annunziava non essere i popoli italiani per lunghi anni ancora maturi a governo costituzionale.

Non oltre si estende il corso della nostra storia; sta ai posteri il giudicare delle cause, della natura e dell'esito di questi grandi avvenimenti di cui siam parte.

Abbiamo cercato di disegnare un quadro nel quale entrassero con giusta proporzione i principali fatti relativi alla legislazione di Napoli e di Sicilia nei diversi periodi delle varie dominazioni a cui furono soggette quelle contrade. Ci siamo studiati di mettere in vista i provvedimenti senza troppa compa-

(1) I moti rivoluzionari nell'isola di Sicilia.

gnia di riflessioni e di commenti, lasciando ai lettori il farne a loro posta. Pur tuttavia non riputiamo sconvenevole l'aggiungere qui alcune poche considerazioni che riassumano i punti principali di un giudizio sull'indole complessiva di quella legislazione.

Non è certo la mancanza di leggi che si ha da lamentare riguardo a Napoli, chè anzi fecondo di leggi, anche forse oltre il bisogno, fu il suo governo. Nè sarebbe pur giusto il dire che quelle leggi non reggessero alla coppella di una critica severa purchè imparziale. E di molte di esse si può aggiungere ch'erano delle migliori che uscissero da governi italiani a' tempi di cui parliamo; ed avrebbero avuto corrispondente effetto se gli uomini fossero colà stati meglio fazionati alla vita civile che consiste nel rispettare, osservare e mantenere le leggi. Ma pur troppo la storia di que' paesi c'insegna che a' migliori propositi mancavano esecutori capaci e perseveranti; che il governo non era parco nel comandare ed i sudditi non erano disposti all'obbedire; che le sêtte politiche, sempre validissime a distruggere ed inettissime ad edificare istituzioni durevoli negli Stati, colà si mantenevano e dominavano forse più che altrove; che quanto facili le popolazioni a lasciarsi rapire dall'entusiamo, altrettanto pronte si scoprirono a trascendere o a scoraggiarsi; e che la gravità degli abusi dal governo medesimo pubblicamente riconosciuti esistenti nell'amministrazione della giustizia, e fattisi scandalosamente palesi in molti processi criminali, sopratutto in materia politica, si voltavano

in permanente accusa contro il governo e la popolazione.

Fu del pari una sentenza di degradazione morale quando si udì il re Ferdinando I dichiarare in un decreto del 1° luglio 1821, che l'armata mancando di tutte le condizioni necessarie alla sua esistenza si dovesse riconoscere ch'essa più non esisteva (1).

Non v'ha per un popolo possibilità di farsi rispettare senza onore di militare bandiera; non v'ha educazione più degna di un popolo libero che quella del soldato.

Se da questi più gravi esempi ci volgessimo poi ad avvertenze di minor momento, sebbene non ispregevoli, dovremmo rilevare con disgusto come nella terra dove sorse circondata di tanta luce una scuola di pubblica economia, il governo s'attenesse a quelle discipline così malaccorte e male fondate quali si svelano nei provvedimenti fatti per il Tavoliere di Puglia e nell'affare degli zolfi; dovremmo accennare le esitazioni o gli incagli mercè di cui tanto si prolungarono le esecuzioni degli ordini per l'abolizione delle feudalità e per lo scioglimento delle comunioni de' pascoli, e la divisione dei demanii municipali; dovremmo accusare la viziosa tolleranza di una polizia torbida e proclive alle indebite vessazioni.

Ma in mezzo a questo triste spettacolo non mancano nè il venerando aspetto di caratteri nobilissimi,

(1) Sullo stato morale dell'esercito napolitano vedasi quanto scrive il generale Guglielmo Pepe nel capitolo 13 del secondo volume delle citate sue memorie.

nè lo sfavillar degli ingegni, nè il palpito delle grandi aspirazioni.

Or qui prendiamo commiato dai nostri lettori, e rivolgendoci di nuovo alla gioventù italiana, per uso della quale abbiamo principalmente scritto il nostro libro, nella fiducia ch'essa sia per rispondere ai nuovi destini che le sono aperti giovando efficacemente alla patria, ripeteremo i voti di Eleno ad Enea.

« *Hæc sunt quæ nostra liceat te voce moneri.*
« *Vade age, et ingentem factis fer ad æthera Troiam* ».

Virgil. Æneid., lib. 3, v. 461, 62.

Digitized by Google

APPENDICE

DOCUMENTI

Digitized by Google

Digitized by Google

DOCUMENTI

I.

Dispaccio del conte Prospero Balbo, ambasciatore di Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, presso la repubblica francese, indiritto al cavaliere Clemente Damiano di Priocca, ministro degli affari esteri del re sullodato.

Estratto da copia fatta sull'originale, favoritomi dall'egregio signor senatore, conte Carlo di Vesme, socio della R. Accademia delle scienze di Torino.

Paris ce 2 juin 1797.

Remise le 5 juin à un Courrier français.

« Dans vos lettres du 10 mai, n. 24, vous me faites « l'honneur, Monsieur, de me dire que le Roi attend « d'être informé par moi sans déguisement du cas « qu'on doit faire de l'amitié de la France ; de ses « plans en Italie ; du degré de concours de l'Espagne « aux événemens qui s'y préparent ; de mon opinion

« enfin sur les mesures à prendre par S. M. pour « conjurer l'orage qui la menace de si près.

« Je dois d'abord vous protester, Monsieur, que je « vous ai toujours parlé et que je vous parlerai tou- « jours sans le moindre déguisement : je dois au Roi « la vérité toute entière : je la lui dis telle que je la « vois, sans aucun ménagement quelconque, et sur- « tout sans aucune réserve fondée sur des motifs « personnels d'une prétendue prudence, que je ne « connais pas, et qui ne pourrait s'allier avec mes « devoirs. M. Querini, qui en a agi comme moi dans « sa correspondance, s'est trouvé exposé plusieurs « fois à des reproches fâcheux de la part de ce gou- « vernement qui avait eu moyen d'en être instruit, « et il se trouve maintenant exposé à des ressentimens « plus fâcheux encore, par une suite du changement « que son gouvernement a éprouvé. La Providence, « je l'espère, écartera de chez nous un semblable « malheur, et vos précautions, Monsieur, empêche- « ront que nos secrets ne soient divulgués : mais « aucun danger, aucune crainte, ne me contraindra « jamais à passer sous silence aucune des notions « qu'il pourra être utile de vous donner. Il n'y a que « le doute et l'incertitude, dans laquelle je suis bien « souvent, qui peut quelque fois paraître du vide « dans mes rapports. J'aime mieux ne rien dire que « hasarder des conjectures incertaines, qui pour- « raient induire à de fausses conséquences.

« Au reste ce que je vois, ce que j'éprouve, je le « dis franchement, au risque même de paraître in-

« croyable : et sans doute c'est bien des choses in-
« croyables que je vous ai dites quelques fois, et en
« y ajoutant croyance, que vous m'avez donné
« Monsieur, une grande preuve de la confiance dont
« vous m'honorez.

« Je vous demande bien pardon de ce préambule
« peut-être inutile, et je passe à répondre catégo-
« riquement aux quatre questions que vous me faites
« l'honneur de m'adresser. Je n'avais pu encore
« m'acquitter de ce devoir : bien souvent le tems me
« manque par la multiplicité des affaires : il faut
« aller au plus pressé, et il est quelquefois plus
« nécessaire d'agir que d'écrire. J'ai cependant eu
« occasion de répondre indirectement à ces questions
« dans plusieurs de mes lettres précédentes : mais
« vous pouvez souhaiter de voir rassemblé sous un
« point de vue tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet,
« et je dois tâcher d'y donner plus d'ensemble et plus
« de développement. Première question. Quel est le
« cas que l'on doit faire de l'amitié de la France?
« Je découpe cette question en deux: Quel est le de-
« gré d'importance qu'on doit attacher à cette ami-
« tié? Et quel est le degré d'assurance qu'on peut en
« avoir ?

« Je réponds à la première partie de la question
« que c'est certainement à cette seule amitié que nous
« avons dû jusqu'à présent, que nous devons main-
« tenant, et que pour long-tems peut être nous de-
« vrons encore notre existence, et notre salut. Il est
« possible que le tems revienne, où, strictement par-

« lant, nous puissions nous en passer, et nous con-
« tenter de vivre en paix avec la France, sans aucune
« plus grande intimité. Telle était notre situation
« avant la guerre, telle était notre ancienne politique.
« Il ne fallait pas avoir les mains liées pendant la
« paix, pour pouvoir à la première rupture écouter
« les offres des deux côtés et s'engager avec profit.
« Et telle serait derechef notre position si l'Autriche
« rentrait en possession de la Lombardie. Mais tant
« que durera l'état actuel des choses en Italie, c'est-
« à-dire tant que nous ne pourrons pas trouver une
« garantie dans l'équilibre des grandes puissances,
« et que nous aurons à côté ce nouvel état créé tout
« exprès sous la clientèle de la France, pour être son
« satellite, nous serons toujours absolument à la merci
« du gouvernement français; il faudra souffrir qu'il
« nous donne la loi, bien heureux qu'il ne nous donne
« pas des fers, et il faudra non-seulement ne lui
« laisser jamais aucune juste raison de mécontente-
« ment, mais de plus éviter soigneusement tout sujet
« de défiance et même nous attacher à lui par toute
« sorte de liens.

« Il est sûr que la France aurait pu nous perdre
« depuis que les armées ont chassé l'Empereur d'I-
« talie : il est sûr que tant que durera la République
« Lombarde, elle le pourra toujours impunément.
« Le voudra-t-elle? Cette question est dans le fond
« la seconde partie de la première : c'est-à-dire, quelle
« assurance peut-on avoir de l'amitié du gouverne-
« ment français?

« On dit communément, que les amitiés des puis-
« sances ne sont pas fondées sur les inclinations
« personnelles des chefs, mais sur les intérêts poli-
« tiques des États : il serait plus juste de dire, que
« cela devrait être ainsi, mais le plus souvent cela
« n'est pas. Un gouvernement composé de régicides
« comment pourrait-il être l'ami sincère d'un Roi ?
« Il ne faut pas l'espérer. Ils ne se fient pas, ils ne
« peuvent pas se fier à un Roi ; il savent fort bien
« qu'un Roi ne se fie pas, et ne peut pas se fier à
« eux. Comment mettre d'accord des élémens si
« discordants ? D'ailleurs, dans un gouvernement de
« cette nature il faut bien distinguer les intérêts des
« gouvernants de ceux des gouvernés. Dans une mo-
« narchie héréditaire, l'intérêt du prince bien entendu
« ne peut jamais être que celui de son état. Au con-
« traire dans un gouvernement collectif et électif,
« qui n'est pas même à vie, mais à tems très-court,
« l'intérêt de l'État n'est pas toujours celui des chefs.
« Mais dans tous les gouvernements il ne suffit pas
« de connaître leur véritable intérêt pour juger sû-
« rement de leur conduite. Il faut voir encore si les
« gouvernants le connaissent bien eux-mêmes. Et
« c'est là précisément ce qu'on ne peut pas beau-
« coup espérer de ceux-ci. Deux autres voiles fort
« épais leur obscurcissent encore la vue, la vanité et
« l'ignorance. La vanité leur fait croire que la Ré-
« publique française n'a pas besoin de l'appui des
« petites puissances ; et malheureusement il faut
« convenir que dans l'état actuel ils n'ont pas tout

« le tort. L'ignorance les fait perpétuellement flot-
« ter dans le doute et l'indécision, ou leur fait pren-
« dre des partis contraires peut-être aux buts qu'ils
« se proposent eux-mêmes. Un dernier élément de
« leur conduite, tour à tour la cause et l'effet des
« autres, c'est le profond mépris de tout ce qui est
« étranger à la France, des Italiens surtout, et par-
« ticulièrement des esclaves d'un roi, ou d'une
« troupe d'aristocrates. Vous vous souvenez, Mon-
« sieur, de cette phrase, prononcée dans une espèce
« d'ivresse; elle décelait le fond de l'homme qui
« exprimait le sentiment, et de plusieurs autres qui
« sans doute le partagent avec lui.

« Tout ce que je vous ai dit ne peut pas s'appli-
« quer exactement à tous les chefs, mais en der-
« nière analyse tel est à mon avis le résultat de
« l'ensemble.

« Mais ne peut-on pas espérer un changement fa-
« vorable et prochain? On peut l'espérer sans doute,
« mais il ne faut pas trop y compter. Quelle sera
« l'influence d'un homme honnête et éclairé, qui
« arrive tout nouveau, entièrement pur et vierge
« pour ainsi dire de tout ce qui s'est passé dans ce
« malheureux pays, soutenu d'ailleurs par l'opinion
« publique et par la grande majorité des Conseils?
« Quelle sera l'influence indirecte de cette majorité
« dans les relations extérieures attribuées exlusive-
« ment au Directoire?

« La réponse à ces questions sera l'objet d'un
« autre rapport. Je passe en attendant à la seconde

« de celles que vous m'avez fait l'honneur de m'a-
« dresser.

« Seconde question. Quels sont pour l'Italie les
« plans du gouvernement français? Jamais il n'en a
« eu aucun; il n'en a pas même à présent. La pente
« des événemens a tout entraîné, la volonté de Bo-
« naparte a tout décidé jusqu'à cette heure; elle
« décidera tout encore dans les conférences qu'on
« suppose commencées pour la paix définitive avec
« l'Empereur. L'intention de nous agrandir n'a ja-
« mais été bien sincère et bien prononcée. Celle
« d'établir une nouvelle République flattait trop tous
« les sentimens et les passions pour ne pas avoir le
« dessus. Jamais cependant depuis notre paix on ne
« s'est déterminé à révolutionner le Piémont. Trois
« considérations en ont peut-être empêché : la crainte
« d'établir trop près de la France un foyer de Jaco-
« binisme : celle de rendre trop puissante la Répu-
« blique Italienne : et celle enfin d'exposer dans un
« autre ordre de choses toute la haute Italie, y com-
« pris le Piémont, au danger de devenir la proie des
« Autrichiens. La négociation de l'alliance a beau-
« coup servi et était absolument nécessaire pour
« maintenir le gouvernement français dans cette
« disposition, mais la conclusion et la signature, la
« sanction du Directoire, et même la ratification, si
« on l'avait obtenue, du corps législatif, n'eût pas suffi
« à nous rassurer tout à fait, comme l'alliance de
« l'Espagne, et son dévouement servile aux volontés
« de la France, ne suffisent pas à la garantir des

« craintes d'une révolution qui paraissent augmenter
« chaque jour. C'est déjà un très-grand effort de la
« part de ce gouvernement, de ne pas favoriser di-
« rectement les projets révolutionnaires: on ne peut
« guère espérer qu'il s'y oppose de bonne foi et ou-
« vertement. Et d'ailleurs il ne serait plus le maître
« de retenir l'impulsion qu'il a donnée. Il y a donc
« eu sur ce point, comme sur tous les autres, de l'in-
« certitude et de l'oscillation. On tremble à penser
« qu'un soupçon mal fondé ou un mécontentement
« déraisonnable, un moment d'humeur ou un mo-
« ment d'orgueil, un rêve politique enfin, ou un
« accès de ferveur républicaine, auraient peut-être
« suffi pour donner le branle chez nous comme
« ailleurs au terrible levier qui secoue et renverse
« les empires. La Providence nous en a sauvés jus-
« qu'à présent : il s'en faut de beaucoup que le
« danger soit passé, mais il paraît qu'il va tou-
« jours en s'éloignant. J'espère et je crois que l'in-
« tention de ce gouvernement est de conserver no-
« tre existence, et de conclure avec nous une al-
« liance défensive, mais sans nous rien donner, et
« en rendant commune cette alliance à la nouvelle
« République. Il n'y a rien encore de positif sur
« les limites de celle-ci, et on ne sait pas même si
« on en fera une, deux, ou trois. Il paraît que
« Venise démocratisée conservera quelques provin-
« ces, et que d'autres seront données à l'Autriche.
« Et voilà tout ce que l'on sait, ou pour mieux dire
« ce qu'on peut conjecturer sur l'Italie. Tout le

« reste est si douteux qu'on ne peut pas même hasar-
« der des conjectures.

« Troisième question. Quel est le concours de
« l'Espagne aux événements qui se préparent en
« Italie? Elle n'y a pas eu jusqu'à présent la moindre
« influence ; je suis persuadé qu'il n'y a point dans
« son alliance d'article secret en faveur du duc de
« Parme, ou que, s'il y en a, il est conçu dans des
« termes bien vagues et peu signifiants. Cependant le
« projet de placer ce Prince à Rome ou dans les Etats
« du Pape peut acquérir de la faveur, non pas comme
« une suite de l'amitié de ce gouvernement pour la
« Cour de Madrid, mais par un effet de sa haine pour
« la Cour de Rome. L'ambassadeur d'Espagne ne
« jouit ici malheureusement d'aucune espèce de con-
« sidération. Je ne crois pas que Cabarrus en aura
« davantage. On a pensé à Madrid, que le choix de
« ce personnage trop fameux serait bien à propos,
« parce qu'il est le père de madame Tallien. Cette
« liaison au contraire lui fera peut-être du tort.
« Malgré tout cela, si l'on tiendra un congrès, ce
« dont je doute toujours, il est impossible que
« l'Espagne n'y joue pas un rôle assez important : il
« faut sans doute rechercher son amitié, et il serait
« peut-être convenable de se ménager son alliance.
« Je crois que ses dispositions pour nous sont assez
« favorables comme elles devraient l'être, et si son
« ambassadeur n'a jamais agi avec un peu de cha-
« leur, comme a fait plus d'une fois le ministre de
« Prusse, je l'attribue plutôt à son caractère qu'aux

« instructions de sa cour, et je ne vois pas même « que les dangers du duc de Parme, dont il est aussi « le ministre, l'aient jamais beaucoup affecté. Il est « pourtant vrai que lorsqu'il a agi en faveur du « Pape, quoique avec beaucoup de réserve, il a été « mal accuelli ici, et désapprouvé à Madrid.

« Quatrième question. Quelles sont les mesures à « prendre par S. M. pour conjurer l'orage qui la « menace de si près? Se tenir attaché à la France; « négocier un nouveau traité d'alliance défensive « sans pourtant se trop presser à conclure s'il n'est « pas nécessaire; cultiver soigneusement l'amitié « de Bonaparte; ne jamais donner ni à lui ni au « gouvernement français le plus petit prétexte de « mécontentement; ne pas cependant montrer de « l'avilissement et de la crainte; se régler au con- « traire dans le dehors, avec dignité, avec fermeté au « dedans; contenter les sujets par tous les moyens « possibles: faire tous les sacrifices imaginables pour « améliorer le finances, pour relever le papier, pour « retirer la mauvaise monnaie, pour diminuer le « prix des denrées: de bonnes lois sur les parties qui « en ont le plus besoin, telle que la jurisprudence « criminelle et la législation pénale; abolition par « exemple de la torture, de la corde, de la roue, en « annonçant des réformes dans la procédure et dans « la tenue des prisons; une bonne organisation du « militaire : les troupes, non pas disséminées par « pelotons mais rassemblées sur un petit nombre de « points, et toujours prêtes à se porter où le besoin

« l'exige : les Châteaux de Valence, de Novare, et « d'Arone rétablis : la capitale, et la citadelle surtout, « en état permanent de défense, avec une forte gar- « nison ; une police active et surveillante : l'autorité « militaire retenue dans ses bornes, tant qu'elle n'est « pas nécessaire, et déployant toute sa force dès « qu'elle deviendra indispensable : la pétulance de « quelques jeunes officiers réprimée sévèrement : les « magistrats entourés de toute considération ; l'auto- « rité civile soutenue par tout l'appui du pouvoir ; « les attributions des intendants limitées ; l'influence « des conseils des villes et même des communautés « de campagne augmentée : la haute noblesse avertie « du danger, la bonne bourgeoisie ménagée ; toutes « les classes propriétaires rattachées au gouverne- « ment ; la portion saine des milices de Turin et des « provinces maintenue dans ces principes ; les gens « de lettres, les hommes éclairés et jouissant d'un « grand crédit, flattés dans leur amour propre ; les « spectacles inspectés, mais permis et même, s'il le « faut, multipliés ; la morale respectée, le culte pro- « tégé, l'opinion publique conservée et regagnée par « toute sorte de moyens religieux et littéraires..... « Mais que puis-je dire, Monsieur, que vous ne sen- « tiez mieux que moi ? Je ne fais que remplir la tâ- « che que vous m'avez imposée. Au reste, je le sens « fort bien, ce n'est pas la conception de ces idées « générales, c'est leur application aux détails qui est « devenue plus que jamais infiniment difficile, et « quelquefois impossible.

« Un bon Roi secondé par un bon ministre triom-
« phera, je l'espère, de toutes ces difficultés, et la
« protection du ciel méritée par les vertus de la fa-
« mille royale sauvera l'état du bouleversement af-
« freux que ses voisins ont souffert.

« J'ai l'honneur d'être »

II.

Archivi generali del Regno a Torino

(1800, 8 agosto)

Les Membres de la Commission du gouvernement du Piémont au général en chef Berthier.

Turin, le 20 thermidor an VIII de la République française.

CITOYEN GÉNÉRAL,

Nous espérions, en vous adressant notre lettre du 1er thermidor, que si vous ne jugiez pas à propos de faire agréer nos démissions, vous nous auriez procuré une réponse satisfaisante sur l'objet de nos réclamations.

C'est dans cette attente que, restant au poste où vous nous aviez placés, nous avons consenti à con-

tinuer l'exercice de nos fonctions; mais nous avons dû reconnaître que l'impossibilité absolue où nous étions de satisfaire aux demandes du général en chef de l'armée d'Italie et des autres agents français, ne nous permettait plus d'hésiter à renouveler la demande de nos démissions.

Vous verrez par la copie des deux lettres ci-jointes, au ministre extraordinaire de la République et au général Masséna, que nous le prions de nous les accorder dans le plus court délai.

L'un de nos collègues vous a déjà exposé les motifs qui ont dû nous y déterminer, comme le seul parti qui nous restait à prendre pour ne pas nous déshonorer aux yeux de nos concitoyens. Afin de toujours mieux en justifier la nécessité, nous allons vous retracer ici le tableau de notre affligeante situation, dans l'espoir que vous voudrez bien le mettre sous les yeux du premier Consul, ainsi que nous l'en prévenons dans la lettre que nous avons l'honneur de lui écrire aujourd'hui.

Les revenus nationaux du Piémont, après la paix de l'an v, n'outre-passaient pas le produit de 15 millions; celui des douanes et de la gabelle en formaient les deux tiers.

Les sources en sont actuellement taries; reste celui de l'impôt foncier. On ne peut le porter à la somme de huit millions annuels, sans risque de compléter la ruine des propriétaires des terres, et conséquemment celle de l'agriculture.

C'est en vain qu'on voudrait avoir recours à la ressource des contributions extraordinaires: elles ne pourraient être acquittées, ni en nature ni en numéraire.

Le premier en acte devient impossible par l'abus énorme des réquisitions qui ont été faites les années précédentes et auxquelles on a été forcé de recourir dans ces derniers temps, pour fournir aux troupes françaises les subsistances nécessaires, comme par l'oppression de celles que leurs agents militaires et civils continuaient à se permettre.

Le second est impraticable par la rareté du numéraire; on ne peut s'en procurer dans un pays qui n'a d'autres sources de richesses que par la vente de la surabondance des denrées du produit de son agriculture. Or, il est connu que depuis près de 8 ans le commerce du Piémont est entièrement passif; que bien loin d'avoir un excédant de denrées à exporter, il a dû faire passer successivement son numéraire en pays étranger pour se procurer celles qui lui étaient nécessaires, et que c'est encore actuellement moins le cas que jamais d'en permettre la sortie.

La vente des domaines nationaux, mise à la disposition du gouvernement, ne peut lui être que d'une bien faible ressource dans les circonstances difficiles où il se trouve.

Les plus riches particuliers en biens-fonds ne peuvent se procurer du numéraire, même à un taux exorbitant, pour payer les contributions dont ils sont surchargés. Le commerce est anéanti. La plupart des

négociants ont fermé leurs magasins, d'autres menacent de donner leur bilan.

Il est d'ailleurs à observer que les individus, soit nationaux, soit étrangers, qui pourraient concourir à l'acquisition de ces domaines, en sont détournés par l'indécision du sort de ce pays; et en effet, où trouver des acquéreurs qui veuillent acheter d'un gouvernement qui n'a aucune garantie à leur offrir?

Cependant, c'est sur le montant d'un produit qui, malgré toutes les exactions possibles, ne pourrait pas excéder dix millions, que le général Masséna prétend exiger une contribution mensuelle de 1,500,000 fr., au parsus de celle d'un million qu'il vient d'imposer extraordinairement. C'est sur ce produit qu'il faut trouver les dépenses indispensables pour l'administration intérieure, pour l'organisation des troupes, dont la formation a été ordonnée par le premier Consul, et pour celle d'une gendarmerie, dont le besoin devient de jour en jour plus pressant. Ajoutez celles qu'exige l'approvisionnement des places, qui, en raison des demandes des agents qui en sont chargés, sont si considérables, et une foule d'autres non moins indispensables, dont il serait surabondant de faire ici l'énumération.

Par quel prodige le général Masséna prétendrait-il qu'avec des ressources aussi bornées, il soit possible que ce pays supporte un si énorme fardeau, sans être écrasé sous son poids?

Le général et les autres agents français s'en sont peut-être formé une idée exagérée par les efforts

extraordinaires que nous ont fait faire notre amour pour la cause de la liberté, et la vivacité de notre empressement à témoigner à nos libérateurs l'étendue de notre reconnaissance.

Nous avons fourni aux troupes françaises, stationnées ou de passage en Piémont, les subsistances et autres approvisionnements dont elles avaient besoin, qui s'élèvent déjà à la somme de plus de deux millions; mais ces mêmes efforts et l'abus des réquisitions nous ont réduits à l'impossibilité de les continuer.

Vous verrez, citoyen Général, par le contenu des lettres que nous vous communiquons, que nous avons conjuré le général Masséna de réduire à 750 mille francs par mois tous les subsides quelconques à acquitter par la nation piémontaise, pour l'entretien de l'armée française. Nous lui avons aussi proposé de faire fournir aux troupes françaises, stationnées en Piémont, les divers objets nécessaires à leur entretien au lieu de faire pour cela des marchés onéreux avec des entrepreneurs qui les remettent à des sous-traitants avec le profit du 50 p. 100; gain énorme, ruineux pour l'État et funeste aux troupes. Ce sera le moyen de prévenir l'abus des réquisitions, que le défaut de fournitures de la part de ces sous-traitants ou leur mauvaise qualité semble quelquefois autoriser.

On ne sait concevoir, vu le petit nombre de troupes stationnées en Piémont, à quel fin il s'y trouve une nuée de commandants de places, d'officiers de

Digitized by Google

l'état-major, de commissaires et autres agents français, qui tous se regardent comme des êtres privilégiés et ont individuellement des prétentions fort onéreuses aux diverses communes où ils sont en permanence.

Si vous daignez jeter un coup d'œil sur la note que nous vous transmettons ci-incluse, vous y observerez, citoyen Général, que quelques-uns de ces commandants se permettent de faire des réquisitions pour l'entretien de leur table ; que d'autres accordent des passe-ports pour la sortie des denrées de première nécessité, sans aucun égard pour les proclamations du général en chef, qui en défendent sévèrement l'exportation. Les denrées sont déjà d'un prix excessif dans la saison de la récolte; le danger de la famine se fera bientôt sentir, si l'on ne fait pas rigoureusement exécuter ses ordres donnés à ce sujet.

Dans le doute que le général Masséna soit peu disposé à accueillir favorablement nos représentations sur la nécessité d'alléger le fardeau des contributions qu'il veut imposer au Piémont, nous avons jugé à propos, en insistant sur la demande de nos démissions, d'expédier à Paris un exprès pour porter au premier Consul l'expression de nos sentiments sur les malheurs de notre patrie, et les plus affreuses calamités auxquelles elle risque d'être en proie, s'il ne prend pas des mesures efficaces pour l'en préserver. Nous comptons sur la sagesse et la générosité de ses déterminations.

C'est avec la confiance que nous inspirent les

sentiments de bienveillance que vous nous avez témoignés, que nous vous prions, citoyen Général, de vouloir bien être auprès de lui l'interprète de nos réclamations pour le soulagement d'une nation, qui, par sa position géographique et sous tant d'autres rapports, mérite d'exciter la sollicitude du premier magistrat de la République, de qui elle attend une nouvelle existence politique qui cimente à jamais ses relations avec elle.

Salut et respect:

Signé: Baudisson, *président;*
Contre-signé: Ramusati, *secrétaire général.*

Pour copie conforme:

Dal Pozzo.

Cette dépêche fut envoyée par le courrier Brusa à Paris.

III.

Biblioteca del Re a Torino.

PIUS PP. VII.

Carissime in Christo Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem.

Il nostro diletto figlio il cardinale Consalvi nostro segretario di Stato vi recherà, o carissimo figlio

nostro, questa lettera che vi scriviamo per accompagnarlo nella sua missione presso di voi. Questa ha per oggetto una palese dimostrazione della nostra benevolenza e dei sentimenti che ci animano a vostro riguardo. Essa ha per oggetto ancora il dissipare dal vostro animo quei falsi sospetti che con nostro dolore veggiamo esservi stati insinuati così per il ritardo del respingervi la risposta sopra i progetti che ci avevate trasmessi intorno al ristabilimento della cattolica religione in Francia (ritardo che ben sapete esser nato dal nuovo esame intrapreso per le difficoltà qui eccitate dal vostro ministro), come per le modificazioni da noi apposte ai progetti medesimi, modificazioni che non altrove hanno avuto la loro sorgente che nei doveri che ci impone il nostro Apostolico ministero. Niuno meglio del nostro Segretario di Stato potrà convincervi della verità di questi nostri sensi, essendo quello che per il suo stesso impiego più d'ogni altro ci avvicina. Egli conosce certamente il nostro cuore. Egli ci è di sollievo negli affari del Pontificato, non già per dirigerli ma per eseguirli. Egli sa quanta premura abbiamo posta e con quanto studio ci siamo affaticati per soddisfare ai vostri desideri; e sa ancora la costante nostra risoluzione di non mancare ai doveri dell'Apostolato, e di non tradire la nostra coscienza.

Questa risoluzione l'abbiamo noi fatta per intima nostra persuasione, e per la piena cognizione dell'affare, che abbiamo noi stessi esaminato e discusso, e non già per altrui insinuazione, o altra umana vista.

La dimostrazione di mandarvi il nostro più intimo Ministro è una prova della premura, e buona corrispondenza che vogliamo mantenere con voi onde concorrere efficacemente al ristabilimento della cattolica Religione in Francia. Noi non sappiamo dubitare della vostra buona propensione, e docilità, quando si tratta di Religione, con chi da Dio è stato costituito maestro nella Chiesa. Noi speriamo che dopo avervi dato per di lui mezzo questa manifesta testimonianza, noi lo riavremo sollecitamente in Roma con una vostra grata risposta, avendo noi bisogno d'averlo al nostro fianco per la spedizione di tanti altri affari della Santa Sede Apostolica, che fino al di lui ritorno restano in gran parte sospesi, avendone egli, secondo gli ordini nostri, già incominciata la direzione. Pieni di fiducia in Dio, e contando sulla vostra rettitudine e figliale affetto nel raccomandarvi la persona del cardinale, che noi amiamo come nostra creatura, restiamo dandovi di tutto cuore la paterna apostolica benedizione.

Dat. Romae apud S. Mariam Majorem die 5 junii, anni 1801, Pontificatus nostri anno secundo.

PIUS PP. VII.

IV.

Biblioteca del Re a Torino.

Lettera del Re d'Etruria Lodovico di Borbone a Napoleone.

Generale, primo Console ed amico carissimo,

Un non mal fondato timore che si possano continuare presso di noi da alcuni cattivi, delle premure per imbrogliare quanto ho disposto con quella piena autorità a me concessa, mi obbliga a nuovamente incomodarvi con questi miei caratteri. Nella mia antecedente vi dissi che sulle tracce di quanto avevate voi fatto nella Repubblica italica, per continui reclami avuti da che mi trovava al governo di questi stati, e per i moltissimi disordini che ogni momento succedevano, dovetti determinarmi ad emanare il consaputo motu proprio; e sia verità di fatto che non mi sono scostato dalle tracce di quanto avete voi fatto, nella Repubblica Italica, il qui compiegato foglio.

La consolazione dei miei buoni sudditi è sempre maggiore, ed io mi trovo ogni giorno più contento di quanto ho fatto, seguitando il vostro esempio: sostenetemi adunque come mi sosterranno i miei Augusti e carissimi Zii. Il mio cuore vi desidera la più costante

salute; della mia ne sono contento. V'abbraccio, e credetemi a tutte prove.

Generale, primo Console amico carissimo.

Il vostro affezionatissimo amico,
LODOVICO.

Firenze, 22 aprile 1802.

Risposta di Napoleone: minuta scritta di sua mano, tra gl'interlinei della lettera precedente.

J'ai reçu les différentes lettres qu'il a plu à V. M. de m'écrire. L'assurance de ses dispositions amicales, et de sa bonne volonté m'a été un plaisir tout particulier. Puisque V. M. désire connaître mon opinion sur les affaires du clergé de son royaume, je ne puis que témoigner à V. M. le vœu qu'elle se méfie des entreprises que pourraient vouloir faire les gens d'Église sur les droits de sa couronne. Les relations de l'Église, en Toscane, ont dû être réglées par les archiducs d'une manière raisonnable et conforme au droit du souverain, et à celui de la religion, à qui sans doute à présent que.... (*illegibile*).

Je prie V. M. de....

V.

Archivi dell'Impero a Parigi.

Le vice-président de la République italienne au général Bonaparte, premier Consul de la République française et Président de la république italienne.

Milan, ce 13 mars 1802, an Ier (1).

CITOYEN PRÉSIDENT,

Rien ne pouvait mieux couronner votre triomphe d'Amiens, que la nouvelle conquête du commerce du Levant, rien ne pouvait ajouter au grand bienfait pour la France du culte qui lui est rendu, que la tolérance reconnue par Rome pour la première fois. A tant de titres à l'admiration du monde, vous en joignez de bien plus chers à nous, qui vous assurent notre éternelle reconnaissance.

Oui, citoyen Président, sans votre grande ombre qui nous protége, nous ne serions rien que cahos et malheur. Cette grande vérité, désormais démontrée à toute l'Europe, est bien sentie ici par toutes

(1) Noi riproduciamo testualmente questi due documenti usciti dalla penna di Melzi in lingua francese di cui questi usava carteggiando con Napoleone; lingua, stile, ortografia, tutto appartiene al Vice-Presidente.

les âmes qui pensent; chaque pas dans notre carrière en est une nouvelle preuve.

A mesure que nous avançons, la route ne paraît s'éclaircir que pour nous offrir des nouvelles difficultés, et à chaque pas il faut combattre. Les jacobins et les voleurs sont ligués ensemble; et leurs espérances nourries par les intrigants de leur bord, qui sont à Paris, vont jusqu'au renversement général, et comme ils sentent aussi que notre force est toute en vous, ils ne vous épargnent guère.

Le calcul des anciens gouvernants, dirigé à se former un parti nombreux des créatures dévouées, leur avait livré toutes les places en sous-ordre. Le nouveau gouvernement n'a pas dû, par prudence, tenter une épuration générale, et ne l'aurait peut-être pas pu, faute de substitution prompte et bonne. Il résulte de là que leur mauvaise volonté ne peut manquer d'avoir une grande influence journalière, dirigée pour le moment à croiser, retarder, faire manquer tout ce qu'ils peuvent.

Le tribunal criminel, qui s'était organisé tout à fait dans l'esprit de faction, vient de m'innocenter un dilapidateur que je lui avais fait livrer après des preuves très-solennelles de malversation. Le grand juge s'occupe de cette affaire dans le moment.

On s'attache surtout aux finances et à l'intérieur. Villa est haï par ces gens là en raison de ses principes, et d'ailleurs accablé par une masse énorme d'affaires de détail, il est forcé de se trouver en retard, et l'on crie à l'inaction, quoiqu'il travaille depuis la pointe

du jour jusqu'à minuit, et que pour l'empêcher de succomber j'aie dû lui fournir une commission particulière chargée de débarrasser l'arriéré.

Quant à Prina, c'est autre chose, il est piémontais et c'est ici un grand tort. Il est sec et tranchant dans sa manière de faire, il est étranger à tous les rapports de faveur qui existaient dans son ministère, tout cela doit contribuer à ce qu'on ne l'aime pas, et que l'on en agisse en conséquence. Au reste, il me paraît précisément avoir les qualités et les défauts qui nous conviennent pour la besogne du jour, qui est celle de monter la machine pour qu'elle puisse marcher et l'organiser de manière à garantir ses effets. Quant au perfectionnement des théories, ce serait une faute de les chercher dans le moment. Il faut un métier avant de faire l'étoffe.

C'est à l'égard de la police surtout que nous ressentons les effets de l'existence du parti indiqué. Tout ce qui est susceptible de ce service, les chefs exceptés, tout a été dans le parti, tout a servi les factions, le grand nombre les servent encore. Et c'est à cet égard-là spécialement que je désire que vous vous prononciez fortement sur le sort des réfugiés; ils sont nombreux, et en très-grande partie suspects. Vous seul pouvez garantir à leur égard le respect des traités dans leurs pays respectifs, vous seul pouvez donner un caractère politique et diplomatique à cette mesure, qui serait en partant de moi interprétée de toute autre manière. Je regarde surtout pour très-important d'y pourvoir avant que

des nouveaux troubles n'éclatent dans le royaume de Naples, comme je le crains après la sortie des Français, époque à laquelle s'attachent des grandes espérances de tous les Jacobins de l'Italie.

Je ne dois pas vous dissimuler, sous ce point de vue, que par la suite des réformes que vous avez ordonnées dans l'armée française comme il en a dû résulter du mécontentement, ainsi tous ceux qui nourrissent un esprit révolutionnaire, en laissent éclater l'expression plus librement que jamais, ce qui renforce l'espérance de nos Jacobins, et entretient une fermentation sourde qu'on peut bien mépriser à présent, mais qui serait conséquente dans des circonstances différentes. Je crois même que parmi les généraux divisionnaires qui commandent ici, il y en a de ceux qui ne sont pas du tout en harmonie avec le système du jour et je puis, sans difficulté, vous indiquer spécialement à cet égard le général Thaveau (1), qui commande dans le Rubicone. Je n'ajouterai à tout cela qu'une réflexion, que, quelle que soit la conduite de tous les gouvernements d'Italie envers les révolutionnaires, l'on ne parviendra jamais à neutraliser leurs dispositions, si elles sont soutenues par l'encouragement et les espérances qu'ils retrouvent dans la prédilection que leur accordent des hommes qui, quoique revêtus de commissions ou d'autorités par le Gouvernement français, ne laissent pas que de professer ouvertement des principes qui ne sont pas les siens.

(1) Nous n'avons pas pu nous assurer de l'exactitude de ce nom.

Les colléges vont se réunir d'après votre arrêté. J'ai dû craindre d'abord que les deux de Bologne et de Brescia, pourraient ne pas avoir le nombre légal. Les difficultés déjà prévues semblaient agir fortement: j'ai employé les moyens de la persuasion en faisant développer l'importance de la chose, et sentir les conséquences désastreuses, si on était réduit à changer de système. J'en ai agi à cet égard plus comme individu, que comme magistrat, et je me flatte que la chose ira bien.

Quant au Corps législatif, il sera réuni après le travail de la censure, c'est-à-dire du 20 au 24 juin; je n'en prévois pas encore l'esprit. Nous serons bien à mesure de lui demander les lois organiques pour faire marcher la constitution et celles qui sont les plus urgentes pour l'administration; mais il est impossible de fournir au-delà de cette ligne. Je crois donc indispensable de faire deux séances dans l'année, et rapporter à la seconde ce qui ne serait pas possible d'achever pour la première. Je me flatte que vous l'approuverez et que vous voudrez bien m'envoyer l'arrêté d'ajournement pour m'en servir.

La droite de l'Adige était innondée de cette basse monnaie autrichienne qu'on appelle kreutzer; j'étais prévenu que Vienne méditait une opération qui aurait achevé de la discréditer, en la mettant hors de cours. J'ai cru la prévenir, et j'ai brusquement banni les kreutzer. Cette opération a produit un moment de crise dans la ville de Vérone, d'abord par sa conséquence naturelle, et ensuite par le travail ordinaire

des agioteurs. Les précautions prises cependant ont produit le meilleur effet, et tout a été calmé en peu de jours. Rien ne pouvait mieux justifier ma démarche que la publication dans la partie autrichienne faite huit jours après la mienne, d'un édit qui déprécie graduellement les kreutzer, et les met hors de circulation pour le prochain mois d'août. Cette circonstance n'a fait que prouver, d'une manière plus sensible, combien notre position est délicate de ce côté-là. Autant que l'Autriche possèdera le Vénitien, nous serons éternellement en état de contremine.

D'aprés l'ordre que Marescalchi m'a communiqué, l'on travaille au projet d'organisation pour l'administration de l'armée. Approuveriez-vous en attendant que l'on pût substituer le blanc au vert pour l'habillement des troupes? Il me semble que nous gagnerions, et pour le prix d'achat et pour la durée.

Je tâche de tout préparer pour l'augmentation de l'armée. C'est dans l'année prochaine qu'il faudra l'exécuter, et nécessairement par le moyen de la conscription, car il serait très-difficile de l'obtenir autrement : comme il serait impossible de faire face aux dépenses extraordinaires pour la création et augmentation de l'armée, sans une diminution proportionnelle dans la prestation mensuelle pour l'armée française. Pour avoir une armée, il faut compter avec la finance.

Au reste, citoyen Président, soyez persuadé que je ne pardonne à aucune espèce d'efforts pour rem-

plir vos intentions. J'y suis et j'y suis tout entier, mais je vous l'ai déclaré avant, je vous l'avoue encore après l'essai, la besogne est au-dessus de moi. La nation, il est vrai, est contente, puisqu'elle jouit de ce repos qui était son premier besoin. La confiance dans le Gouvernement s'est rétablie parce qu'on espère ; tant d'espérances, je ne les retrouve ni en moi ni autour de moi. Le manque d'hommes est immense, plus grand que je ne l'aurais pensé. Je vous ouvre là-dessus mon âme, car je ne dois avoir rien de caché pour vous.

L'État du roi de Toscane va réclamer votre intervention. Des nouvelles combinaisons s'ouvriront en conséquence, et, je l'espère, elles nous seront favorables tôt ou tard. En attendant cette occasion, j'ose vous rappeler la monstrueuse topographie de nos Alpes-Appuanes ; Marescalchi en a la carte, le pays réclame et l'administration en souffre beaucoup.

Daignez accueillir l'expression de mon dévouement et de mon respect.

Signé: MELZI.

VI.

Archivi dell'Impero a Parigi.

RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, VERS LA FIN DE 1802, OU AU COMMENCEMENT DE 1803.

Au premier Consul de la République française et Président de la République italienne,

LE VICE-PRÉSIDENT.

La clôture de la première séance du Corps législatif marque l'époque à laquelle je m'étais réservé de vous faire un rapport général sur la République. Tous les rouages ont joué; l'opinion qu'on peut se former à présent de la machine, cesse d'être une présomption et devient un jugement. Par la manière dont j'ai parlé à la nation, en m'adressant au Corps législatif, vous avez vu, citoyen Président, que j'ai pris acte de l'état présent des choses: en prévoyant l'avenir, j'en ai senti le besoin. Il ne me reste donc pour achever ma tâche qu'à vous exposer sans réticence tout ce que je n'ai pas dit dans cette circonstance.

Je parcourrai rapidement par les observations que j'ai l'honneur de vous présenter, d'abord toutes

les parties du système en détail, je jeterai ensuite un coup d'œil sur l'ensemble ».

COLLÉGES ÉLECTORAUX.

Je commence par les colléges. Leur réunion a été satisfaisante pour le nombre, la marche, le résultat. Je doute fort cependant, qu'on soit aussi heureux une seconde fois à cet égard, à moins qu'ils ne soient appelés à une époque d'un intérêt extraordinaire et éminent, et j'en doute par la raison que leur convocation n'a fait ni laissé la moindre impression dans les esprits, et que les membres mêmes des colléges ont paru regretter après la peine, qu'ils s'étaient donnée pour se joindre; la plus grande froideur a régné dans les deux colléges des marchands et des *Possidenti*, et si dans celui des *Dotti* il a paru exister quelque mouvement, c'était dans un esprit absolument faux. Non-seulement ils ont refusé la mission proposée, pour vous porter les hommages de l'assemblée, mais aussi pour cette lettre qu'on vous a adressée, on a eu de la peine à trouver qui se chargerait de l'écrire. Le véritable esprit de l'institution n'a pas été du tout apprécié. Les *Possidenti* parlent de la chose avec plus que de l'indifférence; quoique en dépit d'avoir envoyé des hommes fort médiocres à la censure, ils ont dû voir qu'en raison simplement du nombre l'avantage était pour eux. Les marchands trouvent que c'est beaucoup que de perdre quinze jours sans profit. Les savants réclament

hautement l'indemnité pour les frais de voyage, et protestent qu'ils ne sont pas en état de le faire une seconde fois sans cela.

La censure objecte qu'elle ne peut remplir ses fonctions constitutionnelles qu'avec une sorte de permanence; c'est là la pente naturelle à se donner une consistance qui deviendrait nécessairement dangereuse, et qui, malgré la lettre, est contraire à l'esprit de l'institution.

Il n'est pas étonnant qu'une institution nouvelle qui ne rencontre dans les anciennes, chez nous, rien qui puisse s'y assimiler, qui n'était pas même prévue la veille, soit accueillie avec cette hésitation qu'inspire une idée qu'on ne saisit pas bien. Il faut des résultats que le temps seul peut amener pour fixer ses idées là-dessus. En attendant, il est démontré à mes yeux que les colléges prendront le ton de l'opinion générale au lieu de le donner. L'influence des colléges ne peut devenir utile d'une manière sensible, si l'esprit national n'est pas absolument changé.

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps legislatif a montré le même ton d'indifférence et de froideur que les colléges. Il y existait d'abord une grande envie de faire du bruit. Dès qu'ils ont été déjoués dans leur idée de rendre les séances publiques, ils ont été déconcertés, et sans les membres de l'ancienne Consulte Législative, il n'y aurait peut-être eu ni chicanes, ni tracasseries. L'en-

Digitized by Google

trée de ceux-ci, dans le Corps Législatif, a été un véritable malheur ; ils y sont mal presque tous comme individus en raison de leur opinion dans le public; ils y sont mal comme corps, car ils y ont apporté l'esprit de faction et s'opiniâtrent à défendre leur ancien ouvrage, avec d'autant plus de chaleur, qu'il est généralement réprouvé. Le nombre des législateurs qui se sont montrés constamment bien intentionnés, a été trop petit. Tout le reste a affiché une légèreté, une insouciance, qui n'a que trop contribué à avilir le Corps dans l'opinion générale. Plus d'une fois j'ai été affligé, humilié même en apprenant que des législateurs, à la présence des étrangers qui nous épient, dans les assemblées, à la redoute publique, dans les loges du théâtre, s'acharnaient à couvrir de ridicule et d'odieux les mêmes lois qu'ils avaient faites la veille ou le matin. Et cela non pas pour des vues déterminées, mais, ce qui est encore pis, pour un manque total de sentiment et d'intérêt pour la chose, ne cachant ni leur grande défiance sur le sort de la République, ni leur persuasion que tous nos sacrifices ne tourneraient pas à son profit, affichant la plus grande répugnance à tout ce qui s'y rapporte, jusqu'à regarder le gouvernement comme dupe ou complice de l'intention de les leur arracher.

La chambre des orateurs paraissait bien choisie, presque tous les individus jouissant de quelque opinion. Ils prirent au commencement un avantage marqué sur les conseillers d'État, mais ils ne le soutinrent pas longtemps. L'envie de censurer prévalut

à tout, et il fut bientôt manifeste que ce sentiment-là tenait lieu de moyen et du but dans leur marche, ils ont donc fini par descendre autant qu'ils étaient montés dans l'opinion.

Pour éviter le grand inconvénient de la discussion politique, on a dans la Constitution établi la discussion privée entre les orateurs et les conseillers et il n'y a jusque-là que du profit. Mais pour l'atteindre, il a fallu partir du principe de porter au Corps Législatif avant tout les projets de lois rédigés de manière qu'on doit les admettre ou les rejeter en bloc. Une phrase, un mot les fait rejeter sans qu'on puisse facilement démêler d'un manière sûre d'où vient le rejet. Cet inconvénient est surtout très-grand dans une position comme la nôtre, où il n'y a encore aucune idée assise, aucun principe convenu, aucun terme commun pour y rapporter la comparaison de toutes les idées qui se présentent en fait de législation, de manière que l'on divague constamment, et bien rarement l'on saisit le véritable point de vue des objets qu'on discute.

Il est résulté de cet inconvénient que pour ne pas voir rejeter toutes les lois proposées, l'on a pris le parti de s'entendre avec les orateurs, et une fois convenu, l'on retirait les projets pour les reproduire modifiés d'après l'accord. Cette manœuvre n'est pas *digniteuse*, et pourrait amener à donner un grand ascendant à la chambre des orateurs, en gênant beaucoup le gouvernement. Cependant un autre remède n'estpas facile, et ne pourrait se trouver peut-être que dans la maturité de l'esprit national.

Digitized by Google

CONSEIL D'ÉTAT.

Vous savez parfaitement bien, citoyen Président, comment la Consulte d'État est composée, vous sentez donc facilement dans quelle proportion se trouvent ses individus avec leurs fonctions. Jusqu'ici elle n'a eu que peu de chose à faire, et dans celle-là on n'avait pu lui reprocher que défaut naturel d'habitude. C'est ici le cas même du Corps Législatif. Les membres de la Consulte ne sont pas liés ensemble, aucun d'entre eux n'est proprement lié au gouvernement; l'assurance de leur place à vie est pour beaucoup dans cela. Dans l'intérieur, la Consulte se trouve d'accord pour se donner le plus d'importance qu'il soit possible, et tout ce qui regarde les honneurs, les étiquettes, la tourmente beaucoup. Elle ne voudrait pas que je parusse jamais en public et dans aucune circonstance qu'avec elle, et alors elle voudrait faire un tout avec le gouvernement tel que si le gouvernement dût être envisagé comme compris dans la Consulte d'Etat.

C'est dans mon caractère de respecter scrupuleusement les attributions de chaque autorité constitutionnelle, et par suite dans toutes les circonstances où la Consulte doit voter aux termes de la Constitution, je prends l'avis de la majorité, et je le suis si c'est une décision, ou je vous l'envoie intacte si c'est une opinion. Cependant l'on m'accuse tout bas de ne pas donner à la Consulte d'État autant d'in-

tendance marquée à s'en isoler pour y faire plus librement les intérêts des départements, pour y remplir des vues tout à fait personnelles.

Peut-être une partie de ces inconvénients accuse mon tort de ne pas présider habituellement le conseil; je le reconnais, mais comment, accablé comme je le suis de besogne de toute espèce, l'aurais-je pu faire? Aprés cinq ou six heures de travail varié, je n'ai plus la force quand même j'en eusse le temps, d'aller présider comme il le faut.

Un des inconvénients les plus graves que j'ai remarqué dans la marche du Conseil législatif, est l'opposition ouverte dans laquelle il s'est établi vis-à-vis des ministres; d'un côté, de marquer une supériorité sur eux; de l'autre, le penchant naturel vers la censure; des passions, des antipathies personnelles, et plus que tout la méconnaissance du véritable esprit de l'institution, qui a créé le Conseil pour et non contre le gouvernement, ont commencé déjà une lutte entre ses conseillers et les ministres. Dans l'affaire des actionnaires forcés où le premier projet du ministre des finances était bien plus utile à la nation que celui qu'on a dû enfin adopter, la question s'établissait entre l'intérêt national et celui des actionnaires en apparence, mais en réalité des monopoleurs, car ils avaient déja encaissé tous les papiers depuis longtemps: eh bien! l'intérêt des monopoleurs a été défendu avec chaleur en plusieurs séances.

De pareils écarts, un tel esprit appelle toute

l'attention, et il faut observer que comme ce qui se fait dans le conseil est rarement secret, aussi l'on peut dire que le crédit du conseil est complètement noyé dans l'opinion. Or, comme si l'on veut renforcer le gouvernement, il faudra faire agir beaucoup le conseil, il devient extrêmement urgent d'y mettre la main.

Je suis convaincu que le conseil séparé des Ministres sera toujours contre les Ministres; dans un gouvernement vieux et consolidé, ce mal se balancerait peut-être avec le bien; mais dans notre cas le mal n'est point compensé: aux lenteurs, aux divergences, au découragement des ministres, il faut ajouter le tort immense qu'il en résulte à la considération du gouvernement même. Mon avis serait donc d'amalgamer les ministres et le conseil, réduisant le nombre de ses membres actifs; sans perdre le fruit de la discussion, l'on obtiendrait par là une plus grande rapidité dans la marche et un meilleur accord dans les différentes opérations; le travail particulier des ministres avec moi serait diminué, leur correspondance respective serait aussi diminuée de beaucoup, leur considération individuelle relevée, non moins que celle du conseil. Je pense enfin qu'il me serait alors possible de faire moi-même ce que je dois, de présider régulièrement la Consulte et le Conseil, puisque des nombreux détails qui me tuent à présent seraient supprimés.

Je vous soumets, citoyent Président, dans cette idée, la base d'un projet de décret que je me flatte

Digitized by Google

pouvoir remplir la vue de relever et renforcer notre système, mais qui, pour atteindre le but, doit venir de vous.

DES MINISTRES.

Les ennemis du gouvernement avaient cru trouver un avantage en l'attaquant du côté des ministres. C'est pour cette raison que j'ai voulu les justifier dans mon message au Corps Législatif, et je n'en ai dit que la pure vérité; jamais le travail n'a été ni plus grand, ni plus ingrat, ni plus difficile, et jamais l'on n'a travaillé avec plus de zèle. Toutes les affaires sont expédiées sur le jour.

Le plus grand embarras que les Ministres ont trouvé, n'est pas dans l'encombrement immense qui les environnait, mais dans la mauvaise volonté de leurs commis. L'ancien gouvernement avait formé une immense phalange d'employés répandus dans tous les bureaux; ils sont devenus une faction aussi nombreuse que dangereuse pour le nouveau gouvernement dont ils étaient les ennemis naturels. Ils se flattaient d'abord fermement que le gouvernement ne durerait pas deux mois, et ils agissaient en conséquence; ils ne sont pas encore bien détrompés, car l'espoir du changement est nourri par tous les moyens possibles dans leur esprit, par ceux qui y ont toujours un intérêt. Quel parti avait-il à prendre le nouveau gouvernement? Il était impossible de les renvoyer tout d'un coup; leur remplacement aurait

été fort hasardé et le service compromis sans faire cas d'autres inconvénients graves cependant au milieu des partis; il a fallu donc se borner à s'assurer quelque point chef, et endurer courageusement ensuite toutes les manœuvres sourdes et toutes les contrariétés, les contenant autant qu'il était possible par des congés de temps à autre bien motivés.

Indépendamment des conséquences naturelles dans cet état de choses, il faut avouer qu'il reste à désirer beaucoup pour l'ensemble des opérations des différents Ministres, suite naturelle d'un système d'administration mis en exécution avant d'en avoir tracé le plan, avant même d'en avoir connu les éléments, dont une grande partie n'est pas encore ramenée au centre commun, et y répugne; d'une administration en conséquence qui est appelée à la double tâche de régler, d'un côté, la partie qui est soumise, de conquérir, de l'autre, celle qui ne l'est pas encore; et c'est à cette considération principalement que vient se rattacher mon projet d'amalgamer les Ministres avec le Conseil.

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Je dirai un mot sur chaque Ministre :

Vous êtes le meilleur juge de la conduite de Marescalchi; j'aime cependant de lui rendre la justice, d'avouer que sans sa fidélité et son zèle, les intrigues dont nous sommes tous environnés, auraient eu probablement d'autres résultats.

Il ne reste à désirer que de voir son ministère organisé et le plan diplomatique déployé, et non-seulement parce que l'opinion souffre immensément sur notre sort, mais encore pour la raison que, vu la pénurie des sujets, et dans l'espoir toujours soutenu de voir incessamment le ministère des affaires étrangères organisé, j'ai dû laisser en état provisoire et conséquemment en souffrance, l'organisation des bureaux de la Consulte, du conseil et même de la présidence. Si donc les nominations à l'extérieur qui dépendent naturellement de plusieurs combinaisons, ne peuvent pas se faire encore, pourquoi ne pourrait-on pas fixer définitivement l'organisation du ministère des affaires étrangères à Paris comme à Milan ?

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Villa, Ministre de l'intérieur, est accusé de hauteur, lenteur et aristocratie. Sans doute, Villa a un sentiment de soi-même, mais ce qu'on prend pour de la hauteur n'est qu'une certaine gravité dans les manières, habitudes naturelles à un magistrat. Posé dans son faire comme dans sa démarche, il peut paraître lent, mais certainement il n'est pas en arrière; sentant le poids de la responsabilité, se l'exagérant même en raison de ses ennemis, il veut tout voir par soi-même; cela gêne un peu tous ceux qui voudraient profiter de la surprise pour se donner de l'influence. Quant à l'aristocratie, l'on dira que ses

liaisons, ses idées, ses habitudes, l'y ramenaient, mais l'on ne pourra pas nier qu'il a servi constamment la République avec zèle comme un autre; qu'il a souffert toutes les humiliations de la part des Autrichiens dans les treize mois, qu'il sert avec fidélité le gouvernement actuel, et l'on serait même injuste de ne pas remarquer que non-seulement dans les nominations en général il s'est montré à l'égard des partis tout à fait impartial, mais que même autour de lui, il a voulu conserver des patriotes exaltés en d'autres temps. Il faut donc conclure que Villa mérite toute la confiance pour ses sentiments, sa capacité, sa probité et son zèle. En s'éloignant du Conseil Législatif, il y a laissé un vide à l'égard spécialement des matières fiscales, sous lesquelles on entend chez nous tout ce qui a trait aux droits éminents de la nation. Je conclus qu'il serait possible de substituer dans ce ministère un autre d'un activité plus entreprenante, mais qu'il y aurait de la peine à le remplacer pour les qualités solides et essentielles.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Vous vous souvenez, citoyen Président, qu'à la nomination du Ministre de la guerre, Triulzi, je ne vous l'ai pas présenté comme un individu formé, et au-dessus, dans toutes les parties de son ministère, mais bien comme l'homme sûr, rempli de zèle, attaché à la République et à l'armée, et aimé par elle généralement. Il a justifié ces qualités-là, il a montré

une grande impartialité qui est bien précieuse vis-à-vis d'un corps aussi difficileà manier que l'est l'armée; dans son désintéressement absolu, dans un sentiment inaltérable pour la justice, il retrouve de quoi suppléer avantageusement à des qualités plus imposantes peut-être, mais aussi souvent plus équivoques. Plus d'une fois il m'a indiqué loyalement les personnes qu'il croit valoir mieux que lui pour sa place. Et dans le cas d'un changement de cette nature, il faudrait lui donner le commandement de la garde du gouvernement; à tous égards il vaudrait mieux que tout autre.

Cette garde n'est pas encore organisée, et ne peut l'être de sitôt. La sûreté générale réclamait la gendarmerie; j'ai donc préféré de l'organiser avant, et elle le sera dans quelques semaines. C'est déjà une secousse pour notre petite armée, que l'extraction des officiers qui passent dans la gendarmerie; si l'extraction d'un autre nombre pour la garde du gouvernement eût lieu au même temps, ce serait un détraquement complet. L'armée réduite à un squelette décharné, devant recevoir au même instant les conscrits, n'aurait pu leur présenter ni tenue, ni instruction, ni exemple; la désorganisation aurait été complète.

ARMÉE ITALIENNE.

Vous avez reçu, citoyen Président, l'état de l'armée; vous avez dû voir qu'elle est payée et de l'arrière et du courant complètement, et habillée nouvellement pres-

que toute ; elle est petite sans doute encore, mais elle présente de belles têtes de colonnes. Quant à son moral, elle se ressent du mélange des étrangers qui y sont agrégés, des partis qui s'y sont successivement formés, des animosités, de leurs chefs entre eux. S'il fût possible de jeter tous les étrangers dans un seul corps insensiblement, on gagnerait beaucoup à tous égards, et surtout pour avoir une armée homogène, condition nécessaire pour lui donner un seul esprit. Notre état-major excède dans le nombre, et manque dans l'instruction.

Je dois vous rappeler ici la nécessité d'éloigner, de manière ou d'autre, les deux généraux de division, Pino et Lecchi ; ils ont formé dans l'armée deux partis qui la partagent, ils ont eu le loisir d'y placer une quantité de créatures qui leur sont attachées ; il est donc très-facile d'y avoir une influence qui serait aussi dangereuse dans les occasions qu'elle est constamment en opposition avec les réformes qu'on tâche d'y ajouter pour en améliorer la discipline et l'esprit ; et il est aisé d'en sentir toutes les conséquences sur une armée petite, neuve, et sous un gouvernement tel que le nôtre. Nous serions heureux si vous pouviez accorder quelque moment pour tracer un plan là-dessus. Quant à moi personnellement, vous le savez, citoyen Président, je suis d'une trop grande ignorance sur cet article, et vous savez aussi que c'est une des grandes exceptions que je me suis toujours reconnu dans les fonctions que j'exerce, exceptions désormais irréparables ; en attendant, je ne néglige

aucune occasion pour témoigner à la troupe et aux officiers la première considération et les premiers soins.

POLONAIS.

Quand les Polonais nous ont eté incorporés, ils se sont trouvés bientôt presque nus, quoique l'état de revue assez récent fût l'éloge de leur habillement. Il a fallu donc le refaire tout entier, et c'est fait. A leur ordinaire les Polonais ont commencé par une foule de prétentions et de plaintes; mais le départ de leur confrères pour Saint-Domingue, les a heureusement amadoués, et ils vont bien.

Leur recrutement cependant offre des difficultés et des inconvénients; il est difficile que dans peu de temps, s'ils restent ici, ils ne soient plus autre chose que des troupes allemandes.

ARMÉE FRANÇAISE.

Je vous dirai un mot de l'armée française: il faut avouer qu'elle est parfaitement entrée dans la direction que vous lui avez marquée. Le général Murat donna d'abord l'exemple à cet égard; le général Charpentier, dans les absences prolongées du premier, a soutenu le même esprit de la manière la plus loyale. Cependant l'on a ressenti l'inconvénient de son grade inférieur comme général de brigade, plus d'une fois. L'éloignement de quelque général de di-

vision a été fort utile, mais l'on ne peut pas dire qu'il ait tout à fait suffi. Les anciens abus, et surtout à l'égard de la contrebande, se reproduisent de temps en temps encore. Différentes plaintes, différents procès ont eu lieu sur ce point sans succès : il y a trop de manières d'échapper quand il existe une sourde influence qui favorise.

Je passe au Ministre des finances : Prina a apporté ici les préventions que la fâcheuse époque dans laquelle il a administré le Piémont lui avait attachées : sa manière sèche et touchante, son activité extrême même dans les détails, l'ont rendu nécessairement incommode à bien de personnes. Voilà des grandes raisons pour faire crier : le fait est qu'il a fait beaucoup d'ouvrage, et qu'il en a préparé encore plus, mais le fruit n'en peut être aussi prompt qu'on le désirerait, ou qu'il s'agît de refondre toute cette administration pour en assurer le résultat, et ce n'est pas l'affaire d'un moment. Peut-être après, et quand l'on aura plus de loisir pour penser, il conviendra de changer tout le système des impositions, mais on n'a à présent que le temps d'agir, car il faut marcher et vivre. L'on a pas d'idée de la corruption profonde dans toute l'immense phalange des employés dans cette branche, elle est tellement enracinée qu'elle s'est convertie en habitude générale. Depuis que les nouveaux réglements ont commencé à se prescrire, tous les *Regolatori* réclament l'épuration presque totale de leurs bureaux, la réforme de toutes les gardes de douane : c'est aisé de comprendre que l'ouvrage est

vaste, et demande de la constance et de l'activité ; Prina a bien des qualités, mais il faut avouer que son état de santé est menaçant, au point qu'il me donne de la peine.

MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

L'immense différence qui existe dans la manière de percevoir les impôts en France et chez nous, rend, à part même la différence des deux États, infiniment plus simple, le service de notre trésor public ; il est parfaitement organisé de suite, et composé de la fleur des sujets pour la probité, le zèle et l'exactitude que demande ce service jaloux de tous, comme celui qui est le plus près de l'argent. Tout y est sur le jour, les paiements s'y sont constamment faits à vue ; le plus grand ordre y est suivi. C'est en conséquence de cela qu'il s'est formé l'opinion que nous regorgions d'argent, pendant même que nous étions obligés d'emprunter pour faire face. Mais comme tout le monde était convaincu par le fait que de l'argent une fois entré au Trésor, il n'y avait pas un sol de volé, la confiance s'est soutenue au point que j'ai pu obtenir au fur et à mesure du besoin les sommes qui m'étaient nécessaires, à la condition d'un demi pour cent par mois ; libre de prendre la somme qui me convenait, libre de la rendre quand je le voulais.

Vous sentez, citoyen Président, qu'un pareil système tient beaucoup plus à la confiance dans les hommes que dans la chose elle-même. Aussi il faut rendre la

justice au ministre Venery, pour sa conduite extrêmement exemplaire, qu'il a tenu pour son grand attachement au Gouvernement, pour son zèle et sa prudence; et il est inutile de dire tout après cela qu'il est parfaitement au niveau de sa besogne.

GRAND-JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Spannochi est un homme respectable pour sa probité, ses principes et ses lumières : sa nomination a été applaudie par tous les partis. Lui seul à témoigné d'abord une grande répugnance à se charger du fardeau de ce ministère. Il connaissait trop l'état affligeant dans lequel se trouve l'administration de la justice dans tous les départements, l'ancienne Lombardie exceptée. Il ressentait la difficulté immense d'y apporter remède, connaissant bien cette classe d'hommes qui échappent si habilement à la main qui voudrait les saisir, et il doutait de n'avoir pas en conséquence assez de force et de santé pour y suffire. En effet, sa santé est faible et l'homme est fatigué : c'est là la raison par laquelle il n'aurait pas pu présider le conseil dans mon absence, car il s'accuse déjà comme accablé par sa besogne ordinaire.

La réforme, dans la partie de la justice, doit s'exécuter par l'activation de la loi dernièrement faite à cet égard; j'avoue que je ne suis pas sans peine pour son succès ; le défaut d'hommes capables et honnêtes dans cette classe est plus grand encore que dans toutes les autres.

MINISTRE DU CULTE.

Bovara, ancien professeur à l'Université de Paris, du droit-canon, a exercé, pour 15 ans, ensuite les mêmes fonctions qu'il exerce à présent.

Il y a là une caution assez bonne des qualités personnelles que ses fonctions exigent : connaissance des principes subtils de la matière, habitude de la routine assez difficile, science de la tactique nécessaire pour l'éternelle guerre entre les deux autorités civile et ecclésiastique.

Les instructions publiées pour ce ministère ne sont que celles qui depuis 30 ou 40 ans, lui étaient prescrites chez nous. Il y a de la mauvaise foi de la part de Rome qui en a fait autant de tapage. D'ailleurs, une fois que le concordat fait la loi, les instructions y sont nécessairement subordonnées, puisque la convention devient la règle de conduite du gouvernement lui-même.

POLICE.

Cette partie est celle dont je suis le moins content, car après bien d'essais et de changements, je n'ai pu obtenir que très-peu à son égard. Dans l'ancien système, nous avions l'heureuse absence du besoin de la police. Tout ce qui s'y pouvait rapporter alors était géré par le tribunal criminel, et exécuté par les sbires.

La Révolution a apporté chez nous cette institution, mais elle l'a en même temps dénaturée, la police n'était plus que faction, et ne servait que les vues du parti. Tous les individus qui y ont été employés ne connaissent en effet que cela, n'ont aucune idée ni des méthodes, ni des formes, ni de l'ordre que doit avoir une police protectrice et responsable, et d'ailleurs ils abandonnent difficilement le parti auquel ils ont appartenu. L'infidélité naturelle à ces dispositions, rend la surveillance fallacieuse, l'espionnage même équivoque. Je ne cesse cependant de tenter tous les moyens, et je persisterai à les varier jusqu'à ce que je puisse obtenir un résultat, mais il est déjà démontré qu'on y aura la plus grande peine.

PRÉFECTURES.

Vous vous souvenez, citoyen Président, des difficultés qu'on a rencontrées pour avoir des préfets: vaincre les habitudes, c'est la chose la plus difficile du monde. Il n'est pas étonnant donc qu'il y 'ait parmi les préfets plus encore du médiocre que du bon. Il n'est pas douteux que la composition des préfectures ne laisse désirer beaucoup encore quant au personnel. Il sont tous, il est vrai, assez bien dans le sens du gouvernement, mais quoique choisis parmi les propriétaires, ils représentent en général assez faiblemeut. C'est encore ici un dés effets de l'incertitude sur l'avenir, et il est d'autant plus remarquable qu'elle se retrouve chez ceux qui, par intérêt,

devraient être le plus confiants. Les conséquences de la nouveauté des hommes et des choses sont plus sensibles dans cette partie de l'administration que dans toutes les autres.

L'on ne peut nier que l'organisation administrative ne soit beaucoup coûteuse, et cependant les employés ne paraissent pas suffire encore au travail qui en souffre réellement. Le temps amènera des réformes utiles par la simplification du système, mais la plus utile de toutes serait la réduction du nombre des départements. Tout mène à croire qu'on finira par y avoir recours.

Par la loi récemment faite, il y a lieu à craindre que la force du gouvernement ne vienne à s'affaiblir. Je ne me suis pas dissimulé cet inconvénient ; mais j'ai cru préférable, dans le moment actuel, de rapprocher du système le plus grand nombre d'individus par une influence quelconque. C'est gagner en opinion ce qu'on perdrait en force; et peut-on espérer quelque chose chez nous sans conquérir l'opinion ? Sans opinion, d'où viendrait-elle notre force ? Je me suis donc, pour le moment, contenté de ramener tout au centre commun, en réservant la contrôlerie au gouvernement. Et si les préfets agiront bien, les inconvénients ne seront pas trop grands ; en tous cas la réduction des départements sera le remède à tout. D'ailleurs, je me flatte beaucoup de retrouver un grand contre-poids à cet égard, dans la réforme du conseil que je vous propose, et j'en tire un nouveau argument pour y insister.

DU GOUVERNEMENT.

En parlant du gouvernement, je ne vous parle ici de moi que comme son premier représentant à Milan, pour le moment, j'en parlerai ailleurs comme simple individu. De trop grandes raisons, et trop bien justifiées par l'expérience, ont voulu que le chef de notre gouvernement fût à Paris plutôt qu'à Milan. Malheur à nous, si on eût fait autrement!

Mais il n'est pas moins vrai qu'en attendant, la représentation souffre ici de cette sorte de dépendance nécessaire. C'est déjà là une bonne raison pour ne pas afficher un trop grand luxe. Je l'ai sentie, je me suis conséquemment borné à ne faire que ce que la décence exigeait, et il m'aurait paru choquer l'opinion en faisant une plus forte dépense pour cet objet, quand j'étais forcé de refuser leur argent aux rentiers, aux pensionnaires, aux créanciers. Il y a d'ailleurs une immense différence entre la France et nous. Le vide qu'y avait laissé l'ancienne monarchie demandait à être rempli; l'imagination des Français se rapportant vers ce point de comparaison après tant de gloire et de triomphes, devait retrouver dans son gouvernement actuel une magnificence égale au sentiment qu'elle s'est formé de sa dignité; cette splendeur a un grand effet sur l'esprit des Français et au milieu d'une action active, inventrice, industrieuse, une foule d'intérêts vient encore s'y rattacher.

Tout cela est chez nous fort aminci, la tournure

des esprits est très-différente ; on serait infiniment moins frappé d'une grande magnificence, qu'on ne serait blessé par son contraste avec les souffrances générales. Aurai-je donc pu faire une plus forte dépense que je ne l'aurai pas faite. Mon plan est de remonter successivement toute cette partie. Mais commençant par le palais, il est bon de faire attention qu'encombré par les bureaux de tous les ministères durant les années passées, je l'ai retrouvé en ruine complète pour la partie habitable, et je ne l'habite pas encore en effet. Je n'ai trouvé ni une assiette, ni un couvert, ni un meuble. Il faudra donc du temps pour achever. En attendant, je préfère de garder une contenance modeste, que de boîter en marchant.

Par tout ce que j'ai dit précédemment, vous avez pu recueillir, citoyen Président, que l'organisation supérieure du gouvernement n'est pas encore telle qu'elle doit l'être. Le retard que souffre, comme je l'ai remarqué ci-dessus, l'organisation des premiers bureaux, le peu d'harmonie qui règne entre les ministres et le conseil, l'esprit de celui-ci, me laissent dans une espèce d'isolement, qui affaiblit beaucoup la marche et rejette sur moi une quantité de détails qui m'accablent. L'esprit des circonstances m'a conseillé d'abord d'ouvrir les portes à toutes les réclamations, il était utile de recueillir tous les renseignements possibles. Il m'appartenait de verser du baume sur toutes les plaies. J'en ai été payé par un redoublement de confiance auquel je ne puis physiquement tenir. Tout le monde se jette sur moi, et

perce malgré l'ordre et les défenses d'une manière ou d'autre. Cette manière d'être est incompatible tout à fait avec les fonctions plus importantes qui exigent pensée et méditation. Je puis avouer à cet égard, que j'ai marché jusqu'ici plutôt par instinct que par plan bien réfléchi, et c'est un triste sort que celui de gouverner en improvisant, surtout quand on parvient, sans s'en douter, à de semblables fonctions comme moi.

Un des embarras les plus graves que je rencontre, est celui de trouver des commis capables de faire de la bonne besogne. Nous sommes assez bien dans la partie de computisterie, très-mal dans les autres. Les anciens secrétaires sont ou morts ou passés à l'étranger, les nouveaux sont médiocres et mal élevés, ils travaillent peu, et ne savent pas bien travailler. Quand il s'agit de quelque chose qui devrait s'écrire d'une manière distinguée, soit par la force de la logique, soit par la finesse du style, l'on ne sait comment s'en tirer. Ceux qui savent écrire, n'ont pas la moindre teinte d'affaires, ceux qui travaillent dans les affaires ne savent pas écrire. Jusqu'ici je ne suis pas parvenu à m'entourer de personnes convenables à cet égard-là ; et j'en ai cependant tenté plusieurs ; dans les occasions il me faut donc travailler moi-même quoique je n'aie jamais été écrivain.

Il résulte de tout ceci, qu'il y a bien assez de confiance en moi comme individu, mais trop peu comme gouvernement ; cette confiance ne peut donc pas opérer l'effet dont on aurait besoin pour conquérir

l'opinion en faveur du système ; c'est un bien sans doute que la confiance dans l'homme, qui est à la tête des affaires, mais si elle n'est que dans l'homme, le système est précaire comme lui. D'ailleurs il faut beaucoup distinguer ce qui donne la considération générale de ce qui n'appartient qu'à l'influence d'un parti. La première est bonne pour ce qui est absolument général, mais elle ne suffit plus seule quand il s'agit de combattre ou déjouer les intrigues particulières ; c'est alors qu'on sent que sans être maître d'un parti comme chef, on n'a plus les moyens de balancer l'influence contraire ; et c'est précisément mon cas ; je n'ai jamais appartenu à aucun, tout ce qui m'environne, en conséquence, m'est tout à fait étranger, et n'a aucun lien avec moi ; je n'ai pas un homme ni dans la Consulte, ni dans le Conseil, qui puisse se dire vraiment à moi. Cette position est fort désavantageuse.

Si du centre nous jetons les regards sur toute la surface de la République, elle nous présente un état moral affligeant. Les départements appartenant à l'ancienne Lombardie souffrent patiemment, par effet de l'habitude, la dépendance naturelle de la centrale ; tous les autres plus ou moins y répugnent, et travaillent pour s'en soustraire de toute manière, et tendent visiblement au fédéralisme absolu. L'idée qu'il faut centraliser tout pour être fort, n'entre pas dans les têtes, car personne n'attache un intérêt à cette idée de force nationale, qui se trouve en opposition de toutes les idées et de toutes les habitudes

reçues. Le très-petit nombre même d'hommes pénétrés de l'importance d'une armée nationale doute encore si elle tournera à notre profit, ne croyant pas bien que les Français se retireront pas tout à fait de notre territoire; et que la République italienne jouisse jamais de la plénitude de son indépendance. Et comme l'armée est le grand objet de la dépense annuelle, c'est aussi le sujet qui éloigne tous les esprits, et l'on peut dire avec vérité qu'il n'y a pour l'armée italienne que les vœux de l'armée italienne. Tout le reste est encore contre elle plus ou moins ouvertement, c'est bien là la preuve de l'absence complète de l'esprit national comme le plus grand obstacle à le créer. Tout ce qui tient à l'ancienne noblesse, au clergé, aux campagnes, au bas peuple des villes, à bien peu d'exceptions près, n'est pas pour la République, s'il n'en est pas l'ennemi. Tout le reste composé de ceux qui s'appellent patriotes, partagés en plusieurs nuances et factions, n'est pas non plus pour elle, car ils le voudraient tous, et chacun d'une autre manière. Les créanciers de toute espèce, victimes des malheurs ou des injustices passées, forment une classe très-nombreuse qui entoure d'une manière lamentable le gouvernement, et l'accusent, en maudissant la République, de ne pas les payer; et tandis que l'état des finances la mette plutôt dans le cas de faire des nouvelles dettes que d'éteindre les anciennes, ils croient que l'argent passe en France; rien n'a pu détruire cette erreur qui fait un grand tort à la confiance dans le Gouvernement. Parmi ces

éléments discordants, la faction de l'ancien Gouvernement qui est celle des voleurs, a le plus grand jeu, c'est elle qui répand toutes les idées les plus convenables pour décrier le système et semer l'inquiétude et l'alarme; chaque jour en donne des nouvelles preuves. La loi, par un tribunal spécial pour juger les affaires d'intérêt national lésé, a rencontré les plus grands obstacles dans le Corps Législatif et exaspéré extrêmement les hommes qui craignent d'y être appelés. L'on se tourmente avec une indiscrète impatience pour ne pas voir dans notre système, ni les contours bien clairs encore, ni la progression bien prononcée, et au milieu de tout cela l'on peut dire que la République n'existerait pas un instant, si tout ce qui n'est pas pour elle, voulût à la place une seule et même chose; mais heureusement composée de pièces et morceaux dont chacun a une origine différente, il est impossible que cette unité d'intention se retrouve jamais, soit dans les regrets, soit dans les vœux.

Pourrait-on ne pas fixer sérieusement l'attention sur cet état de choses? Pourrait-on se dissimuler qu'abstraction faite de la volonté de Bonaparte, le problème de la République italienne n'est pas encore résolu? Je crois que notre intérêt, que celui de sa gloire ne le permet pas: notre situation est telle que s'il retirait sa main un instant, nous retomberions dans la plus funeste anarchie; et cette situation paraît loin de changer essentiellement. C'est donc à lui de découvrir le secret de donner à son ouvrage des bases

plus fermes, et la consistance nécessaire pour en assurer la durée, car l'état actuel des choses ne peut inspirer aucune confiance dans le cas des événements auxquels est exposée cette partie de l'Europe, où les plus violentes passions sont en contraste avec les gouvernements les plus faibles. Sa gloire et notre bonheur ne pourraient se retrouver dans un état provisoire.

Et je dois ajouter ici que, malgré une telle position qui appelle et justifie l'existence d'une armée française chez nous; malgré que toutes les personnes raisonnables soient persuadées de la nécessité de la garder encore pour sauver l'ordre et la tranquillité, malgré que cette armée se conduise trop bien pour faire cas de quelques incidents inévitables, où il y a des troupes, malgré tout cela, dis-je, il y a en général une telle opposition, et si animée contre tout ce qui est français, que sans la ferme volonté du gouvernement, de leur rendre ce qui leur est dû, reconnaissance, estime et amitié, sans les instructions les plus fortes à toutes les autorités pour agir en conséquence, il y aurait lieu de craindre bien des désordres.

Constitués comme nous le sommes, et surtout depuis la réunion du Piémont à la France, le véritable champ de bataille entre elle et l'Autriche, sans doute que cette position quelconque garantit assez à la France l'avantage d'avoir tous nos moyens à sa disposition dans le cas d'une guerre; ce fruit de la conquête est plus que jamais assuré, malgré que

nous ne parvenions pas à gagner une assiette plus solide, capable de supporter dignement notre indépendance, mais cette considération ne saurait certainement faire abandonner au temps l'amélioration successive de notre système; l'intérêt de notre existence et celui de la gloire de Bonaparte ne seraient pas sauvés, et sa gloire est notre garantie.

L'on est tué en naissant si l'on commence par un déficit dans les finances; tel est notre cas. En attendant que je sois à même de vous présenter un projet de budget en règle, j'ai l'honneur de vous soumettre dans le tableau ci-joint un état des recettes et dépenses que je crois être très-près du vrai.

Vous en déduirez facilement, citoyen Président, que quoiqu'on cherchât à rogner les dépenses administratives, il n'y aurait pas encore lieu d'en espérer une balance entre le revenu et la dépense. Il est démontré aussi que le mensuel actuel est incompatible avec l'augmentation simultanée du système militaire de la République italienne. Il n'appartient donc qu'à vous, qui pouvez le juger, à prononcer quel des deux objets doit être pour le moment préféré dans les vues de la politique générale. Je vous ajouterai seulement, pour compléter les données que je vous soumets, que j'ai bien tenté des opérations, mais le défaut de numéraire, les habitudes, la défiance m'ont empêché d'en obtenir un résultat conséquent. Dès qu'on parle d'emprunter pour une année seulement, tout le monde recule.

L'on a eu plus d'une fois l'occasion d'observer

Digitized by Google

que ma conduite était plutôt conciliante qu'impérieuse, plus douce que forte. J'avoue que mon plus grand travail a été dirigé à me dispenser d'avoir recours à la force, car je n'en avais pas le sentiment. Il faut avoir le pied assuré pour frapper fort. Je ne me sens pas encore dans ce cas-là. Quand j'aurai les moyens d'apaiser les clameurs de la souffrance, de soulager les charges publiques, de soutenir les dépenses extraordinaires, c'est alors, et alors seulement que le gouvernement pourra gagner en prenant un autre ton, car il risquerait aujourd'hui plutôt d'y perdre.

J'ai appelé votre attention depuis plusieurs mois, sur l'état de toute l'Italie, j'ai signalé de loin les trames des ennemis de la paix générale, calculée sur les passions profondément exaspérées qui existent autour de nous, et même chez nous. Vous n'avez pas trouvé exécutable la mesure que je vous avais proposée: j'ignore s'il y en a d'autre à substituer. En attendant le mal existe, il empire et la moindre circonstance peut lui donner un terrible caractère. Je ne puis douter que rien ne vous échappe, que vous n'étendiez votre influence bienfaisante sur toute l'Italie. Mais quant à nous, je ne trouve d'autres moyens d'assurer radicalement la tranquillité, de conquérir la volonté générale en faveur du système et de soustraire par là la République à tous les maux dont l'Italie est menacée, qu'en améliorant foncièrement le sort de ses habitants. Mais cette amélioration ne produirait pas encore tout l'effet, si elle ne partait

pas visiblement et invisiblement de la main qui gouverne. C'est par cette raison qu'en vous témoignant mon vœu pour la diminution du mensuel, j'y avais ajouté la demande que cette diminution se fît, de manière que le gouvernement restât libre d'en disposer indépendamment des formes de la loi. Si elle est déterminée par un arrêté public, voilà que je ne pourrais porter en charge dans le budget que la somme résiduelle, voilà de suite le corps Législatif debout pour demander un soulagement à sa manière sur l'impôt. Au contraire, si en conservant publiquement l'arrêté du 8 ventôse pour base du budget, il y eut une réduction de fait dans l'armée, et votre consentement serait à la rétention proportionnée, l'objet serait parfaitement rempli, car ce gouvernement aurait une base capable d'opérer en grand, et d'obtenir des résultats frappants dans l'année prochaine, qui doit être l'année décisive pour le sort de la République, celle-ci n'en étant qu'un prélude.

Citoyen Président, je vous ai parlé avec la loyauté et la franchise qui appartiennent non moins à mon caractère qu'à mon devoir; en vous montrant la République telle que je la vois, si je ne me suis pas trompé, je ne vous ai pas certainement trompé.

Après ce fidèle exposé, qui accuse et prouve dans le même temps combien je suis loin des hautes fonctions que j'exerce, puisqu'il leur était confié d'en obtenir un tout autre résultat, il ne me serait plus nécessaire de vous avouer, citoyen Président, que j'en suis après l'expérience intimement convaincu. Mais

en articulant cet aveu dans la profonde affection d'une âme qui aime sa patrie, et sent toute l'importance distinguée de vous représenter auprès d'elle, je m'abandonne avec confiance à ces sentiments de bonté que vous m'avez toujours témoignés, et j'invoque pour ma patrie ce génie paternel qui en est la première comme la dernière espérance.

Signé: MELZI.

VII.

Archivi dell'Impero a Parigi.

Rapporto al Presidente della Repubblica Italiana per l'udienza delli.

Xmbre 1802.

Tutto Parigi parla da alcuni giorni d'un articolo del *Pubblicista*, copiato poi da altri fogli, che credo indispensabile di sottomettervi.

Il Vice Presidente m'aveva già prevenuto che le medesime voci circolavano già da qualche tempo ancora in Milano, in appoggio delle quali aggiungevasi pure che il generale Murat sollecitava d'essere ascritto al ruolo dei Cittadini della nostra Republica.

Io credo che non debbasi cercare l'origine di

queste invidiose ciarle altrove. È troppo chiaro che ciò tiene alla lusinga di alcuni implicati nell'affare Borsi, Tangerini e compagni, uniti forse ai complici dell'agitatore Manara, di rovesciare anche una volta l'attuale Governo. Costoro si valgono di tutti i mezzi per sottrarsi alla vergogna e al castigo che li minaccia.

Abbenchè il Vice Presidente mi avesse insinuato di non farne motto, e non prestarvi attenzione veruna; com'esso ha fatto, non posso più occultarvi che nel Tribunale della Polizia a Milano esistono recentemente due giurate denuncie di due pastori delle valli Bergamasche, i quali asseriscono essere stati provocati da altre due persone del loro paese di portarsi a Milano ad assassinare quello che governa la Repubblica, promettendo sicurezza per l'esecuzione, impunità nell'avvenire, un premio di 100 Zecchini per cadauno alla mano, ed una pensione a vita.

Allora che fu arrestato il Borsi a Venezia si sa che furono esibiti sino a 6,000 Zecchini, se si avesse voluto acconsentire a farlo fuggire, e da ciò si vede che è la stessa mano che agisce, perchè di là si scopre l'oggetto che la muove, e lo scopo che essa si è prefisso: chi sa quante altre cabale ed intrighi si stanno anche attualmente immaginando, essendo certo, ch'esse raddoppieranno a misura che il pericolo si avvicina?

Il Vice Presidente riposa tranquillo sulla rettitudine della propria condotta e sulla purezza delle sue intenzioni. Tanto è da prevedere che esso non

potrà non essere sensibile a vedere sui fogli di Parigi annunciato il suo ritiro, che non può essere stato concepito che colla più perversa malignità in ogni senso. È da osservarsi che esso è stato posto in data di Vienna, e anche ciò non può essere stato senza disegno. Di fatti chi è nemico del proprio Governo, lo diviene facilmente per necessità ancora degli altri.

Non aggiungo di più, perchè la vostra penetrazione non ha bisogno di ulteriori riflessioni. Permettetemi soltanto che vi offra gli attestati della più profonda venerazione.

F. Marescalchi.

Digitized by Google

VIII.

Archivi generali del Regno a Torino.

—

Rapport du Commissaire général de police, résidant à Turin, au général Jourdan, conseiller d'État, administrateur général de la 27e division militaire (1).

« Général,

Dans une ville où le cours du change varie tous les jours, où 200 individus, placés au coin des rues, existent en faisant le commerce de changeurs, l'arrêté des consuls du 16 messidor an x, publié dans le *Moniteur*, devait donner une secousse au crédit, au commerce et à toutes les fortunes particulières. La monnaie de billon m'assure-t-on, qui s'élève, dans le Piémont, à 36 millions, se trouve réduite à 30. La classe malheureuse qui fait de l'éducation des vers à soie, qui vient de vendre sa récolte évaluée à 10 ou 15 millions, est sensible à cette opération de finances. Cette monnaie qui, changée contre l'argent effectif, perdait lundi dernier 9 à 10 p. 100, perdant

(1) Questo rapporto fu esteso in seguito al Decreto dei Consoli del 16 messidoro anno XI, col quale si prescriveva la conversione dell'antica moneta piemontese in moneta francese, e si regolava la tariffa relativa alle specie eroso-miste (V. *Moniteur* del 18 messidoro an. X, n. 1180).

Digitized by Google

aujourd'hui 17 à 18, multiplie les agioteurs. Les uns s'empressent de payer leurs dettes pour n'éprouver aucune perte, d'autres profitant de l'embarras commun ne payent point aux échéances, et le commerçant revenu de son étourdissement hausse le prix des denrées.

Dans ce moment d'agitation, je double l'action de la police sur les places, dans les marchés. Les grains et les bestiaux font ma sollicitude particulière. Général, vous ne m'avez donné aucun ordre à ce sujet, mais votre sécurité augmente mon zèle et mon dévouement.

J'aime à vous rendre compte que j'ai pris des mesures suffisantes pour assurer la tranquillité publique.

Je vous salue respectueusement.

J. Charron.

IX.

Archivi dell'Impero a Parigi.

CONSEIL DE LIQUIDATION DE TOSCANE (1).
SÉANCE EXTRAORDINAIRE.

Rapport à Sa Majesté sur l'Ordre judiciaire, dans les trois départements de la Toscane.

Sire,

Votre Majesté, en rendant à la magistrature son premier éclat, a appris à ses peuples que l'administration de la justice était le premier objet de ses soins. C'est donc se conformer à ses grands desseins, et suivre ses propres intentions, que de commencer le tableau et la situation de la Toscane, par celui de ses tribunaux.

(1) Questo titolo dimostra che il rapporto che pubblichiamo fu esteso dalla Giunta quando, avendo finita l'operazione dell'ordinamento pubblico, passava ad altro ufficio.

§ Ier — ANCIENNE ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE TOSCANE.

Justice civile.

Quoique la Toscane fût soumise au même prince et qu'elle ne formât qu'une seule nation, néanmoins son régime intérieur portait encore des traces profondes de l'ancienne existence des deux Républiques, qui ont longtemps partagé sa population et son territoire.

La province de Florence et la province de Sienne étaient en quelque sorte deux États séparés, ayant leurs magistrats distincts et leurs lois spéciales. Leur réunion, sous une même dénomination, n'avait rien opéré pour la confusion dans une même système; en sorte qu'aux difficultés qu'on éprouve pour distinguer au milieu du grand nombre de juridictions, qui existaient en Toscane, les principales règles de son ordre judiciaire, il faut ajouter les variétés d'organisation qu'il présentait dans les deux provinces.

Comme dans l'ancienne République de Florence, les tribunaux d'exception s'étaient perpétués sous les Médicis; et presque chaque corporation ou chaque classe de citoyens avait conservé ses juges particuliers.

Le grand-duc Léopold, sans pousser la réforme aussi loin qu'elle devait être portée, avait néanmoins opéré des changements utiles, et quoiqu'on soit encore étonné du grand nombre des tribunaux qui exis-

taient en Toscane, chacun d'eux avait reçu des attributions fixes et plus déterminées.

Il importe peu de connaître les diverses dénominations de ces juridictions multipliées et même la nature des affaires qui leur étaient spécialement dévolues: mais les bases élémentaires de leur organisation offrent un plus grand intérêt.

Tout le territoire toscan était divisé en petits arrondissements, soumis à un Podestat et à un Vicaire. L'un était l'inférieur de l'autre, et dans le Vicaire se réunissait aux affaires civiles la connaissance des procédures criminelles.

On n'arrivait aux emplois que graduellement, et l'avancement se composait et de la durée et de l'utilité des services.

Le prince nommait à toutes les places; mais on ne pouvait être Podestat ou Vicaire dans le lieu de sa naissance, ou dans celui de ses propriétés. La crainte que ces magistrats ne formassent, par un trop long exercice dans un même arrondissement, des liens contraires à l'impartialité de leurs fonctions, avait fait introduire une classification entre les divers Vicariats, et on passait presque périodiquement de l'un à l'autre, jusqu'à ce que, par des talents connus et par une vertu éprouvée, on eût mérité de devenir membre des tribunaux supérieurs existant dans les villes.

Les Vicaires et les Podestats recevaient un traitement fixe de la part du Gouvernement, mais leurs principales indemnités résultaient des droits qui leur étaient accordés dans chaque affaire.

Digitized by Google

L'ordre judiciaire formait une des principales charges du Trésor public, qui acquittait annuellement plus de neuf cent mille francs, pour ses dépenses.

La règle des attributions était sans cesse troublée par les délégations que faisait le prince, ou par celles que les parties faisaient elles-mêmes, en choisissant un tribunal de préférence à un autre, en sorte que les magistrats étaient plus occupés des affaires que leur apportait cette espèce de juridiction accidentelle que de celles qu'ils avaient reçues de la loi elle-même

A la tête de ces divers tribunaux, et pour les surveiller et les diriger, existait une autorité suprême sous la dénomination de *Consulta*, composée de cinq magistrats et dont les décisions n'étaient exécutoires qu'avec l'approbation du prince.

La *Consulta* jugeait toutes les demandes en révision, celles en grâce, les restitutions contre les déchéances, les remises d'amendes, et les renvois d'un tribunal à un autre.

L'interprétation des lois et même leur proposition d'après les ordres du souverain lui appartenaient.

La surveillance de tous les magistrats de la Toscane lui était aussi soumise, la conduite de chaque juge était examinée chaque année, et les promotions et les destitutions avaient lieu sur le rapport de cette commission.

La multitude des juridictions, les conflits qui s'élevaient entre elles, la maxime vicieuse de ne considérer comme définitivement jugées que les affaires

Digitized by Google

qui avaient successivement subi deux jugements conformes, le défaut d'une législation commune, une foule de statuts perpétués par la seule tradition, et qu'on révoquait en doute toutes les fois qu'on en avait besoin, la faculté qu'on avait d'écrire dans toutes les procédures autant qu'on le voulait, le mélange de l'autorité ecclésiastique, avec l'autorité civile dans plusieurs cas, une trop grande facilité pour obtenir la révision des jugements en dernier ressort, le défaut de toutes formes précises, et l'abus de relever de toutes les déchéances, avaient rendu l'administration de la justice en Toscane toute ruineuse et féconde en disputes judiciaires.

Ces abus n'avaient point échappé à l'œil attentif du grand-duc Léopold; mais outre que les réformes les plus difficiles sont toujours celles qui tendent à échanger le régime des propriétés, plusieurs considérations politiques avaient contribué pour le détourner de tout changement.

Le prince, n'ayant aucune force militaire, ne pouvait retenir les maisons puissantes que par l'ascendant que lui donnait sur les propriétés l'intervention des tribunaux, dont la dernière et suprême influence reposait dans la *Consulta*, institution politique et entièrement à la disposition du souverain.

D'une autre part, le grand nombre des tribunaux occupait la partie de la population qui ne se livrait point à l'agriculture, et servait ainsi à appeler dans les villes la surabondance des richesses qui n'était pas nécessaire aux campagnes.

« Enfin les débats judiciaires convenaient spécialement à un peuple, qui, à la suite de plus d'un siècle de paix, n'avait plus aucun autre objet de distraction, et dont l'inquiétude naturelle n'avait aucun autre aliment.

Léopold vit dans les tribunaux un des plus grands ressorts de son autorité, et au lieu de fatiguer les peuples par une réforme générale, et qui n'eût peut-être pas produit le bien qu'il s'en serait promis, il borna ses soins à donner au tribunal du magistrat suprême une plus grande influence sur les corporations de main-morte, et à abolir, avec de sages tempéraments, la législation si funeste des *Fidei-commis*.

La magistrature était ainsi la principale force du Gouvernement et elle l'a toujours servi trop fidèlement pour ne pas être devenue l'objet de sa protection, et même de ses faveurs spéciales.

Nulle part les membres de l'ordre judiciaire n'ont été plus honorés, et ne l'ont mérité d'avantage. On citerait leur probité sévère, si eux-mêmes, par des vastes lumières et par l'exercice continuel des vertus plus difficiles, par une fidélité dévouée et par un attachement sans bornes à leurs devoirs, ils ne s'étaient placés à la tête de la nation toscane, dont ils ont obtenu les suffrages unanimes, lorsque la junte, pénétrée de sa haute mission, les a tous appelés au service de Votre Majesté.

Justice criminelle.

C'est principalement sous le rapport de la surveillance et de la poursuite des délits, que la Toscane avait des usages et des formes qui s'éloignaient de ce qui se pratiquait chez les autres peuples.

La police qui prévient les crimes et celle qui en fait la recherche, étaient confiées aux mêmes mains. Les Vicaires en étaient chargés dans leurs arrondissements respectifs, et ils correspondaient tous avec un magistrat unique, qu'on nommait le *Président du bon gouvernement*, et qui était en état de présenter chaque jour au prince la situation exacte de tout ce qui avait lieu contre l'ordre public dans toute l'étendue de la Toscane.

Ce magistrat exerçait lui-même une juridiction immédiate sur tous les délits correctionnels, et prononçait des peines dont le maximum seul était réglé, sans néanmoins qu'on connût, comme en France, une application particulière de telle espèce de peine à telle nature de contravention.

Le seul recours que le délinquant pouvait exercer en pareil cas, était de réclamer que ses droits devinssent l'objet d'un *procès formel;* alors on suspendait la première peine, pour faire les poursuites d'une procédure régulière.

On cite encore, en Toscane, la sévérité et la grande précision de la police qu'y avait institué le grand Léopold; mais si ce prince avait apporté un

grand soin à faire exécuter les lois sur cette partie de la répression publique, il est impossible de ne pas remarquer le soin plus grand encore qu'il mit dans son code pénal et dans les formes de l'instruction criminelle.

On observera longtemps avec étonnement que le tableau des crimes commis sous le règne de ce prince, et notamment pendant les trois dernières années, est inférieur de plus de moitié à celui des crimes qui ont été poursuivis pendant le même espace de temps, sous le gouvernement de la reine d'Étrurie, malgré qu'en réformant la loi de son prédécesseur, elle eût aggravé les supplices, rétabli la peine de mort, et multiplié les cas où elle serait appliquée.

Néanmoins on serait dans l'erreur, si on ne ramenait pas les causes principales de cette énorme différence: 1° à la plus grande aisance, qui, sous Léopold, était répandue dans les classes de la population; 2° à sa police, devenue si active et si pénétrante, qu'elle était presque insupportable, en sorte que tout ce que les peines avaient perdu dans leur intensité, avait été converti en une surveillance minutieuse et presque individuelle.

Les principaux caractères du code de Léopold, par comparaison avec ce qui existait auparavant et avec ce qui a été introduit depuis son règne, sont l'abolition de la peine de mort, celle de la torture et de la confiscation des biens des condamnés, la confusion des crimes de lèse-majesté avec les autres crimes, la défense d'exiger aucun serment de la part des

prévenus, la prohibition des preuves privilégiées, la faculté indéfinie de se représenter en tout temps pour purger son défaut, l'abrogation de l'usage qui permettait à tout individu de tuer les prévenus en fuite, enfin la mise en réserve du produit des amendes prononcées contre les coupables, pour servir de fonds d'indemnité en faveur des innocents injustement accusés et poursuivis.

On ne connaissait en Toscane, ni les débats publics, ni la réunion des juges en assemblée délibérante. Les prévenus jouissaient cependant de la faculté de se défendre, ou par un avocat qu'ils choisissaient eux-mêmes, ou par un fonctionnaire constitué spécialement pour remplir ce ministère, sous le titre d'*avocat des pauvres*.

Les pièces de la procédure après avoir été communiquées au défenseur de l'accusé, qui y joignait son mémoire par écrit, étaient remises au tribunal suprême de justice, composé des trois assesseurs, d'un auditeur et d'un président.

L'un des assesseurs les examinait séparément et donnait son avis. L'auditeur en faisait autant, et le président à une de ces deux opinions et du procès prononçait la sentence (1).

Pour que le jugement fût définitif, il fallait, ou que les trois juges fussent d'accord, ou que le président partagêat le même avis que l'un des deux

(1) Qui manca evidentemente una parola che indichi che il Presidente aderiva ad una delle due opinioni.

autres, sauf dans ce dernier cas, à ordonner la révision du procès, lorsqu'il s'agissait de la peine de mort ou des travaux publics.

Ce système, préférable sans doute à l'institution secrète, est loin d'offrir les avantages et la même garantie qui sont inséparables de la publicité des débats et de la forme plus sage de délibération qui est suivie en France.

Le code pénal de l'Empire sera aussi une innovation favorable à la sûreté des personnes et à la conservation des propriétés, puisqu'il ne connaît aucune de ces peines, qui, telle que l'exil, ne tendaient qu'à ôter l'habitation de sa patrie à l'homme coupable qui n'en reconnaît aucune, ou qui, telle que la rélégation dans les *Maremmes* ne faisaient que changer le domicile des criminels, et livrer à leur excès une autre partie du territoire de la Toscane.

§ 2. — NOUVELLE ORGANISATION DES TRIBUNAUX.

Votre Majesté avait elle-même tracé le nombre des tribunaux qui seraient formés dans les trois départements de la Toscane, en sorte que la junte impériale a dû borner ses soins aux choix des magistrats et aux dispositions transitoires, qui devaient ménager le passage entre l'ancien et le nouvel état.

Jusqu'à l'extinction des oppositions, qui, depuis les événements de 1789, divisent la Toscane, il sera toujours difficile d'employer les hommes d'une contrée, où les uns et les autres s'accusent, et ne se sont encore remis aucun tort. La réunion à l'Empire

accélèrera sans doute la confusion des partis, puisque ceux qui veulent être estimés parce qu'ils ont été fidèles, et ceux qui réclament une faveur spéciale parce qu'ils ont été plutôt dévoués, n'ont plus qu'un même devoir et un même intérêt.

Mais jusqu'à l'époque où ce moment sera venu, les ministres de Votre Majesté auront à user avec une grande sagesse.

Placée dans cette circonstance, la junte n'a cependant pas hésité un seul instant; elle devait servir l'Empereur, quelles que fussent même pour elle les conséquences d'une résolution qui avait aussi ses difficultés; car déjà plusieurs n'ont vu dans ses choix que les amis de l'ancien gouvernement, tandis que les autres accusent cette opération de n'avoir pas assez acquitté la dette de la France envers des hommes, dont plusieurs ont souffert pour elle.

Sire, des hommes qui voulaient faire leur devoir avaient à prévoir toutes ces contrariétés, et à ne céder ni aux craintes des uns, ni à se livrer sans réserve à la prétendue justice des autres.

Leurs premières vues devaient tendre à mêler toutes les suppositions, à en effacer la trace et rallier aux nouvelles institutions, la masse de la nation toscane. Il ne fallait, ni créer une nouvelle opposition plus dangereuse que les anciennes, ni laisser en dehors des magistrats qui, chers à l'opinion, et par leurs premiers services, et par leurs honorables vertus, devaient apporter une confiance toute formée à l'autorité dont ils seraient membres.

La justice et la politique voulaient aussi qu'on n'éloignât pas ces hommes, qui, depuis longtemps amis de la France, lui avaient rendu des services importants, sans avoir jamais eu besoin d'invoquer leur dévouement pour faire oublier leur conduite.

Tous les choix de la junte ont été faits dans cet esprit, et en promettant à Votre Majesté la même fidélité dont ils ont donné tant de marques à leur ancien souverain, les membres de votre Cour d'appel de Florence se souviendront toujours qu'ils ont contracté envers elle les mêmes devoirs.

Heureux de donner aux autres magistrats l'exemple du dévouement le plus pur, ils l'eussent eux-mêmes reçu de tous les autres tribunaux des trois départements, si de plus longs services ou des lumières plus éprouvées ne les avaient placés à la tête de la nouvelle magistrature.

Pour guider leurs premiers pas, pour épargner à leur zèle les incertitudes d'une nouvelle carrière, la junte s'est permis de désigner à Votre Majesté un premier Président, qui, choisi parmi les magistrats les plus distingués de l'ancienne France, peut leur apporter le secours d'une longue expérience et mettre dans ses rapports les ménagements qui conviennent à la direction d'un grand corps. Si Votre Majesté daigne confirmer ce choix, la nouvelle Cour d'appel sera bientôt citée parmi les premières de son Empire.

La Toscane aura longtemps à bénir les changements que la réunion a apportés dans sa législation civile ; nulle contrée, par la multitude et l'in-

Digitized by Google

cohérence de ses statuts, n'éprouvait un plus grand besoin de réforme, mais si le temps doit seul développer tous les précieux effets du code Napoléon, on peut déjà dès à présent mesurer tous les bienfaits des nouvelles lois sur les successions et sur les mariages.

Par l'une, les liens de famille seront resserrés; puisque le sort des enfants étant plus égal, laissera moins de motifs de plainte et de division entre les enfants d'un même père.

Par l'autre, les femmes cesseront d'être étrangères à l'administration domestique des affaires de leurs époux, et leur association à la prospérité de leurs familles fera revivre tous les sentiments que la communauté des mêmes avantages et des mêmes infortunes peut seule entretenir.

La junte a déjà observé les premiers effets de ces heureux changements, et pour la Toscane comme pour toutes les autres parties de son Empire, que Votre Majesté aura préparées aux bienfaits de sa sagesse comme à l'éclat de sa gloire.

Approuvé:

Signé le comte de MENOU,
Gouverneur général de Toscane.

Pour copie conforme:

L'audr au conseil d'État, secrétaire général
Signé: BALOE.

Pour copie conforme:

Le Ministre des Finances,
Signé: GAUDIN.

Digitized by Google

XI.

Archivi generali del Regno a Torino.

—

Estratto da un dispaccio del conte Cesare Ambrogio San Martino d'Agliè inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Re presso S. M. Britannica indiritto al marchese di San Marzano ministro degli affari esteri a Torino.

Paris, 19 septembre 1820.

L'attention des puissances alliées ne se porte pas uniquement sur l'affaire de Naples, qu'on regarde simplement comme un incident, et l'expédition qui se prépare contre ce pays-là est considérée comme un remède partiel. L'état général de l'Europe et les efforts simultanés en différents pays engagent sérieusement l'attention des cabinets les plus influens. . .

. . . . . .

Quant aux mesures générales qu'on jugera à propos de prendre pour assurer la tranquillité de l'Europe, il serait prématuré de rien préjuger dans ce moment; je crois cependant de pouvoir affirmer que les vues de la France et de la Russie sont décidément en faveur des alliances générales, en préférence des ligues et confédérations partielles; et il me paraît en effet que ces vues sont plus sûres et plus efficaces,

Digitized by Google

et, pour ce qui nous regarde, plus conformes à la situation politique des états de S. M. Aussi dans les différents entretiens que j'ai eus avec les ministres français et étrangers, j'ai constamment parlé dans le même sens; j'ai aussi tâché de faire envisager l'état actuel de l'Italie sous son vrai point de vue; j'ai dit que le foyer du mécontentement est dans les provinces autrichiennes, et qu'il est l'effet moins des sociétés secrètes que de la présence de la domination autrichienne, et de la manière dont cette domination est exercée. Afin d'écarter tout soupçon de vues d'intérêt et d'ambition, j'ai ajouté que je ne voyais aucun remède au mal principal puisqu'il dépendait des arrangemens sur lesquels il n'était plus temps de revenir, mais qu'il était autant de l'intérêt de l'Autriche que de celui de ses voisins qu'elle tâchât d'adoucir un joug si pesant et si pénible de sa nature au lieu de l'aggraver par un système qu'on pourrait plutôt appeler une véritable exploitation qu'un gouvernement sage et éclairé. Je puis assurer V. E. que personne ne m'a accusé d'exagération, et que j'ai trouvé tout le monde fortement prévenu dans le même sens.

J'ai eu l'honneur d'informer V. E. que lord Castlereagh avait soigneusement évité de me parler de l'état intérieur de notre pays. Il n'en a point été de même ici. Il ne s'est presque pas passé d'occasion où on ne m'ait entretenu de ce sujet. Le reproche principal à notre gouvernement regarde l'administration de la justice, et je dois dire que cette opinion est si généralement répandue que lorsque V. E. me chargea, il

y a plus d'un an, de chercher à Londres à négocier un emprunt, les principales maisons auxquelles je m'adressai, m'avouèrent franchement qu'elles ne voyaient pas comment on pourrait offrir des sûretés suffisantes dans un pays où l'autorité pouvait casser des contrats et autoriser les débiteurs à ne pas payer leurs créanciers.

Je dois rendre justice aux personnes qui m' ont parlé ici des améliorations à désirer dans notre gouvernement; jamais on ne m'a parlé de constitution ou de système représentatif. Tout ce qu'elles ont suggéré et recommandé est l'administration publique et égale de la justice, et un Conseil, sous quelque dénomination que ce soit, pour examiner et discuter les lois et les mesures administratives. Il ne m'appartient pas de donner une opinion, et encore moins un conseil à ce sujet; mais V. E. me permettra de lui citer l' opinion de deux personnes d' une loyauté à toute épreuve, d'un jugement sûr et ennemis déclarés des nouveautés. Je veux dire le feu comte de Front et le comte de Woronzow. Ils avaient tous deux demeuré longtemps en Angleterre, et je leur ai souvent entendu dire que la seule chose qu'ils enviaient à ce pays, était l'administration de la justice.

Le comte de Front m' en a parlé plus particulièrement et me disait, qu'il ne suffit pas que l'administration de la justice soit pure, mais qu'il faut qu'elle paraisse ainsi à tous les yeux, et que rien n' était plus propre à cela que la publicité des jugemens et de toute la procédure.

Il regardait l'impartialité et la stricte observation des lois comme le plus ferme appui des gouvernemens, et il disait qu'on ne devrait négliger aucun moyen pour assurer cet avantage. Puisque je suis en train de citer, V. E. voudra encore me permettre de citer l'exemple du duc Emmanuel Philibert. Ce prince à jamais glorieux rentra dans ses états dans des circonstances semblables à celles qui accompagnèrent le retour de S. M., et il s'appliqua immédiatement à réformer toutes les parties de l'administration. Il fit encore plus ; il porta le coup le plus décisif à la féodalité ; ce qui selon la nature des temps devait paraître alors une innovation de la plus haute importance. L'expérience fit voir que ce prince avait bien jugé des circonstances de son temps, puisque c'est aux nouveaux réglemens qu'il adopta que notre pays doit la prospérité et la gloire dont il jouit pendant les règnes de ses successeurs. Malgré que je m'efforce de ne pas prononcer une opinion, V. E. est trop clairvoyante pour ne pas deviner ma façon de penser ; je n'ai pas assez de vanité pour croire que mon avis puisse avoir quelque poids en comparaison des opinions et des exemples que je viens de citer ; ce n'est par conséquence que par motif de sincérité que j'avouerai franchement à V. E. la ferme persuasion où je suis que des mesures de cette nature adoptées *franchement* et *à temps* contribueraient efficacement à la sûreté du trône de S. M., à sa gloire, et au bonheur de ses sujets, qui, comme tout le monde le sait, a toujours formé le premier vœu de son cœur.

Digitized by Google

XII.

Estratto dal volume intitolato: *Progetto di Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, edito in Parma dalla *Stamperia Imperiale* nel 1816.

A Sua Eccellenza il signor conte Filippo Magawly-Cerati De Calry, Ministro di Stato nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

Eccellenza

Il nuovo Codice di leggi civili, che nell' Augusto Nome di S. M. Imperiale e Reale fummo da V. E. incaricati di compilare, e che ora abbiamo l'onore di presentarvi, è tratto per la massima parte dai libri del *Gius Romano*, che per la sua perfezione si meritò di essere appellato *Comune*, ed alle cui feconde sorgenti attinsero i legislatori di tutte le nazioni e di tutte le età. E siccome per ciò stesso non poche disposizioni del codice della Francia sino a qui vigente in questi ducati sono appunto di colà derivate, ci è sembrato dicevol cosa il ritenerle com'erano sposte, e nell'ordine in cui ivi trovansi collocate, ogni qual volta la sposizione e l'ordine erano sì acconci da nulla potervi aggiugnere per maggior legamento o nitidezza.

Digitized by Google

Nel tener però dietro singolarmente a quanto è prescritto nelle svariate leggi romane ci avvenne di imbatterci in molte, che per la diversa indole dei tempi e del governo erano ben lungi dal potersi ai nostri costumi appropriare; per la qual cosa è stato mestieri, quando abrogarle, quando modificarle e più spesso sostituirvi disposizioni alle nostre costumanze, ai bisogni locali e soprattutto alla forma di un governo monarchico attemperate: quindi, a cagione d'esempio, le disposizioni, che lo stato delle persone riguardano, e le altre onde si è per noi regolato o l'ordine delle successioni, o la facoltà di testare e quelle che l'uso richiamano bensì delle primogeniture, ma con tanta moderazione e cautela da non poterne temere gl'inconvenienti, che per l'addietro scaturivano dalla soverchia frequenza de'fedecommessi.

Lo stato dell' uomo e la determinazione de' suoi diritti, che formano la base dell'ordine sociale, vogliono essere per ogni maniera assicurati, e perciò fa d'uopo rimoverne, per quanto è possibile, qualunque ambiguità, ed agevolarne la prova; ad ottenere le quali cose la nostra Commissione si è persuasa dell' utilità ed efficacia dei regolamenti francesi, avvisandosi però di talvolta modificarli ed anche ampliarli utilmente; perchè, sebbene i diritti dei cittadini traggano specialmente origine dalle qualità prese di mira nel Codice francese, egli non può negarsi, che ve ne ha delle altre, le quali essendo a un dipresso di eguale importanza, meritavano la guarentigia di eguali provvedimenti.

Dopo lo stato delle persone occupano il primo luogo nella giurisprudenza le obbligazioni convenzionali, onde veggiamo i rapporti della società quasi all'infinito moltiplicarsi. Le disposizioni dei romani legislatori a questo proposito sono luminosamente tracciate sui naturali ed immutabili principii dell'equità, e la nostra Commissione doveva a quelle stesse disposizioni attenersi, e vi si è difatti quasi sempre attenuta, non rimanendosi però dal mitigarne, qualvolta occorreva, la rigidezza, e adoperandosi con tutto l'animo ad appianar vieppiù la materia col trarla fuori da alcune sottigliezze, che a poco a poco avevano guastata la semplicità delle massime dai medesimi Romani sul loro nascere adottate.

Ed oltre a ciò la stessa Commissione è stata sollecita di trasportare, ed inchiudere nella generica trattazione dei contratti alcune materie, che sotto il cessato governo formavano parte di un codice separato, sì perchè essendo queste materie regolate dagli stessi principii, ne pareva superfluo il moltiplicare senza pro i rami della legislazione, sì perchè la situazione del nostro paese ed i limiti entro cui è ristretto, non ci mostravano abbastanza la necessità di un codice particolare di commercio.

In fine alcuni speciali contratti, i quali sconosciuti al diritto romano, e dalla sola consuetudine introdotti restavano, per così dire, abbandonati all'arbitrio delle parti contraenti, ed erano di asprissime liti cagione, come sono principalmente la *mezzadria* e la divisione tra i rustici, hanno ottenuto

sede lor propria, e vennero pur essi per la prima volta a certe regole sottoposti.

A sostegno poi della buona fede, che vuolsi adoperare in ogni contratto, ed all'oggetto di garantire la sicurezza dei contraenti, si è conservato dalla Commissione il sistema ipotecario francese, anche sull'esempio di altre nazioni, che avendo ricuperata la loro indipendenza politica, e volendo a sè medesime con nuova, e più confacente legislazione provvedere, non esitarono a ritenerlo.

Che anzi, siccome di somma importanza ed utilità ne parve essere siffatta istituzione, ci siamo per ogni maniera provati di migliorarla; nel qual intendimento, se l'amor proprio non ci illude, i nostri sforzi riuscirono a buon fine, e quando si è procacciata alle ipoteche una più estesa ed assoluta pubblicità, e quando il sistema venne sottratto al rigore di quelle formalità, le quali, anzichè alla maggior sicurezza de' contraenti, servivano ad alimento delle forensi disputazioni; innovazione a cui fummo animati anche dalla più recente giurisprudenza, che per le decisioni di autorevoli tribunali aveva già cominciato a farsi alquanto più dolce.

Anche all'agricoltura, una delle principali sorgenti della pubblica prosperità di questi ducati, rivolse l'animo la Commissione legislativa, e si propose di richiamare i provvedimenti in addietro sparsi ne'soppressi statuti municipali, di stabilirne eziandio dei nuovi a proteggere i confini, le strade, le piantagioni, la irrigazione, l'unione dei terreni, le rustiche ser-

Digitized by Google

vitù, le fatiche dei coloni, il pacifico possesso dei proprietarii, ed altri oggetti ben molti di somigliante natura.

Ma troppo lungo sarebbe il discorrere per minuto tutte le disposizioni, o modificate, o nuovamente in questo codice inserite. Voi troverete, Eccellenza, ridotto a giusti confini l'utile sì, ma troppo da taluni esteso principio della libera amministrazione dei beni, che non resti per l'avvenire affidata a persone per immatura età incapaci di sostenerla, e sia lecito di spogliarne coloro, che ne abusano con istemperato dispendio.

Ai padri di famiglia troverete di nuovo concessa la facoltà di potere, per determinate cagioni, i loro figli diseredare, facoltà, che o si riguardino i limiti, entro cui per saviezza di legge è ristretta, o la pietosa carità si riguardi, che i padri sospinge verso la prole, non può esser mai da essi padri abusata, ma può d'altronde, anche sol minacciata, infrenare la baldanza de'mal costumati.

Vi troverete ripristinate le sostituzioni pupillari, ed esemplari, che garantiscono l'esistenza di tanti esseri o inesperti, o infelici, e la più savia e prudente distribuzione delle sostanze promovono; ed alla comunione de'beni agli usi di tutta l'Italia, ed in ispecial modo ai nostri palesemente contraria troverete sostituito il reggime dotale per esperienza di secoli giovevolissimo.

E perchè non vi mancano uomini tristi e malvagi, i quali con arte usuraria esercitano i loro danari, e

della estremità di chi li richiede abusando, mettono in conto di vivo danaro le merci anche più vili, e queste ad altissimo prezzo, voi li troverete, Eccellenza, con ogni mezzo repressi, e nella stessa loro ingordigia convenevolmente puniti.

Da ultimo, per toccar solo le parti precipue del nostro lavoro, non ha dimenticato la Commissione di aggiuugervi non poche leggi transitorie, che valgono a prevenire di molte ed intralciate questioni, a cui quasi per certa necessità dà luogo (e l'esperienza ce lo ha dimostrato) il passaggio dall'una ad un'altra legislazione.

Noi siamo per ora bastantemente soddisfatti di poter asserire con certezza, nulla essersi per entro questo codice frammischiato che ai dettami di nostra santissima religione non consuoni perfettamente, nulla che non sia diretto a rinvigorire la saggia disciplina e il buon governo delle famiglie, nulla che non abbia per iscopo il proteggimento della più scrupolosa costumatezza.

Tali, Eccellenza, sono state le mire nostre, tali i nostri divisamenti, tali le regole che ci siamo prescritte nella esecuzione di un lavoro, che atterrisce i più coraggiosi; e che non per tanto, sostenuti noi, e ricreati dal valevole patrocinio vostro, abbiamo con alacrità intrapreso e condotto a fine, impiegandovi le più costanti fatiche. Possano i nostri sforzi almeno in parte aver corrisposto alle benefiche provvidentissime cure dell'Augustissimo Imperadore Francesco, che a nome dell'adorata nostra Sovrana questi du-

cati governa, ed a quelle altresì che Voi vi prendete di questo paese, e della nostra felicità, a cui avete già consecrato interamente Voi stesso.

Che se pur tuttavia non fossimo riusciti a quel buon successo, cui per noi si mirava, ci auguriamo, che sottoposto il nostro lavoro all'esame di valenti sperimentati Giureconsulti e di autorevoli tribunali, il grave loro consiglio possa emendarne i difetti.

Parma, quindici dicembre mille ottocento quindici.

Umil.mi, devot.mi ed obbligat.mi servitori
Il Presidente e Commissione legislativa
firmati GIUSEPPE PELLERI,
GAETANO GODI,
FRANCESCO COCCHI,
GIUSEPPE BERTANI,
FRANCESCO MAZZA,
ENRICO SALATI, *segretario.*

FINE DELLA PARTE SECONDA
E DELL'INTERO VOLUME.

Digitized by Google

ERRATA	CORRIGE
pag. 11 linea 2 — *fila*	— *file*
» 209 — LIBRO II CAPO	— LIBRO II — CAPO I 209
» 321 linea 7 — *a nome*	— a norma
» 418 » 12 — penali	— penale
» 499 » 19 — in Consiglio. Male augurata	— in Consiglio; male augurato
» 529 » 2 — benevoli	— benevole
» 572 » 3 — restaurazioni	— restaurazione
575 » 2 — e di	— e da
» 645 » 1 — Il	— I
» 648 — Il richiamo della nota (2) deve essere collocato in fine del testo	
» 677 » 16 — convenzione	— conservazione

10 GEN 65

005698182

Digitized by Google
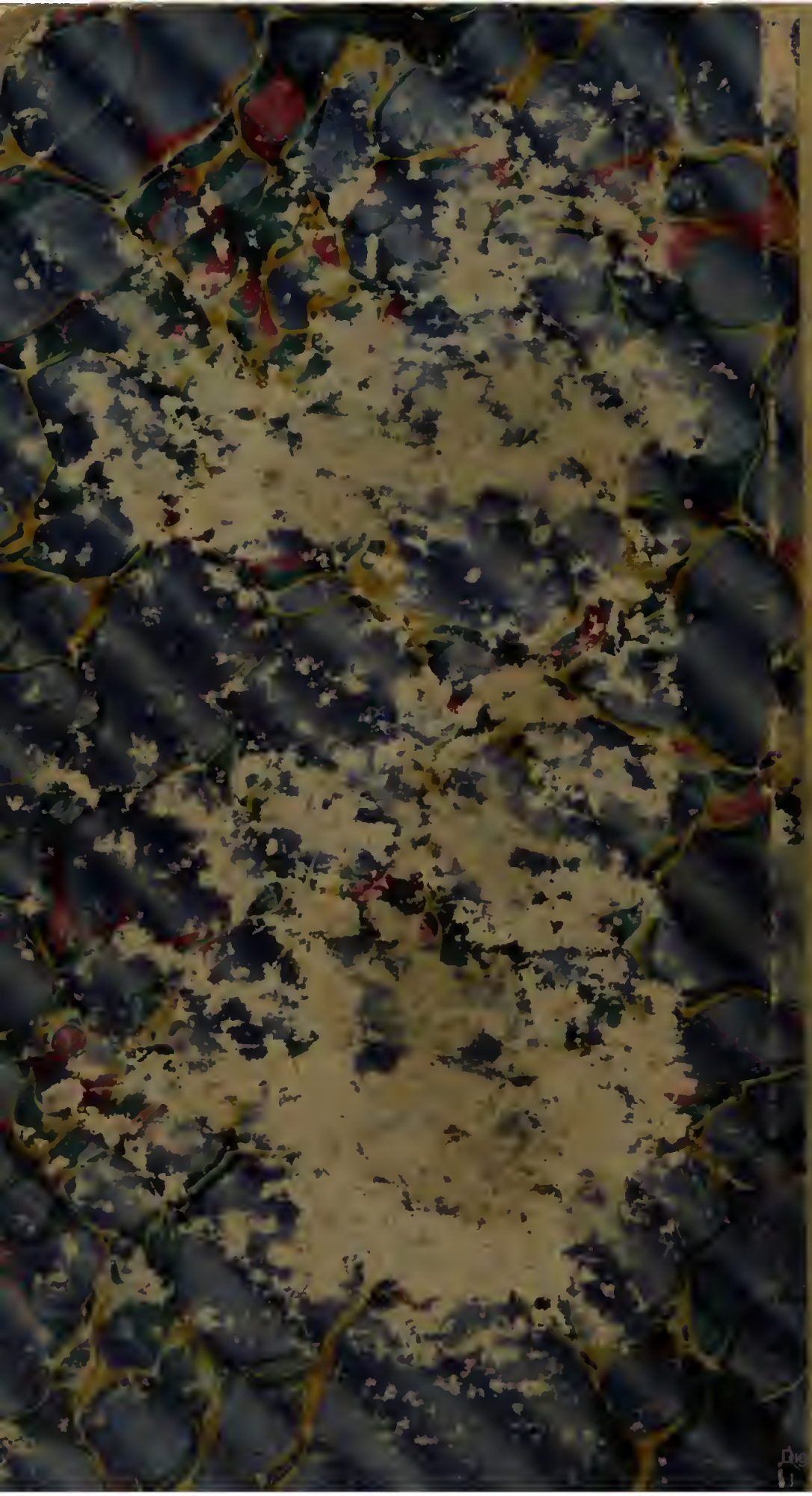
Digitized by Google